





STUDI E FONTI DI STORIA TOSCANA

## COMITATO SCIENTIFICO

Nicoletta Baldini, *Università Bocconi di Milano*  
Andrea Barlucchi, *Università di Siena 1240 - sede di Arezzo*  
Didier Boisseuil, *Université François Rabelais - Tours*  
William Caferro, *Vanderbilt University*  
Stefano Calonaci, *Università di Siena 1240*  
Daniele Edigati, *Università degli Studi di Bergamo*  
Antoni Furiò, *Universitat de València*  
John Henderson, *Birkbeck University of London*  
Pär Larson, *CNR - Opera del Vocabolario italiano*  
Jean Claude Maire Vigueur, *Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'*  
Giuseppe Vittorio Parigino, *Università di Siena 1240 - sede di Arezzo*  
Renzo Sabbatini, *Università di Siena 1240 - sede di Arezzo*  
Franek Sznura, *Università degli Studi di Firenze*  
Francesca Trivellato, *Yale University*  
Andrea Zagli, *Università di Siena 1240*

ALESSANDRO DANI

VAGABONDI, ZINGARI E MENDICANTI  
LEGGI TOSCANE SULLA MARGINALITÀ SOCIALE  
TRA XVI E XVIII SECOLO



2018

Questa pubblicazione è stata realizzata grazie al finanziamento del Fondo per le attività base della ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Avviso ANVUR n. 20/2017).

L'immagine in *Figura 9* (disegno di Leonardo da Vinci raffigurante zingare) è riprodotta con autorizzazione del Royal Collection Trust, Windsor Castle, per gentile concessione della Regina Sua Maestà Elisabetta II.

L'immagine in *Figura 11* (Biblioteca del Senato della Repubblica Italiana, *Legislazione antichi Stati*, 170.1: *Leggi, bandi e ordini della Toscana*, 1535-1624, 38) è riprodotta con autorizzazione della Biblioteca del Senato.

L'immagine in *Figura 14* (Archivio di Stato di Firenze, *Leggi e bandi*, 98.30) è riprodotta su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo / Archivio di Stato di Firenze. È vietata l'ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Le immagini in *Figura 15* e *Figura 16* (Biblioteca Circolo Giuridico dell'Università di Siena, Fondo Antico, XVIII A-SER, 11.49 e XVIII A-SER, 1.3, 96) sono riprodotte con autorizzazione della Direzione della Biblioteca.

Le immagini tratte da Wikimedia Commons sono libere da copyright o sono state rilasciate in pubblico dominio dal titolare di copyright.

---

ISBN 978-88-97826-74-3 (edizione cartacea, editpress)

ISBN 978-88-942319-4-6 (edizione elettronica, Associazione di Studi Storici *Elio Conti*)

Prima edizione: giugno 2018

Associazione di Studi Storici *Elio Conti*, Firenze, [www.asstor.it](http://www.asstor.it)

In coedizione con: editpress, Firenze, [www.editpress.it](http://www.editpress.it)

Licenza Creative Commons 4



## SOMMARIO

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PREMESSA . . . . .                                                               | Pag. 9 |
| INTRODUZIONE . . . . .                                                           | » 11   |
| I. IL CONTESTO STORICO-SOCIALE TRA TARDO MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA                 |        |
| Il complesso retaggio medievale . . . . .                                        | » 19   |
| Povertà e marginalità nella Toscana del Rinascimento . . . . .                   | » 25   |
| L'epoca moderna e i rigori della nuova stagione . . . . .                        | » 33   |
| Le vicende nella Roma pontificia . . . . .                                       | » 47   |
| Cenni ad altri Stati italiani . . . . .                                          | » 67   |
| II. IL CONTESTO STORICO-GIURIDICO TRA <i>IUS COMMUNE</i> E <i>IUS PROPRIUM</i>   |        |
| Premessa . . . . .                                                               | » 71   |
| Il diritto romano e i suoi esegeti medievali . . . . .                           | » 72   |
| La tradizione cristiana e il diritto canonico . . . . .                          | » 77   |
| Gli statuti comunali . . . . .                                                   | » 81   |
| Voci nella dottrina giuridica moderna e approdi della<br>codificazione . . . . . | » 83   |
| III. LA LEGISLAZIONE MEDICEA DEL CINQUECENTO E DEL SEICENTO                      |        |
| Aspetti generali . . . . .                                                       | » 95   |
| I bandi contro gli zingari . . . . .                                             | » 96   |
| I bandi contro i vagabondi in genere . . . . .                                   | » 108  |
| I bandi contro i ciarlatani, i mendicanti, gli oziosi . . . . .                  | » 121  |
| Gli ospizi e l'avvio al lavoro . . . . .                                         | » 128  |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IV. LA LEGISLAZIONE DEL SETTECENTO                             |       |
| L'ultimo periodo medico . . . . .                              | » 139 |
| La Reggenza lorenese . . . . .                                 | » 144 |
| Il governo di Pietro Leopoldo e l'occupazione francese . . . . | » 151 |
| CONCLUSIONI . . . . .                                          | » 169 |
| APPENDICE: TRASCRIZIONE DI BANDI . . . . .                     | » 175 |
| INDICE DEI NOMI . . . . .                                      | » 195 |

## PREMESSA

Questo studio è nato, sulla scorta di precedenti ricerche, come approfondimento di un intervento su vagabondi, zingari e mendicanti oziosi negli Stati italiani di Antico regime al convegno *Immigrazione, marginalizzazione, integrazione*, tenutosi a Roma, presso la sede della Società Geografica Italiana di villa Celimontana, il 15 e 16 giugno 2017, i cui Atti, che raccolgono contributi multi-disciplinari, sono in via di pubblicazione.

Occorre forse sin d'ora precisare che le figure sociali studiate sono espressione di fenomeni di marginalità che talvolta si sovrappongono e talvolta mantengono caratteristiche peculiari, ponendo problemi di diversa natura ai pubblici poteri, come vedremo.

Il primo capitolo si sofferma sul più vasto contesto, italiano ed europeo, cercando di fare il punto sullo stato degli studi, ormai abbondanti e per questo sollecitanti una riconsiderazione di assieme, necessaria per comprendere quanto è ormai pacificamente acquisito dalla storiografia e quanto risulti ancora bisognoso di approfondimento, anche a livello di realtà locali. Un apposito paragrafo è dedicato alla Roma pontificia tra Cinque e Seicento per l'*exemplum* che essa fornì in modo evidente a certe iniziative granducali, ma probabilmente, in modo più generico, anche riguardo alla linea politica complessiva.

I due capitoli (III e IV) specificamente concentrati sull'oggetto principale della ricerca, la legislazione granducale, sono preceduti da un capitolo in cui si dà conto di altri momenti del 'sistema' delle fonti di diritto comune di età moderna, come il diritto giustiniano, la dottrina formatasi sullo stesso, la tradizione canonistica e gli statuti comunali: insomma il contesto giuridico in cui i bandi dei Granduchi andarono ad inserirsi come fonte di prioritaria applicazione. Vari aspetti teorici della materia sono trattati in riferimento alle opere dottrinali di epoca moderna, talora palesemente debi-

trici dei punti di riferimento elaborati dai giuristi medievali sulla scorta del diritto romano.

I bandi sono stati consultati utilizzando, oltre alla silloge di Lorenzo Cantini di primo Ottocento, le raccolte conservate presso gli Archivi di Stato di Firenze, Siena e Roma, presso la Biblioteca del Senato, la Biblioteca del Circolo Giuridico dell'Università di Siena e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. La difficile reperibilità e la particolare importanza di alcuni di essi ha indotto ad offrirne in appendice la trascrizione.

Nel licenziare questo lavoro desidero esprimere un pensiero di gratitudine alla Prof.ssa Maria Rosa Di Simone, per i molti consigli e le preziose indicazioni e per un continuo colloquio su vari aspetti della dottrina penalistica di età moderna, iniziato anni or sono nell'ambito delle attività didattiche e seminariali presso la Cattedra di *Storia del diritto italiano* della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" e presso la Scuola dell'Arma dei Carabinieri di Velletri.

#### ABBREVIAZIONI:

ASFi = Archivio di Stato di Firenze

ASR = Archivio di Stato di Roma

ASSi = Archivio di Stato di Siena

BCGUS = Biblioteca Circolo Giuridico dell'Università di Siena

BNCFi = Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

BS = Biblioteca del Senato della Repubblica Italiana, Roma

## INTRODUZIONE

Sulla storia di vagabondi e marginali è stato scritto molto e da tempo, sin dai pionieristici, ma documentati e ponderosi studi di Ribton-Turner, Florian e Paultre pubblicati tra fine Ottocento e primi del Novecento<sup>1</sup>. Come pure assai esplorato è il grande tema contiguo e connesso della po-

---

<sup>1</sup> CHARLES JAMES RIBTON-TURNER, *A History of Vagrants and Vagrancy and Beggars and Begging*, London, Chapman and Hall, 1887 (rist. anast. Montclair 1972); EUGENIO FLORIAN, GUIDO CAVAGLIERI, *I vagabondi. Studio sociologico-giuridico*, I, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1897; CHRISTIAN PAULTRE, *De la répression de la mendicité et du vagabondage en France sous l'Ancien Régime*, Paris, Librairie de la Société du Recueil J.-B. Sirey & du Journal du Palais, 1906 (rist. anast. Genève 1975); *Il libro dei vagabondi: lo Speculum cerretanorum di Tesco Pini, il vagabondo di Rafaele Frianoro e altri testi di furfanteria*, a cura di P. Camporesi, Milano, Garzanti, 2003 (I ed. 1973); BRIAN PULLAN, *Poveri, mendicanti e vagabondi (secoli XIV-XVII)*, in *Storia d'Italia, Annali*, I: *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, Einaudi, 1978, pp. 981-1047; ROGER CHARTIER, *Figure della furfanteria. Marginalità e cultura popolare in Francia tra Cinque e Seicento*, trad. it., Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1984; FRANCESCA MENEGHETTI CASARIN, *I vagabondi la società e lo Stato nella Repubblica di Venezia alla fine del '700*, Prefazione di G. Cozzi, Roma, Jouvence, 1984; FLAVIO VERONA, *Oziosi e vagabondi nella legislazione penale dell'Italia liberale*, Pisa, ETS, 1984; MARIA SERENA MAZZI, *Gli inutili: miserabili e vagabondi*, in EAD., *Vita materiale e ceti subalterni nel Medioevo*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1991, pp. 159-180; BERNHARD SCHNAPPER, *Voies nouvelles en histoire du droit: la justice, la famille, la répression pénale: XVI<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles*, Presses Universitaires de France, 1991; ROBERTO MOROZZO DELLA ROCCA, *Vagabondi e vagabondaggio negli studi sul pauperismo*, in *Poveri in cammino. Mobilità e assistenza tra Umbria e Roma in età moderna*, a cura di A. Monticone, Milano, Franco Angeli, 1993, pp. 231-244; JOSÉ CUBERO, *Histoire du vagabondage du Moyen Age à nos jours*, Paris, Imago, 1998; ALBERTO CIPRIANI, ELENA VANNUCCHI, *I politicamente scorretti nel Medioevo. Vagabondi, prostitute, imbroglioni, sodomi-*

verità<sup>2</sup>, su cui si registrano studi corposi tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta del Novecento, tra cui quelli, divenuti un punto di riferimento, di Bronisław Geremek<sup>3</sup>. L'argomento ha poi attirato nuova attenzione in tempi recenti. Già Marina Garbellotti, proponendo un sintetico bi-

---

ti, *usurai ed altri irregolari della Toscana*, Roma, Edup, 2005; SILVANO CREPALDI, *I Bianti. Zingari, vagabondi e camminanti*, Milano, Lampi di stampa, 2008; EMANUELE PAGANO, «*Questa turba infame a comun danno unita*». *Delinquenti, marginali, magistrati nel Mantovano asburgico*, Milano, Franco Angeli, 2014.

<sup>2</sup> Occorre menzionare almeno MICHEL MOLLAT, *I poveri nel Medioevo*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 1983; *La concezione della povertà nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna, Patron, 1974; WILHELM ABEL, *Massenarmut und hungerkrisen im vorindustriellen Europa. Versuch einer Synopsis*, Hamburg-Berlin, Parey Verlag, 1974; JEAN-LOUIS GOGLIN, *Les misérables dans l'Occident médiéval*, Paris, Editions du Seuil, 1976; JEAN PIERRE GUTTON, *La società e i poveri*, trad. it., Milano, A. Mondadori, 1977; i contributi in *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Atti del convegno *Pauperismo e assistenza negli antichi Stati italiani* (Cremona, 28-30 marzo 1980), a cura di G. Politi, M. Rosa, F. della Peruta, Cremona, Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona, 1982; *La storia dei poveri. Pauperismo e assistenza nell'età moderna*, a cura di A. Monticone, Roma, Edizioni Studium, 1985; CATHARINA LIS, HUGO SOLY, *Povertà e capitalismo nell'Europa preindustriale*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1986; *Aspects of Poverty in Early Modern Europe*, ed. by T. Riis, Odense, Odense University Press, 1986; STUART J. WOOLF, *Porca miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 1988; MICHELE FATICA, *Il problema della mendicizia nell'Europa moderna (secoli XVI-XVIII)*, Napoli, Liguori, 1992; VINCENZO PAGLIA, *Storia dei poveri in Occidente*, Milano, BUR, 1994; ROBERT JÜTTE, *Poverty and Deviance in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994; GIOVANNI RICCI, *Povertà, vergogna, superbia. I declassati fra medioevo e età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1996; GIOVANNA PROCACCI, *Governare la povertà. La società liberale e la nascita della questione sociale*, Bologna, Il Mulino, 1998; *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi*, a cura di V. Zamagni, Bologna, Il Mulino, 2000; JEAN-CLAUDE SCHMITT, *La storia dei marginali*, in *La nuova storia*, a cura di J. Le Goff, trad. it., Milano, A. Mondadori, 2002, pp. 257-287; Il «privilegio» dei 'proprietari del nulla'. *Identificazione e risposte alla povertà nella società medievale e moderna*, a cura di A. Cernigliaro, Napoli, Satura, 2010; *Assistenza e solidarietà in Europa (secc. XIII-XVIII)*, Atti della XLIV settimana di studi presso l'Istituto Internazionale di storia economica «F. Datini» di Prato, Firenze, Firenze University Press, 2013; *Armut in der Renaissance*, hrsg. K. Bergdolt, L. Schmitt, A. Tönnemann, Wiesbaden, Harrassowitz, 2013; MARINA GARBELLOTTI, *Per carità. Poveri e politiche assistenziali nell'Italia moderna*, Roma, Carocci, 2013; GIULIANA ALBINI, *Poveri e povertà nel Medioevo*, Roma, Carocci, 2016.

<sup>3</sup> Cfr. BRONISŁAW GEREMEK, *Il pauperismo nell'età preindustriale (secoli XIV-XVIII)*, in *Storia d'Italia*, V, Torino, Einaudi, 1973, pp. 667-698; ID., *Mendicanti e miserabili nell'Europa moderna (1350-1600)*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 1985; ID., *La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 1986; ID., *La stirpe di Caino. L'imma-*

lancio della storiografia<sup>4</sup>, ha individuato diversi indirizzi di ricerca: uno legato alla scuola francese (Gutton, Mollat, Chartier, lo stesso Foucault), seguito anche da Geremek, che ha posto in risalto aspetti culturali e di mentalità; un altro (ma che spesso ben integra il primo), a cui possono ascrivere anche i contributi di Woolf e di Lis e Soly, che privilegia l'analisi socio-economica, in una prospettiva che più risente dell'influsso teorico marxiano. Un consistente indirizzo, sviluppatosi anche in Italia, ha avuto riguardo soprattutto al profilo dell'assistenza e delle istituzioni ad essa preposta (tra cui Grendi, Lombardi, Fatica, Piccialuti, Bonadonna Russo, Nasto, Groppi, la stessa Garbellotti). Vi sono poi numerosi studi sul dibattito intorno al modo di soccorrere i poveri, su cui ha recentemente fatto il punto Lorenzo Coccoli<sup>5</sup> e più in particolare sul tema attualissimo dell'accoglienza ai migranti (Maria Rosa Di Simone)<sup>6</sup>.

Molti dei contributi ricordati, ad iniziare da quelli più risalenti, pur non presentando un taglio specificamente storico-giuridico, utilizzano regolarmente – e non avrebbero potuto fare diversamente – fonti legislative sovrane.

Meno studiati appaiono ad oggi gli spunti che i giuristi di età moderna offrono in tema di vagabondi, così come spesso rimangono in ombra gli aspetti legati alla prassi e al momento applicativo delle leggi. Sotto quest'ultimo profilo riveste un peculiare interesse la ricerca di Francesca Meneghetti Casarin, che ha utilizzato per Venezia un'ampia documentazione d'archivio.

Le premesse per un più nitido inquadramento storico della marginalità furono poste dalla scuola francese delle *Annales*. Ad essa, com'è noto, si deve l'importante svolta storiografica di iniziare a considerare figure e comportamenti

---

*gine dei vagabondi e dei poveri nelle letterature europee dal XV al XVII secolo*, a cura di F.M. Cataluccio, Milano, Il Saggiatore, 1988; ID., *Uomini senza padrone: poveri e marginali tra medioevo e età moderna*, Torino, Einaudi, 1992. Geremek (1932-2008), già docente all'Università di Varsavia, dirigente di Solidarnosc e parlamentare europeo, è considerato il maggiore storico dei marginali, ai quali ha dedicato pressoché esclusivamente i suoi numerosi studi pubblicati negli anni Sessanta e Settanta del Novecento.

<sup>4</sup> Cfr. M. GARBELLOTTI, *Per carità* cit., pp. 143-149.

<sup>5</sup> Cfr. LORENZO COCCOLI, *Il governo dei poveri all'inizio dell'età moderna. Riforma delle istituzioni assistenziali e dibattiti sulla povertà nell'Europa del Cinquecento*, Milano, Jouvence, 2017.

<sup>6</sup> MARIA ROSA DI SIMONE, *I migranti nella dottrina giuridica europea dell'età moderna*, in corso di stampa negli Atti del Convegno *Immigrazione, marginalizzazione, integrazione*, tenutosi a Roma il 15 e 16 giugno 2017.




Figura 1. Frontespizi delle prime opere, edite tra fine Ottocento e primo Novecento, sulle normative contro i vagabondi, di C.J. Ribton Turner, E. Florian e G. Cavagliere e C. Paultre

umani, mentalità e credenze, aspetti vari della vita quotidiana, spesso studiati in una prospettiva di lunga durata. Questa sola infatti può cogliere fenomeni persistenti attraverso i secoli nel loro lento mutamento, come le strutture sociali e culturali di fondo (ma anche giuridiche e istituzionali), che godono di una stabilità ben maggiore rispetto alle convulse vicende politiche che agitano e increspano la superficie del divenire storico.

E povertà e marginalità in epoca moderna ebbero senza dubbio stabili caratteri strutturali, ben al di là degli specifici momenti di crisi acute congiunturali. Come ha osservato Alberto Monticone, «il pauperismo nell'età moderna è fenomeno di grande rilievo storico, non soltanto per entità numerica, ma anche e soprattutto per gli effetti diretti o indiretti su tutta la vita della società»<sup>7</sup>. L'attenzione che la pittura barocca dedicò a vagabondi e miserabili, creando un genere fiorentissimo, ben attesta l'entità del fenomeno e la sua presa su molte coscienze, sia di artisti che di committenti<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> ALBERTO MONTICONE, *Premessa*, in *La storia dei poveri* cit., p. IX.

<sup>8</sup> Cfr. PIERRE DEYON, *A propos du paupérisme au milieu du XVII<sup>e</sup> siècle: peinture et charité chrétienne*, «Annales Économies Sociétés Civilisations», XXII (1967), pp. 142-144; GEORGES SADOUL, *Jacques Callot, miroir se son temps*, Paris, Gallimard, 1969; *I bassifondi del Barocco. La Roma del vizio e della miseria*, a cura di F. Cappelletti, A. Lemoine, Milano, Officina libraria, 2014. Ma il pittore che dedicò gran parte delle sue opere a vagabondi e mendicanti fu, nel Settecento, Giacomo

Più complessa appare la questione della corrispondenza alla realtà dei testi che tra fine Quattrocento e Seicento furono scritti per descrivere il mondo dei vagabondi, non privi di aspetti leggendari e fantasiosi nell'enfatizzare la malvagità e le astuzie di questi marginali. In questo senso i testi meritoriamente individuati ed editi da Piero Camporesi e Roger Chartier, pur importanti perché rafforzarono stereotipi destinati anche ad influenzare i sovrani legislatori, debbono essere valutati con cautela. Come una certa cautela occorre nell'estendere ai territori italiani la teoria del *grand renfermement* avanzata da Michel Foucault, per i motivi che vedremo.

L'argomento non ha ovviamente mancato di sollecitare numerose riflessioni filosofiche, sociologiche e antropologiche e oggi è dunque più agevole cogliere la portata storica dell'argomento, così carico di implicazioni etiche e politiche, oltretutto in un'epoca come la nostra che ripropone ovunque all'attenzione collettiva drammatici fenomeni migratori, situazioni di marginalità e di disperata povertà, anche nello sviluppato e ricco Occidente<sup>9</sup>.

Il vagabondo, come il migrante e in genere la *miserabilis persona*, porta turbamento nelle coscienze e pone problemi urgenti a chi governa. Sin dal lontano passato si è avvertito che il vagabondo infrange i valori fondanti della *civitas*: la solidarietà comunitaria legata al territorio, il rispetto di tradizioni culturali e religiose, il significato etico del lavoro, la tutela della proprietà. Il vagabondo, libero da legami di sorta, eludendo tali valori e con ciò ponendo in discussione l'archetipo stesso della *civitas*, finisce per tale via per incarnare, come ha osservato Aurelio Cernigliaro, un'altra figura archetipica dell'inconscio collettivo: l'Altro, l'Ombra, personificazione delle pulsioni represses nella vita ordinaria perché contrarie all'etica o alle ideologie dominanti<sup>10</sup>. Si proiettano sul marginale aspetti non accettati della propria per-

---

Ceruti detto 'il Pitocchetto', in cui l'attenzione per dettagli rivelatori della miseria si unisce ad un'empatia autentica per i soggetti raffigurati. Cfr. *Giacomo Ceruti il Pitocchetto*, Catalogo della Mostra, Milano, Mazzotta, 1987; *Da Caravaggio a Ceruti: la scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana*, a cura di F. Porzio, Milano, Skira, 1998; *Giacomo Ceruti (1698-1767): popolo e nobiltà alla vigilia dell'età dei lumi*, a cura di F. Frangi, A. Morandotti, Milano, Skira, 2013.

Cfr. il quadro in NICOLA ACOCELLA ET AL., *Rapporto su povertà e disuguaglianza negli anni della globalizzazione*, Napoli, Pironti, 2004. Negli Stati Uniti, apice dello sviluppo economico e tecnologico, si contano molte centinaia di migliaia di senzatetto, tra cui moltissimi giovani. Cfr. NELS ANDERSON, *Il vagabondo. Sociologia dell'uomo senza dimora*, trad. it., Roma, Donzelli, 2011.

<sup>10</sup> Su ciò si veda AURELIO CERNIGLIARO, *L'«altro» come specchio, il «diverso» come minaccia*, in *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di A.A. Cassi, Soveria Man-

sonalità, creando così una figura non del tutto reale, ma plasmata anche dall'immaginazione. Tra gli impulsi repressi va annoverato quello alla libertà: non si può dimenticare che la civiltà nacque in tempi lontanissimi con l'abbandono della vita errabonda in piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori, poi pastori, sostanzialmente 'vagabondi' per lunghe epoche preistoriche<sup>11</sup>. La *civitas* (nel suo senso duplice di città e civiltà) costruì un mondo nuovo basato sullo stanziamento sedentario e sull'agricoltura, sul lavoro diviso e organizzato, sulle leggi e sulla proprietà, sulle istituzioni civili, militari e religiose. Robuste fortificazioni, sia fisiche che culturali, dovettero essere erette a protezione dai pericoli esterni, dai nemici e appunto dai popoli rimasti allo stato nomade<sup>12</sup>.

E tuttavia resta, più o meno latente, nell'uomo civilizzato una sorta di nostalgia per la perduta libertà, che può talora condurre a scelte radicali di vita, oltre il confine del socialmente accettato, come quella appunto del vagabondaggio. Ma è pur vero che in ciò spesso gioca un ruolo decisivo il fatto-

---

nelli, Rubbettino, 2013, pp. 13-44. Come ha scritto Giovanni Ricci, la psicanalisi mostra come «individui e gruppi 'normali', inquieti per la debolezza della propria identità normale, si difendono dal pericolo inventando barriere protettive, esorcizzando e criminalizzando l'anomalo, in modo da affermare e potenziare così la propria fragile normalità». Cfr. G. RICCI, *Normali, marginali, diversi*, in *Percorsi di storia*, a cura di R. Finzi, Bologna, Zanichelli, 1987, p. 116.

<sup>11</sup> Come già osservava Eugenio Florian, «il vagabondaggio è la forma di vita normale agli albori della evoluzione sociale umana»: se i gruppi di cacciatori si dovevano spostare per seguire alla ricerca di selvaggina, anche i pastori continuarono una vita nomade o solo temporaneamente sedentaria. Dunque, nota Florian, quello primitivo è un «vagabondaggio funzionale» dettato dai bisogni primari. Ma si tratta di un vagabondaggio collettivo: quello individuale, pur non assente, era verosimilmente ridotto come lo è nelle tribù tradizionali oggi, per la presenza di forti legami comunitari. Cfr. E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, *I vagabondi* cit., pp. 3, 6.

<sup>12</sup> La grande dicotomia tra 'civiltà' (da difendere e imporre) e 'stato selvaggio' semi-nomade si ripropose, com'è noto, alla coscienza dell'uomo europeo con la questione degli Indiani d'America. Questi, non a caso, furono assoggettati a programmi di coazione al lavoro ed 'educazione civile', con molti tratti di similitudine con le politiche attuate contro i vagabondi. Gli Indiani, come i vagabondi, riassume bene Coccoli commentando la *Politica indiana* (1647) del giurista spagnolo Juan de Solórzano Pereyra, erano considerati «creature essenzialmente incapaci di autodisciplina e autocontrollo, inclini per natura o per costume al nomadismo, all'ozio, al vizio, tendenzialmente recalcitranti agli obblighi imposti dalla *societas* umana [...] e quindi assolutamente bisognose di soccorso, correzione, edificazione spirituale – pena la messa in pericolo non solo della loro salvezza personale, ma anche di quella della *civitas*» (L. COCCOLI, *Il governo dei poveri* cit., p. 147).

re economico. Scelta dunque sovente necessitata e raramente libera. Periodi di generale impoverimento e di non adeguata redistribuzione della ricchezza, tanto nel mondo medievale, quanto in quello moderno e contemporaneo possono spingere al vagabondaggio e alla marginalità individui che in altre circostanze si sarebbero normalmente integrati nel tessuto sociale.

Una pluralità di elementi – antropologico-culturali, psicologici, economici, che interagiscono senza escludersi a vicenda – rendono dunque assai complesso il fenomeno che ci apprestiamo a seguire, pur nel limitato segmento storico prescelto, l'Antico regime in Toscana. Anche per questo è parso opportuno ricostruire, in via preliminare e per sommi capi, il contesto socio-economico e culturale, oltre che quello delle fonti giuridiche, su cui andò a incidere, da metà Cinquecento, la legislazione sovrana.

Vogliamo ancora ricordare che il punto di osservazione della storia del diritto penale offre una particolare visuale dei marginali, certamente limitata, ma spesso irrinunciabile per la scarsità di fonti storiche capaci di illuminare una realtà *borderline* che vive nell'ombra, sfuggente perché di regola estranea alla vita pubblica e ai grandi eventi storici, come alla gestione di beni e patrimoni che, per altre categorie sociali, lascia invece abbondanti tracce documentali.

Per questo di solito non si può prescindere dalla normativa penale, come dalle carte giudiziarie, e allora può essere interessante, oltre che metodologicamente necessario, cercare di mettere a fuoco un dato ordinamento, in un certo periodo, cercando di ricostruire l'esperienza giuridica nel suo intreccio di fonti normative diverse.

Il caso toscano, al di là degli interessi di storia locale, credo possa contribuire a comprendere meglio il fenomeno generale delle iniziative sovrane contro i vagabondi in un'ampia prospettiva diacronica. Le fonti normative esaminate coprono per intero i 250 anni circa che passano dalla formazione del principato mediceo all'arrivo delle truppe francesi, mostrando l'evolversi (e l'aggravarsi) della situazione nel corso della tarda epoca moderna, sempre più lontana dai fasti dell'età comunale e di quella rinascimentale (in Toscana particolarmente evidenti e ben noti), tempi pur essi certo non privi di gravi contraddizioni sociali. L'arco di tempo qui considerato consente di valutare efficacemente i mutamenti, ma anche le continuità, a seguito dell'avvento dell'assolutismo illuminato riformatore, che ebbe nei territori toscani in Pietro Leopoldo uno dei più convinti propugnatori.

Se questi sono i motivi principali di interesse che spingono a far luce sulla vicenda toscana dei vagabondi di età moderna, vi è poi l'opportunità di in-

tegrare il quadro complessivo che la storiografia degli ultimi decenni è andata componendo e che già può contare, per certe realtà almeno, su studi corposi, come per la Repubblica di Venezia o per la Roma pontificia nei secoli XVI e XVII, su cui dovremo più avanti soffermarci.

## CAPITOLO I

### IL CONTESTO STORICO-SOCIALE TRA TARDO MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

#### IL COMPLESSO RETAGGIO MEDIEVALE

Il vagabondaggio, già abbondantemente testimoniato da fonti antiche<sup>1</sup>, dalla Patristica (Agostino, Giovanni Crisostomo) e da costituzioni del tardo Impero, fino a Giustiniano (su cui torneremo), si presenta con una nuova intensità in tutta l'Europa del tardo Medioevo, ponendosi come un particolare e problematico aspetto di un vasto e multiforme fenomeno di mobilità.

Se la sedentarietà era favorita dalla propensione verso la stabilità, il radicamento, la conservazione dell'ordine sociale, come emblematicamente nel mondo rurale, in quello monastico e in quello dei mestieri urbani, nondimeno essa trovava forte contrappunto nella fisiologica mobilità di molte figure sociali. Pellegrini, studenti, apprendisti, mercanti e venditori, predicatori, guaritori, cavalieri e soldati, pastori transumanti, contadini sfrattati, banditi, nomadi, mendicanti con vere e false infermità transitavano assiduamente le maggiori vie di comunicazione, affollavano fiere e mercati, si incrociavano per le malsicure vie attraverso i boschi e le campagne.

Non tutte queste figure godevano ovviamente di una stessa dignità. La mobilità e la migrazione erano culturalmente accettate a patto che non sfuggissero al controllo dalle istituzioni e ogni abbandono delle forme tradizionali della vita sociale – *in primis* del lavoro – era visto con sospetto<sup>2</sup>. Il

---

<sup>1</sup> Dalla Bibbia all'Odissea alla letteratura greco-romana. Lo scrittore greco Luciano di Samosata del II secolo d.C. riferisce di compagnie di falsi religiosi, tipiche del tardo paganesimo, che girovagavano simulando miracoli, predizioni e guarigioni per carpire denaro agli sprovveduti: cfr. PIERO CAMPORESI, *Introduzione*, in *Il libro dei vagabondi* cit., pp. 1-3.

<sup>2</sup> B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., p. 53.

vagabondo rompeva la solidarietà comunitaria e la soggezione signorile, non offriva garanzie del rispetto delle regole di convivenza.

Ma l'atteggiamento della società medievale, fino grossomodo al Duecento, fu anche assai influenzato dal messaggio cristiano sul valore morale della rinuncia ai beni materiali da un lato e, dall'altro, sulla doverosità di aiutare il povero e di soccorrere l'indigente, sotto le cui sembianze può celarsi Cristo stesso. Il povero consentiva la salvezza dell'anima del ricco che praticava la carità. Ciò conduceva ad accettare, e indirettamente incentivare, figure simili. Dalle donazioni e lasciti per i poveri la Chiesa traeva poi cospicuo vantaggio economico e dunque la figura del povero finiva di fatto per essere una risorsa per il clero. Si può dire inoltre che i vagabondi si giovassero del rispetto dovuto ai pellegrini, spesso ben mimetizzandosi con questi ultimi.

Nei confronti dei vagabondi vi era dunque una sorta di ambivalenza di sentimenti: compassione e disprezzo a cui corrispondevano, sul piano dell'azione pubblica, assistenza e repressione. Probabilmente, almeno fino al Duecento, giocò a favore di un atteggiamento non troppo ostile verso il vagabondo anche il fatto che i mendicanti non urtavano un'etica rigida del lavoro, come avverrà in seguito, né minacciavano l'equilibrio del mercato del lavoro<sup>3</sup>.

L'impetuosa crescita tardo-medievale, come altre crescite di tempi più recenti, produsse gran copia di esclusi e marginali e non pochi abbracciarono la vita errabonda. Quantificazioni appaiono, allo stato delle conoscenze, piuttosto difficili da proporre, almeno per i territori italiani<sup>4</sup>. Tuttavia, riguardo alle disuguaglianze sociali, la storiografia economica ha posto in luce come nelle società rurali e in quelle che più mantenevano assetti tradizionali esse non fossero eccessive, mentre, come nota Paolo Malanima, «la crescita urbana e la crescita dei redditi avevano l'effetto d'introdurre ineguaglianza distributiva»<sup>5</sup>. E ciò accadde anche nel periodo di esplosione duecentesca delle città nell'Italia centro-settentrionale. La teoria di Vilfredo

---

<sup>3</sup> Cfr. FRANCESCO M. CATALUCCIO, *I vagabondi e i poveri nell'opera di Bronislaw Geremek*, in B. GEREMEK, *La stirpe di Caino* cit., p. XI.

<sup>4</sup> Ciò rileva R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Vagabondi e vagabondaggio* cit., p. 232. Approssimativamente si è calcolato che «intorno al 1300 il 40-60 per cento dei contadini dell'Europa occidentale non disponeva di terra sufficiente a mantenere una famiglia» (C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., p. 33).

<sup>5</sup> PAOLO MALANIMA, *Crescita e ineguaglianza nell'Europa preindustriale*, «Rivista di storia economica», XVI, 2 (2000), p. 207.

Pareto che la crescita economica generi un diffuso livellamento verso l'alto del tenore di vita è verificabile «solo a partire da una certa soglia di reddito pro-capite», mentre al di sotto di tale soglia la crescita aumenta la disuguaglianza (e spesso anche i contrasti) nella società<sup>6</sup>. Potremmo insomma dire che la ricchezza e i redditi nelle aree meno sviluppate, nel tardo Medioevo, erano senz'altro minori che nelle grandi città, ma erano assai più distribuiti. E la presenza di beni comuni come pascoli, boschi (con le attività collegate) evitava il contrasto drammatico tra ricchissimi e miserabili.

Certi meccanismi di integrazione o di tolleranza sembrano incepparsi dalla metà del Duecento (all'apice dello sviluppo medievale): verso vari aspetti 'devianti' non si mostra più indulgenza, ma si attua una dura repressione: è il caso della criminalità o micro-criminalità comune (anche perché sensibilmente aumentate), delle devianze sessuali, di gruppi marginali come gli Ebrei. L'affermarsi di un'economia monetaria accentuò la distanza tra poveri e ricchi, tra città e campagna. Trovandosi molti poveri concentrati nelle città, con fluttuanti e incerte possibilità di lavoro, aumentarono le tensioni sociali e il concreto pericolo di rivolte.

La crisi sociale causata dall'ecatombe della Peste Nera, a metà Trecento<sup>7</sup>, con l'aumento del prezzo dei salari e la necessità di reperire forza lavoro, contribuirono per altri versi al mutare di atteggiamento verso i vagabondi e gli

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Perciò – osserva Malanima aiutandoci a comprendere certi paradossi della nostra civiltà comunale – «da queste considerazioni segue che, sotto una certa soglia di reddito, il meccanismo della distribuzione funziona in maniera opposta rispetto a quanto avviene al di sopra. Se in un'economia ancora povera si sviluppano attività più produttive e se queste attività, come quasi sempre accade, si localizzano nelle città, aumenterà l'ineguaglianza. Solo quando questo flusso intersettoriale avrà superato il 50 per cento del totale e continuerà nella stessa direzione la disuguaglianza diminuirà. Tutto questo non vale soltanto per le economie nella prima fase dell'industrializzazione moderna. Vale per ogni economia, antica o moderna, comprese quelle arretrate, in cui, quando aumenta l'urbanizzazione, aumenta allo stesso tempo il valore dell'indice di concentrazione» (ivi, p. 202). Dello stesso Autore si veda *Italian cities 1300-1800. A quantitative approach*, «Rivista di storia economica», 14 (1998), pp. 91-126. Sul tema cfr. anche ANDREA BRANDOLINI, *Legge di Pareto, curva di Kuznets ed evoluzione 'secolare' della disuguaglianza dei redditi*, «Rivista di storia economica», XIII, 2 (1997), pp. 221-252.

<sup>7</sup> Tra metà Trecento e metà Quattrocento la popolazione europea diminuì di un terzo (C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., p. 49) e il territorio toscano subì perdite ingenti, causa dello spopolamento delle città e dell'abbandono di molti villaggi nelle campagne.

oziosi in genere<sup>8</sup>. Occorreva ora, ancor più, contribuire al bene collettivo guadagnandosi il pane con il sudore della fronte. Lo straniero ramingo poteva essere l'ideale portatore del temibile morbo e, con la sua condotta, attirare le punizioni di cui la divinità si era dimostrata capace. Le crescenti disuguaglianze e tensioni sociali, aumentate di pari passo con il grande sviluppo duecentesco, imposero uno sguardo più attento e critico, ponendo pressanti problemi agli amministratori cittadini. Già nei filosofi della Scolastica, com'è stato notato, matura un atteggiamento più guardingo per l'indigenza, che poteva accompagnarsi non alla virtù ma bensì al degrado morale<sup>9</sup>.

Dal secondo Quattrocento circolarono opere volte a descrivere le astuzie, gli stratagemmi e la variopinta tipologia dei vagabondi, come il *Liber vagatorum* (diffuso in terra elvetica e tedesca)<sup>10</sup> e lo *Speculum cerretanorum* di Teseo Pini<sup>11</sup>. Si avvertiva ora necessario discernere con più rigore il povero disonesto da quello onesto, il vagabondo impostore del prossimo, spesso

<sup>8</sup> B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., p. 55. Come rileva lo stesso Autore, «in tale situazione, il problema del vagabondaggio divenne tutt'uno con quello della disoccupazione» (ID., *Uomini senza padrone* cit., p. 42). Sugli effetti, in realtà complessi e talora sorprendenti, dello spopolamento sugli equilibri socio-economici, Geremek si sofferma più distesamente in *La pietà e la forza* cit., pp. 74-87.

<sup>9</sup> M. MOLLAT, *I poveri* cit., pp. 153-154.

<sup>10</sup> Il testo fu stampato a Pforzheim nel 1509 con il titolo *Liber vagatorum. Der Betler orden*, ed ebbe in seguito decine e decine di edizioni (ne sono state contate quaranta nel solo Cinquecento). L'introduzione di Lutero fu inserita a partire dall'edizione di Wittenberg del 1528. L'autore anonimo, che si qualifica come *Expertus in Trufis*, descrive ventotto categorie di mendicanti, ispirandosi al resoconto di un processo tenutosi a Basilea nel 1475 contro mendicanti oziosi, resoconto che già circolava in forma manoscritta. Sul *Liber vagatorum* si veda ora, anche per la bibliografia, L. COCCOLI, *Il governo dei poveri* cit., pp. 95-98.

<sup>11</sup> Individuato e edito integralmente a cura di Piero Camporesi, nell'opera già citata. Il testo fu poi ripreso, tradotto ed adattato (e non citando la fonte può considerarsi un plagio) nell'opuscolo *Il vagabondo, ovvero Sferza de' bianti e vagabondi* del 1621 di Rafaele Frianoro (pseudonimo di Giacinto de Nobili), che ebbe grande fortuna e moltissime edizioni. Sui documenti e sulla letteratura descrittiva delle tipologie di vagabondi e dei loro stratagemmi truffaldini cfr. anche C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., pp. 118-119; B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., pp. 151-178; ID., *La stirpe di Caino* cit., pp. 32-35 (sulla letteratura medievale-moderna italiana), pp. 75-86 (sul *Liber vagatorum*) e pp. 90-111 (sullo *Speculum cerretanorum*); DONATELLA ROSSELLI, «*Tamquam bruta animalia*»: l'immagine dei vagabondi a Roma tra Cinque e Seicento, «Quaderni storici», XCII, 2 (1996), pp. 363-404; MARIO SENSI, *Protagonisti di viaggi nel basso Medioevo. Religiosi e questuanti*, in *Viaggiare nel Medioevo*, a cura di S. Gensini, Pisa, Pacini, 2000, pp. 338-367, in specie pp. 361-362 sui

falso povero e falso malato, ramingo solo per evitare la fatica di un lavoro, dal vero disgraziato afflitto da menomazioni fisiche o comunque condotto a chiedere l'elemosina dalla pura necessità. Ma distinguere spesso non era facile e si alimentava un'ambivalenza di sentimenti in cui si mischiavano paura e odio per chi rinnegava valori comuni (come il lavoro, la famiglia, la gerarchia sociale) e compassione e amore cristiano del prossimo. Può darsi anche che la letteratura sui cerretani abbia contribuito più a generare false immagini, fantasticherie ed esagerati sospetti che a dissiparne. Si forgiò lo stereotipo del vagabondo malvagio e imbroglione, *ombra* dell'inconscio collettivo, immagine in negativo dell'uomo civile.



Figura 2. Frontespizio del *Liber Vagatorum* edito per la prima volta a Pforzheim nel 1509 e più volte ristampato, anche con un'introduzione di Martin Lutero a partire dal 1528

Tale letteratura, pur veicolando stereotipi talora fantasiosi, nondimeno influenzò la percezione del fenomeno e contribuì probabilmente a rafforzare le opinioni dei vari legislatori, che spesso sembrano accostarsi da vici-

---

*cerretani*, dove Sensi rileva che l'ambito della loro azione fu l'Italia centrale (Lazio, Umbria e Toscana); ID., *Cerretani e ciarlatani nel secolo XV. Spigolature d'archivio*, «Medicina nei secoli», XV (1978), pp. 69-91.

no alle suggestioni letterarie<sup>12</sup>. Queste proponevano un rovesciamento assoluto dei valori sociali accettati: lavoro, onestà, lealtà, appartenenza comunitaria. Ma appare più verosimile che in molti casi il vagabondo fosse semplicemente un ex-contadino, ex-bracciante, ex-artigiano o lavoratore urbano gettato dalla sorte nella miseria. Per Firenze Daniela Lombardi ha rilevato come lo stereotipo del vagabondo-mendicante 'furfantesco' di professione non trovi riscontri dalla documentazione dell'Ospizio dei mendicanti<sup>13</sup>. Piuttosto, «da tutti [...] il ricorso alla mendicizia o ad altre forme di assistenza era considerato un comportamento normale in tempi di emergenza, abituati com'erano alla discontinuità del lavoro, alla mobilità, alla precarietà familiare»<sup>14</sup>.

Dopo la faticosa metà del Trecento, che segnò un po' la chiusura di un'epoca, tra tardo Quattrocento e primo Cinquecento la miseria dilagò in conseguenza delle crisi che investirono l'Europa soprattutto nei primi anni Ottanta del Quattrocento e negli anni Venti del Cinquecento. I poveri, spesso contadini impoveriti inurbati, divennero troppi in rapporto alle capacità assistenziali delle città, ponendo seri problemi di sicurezza: la fin'allora ambigua reputazione dei vagabondi peggiorò decisamente per collocarsi tutta al di fuori dell'onesta rispettabilità. Come è stato osservato, «i mendicanti e i vagabondi, con la 'crisi abissale' degli anni Venti del XVI secolo, si vedono chiudere in faccia le porte delle case delle città. È questo il preludio della repressione»<sup>15</sup>. Si consideri anche che in quegli anni gravi

---

<sup>12</sup> Come ha osservato Marina Garbellotti, i provvedimenti contro i vagabondi «riproponevano le stesse immagini stereotipate dei mendicanti pericolosi riscontrabili nella letteratura furfantesca e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che erano espressione della medesima cultura. Gli individui colpiti dagli editti non avevano un'identità precisa, né avevano commesso dei reati, erano raffigurazioni standardizzate lontane dalla realtà, che venivano ripetute immutate nel tempo» (M. GARBELLOTTI, *per carità* cit., pp. 31-32).

<sup>13</sup> Cfr. DANIELA LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile. L'ospedale dei Mendicanti nella Firenze dei Medici*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 66.

<sup>14</sup> Ivi, p. 212.

<sup>15</sup> F.M. CATALUCCIO, *I vagabondi e i poveri* cit., p. XV. Come ha colto Camporesi, «le schiere di sbandati spinti à la truanderie dalle guerre, dalle imposte, dalla fame, diventano sempre più numerose: la società tardo-medievale getta sulle strade, errabonde, le frange più deboli del suo tessuto sociale; e così accanto ai professionisti dell'*errance* si accompagnano le nuove leve di *truanti*, degli ultimi arrivati a dormire sui letti di letame; il numero degli

epidemie di peste imperversarono nella penisola ed i vagabondi si ritenevano pericolosi anche sotto questo profilo<sup>16</sup>.

I vagabondi talora potevano dar vita a piccole comunità, con proprie regole, ripetendo la generale propensione associativa medievale<sup>17</sup>. Le loro comunità potevano assumere anche significati mistici, religiosi-ereticali (contro la ricchezza e la proprietà privata), con pratiche scandalose, come la promiscuità sessuale ed il libero amore, talvolta con riti blasfemi o che tali apparivano agli occhi delle autorità ecclesiastiche<sup>18</sup>. Ma secondo alcuni storici, come Pullan, questi aspetti sono stati troppo enfatizzati sulla scorta di fonti letterarie inclini alla fantasia e sarebbero in realtà riferibili solo a gruppi ristretti e non certo alla generalità dei vagabondi<sup>19</sup>. Gruppi marginali affini, e anzi con frequenti intersezioni, come quelli dei ciechi, li troviamo riuniti in 'compagnie' già nel Trecento in molte città (come Milano, Venezia e Firenze)<sup>20</sup>.

#### POVERTÀ E MARGINALITÀ NELLA TOSCANA DEL RINASCIMENTO

Il periodo finale del Medioevo, insieme a conquiste e progressi notevoli in molti campi, vide aumentare miserie e incertezze anche in Toscana. Firenze, una delle città più ricche, produttive e popolate d'Italia, annoverava una quantità impressionante di poveri entro le sue mura<sup>21</sup>: si è sti-

---

esclusi aumenta vertiginosamente: eretici, giudei, lebbrosi, stregoni, malati, sodomiti, giuliani e giocolieri, stranieri e *déclassés* d'ogni ordine e grado entrano nella grande famiglia dei vagabondi e rigonfiano le schiere delle classi *réprouvées*. Le crisi agrarie fanno il resto» (P. CAMPORESI, *Introduzione*, in *Il libro dei vagabondi* cit., p. 22).

<sup>16</sup> Cfr. MARIO ASCHERI, *I giuristi e le epidemie di peste (secoli XIV-XVI)*, Siena, Università di Siena, 1997, p. 11.

<sup>17</sup> P. CAMPORESI, *Introduzione*, in *Il libro dei vagabondi* cit., pp. 51-52.

<sup>18</sup> Ivi e pp. 58-59.

<sup>19</sup> Cfr. B. PULLAN, *Poveri, mendicanti e vagabondi* cit., pp. 981-1047. In questo senso anche C. LIS, H. SOLY, *Povert  e capitalismo* cit., p. 119.

<sup>20</sup> Cfr. V. PAGLIA, *Storia dei poveri* cit., p. 254.

<sup>21</sup> Va comunque considerato che il concetto di povert  è di per s  vago, relativo in quanto mutevole rispetto al contesto sociale in cui il singolo si inserisce, come ha mostrato PHILIPPE SASSIER, *Du bon usage des pauvres. Histoire d'un th me politique (XVI<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> si cle)*, Paris, Fayard, 1990. Il sociologo americano David Matza distingue in via teorica tre livelli concentrici di povert : un'ampia cerchia di soggetti a basso reddito, quindi coloro che ricor-

mato nel Trecento addirittura un 20% di indigenti<sup>22</sup>. Dai libri di conto della confraternita fiorentina di Orsammichele del 1300 emerge che circa sei-settemila poveri ricevevano assistenza tre o quattro volte la settimana e un migliaio erano quelli assistiti regolarmente<sup>23</sup>. Riferisce il cronista Giovanni Villani che nel 1330 in 17.000 si presentarono a ricevere la propria parte della fortuna di un ricco concittadino lasciata in beneficenza ai poveri<sup>24</sup>.

In base al catasto fiorentino del 1427 più del 13% della popolazione risulta non avere beni tassabili (immobili e bestiame) a cui si aggiunge un 15% con pochi beni e per questo non tassabili<sup>25</sup>: i dati sommati danno un 28% che probabilmente non indica quello degli indigenti assoluti, ma comunque una fascia sociale dentro o ai limiti della povertà.

A Siena una fonte di primo Trecento riferisce che circa 15.000 persone, un terzo della popolazione complessiva, vivevano in miseria<sup>26</sup>. Lì già dal XII secolo lo Spedale di Santa Maria della Scala si curava, oltre che dei malati, dei poveri 'certificati' (cioè riconosciuti tali), distribuendo inoltre il cibo avanzato nelle sue mense a chiunque si presentasse alla porta. Grazie a lasciti e donazioni presto accumulò un patrimonio fondiario enorme, che permetteva cure e assistenza gratuita anche a chi non poteva pagarsele: una

---

rono a forme di assistenza sociale, infine il ceto più basso caratterizzato da comportamenti devianti e bollati di immoralità: cfr. DAVID MATZA, *Poverty and Disrepute*, in *Contemporary Social Problems*, ed. by R.K. Merton, R.A. Nisbet, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1966, p. 657. Si vedano anche le recenti riflessioni di L. COCCOLI, *Il governo dei poveri* cit., pp. 73-76.

<sup>22</sup> B. GEREMEK, *Uomini senza padrone* cit., p. 68.

<sup>23</sup> Cfr. B. GEREMEK, *La pietà e la forza* cit., p. 29.

<sup>24</sup> GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, II, Parma, Guanda, 1991, p. 725.

<sup>25</sup> B. PULLAN, *Poveri, mendicanti e vagabondi* cit., p. 993; DAVID HERLIHY, CHRISTIANE KLAPISCH-ZUBER, *I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul Catasto fiorentino del 1427*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1988. Per la povertà a Firenze e in Toscana cfr. anche CHARLES M. DE LA RONCIÈRE, *Pauvres et pauvreté à Florence au XIV<sup>e</sup> siècle*, in *Etudes sur l'histoire de la pauvreté. Moyen Age – XVI<sup>e</sup> siècle*, II, Paris, Publications de la Sorbonne, 1974, pp. 661-745; *La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medievale*, a cura di G. Pinto, Firenze, Salimbeni, 1989.

<sup>26</sup> Cfr. DUCCIO BALESTRACCI, *Il mondo degli ultimi. Esigenze sociali e risposte assistenziali a Siena dal Medioevo al XIX secolo: un profilo di ricerca*, in *L'anello debole. Marginalità, povertà, disagio sociale. Esigenze e risposte a Siena dal Medioevo al XXI secolo*, a cura di M. Martellucci, Monteriggioni, Il Leccio, 2011, p. 14.

sorta di *welfare ante litteram*<sup>27</sup>, una vera «impresa sociale collettiva»<sup>28</sup>. Lo Spedale divenne un grande mediatore tra la carità privata e le esigenze sociali. Qui, come altrove in Italia, dal Duecento il governo comunale avviò misure di incentivazione, riconoscimento e controllo dell'assistenza e della carità e ciò, come rileva la Piccinni, deve indurre a rivedere l'opinione che associa forme, diremmo, di *welfare* all'epoca moderna, trascurando l'apporto fondamentale dell'età comunale<sup>29</sup>. La *Caritas* è collocata sopra la testa del Vecchio simboleggiante il bene comune (e il Comune) nell'affresco del Lorenzetti del Buon Governo nel palazzo pubblico di Siena (1338).

Per inciso non è forse superfluo ricordare che Siena, come Firenze, era al tempo tra le città economicamente più sviluppate in senso moderno, con un ampio contado ben controllato e 'spremuta' a dovere, con attività produttive, commerciali e creditizie (oltre che accademiche ed artistiche): ma qui come altrove la crescita e lo sviluppo anziché eliminare sembrano paradossalmente aver acuito le disuguaglianze sociali<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Sull'Ospedale del Santa Maria della Scala di Siena cfr. GABRIELLA PICCINNI, LUCIA TRAVAINI, *Il Libro del Pellegrino. Siena 1382-1446. Affari, uomini e monete nell'Ospedale di Santa Maria della Scala*, Napoli, Liguori, 2003; MICHELE PELLEGRINI, *La comunità ospedaliera di Santa Maria della Scala e il suo più antico statuto (Siena 1305)*, Pisa, Pacini, 2005. Per gli affreschi ed altri aspetti iconografici cfr. GUALTIERO BELLUCCI, PIERO TORRITI, *Il Santa Maria della Scala in Siena. L'Ospedale dai Mille Anni*, Genova, Sagep, 1991. Sugli ospedali in altre città italiane medievali, Firenze compresa, si veda *Ospedali e città: l'Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo*, Atti del Convegno (Firenze, 27-28 aprile 1995), a cura di A.J. Grieco, L. Sandri, Firenze, Le Lettere, 1997; G. ALBINI, *Carità e governo della povertà (secoli XII-XV)*, Milano, Unicopli, 2002; *Assistenza e solidarietà in Europa (secc. XIII-XVIII)* cit.; FRANCESCO BIANCHI, *Ospedali e politiche assistenziali a Vicenza nel Quattrocento*, Firenze, Firenze University Press, 2014 (<[http://www.rm.unina.it/rmebook/index.php?mod=none\\_Bianchi](http://www.rm.unina.it/rmebook/index.php?mod=none_Bianchi)> [04/2018]); G. PICCINNI, *I grandi ospedali urbani dell'Italia medievale: all'origine del 'welfare'*, in *L'assistència a l'etad mitjana*, a cura di F. Sabaté, Leida, Pegès, 2017, pp. 139-151.

<sup>28</sup> G. PICCINNI, *I grandi ospedali* cit., p. 140.

<sup>29</sup> Ivi, p. 145.

<sup>30</sup> Secondo Vincenzo Paglia «dai dati, ancora modesti e frammentari, sembra non lontana dal vero l'ipotesi che circa i due terzi dei capifamiglia, anche nelle città italiane più floride, potevano essere considerati 'poveri' e suscettibili di cadere, qualche volta nella loro vita, sotto la provvidenza di istituzioni caritatevoli o della pubblica assistenza. E, per lo più, corrispondono a quella vasta porzione di gente che veniva chiamata *popolo minuto*» (V. PAGLIA, *Storia dei poveri* cit., p. 256).

E se la città pullulava di poveri, nei contadi mezzadrili di Firenze, Siena e Arezzo la situazione non era certo buona<sup>31</sup>. Qui la mobilità dei contadini poveri, ricordata come esempio dallo stesso Geremek, tra Trecento e Quattrocento è di regola, per lo storico polacco (e non si può che convenire), «indice della disgregazione delle strutture rurali tradizionali», con la precisazione che spesso gli emigranti relativamente più ricchi andavano in città, mentre quelli più poveri verso altre campagne<sup>32</sup>. Anche questo dato si inserisce bene nel più vasto quadro europeo, dove, com'è stato osservato, «dal XIII secolo in poi, il numero di *extranei* o *vagantes*, poveri nullatenenti che si spostavano di luogo in luogo in cerca di lavoro, crebbe rapidamente»<sup>33</sup>.

In Toscana, tra i fattori di incremento della marginalità vi fu, dal Duecento, oltre ai frequenti conflitti bellici tra città (con i tributi in uomini e tasse che richiedevano), l'introduzione di contratti agrari a breve termine di affitto e mezzadria (causa di instabilità rispetto alle vecchie concessioni enfiteutiche di lunga durata). A revisione di una diffusa opinione che ha esaltato, ancora nel Novecento, la razionalità produttiva e la capacità di garantire stabilità sociale del contratto mezzadrile, la storiografia più recente (ed un'abbondante documentazione d'archivio) dipinge piuttosto una realtà di tensioni latenti, di costante indebitamento e povertà della parte contraente debole (ovviamente il contadino)<sup>34</sup>. Ma anche, e a mio

---

<sup>31</sup> Cfr. GIULIANO PINTO, *Ricchezza e povertà nelle città toscane del Trecento*, in ID., *Il lavoro, la povertà, l'assistenza. Ricerche sulla società medievale*, Roma, Viella, 2008, pp. 101-105.

<sup>32</sup> Cfr. B. GEREMEK, *La pietà e la forza* cit., p. 55.

<sup>33</sup> Cfr. C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., p. 34.

<sup>34</sup> Cfr. GIORGIO GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, Einaudi, 1974; LJUBOV KOTEL'NIKOVA, *Condizione economica dei mezzadri toscani durante il secolo XV*, «Bulettno storico pistoiese», LXXVI (1974), pp. 19-27; EAD., *Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo. Dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale*, Bologna, Il Mulino, 1975, pp. 276-317; *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, I: *Contado di Siena, sec. 13-1348*, a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Firenze, Olschki, 1987; II, *Contado di Firenze, secolo XIII*, a cura di O. Muzzi, M.D. Nenci et al.; III: *Contado di Siena, 1349-1518*, a cura di G. Piccinni, Firenze, Olschki, 1992; GIOVANNI CHERUBINI, *Scritti toscani. L'urbanesimo medievale e la mezzadria*, Firenze, Salimbeni, 1991; G. PINTO, *Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali*, Firenze, Le Lettere, 1993, pp. 160-180; ROBERTA MUCCIARELLI, G. PICCINNI, *Un'Italia senza rivolte? Il conflitto sociale nelle aree mezzadrili*, in *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, a cura di G. Cherubini, Bari, Dedalo, 1995, pp. 173-205; MARIA GINATEMPO, *La mezzadria delle origini. L'Italia centro-settentrionale nei secoli XIII-XV*, «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XLII, I (2002), pp. 49-110.

avviso è questione di grande significato, di disgregazione irreversibile di assetti comunitari e istituzioni comunali costantemente riscontrabile nei contadi toscani dove si diffusero i poderi mezzadrili<sup>35</sup>.

Se la Toscana pre-mezzadrile e quella in seguito non interessata dalla mezzadria non versava, spesso, in condizioni di particolare floridezza (ma in genere molto migliori dei contadi urbani), occorre considerare che nelle comunità rurali la povertà trovava soccorso nella solidarietà di vicinato e di villaggio, come pure nei beni comuni che garantivano a tutti pascoli, legname, selvaggina, frutti selvatici e altri prodotti spontanei della natura. Il mezzadro, vivendo isolato nel podere padronale con la sua famiglia, spesso non beneficiava di tutto ciò e non poteva che chiedere aiuto, di regola indebitandosi, al padrone. Dopo la metà del Trecento la forte espansione dell'allevamento in luogo dell'agricoltura, che portò alla creazione della Dogana dei Paschi senese in Maremma, aggravò in varie aree la condizione dei contadini<sup>36</sup>.

Il tardo Medioevo in Toscana era dunque già investito da un fenomeno della pauperizzazione dei ceti rurali, pur forse in misura minore di altri contesti europei, dove emergono segnali più netti. Già dalla metà del Trecento (ad es. nel 1351, 1354, 1389, 1395) furono emanati in Francia provvedimenti di espulsione contro oziosi e vagabondi<sup>37</sup>. Quello di re Giovanni II (detto Il Buono) del 1351, pioniere in quest'opera repressiva, mirava contemporaneamente a risolvere il problema di ordine pubblico urbano e quello della reperibilità di manodopera a basso costo nella campagna, dopo lo spo-

---

<sup>35</sup> Per questo aspetto cfr. il mio scritto *Contratti agrari ed istituzioni locali nel Senese-Grossetano tra tardo medioevo ed età moderna*, in MARIO ASCHERI, ALESSANDRO DANI, *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal Medioevo all'Età contemporanea*, Siena, Pascal, 2011, pp. 63-104, dove si segnalano implicazioni, positive e negative, della diffusione del contratto mezzadrile, che rappresentò comunque un fattore di impoverimento delle popolazioni rurali, qui come nelle altre aree italiane (prima Toscana senese, fiorentina ed aretina, poi anche pisana, Emilia, in seguito anche Umbria e Marche). In Francia una forma mezzadrile si diffuse dalla seconda metà del Quattrocento, con il nome di *métayage*, ed è stata da taluni giudicata «senza dubbio la forma di proprietà terriera più dannosa per i contadini» (C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., p. 89).

<sup>36</sup> Sulla Dogana dei Paschi e la sua complessa interazione con i pascoli comunali cfr. A. DANI, *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto*, a cura di A. Mattone, P. F. Simbula, Roma, Carocci, 2011, pp. 254-275.

<sup>37</sup> B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., pp. 56-58.

polamento della Peste Nera ed il rincaro di essa<sup>38</sup>. Nel Regno di Castiglia e Leon un'ordinanza del 1387 permise l'arresto dei vagabondi e la loro coazione al lavoro come coloni al servizio di chi li aveva denunciati, sulla base di una costituzione imperiale romana di cui diremo più avanti<sup>39</sup>.

A Siena una deliberazione comunale del 1405 impose a chiunque non avesse raggiunto i 50 anni di esercitare un mestiere o nelle manifatture, o nella mercanzia o lavorando le terre della Val d'Arbia o quelle, spopolate e malariche, della Maremma e della Val di Chiana, dove si stentava a reperire manodopera<sup>40</sup>. Sempre ai primi del Quattrocento a Milano l'Ospedale della Pietà dei poveri soccorreva i mendici vagabondi a fini di assistenza, ma anche «pro evitandis periculis et scandallis»<sup>41</sup>.

A metà Cinquecento alcune rubriche dello statuto di Siena gettano una luce fosca sul mondo dei mezzadri e sembrano per certi versi collegarsi al nostro tema. Lo statuto cittadino del 1545 vieta a mezzadri e fittavoli debitori di cedere beni, sotto pena di cento fiorini<sup>42</sup>; le autorità erano tenute «visa fidei crediti ex causa mezariae, afflictus vel soccitae, dare et concedere executionem personalem contra quancunque personam obligatam»: sulla base del solo giuramento del creditore il contadino debitore poteva essere incarcerato se non presentava un fideiussore (obbligato in solido) «de stando iuri et iudicatum solvendo»<sup>43</sup>. Si proibisce quindi di dare «receptum, favor aut subsidium» ai *comitatini aufugientes*, cioè ai mezzadri e fittavoli che abbandonavano il fondo prima dello scadere del contratto<sup>44</sup>. Queste norme si comprendono se si considera come i contadini finissero spesso per indebitarsi pesantemente con il padrone, o peggio con usurai, al punto di dover darsi alla fuga prima del 'regolamento dei conti' alla fine del rapporto.

---

<sup>38</sup> J. CUBERO, *Histoire du vagabondage* cit., pp. 8 e 115. Già allora in Francia si iniziò a considerare il vagabondaggio come un delitto, a volte preludio del brigantaggio e sanzionato anche con il bando e il taglio di un orecchio.

<sup>39</sup> B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., p. 64; M. FATICA, *Il problema della mendicizia* cit., p. 27.

<sup>40</sup> Cfr. D. BALESTRACCI, *Il mondo degli ultimi* cit., p. 30.

<sup>41</sup> MARINA GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze, Firenze University Press, 2017, p. 54.

<sup>42</sup> *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. Ascheri, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1993, p. 266 (II libro, rubr. 178).

<sup>43</sup> Ivi, p. 267 (II libro, rubr. 179).

<sup>44</sup> Ivi, pp. 268-269 (II libro, rubr. 182).

In Toscana, già agli inizi dell'età moderna, è in atto una sorta di *proletarizzazione* dei ceti rurali, intensa soprattutto nelle prossimità dei centri urbani, con drastica, parallela, riduzione della piccola proprietà locale, delle concessioni enfiteutiche a lungo termine e dei beni comuni. Ma mentre in Inghilterra le privatizzazioni delle *enclosures* andarono a sviluppare le manifatture tessili, che, pur in condizioni durissime, assorbono parte dei diseredati delle campagne, in Toscana si ebbe un incremento delle rendite fondiarie dei ricchi possidenti fine a sé stesso (cioè senza reinvestimenti in altri settori produttivi), con pericolo concreto che i più deboli finissero sulla strada. La condizione più precaria era senz'altro quella dei braccianti, che disponevano solo delle proprie braccia e le cui attività variavano da un periodo dell'anno all'altro, a seconda delle necessità. Ma anche la situazione dei mezzadri nullatenenti non era certo buona.

Non è quindi eccessivo affermare che, al di là delle contingenze belliche o congiunture negative legate a carestie, epidemie, crisi dei mercati, una delle cause *strutturali* della povertà nella Toscana di età moderna fosse determinata da rapporti agrari sbilanciati a favore di una minoranza benestante, proprietaria di vasti possedimenti intesi come mera produzione di reddito, ben poco attenta al tenore di vita dei propri contadini. Una causa le cui origini si collocano tutte nel tardo Medioevo, dal Duecento, in cui prese durezza forma questo rapporto, per certi versi 'parassitario', dei ceti abbienti con la campagna<sup>45</sup>.

Appare evidente che, dopo lo spopolamento causato dalla peste nera di metà Trecento, non si possa includere tra le cause del pauperismo la sovrappopolazione. Molti centri della Toscana raggiunsero nuovamente solo in pieno Ottocento il livello demografico toccato a fine Duecento – primo Trecento e vaste aree, come la Maremma e le Colline Metallifere, restarono in età moderna così carenti di popolazione da sollecitare piuttosto interventi,

---

<sup>45</sup> Ciò avvenne peraltro dopo una fase in cui fu raggiunta una certa integrazione tra città e campagna, proficua anche per le popolazioni rurali: cfr. G. PINTO, *I rapporti economici tra città e campagna*, in *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, a cura di R. Greci, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 17-18. Ma in seguito la crisi delle attività bancarie e mercantili condusse molti facoltosi a optare per una vita di rendita dai loro possedimenti terrieri condotti a mezzadria: ANN KATHERINE ISAACS, *Le campagne senesi fra Quattro e Cinquecento: regime fondiario e governo signorile*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna. Atti del Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti*, I, Firenze, Olschki, 1979, pp. 377-403.

peraltro poco fruttuosi, di ripopolamento con colonie di stranieri (Greci, Albanesi, Lombardi, Friulani)<sup>46</sup>. Dunque non sembra che, nella realtà toscana del periodo considerato, il problema della diffusione della povertà possa essere spiegato solo con la teoria di Thomas Malthus, cioè come conseguenza della sovrappopolazione e della scarsità delle risorse<sup>47</sup>, quanto piuttosto proprio con quella 'modernizzazione' dei rapporti di produzione (privatizzazione dei beni comuni, concentrazione della proprietà terriera in mano a un ceto ristretto, precarizzazione del lavoro contadino) che, secondo la lettura marxiana, aumentò di fatto lo sfruttamento dei lavoratori e la povertà.

Dopo le devastazioni della guerra di Siena (1554-1555), nel periodo di crisi dei prezzi che colpì duramente tutta Europa<sup>48</sup>, si stima la cifra enorme di quasi 20.000 contadini che fuggirono per miseria dalle campagne cercando disperatamente 'rifugio' a Siena o in altre città<sup>49</sup>. Sempre nello Stato senese, nel primo Settecento una relazione del segretario granducale Coriolano Montemagni lamentava che nelle campagne molti contadini si davano all'ozio, al gioco e ai furti anziché al lavoro e l'uditore Aurelio Sozzifanti sosteneva che bisognasse «purgare la città collo sfratto di quei vagabondi e malviventi» che oziavano nelle bettole, al tavolo da gioco, e preferivano il furto al lavoro<sup>50</sup>.

Vi erano poi, accanto ai contadini impoveriti, altre categorie spinte al vagabondaggio ed alla mendicizia dalla necessità: soldati veterani disoccupati o menomati fisicamente, prostitute e altri soggetti per vari motivi espulsi dalla comunità di origine. Nell'ambiente urbano le crisi economico-produttive ricorrenti potevano degradare piccoli artigiani e commercianti a

---

<sup>46</sup> Cfr. DANILO BARSANTI, *La bonifica maremmana dal secolo XVI alla Riforma Agraria: linee di un difficile, ma lungimirante intervento di valorizzazione territoriale*, in *La Maremma grossetana tra il '700 e il '900. Trasformazioni economiche e mutamenti sociali*, a cura dall'Istituto Alcide Cervi, II, Città di Castello, Labirinto, 1989, p. 42

<sup>47</sup> Su cui cfr. WILLIAM J. BARBER, *Storia del pensiero economico*, Milano, Feltrinelli, 1971, pp. 50-69, nonché le considerazioni di P. MALANIMA, *Economia preindustriale: mille anni, dal IX al XVIII secolo*, Milano, B. Mondadori, 1995, pp. 527-529.

<sup>48</sup> Cfr. GIUSEPPE PARENTI, *Prezzi e mercato del grano a Siena (1546-1765)*, Firenze, Carlo Cya, 1942, p. 76.

<sup>49</sup> Cfr. D. BALESTRACCI, *Il mondo degli ultimi cit.*, p. 32.

<sup>50</sup> Cfr. IRENE FOSI, *Lo Stato e i poveri: l'esempio senese fra Seicento e Settecento*, «Ricerche storiche», X, I (1980), p. 105; FABRIZIO FONTANI, *Bari, vagabondi e marioli. Alcune note sul gioco d'azzardo a Siena in età moderna*, «Buletтино senese di storia patria», CXV (2008), pp. 49-50.

lavoratori salariati alle dipendenze di grandi imprenditori: dunque pressoché nullatenenti in balia delle avversità. Soprattutto nel Seicento si verificò un tracollo della produzione laniera, attività fondamentale poiché era giunta ad occupare circa il 20% della popolazione fiorentina, con gravissime ricadute occupazionali<sup>51</sup>. E sembra che i mendicanti nella Firenze del Seicento fossero ben più ex-lavoratori della lana che non contadini<sup>52</sup>. Certamente poi è da considerare che i vagabondi costituivano una parte minoritaria dei poveri, visto che tale scelta di vita comportava la rottura di legami comunitari (familiari, di villaggio, di corporazione) che esponevano l'individuo ad una pericolosa mancanza di protezione. E vi erano molti, appartenenti ai ceti più umili, che alternavano periodi di lavoro a periodi di vagabondaggio questuante, dunque difficili da definire esattamente.

L'indigenza dei vagabondi attirava sospetti, spesso fondati, sulla liceità della provenienza dei loro mezzi di sostentamento. I vagabondi poi, in tempi di periodiche terribili epidemie, erano visti come potenziali veicoli di contagio, se non come veri e propri 'untori'<sup>53</sup>. Come non bastasse, si addensavano su di loro timori di diffusione di dottrine eretiche e magari di spionaggio a favore di Stati nemici. La propensione alla bestemmia – loro generalmente imputata – e alla dissolutezza erano viste come capaci di attirare punizioni divine sull'intera collettività, oltre che sull'individuo responsabile.

#### L'EPOCA MODERNA E I RIGORI DELLA NUOVA STAGIONE

In tutta Europa con il Cinquecento si aprì per i vagabondi un'epoca nuova, una stagione più rigida e grama<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> Sul tema si veda P. MALANIMA, *La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Bologna, Il Mulino, 1982.

<sup>52</sup> D. LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile* cit., p. 72.

<sup>53</sup> La pericolosità, in presenza di epidemie, dei mendicanti vagabondi fu rilevata anche da giuristi come Gianfranco di Sannazaro della Ripa nei suoi *De peste libri tres* (1522, f. 70v): cfr. M. FATICA, *Il problema della mendicizia* cit., pp. 58-61. Sul Ripa (o Riva) si veda M. ASCHERI, *Un maestro del «mos italicus»: Gianfranco di Sannazaro della Ripa*, Milano, Giuffrè, 1970; ID., *Sannazari della Ripa, Gianfranco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, II, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 1789-1790.

<sup>54</sup> La sorte volle che anche dal punto meteorologico il Cinquecento vide un abbassamento delle temperature nell'emisfero terrestre settentrionale, con inverni rigidi e ricadu-

A causa delle crisi economiche ricorrenti, delle carestie, delle epidemie, delle devastazioni belliche e dell'impoverimento di vasti strati sociali<sup>55</sup>, nuove schiere di miserabili andarono ad ingrossare le fila dei *cerretani*, ma spesso stravolgendo antiche tradizioni, usanze, assetti comunitari. Il termine stesso di *cerretano* andò dal Cinquecento confondendosi con quello di *ciarlatano*, impostore, affabulatore<sup>56</sup>. In realtà, una definizione e caratterizzazione del vagabondo rimarrà sempre problematica e, com'è stato osservato, «chi fossero i vagabondi ed i poveri che percorrevano città e campagne [...] non era ben chiaro neppure ai contemporanei»<sup>57</sup>.

Anche nell'iconografia si registra con il Cinquecento un mutamento di accenti: la composta e rassegnata dignità del *pauper Christi* nell'arte medievale cede il passo ad espressioni ambigue, talora con una caratterizzazione di perfida astuzia, che suscitano più disgusto e repulsione che compassione<sup>58</sup>. Ed è un'astuzia che, con il tempo, inclina sempre più, almeno nell'immaginario collettivo, nell'immoralità. Nella *Piazza universale* di Tomaso Garzoni (1585) il vagabondo finto povero «in dispregio di Dio e degli uomini del mondo beffeggiati» va *bettolando* dedito alle prostitute, al gioco d'azzardo, alle gozzoviglie e alla bestemmia<sup>59</sup>. Le malizie più diaboliche ed

---

te negative sull'agricoltura: si tratta della c.d. 'piccola era glaciale', che si concluse a metà Ottocento. Cfr. EMMANUEL LE ROY LADURIE, *Tempo di festa, tempo di carestia. Storia del clima dall'anno mille*, Torino, Einaudi, 1982.

<sup>55</sup> Com'è noto dalla fine del Quattrocento fino a metà Cinquecento si susseguirono in Italia guerre tra le superpotenze europee del tempo, Francia e Spagna. Come ha scritto Cipolla, sembrò che si abbattessero in Italia i Cavalieri dell'Apocalisse, tanta fu la distruzione (CARLO M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna, Il Mulino, 1975, p. 293). Un capitolo drammatico di tali vicende belliche riguardò la conquista di Siena, dopo una lunga e strenua resistenza, da parte delle forze ispano-fiorentine.

<sup>56</sup> P. CAMPORESI, *Introduzione*, in *Il libro dei vagabondi* cit., p. 108.

<sup>57</sup> R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Vagabondi e vagabondaggio* cit., p. 231.

<sup>58</sup> Come osserva D. BALESTRACCI, *Il mondo degli ultimi* cit., pp. 28-29.

<sup>59</sup> TOMASO GARZONI, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, Venezia, appresso Michiel Miloco, 1665 (I ed. 1585), disc. 72, p. 431. In tale opera Garzoni descrive circa quattrocento attività, spesso ripetendo testi di altri autori, ma anche fornendo nuove notizie e particolari interessanti, capaci di illustrare da un importante angolo visuale la società del tempo, in cui si distinguono, anche a prescindere dalla loro utilità, professioni «onorevoli» e «disonorevoli». Inutile dire che quella di oziosi e vagabondi era del tutto ascritta al secondo gruppo. Sul Garzoni cfr. la voce di OTTAVIA NICCOLI in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1999, pp. 449-453.

i peggiori vizi dei vagabondi sono passati dettagliatamente in rassegna, ricordando come in ogni tempo, dall'antichità al presente, i sovrani sempre abbiano riservato castighi a simili abiette figure. Quella dell'ozioso è una sorta di perversa professione: «fra le altre professioni viziose e detestabili si pone ancora quella degli oziosi, che fanno il mestiere di Michelazzo, che consiste in mangiare, bere e andare a solazzo»<sup>60</sup>.

Scipione Ammirato nei suoi *Discorsi sopra Cornelio Tacito* (1599) scrive che «l'ozio fa due sorti d'huomini, mendici e ladroni; il debole e'l pusillanimo si gitta a quella meschinità dell'andar accattando, il gagliardo e robusto per leggier cagione salta alla campagna»<sup>61</sup>. L'ozio, il colpevole rifiuto di lavorare, è dunque la causa della mendicizia.

È lecito supporre, in realtà, che non tutti i vagabondi corrispondessero a questo stereotipo e in special modo coloro che erano divenuti mendicanti loro malgrado, non desiderandolo, come molti contadini tutt'altro che abituati alla pigrizia. E le classi impoverite furono in primo luogo, come già riteneva Florian<sup>62</sup> e come poi è tornato a sottolineare Geremek<sup>63</sup>, quelle rurali che, progressivamente spogliate della piccola proprietà e dei beni comuni, a vantaggio della grande proprietà di nobili o ricchi borghesi, non riuscivano a far fronte ai debiti e alle congiunture sfavorevoli (carestie, epi-

---

<sup>60</sup> T. GARZONI, *La piazza universale* cit., disc. 117, p. 594.

<sup>61</sup> SCIPIONE AMMIRATO, *Discorsi sopra Cornelio Tacito*, Venetia, per Filippo Giunti, 1599, lib. IV, disc. 5, p. 133.

<sup>62</sup> Cfr. E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, *I vagabondi* cit., pp. 68-69. Su Eugenio Florian (1869-1945) si veda ora la voce di FLORIANA COLAO in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., I, pp. 878-879.

<sup>63</sup> B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., pp. 119-121. «Il trend di pauperizzazione della congiuntura sociale dei secoli XVI-XVII fu il risultato delle trasformazioni avvenute nel sistema agrario e nella struttura sociale delle popolazioni rurali: trasformazioni che costituiscono i processi della prima accumulazione del capitale» (B. GEREMEK, *La pietà e la forza* cit., p. 102). E ancora: «l'origine vera e propria del pauperismo è in campagna; perfino per quanto riguarda la città, quando le fonti a disposizione consentono di definire la provenienza della folla di *pauperes*, risulta che si tratta prevalentemente di immigrati di fresca data provenienti dalla campagna» (*ibid.*, p. 116). In questo senso anche ID., *La popolazione marginale tra il Medioevo e l'Era moderna*, «Studi storici», IX (1968), p. 632; V. PAGLIA, *Storia dei poveri* cit., pp. 250, 258, 267; CLAUDIO BARGELLI, *Tra storia dei fatti e storia delle idee. Da Muratori a Ricci: l'evoluzione del pensiero assistenziale nel Ducato Estense nel corso del secolo dei lumi*, in *Povertà e innovazioni istituzionali* cit., pp. 405-408.



Figura 3. Incisione di Giuseppe Maria Mitelli del 1683, ben raffigurante lo stereotipo negativo del mendicante ozioso. In calce si leggono i versi: *Ecco il fin del Poltrone Povero e vile / A mendicar l'altrui pietà si piega / Ma trova solo al suo pregar servile / E scherni e beffe e chi merce gli niega. / Altri torvo lo sgrida in voce ostile / Va lavora Guidon, vanne a bottega. / Così cadutto in odio a le persone / Va l'ONORATA VITA DEL POLTRONE.*

demie, eventi bellici) e si spostavano nelle città sperando di trovarvi aiuto e lavoro. Si tratta del fenomeno, già ben noto, ma differenziato a seconda dei contesti, della 'proletarizzazione' dei contadini privati della stabilità, giuridicamente garantita dalla proprietà della terra o da concessioni enfiteutiche di lunga durata, nel processo che Marx descrisse nel *Capitale* come *accumulazione originaria*<sup>64</sup>. Un fenomeno, pur con dei tratti certamente diversi, assimilabile alle *enclosures of commons* inglesi si ebbe anche in Toscana nel tardo Medioevo e in età moderna, legato, come abbiamo visto, alla diffusione del contratto mezzadrile.

Dal Cinquecento si avviò un po' ovunque in Europa un 'giro di vite' repressivo verso i vagabondi, in sintonia con le tendenze assolutistiche in atto nei vari Stati, con il rigorismo protestante<sup>65</sup> e con la svolta controriformistica della Chiesa cattolica<sup>66</sup>. Si andò promovendo, con un maggiore disciplinamento sociale, una riorganizzazione della beneficenza e dell'assistenza<sup>67</sup>.

---

<sup>64</sup> KARL MARX, *Il capitale* (1867), I, trad. it. D. Cantimori, Roma, Editori Riuniti, 1964<sup>5</sup>, cap. 24, § 2, p. 788. Come ha scritto Geremek, «è nell'interesse tanto degli imprenditori capitalisti quanto dei grandi proprietari terrieri che esistano sul mercato queste masse di lavoratori disoccupati: la loro pressione, in quanto riserva di forza-lavoro, permette di mantenere i salari ad un livello basso e favorisce il processo di accumulazione del capitale e la crescita dei guadagni della classe dirigente» (B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., p. 194). Anche se tutt'oggi varie letture si confrontano sul fenomeno delle *enclosures* inglesi, una radicata opinione ritiene «che esso trasformò molti piccoli agricoltori in mendicanti» (C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., p. 91). Com'è noto, il nesso tra le recinzioni, in Inghilterra finalizzate all'allevamento, con sottrazione di terre ai contadini e privatizzazione dei beni comuni, fu già indicato da Tommaso Moro nella sua *Utopia* (1516). Cfr. VINICIO ABBUNDO, *Tommaso Moro*, Napoli, Pironti, 1962, pp. 27-31.

<sup>65</sup> Lo stesso Lutero denunciò la natura maledetta e diabolica dei vagabondi mendicanti nella sua introduzione al *Liber vagatorum* (testo quattrocentesco poi edito nel 1509, come si è detto): cfr. P. CAMPORESI, *Introduzione* cit., p. 12. Nell'Europa centro-settentrionale calvinista e luterana la dura etica del lavoro non lasciava spazio alla povertà, vista quasi come una colpa morale.

<sup>66</sup> La Controriforma post-tridentina si trovò ben in sintonia con le dottrine della ragion di Stato nell'esaltare la virtù del lavoro e nel condannare l'ozio, anche con la dura repressione.

<sup>67</sup> Un profilo generale offrono KARL HÄRTER, *Disciplinamento sociale e ordinanze di polizia nella prima età moderna*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 635-658; PIERANGELO SCHIERA, *Specchi della politica. Disciplina, melancolia, socialità nell'Occidente moderno*, Bologna, Il Mulino, 1999.

La Chiesa faticava peraltro a proporre una visione e una linea d'azione unitarie: ad esempio gli ordini mendicanti cittadini tendevano ancora a coltivare l'idea caritativa tradizionale e non vedevano di buon occhio le novità, accolte però con favore dalla curia romana dall'epoca tridentina. Non si trattò, occorre precisare, neppure di qualcosa di totalmente nuovo, essendo l'atteggiamento repressivo e 'disciplinante' già ben presente nel Medioevo: si trattò semmai di uno slittamento netto in questa direzione, piuttosto che verso l'altra propensione alla carità. Si è parlato, non a torto, di «rottura nella continuità»<sup>68</sup>: è in effetti impossibile, in questo come in mille altri aspetti, ignorare il peso dell'eredità del passato, dal diritto comune al pensiero teologico, ai più vari elementi della cultura e della vita quotidiana. Nondimeno si registrano slittamenti, deviazioni, trasformazioni. Qui vuol dire soprattutto emersione di una nuova attenzione per l'ordine pubblico, di una *ragione politica* che presto diverrà *ragion di Stato*.

La situazione alimentò un vivace dibattito religioso sulla questione della povertà e sulle elemosine, che trovò in Spagna, e nella Scuola di Salamanca in particolare, il suo apice<sup>69</sup>. Dai vari trattati, come quelli di Vivès e Pérez de Herrera, pur con accenti diversi, emerge la convinzione della necessità urgente dell'intervento del potere politico nell'organizzazione pubblica dell'assistenza<sup>70</sup>. Occorreva dunque: censire e distinguere i poveri, indirizzare al lavoro quelli abili (con possibilità di autofinanziamento degli ospizi), gestire oculatamente e con rigore la carità, far cessare in ogni caso il disordine causato nelle città dalla mendicizia e dal vagabondaggio<sup>71</sup>.

Soprattutto l'opera del Vivès, forse nata come proposta di riforme assistenziali per la città di Bruges richiesta dalle autorità locali, divenne un punto di riferimento per ogni iniziativa in materia e impostò i termini del dibattito. Mario Rosa ha definito il libro di Vivès un «manifesto di un con-

---

<sup>68</sup> L. COCCOLI, *Il governo dei poveri* cit., p. 8.

<sup>69</sup> Si vedano le opere di Tommaso Caetano de Via (*Tractatus de praecepto elemosinae secundum mentem sancti Thomae*, 1496) di Ludovico Vivès (*De subventionem pauperum*, 1526, anche in edizione a cura di A. Saitta, Firenze, La Nuova Italia, 1973), di Domingo de Soto (*In causa pauperum deliberatio*, 1545). Ma sul tema occorre ricordare anche il *Sermo de mendicis* (edito nel 1524) di Erasmo da Rotterdam.

<sup>70</sup> Cfr. ANDREA FAVA, *Organizzazione o libertà? Scelte di lungo periodo tra Cinque e Seicento*, in *La storia dei poveri* cit., p. 32. Sull'opera di Vivès si sofferma B. GEREMEK, *La pietà e la forza* cit., pp. 196-201.

<sup>71</sup> Cfr. A. FAVA, *Organizzazione o libertà?* cit., p. 34.

creto programma di ‘regolamento’ della mendicizia» e, al tempo stesso, un tentativo di elaborazione «di un disegno più vasto, a soluzione degli squilibri profondi che la società europea andava attraversando»<sup>72</sup>. E senz’altro divenne – lo ha rilevato Michele Fatica – un grande repertorio di tecniche, regole e principi: un «manuale di tecnica operativa e di legittimazione ideologica» ad uso dei governanti alle prese con questo problema<sup>73</sup>. Non a caso fu molto letto e tradotto sia nel mondo cattolico che in quello protestante.

Nella sua dissertazione *De subventione pauperum* del 1526 Vivès, già docente a Lovanio e Oxford, poi stabilitosi a Bruges, collegandosi ad un lungo filone dottrinale risalente a San Tommaso, esalta il valore etico del lavoro, ritenendo invece gli oziosi non meritevoli di aiuto da parte della collettività. I poveri inabili al lavoro – afferma il filosofo umanista spagnolo – devono essere assistiti dal governo delle città in cui si trovano attraverso adeguate strutture e misure organizzative. In primo luogo occorre dunque procedere ad una ricognizione generale dei poveri mendicanti, distinguendo poi chi risultasse veramente meritevole di assistenza e chi invece dovesse essere coattivamente avviato al lavoro e, se renitente, espulso<sup>74</sup>. Si tratta di un’opinione destinata a larghe fortune, come vedremo, anche in Italia. Ma non mancarono, nel dibattito del tempo, prese di posizione di segno diverso, come quelle di Christian Kellenaar<sup>75</sup> e di Domingo de Soto<sup>76</sup>, che si schieravano a favore della libertà dei poveri e del loro diritto a questuare. Per Soto neppure i men-

---

<sup>72</sup> MARIO ROSA, *Chiesa, idee sui poveri e assistenza in Italia dal Cinque al Settecento*, «Società e storia», III, 10 (1980), p. 775. Cfr. anche LUIGI DONVITO, M. ROSA, *Pauperismo, carità e assistenza pubblica in Francia e in Italia nell’età moderna*, «Quaderni storici», XXVII (1974), pp. 914-919.

<sup>73</sup> Cfr. M. FATICA, *Il problema della mendicizia* cit., p.68 (più in generale sul Vivès, pp. 39-71).

<sup>74</sup> Su Vivès la bibliografia è veramente cospicua. Oltre all’*Introduzione* di Armando Saitta alla già citata edizione del *De subventione pauperum* ed a quella di Valerio Del Nero in JUAN LUIS VIVES, *L’aiuto ai poveri. De subventione pauperum*, a cura di V. Del Nero, Pisa-Roma, Serra, 2008, si vedano BERNARDO MONSEGU, *Filosofia del humanismo de Juan Luis Vives*, Madrid, Instituto Luis Vives, 1961; CARLOS G. NOREÑA, *Juan Luis Vives*, The Hague, Nijoff, 1970; JOSÈ A. FERNANDEZ SANTAMARIA, *Juan Luis Vives. Escepticismo y prudencia en el Renacimiento*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1990; L. COCCOLI, *Il governo dei poveri* cit., pp. 36-44. Si veda anche il quadro dottrinale di sintesi di M.R. DI SIMONE, *I migranti* cit.

<sup>75</sup> CHRISTIANUS CELLARIUS, *Oratio pro pauperibus ut eis liceat mendicare*, Antverpiae, Heyndrick Peetersen van Middelburch, 1530.

<sup>76</sup> DOMINGO SOTO, *In causa pauperum deliberatio* (1545), in ID., *De natura et gratia libri tres*, Salamanticae, expensis Benedicti Bayerij Bibliopolae, 1566, pp. 96 e ss.

dicanti forestieri dovevano essere privati della beneficenza<sup>77</sup>. Ma possiamo dire che, in prospettiva storica, il lavoro emerge progressivamente nella coscienza europea – delle sue *élites* dominanti, ma non solo – come la risposta al problema della povertà, alla povertà figlia dell’ozio soprattutto.

Sul piano delle azioni di governo, alla marginalità e devianza dilaganti i detentori del potere risposero più con la dura repressione che con vere politiche economico-sociali, anche se possiamo dire che le legislazioni negli Stati tra Cinque e Settecento si mossero, come vedremo, su due linee di azione:

- proibizione dell’accattonaggio, espulsione di zingari, vagabondi e accattoni forestieri, con dure pene per i disobbedienti (galea, pene corporali); concessione di permesso solo agli invalidi del luogo;
- il ricovero, più o meno coatto a seconda dei casi, in ospizi, con distinzione tra abili e inabili, con avviamento al lavoro in manifatture dei primi e assistenza ai secondi.

Sul fronte repressivo si ebbe in tutta l’Europa, a partire dalle grandi potenze monarchiche, una legislazione severa contro i vagabondi, che Karl Marx definì nel *Capitale* come «sanguinaria» (*Blutgesetzgebung*)<sup>78</sup>. Una legislazione funzionale ad indirizzare ed educare il lavoro salariato.

Già nel Quattrocento si diffuse in Francia e in Spagna la soluzione di condannare i vagabondi a remare nelle galee (o galere, termine poi esteso a

---

<sup>77</sup> Anche su Soto e sul suo scritto sui poveri la bibliografia è vasta e ci limitiamo a segnalare i contributi più recenti di LUCA PARISOLI, *Domingo de Soto e l’affermazione del diritto ad essere poveri*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXX (2000), pp. 3 e ss.; JOSÉ MARIA GARRÁN MARTÍNEZ, *Continuità o riforma? Il dibattito tra Domingo de Soto e Juan de Robles intorno alla mendicizia nella Castiglia del Cinquecento*, in *Il ‘privilegio’ dei ‘proprietari del nulla’* cit., pp. 133 e ss.; L. COCCOLI, *La carità se ne è tornata in cielo? I poveri tra diritto e prudenza in una controversia cinquecentesca sulla mendicizia*, «Annali di studi religiosi», XIV (2013), pp. 59 e ss.; ANDREAS BLANK, *Domingo de Soto on Justice to the Poor*, «Intellectual History Review», XXV (2015), pp. 133 e ss.; L. COCCOLI, *Il governo dei poveri* cit., pp. 50-61.

<sup>78</sup> K. MARX, *Il capitale* cit., I, cap. 24, § 3. Moltissimi nuovi poveri – leggiamo nella traduzione di Delio Cantimori – «si trasformarono così, in massa, in mendicanti, briganti, vagabondi, in parte per inclinazione, ma nella maggior parte dei casi sotto la pressione delle circostanze. Alla fine del secolo XV e durante tutto il secolo XVI si ha perciò in tutta l’Europa occidentale una legislazione sanguinaria contro il vagabondaggio. I padri dell’attuale classe operaia furono puniti, in un primo tempo, per la trasformazione in miserabili che avevano subito».

indicare le carceri), soddisfacendo al contempo le esigenze delle flotte e la richiesta di sicurezza delle città<sup>79</sup>. Carlo VIII nel 1496 ordinò di mandare al remo nelle galere della sua flotta tutti i vagabondi, definiti *truffatori, depravati e furfanti*<sup>80</sup>. L'esempio fu seguito da Venezia nel 1529, dove veniva comunque assegnato al vagabondo metà salario previsto per il marinaio<sup>81</sup>.

In Inghilterra già Enrico VII emanò un provvedimento contro mendicanti e vagabondi nel 1495 (si prospettava loro la gogna e la frusta)<sup>82</sup> e dagli anni Trenta del Cinquecento si susseguirono provvedimenti di condanna dei vagabondi ai lavori pubblici. Si organizzarono cacce al vagabondo, con fustigazioni, marchiatura a fuoco e, per i riottosi, impiccagione. Si crearono case di correzione di lavoro forzato<sup>83</sup>. Nel 1547 re Edoardo VI varò una nuova severissima disciplina. Ogni ozioso e vagabondo che non volesse lavorare era arrestato, gli veniva impressa a fuoco una «V» sul petto (per *Vagabond*) e si dava in schiavo per due anni a chi ne faceva richiesta, potendo essere così adibito ai lavori più ingrati, anche in catene, e tenuto a pane e acqua. Se fuggiva il giudice poteva assegnarlo come schiavo a vita e in caso di ulteriore recidiva era prevista l'impiccagione. Se il vagabondo arrestato non veniva richiesto da privati era messo ai lavori pubblici forzati. Se si trattava di ragazzi dai 6 ai 14 anni, essi erano assegnati come apprendisti o servi fino a 24 anni (20 per le femmine). Dopo due anni il Re fu costretto a revocare il provvedimento per le proteste e i tumulti che suscitò e fu rimessa in vigore la precedente normativa di Enrico VIII del 1530-1531: i vagabondi dovevano essere caricati su di un carro e frustati a sangue pubblicamente per le vie cittadine, per poi essere rinviiati al luogo di origine<sup>84</sup>.

Si deve rilevare in proposito che in Italia la pena più frequente fu l'espulsione e i vagabondi furono indirizzati al lavoro in forme meno crude.

<sup>79</sup> B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., p. 68.

<sup>80</sup> B. GEREMEK, *Uomini senza padrone* cit., p. 96. Non sembra tuttavia, secondo Paultre, che l'opinione pubblica approvasse tali dure misure repressive contro i vagabondi, giudicate eccessive, non essendo essi dei criminali. Così sembra che anche il divieto da far loro elemosina fosse assai disatteso: cfr. C. PAULTRE, *De la répression de la mendicité* cit., pp. 551-592.

<sup>81</sup> B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., p. 124.

<sup>82</sup> C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., p. 120.

<sup>83</sup> B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., pp. 75-85.

<sup>84</sup> Cfr. E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, *I vagabondi* cit., p. 64. Sul *draconian statute* edoardiano cfr. anche C.J. RIBTON-TURNER, *A History of Vagrants* cit., pp. 89-95.

Nel Cinquecento moltissime città europee organizzarono forme di assistenza-reclusione dei mendicanti<sup>85</sup>. Negli anni Venti sorsero strutture assistenziali centralizzate in varie città, come a Norimberga e Wittenberg (1522), Strasburgo (1523), Ypres (1525). Ciò è collegabile, secondo Geremek, con il cattivo raccolto del 1521-1522, che seguì altre cattive annate. Gravi carestie colpirono poi molte aree europee dal 1526 al 1535, in Italia specialmente negli anni 1527-1529, unite ad epidemie<sup>86</sup>. Lis e Soly hanno contato che tra il 1522 ed il 1545 almeno sessanta città europee avviarono politiche assistenziali in strutture stabili (la maggior parte in Germania e Olanda)<sup>87</sup>.

Pur se già vi erano stati interventi per riorganizzare l'assistenza ai poveri<sup>88</sup>, si ritiene che la prima città italiana ad istituire un ospizio centralizzato dei mendicanti fu Bologna nel 1563 e nella seconda metà del Cinquecento simile iniziativa fu seguita da Cremona, Milano, Torino, Roma, Vicenza, Verona, Modena, Venezia, Padova<sup>89</sup>. In questa tendenza si inserisce anche la creazione nel 1576 dell'Ospizio dei Mendichi di Sant'Onofrio a Siena<sup>90</sup> e di un Ospedale dei Poveri ai Firenze, di cui diremo.

Non sembra corretto attribuire a queste iniziative toscane quel carattere di *grand renferment*, di reclusione coatta, invece riscontrata altrove in Europa, come in Francia e Inghilterra. Nel Principato mediceo le scarse

---

<sup>85</sup> F.M. CATALUCCIO, *I vagabondi e i poveri* cit., p. XX.

<sup>86</sup> Cfr. B. GEREMEK, *La pietà e la forza* cit., pp. 124-126, 136; C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., p. 121; R. JÜTTE, *Poverty and Deviance* cit., pp. 201-203.

<sup>87</sup> C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., p. 125.

<sup>88</sup> Come quello di Venezia nel 1529. Nel marzo di quell'anno il governo della Serenissima, incalzato da una grave carestia e dal propagarsi di un'epidemia di tifo, deliberò un decreto, suggerito dai Provveditori di Sanità, sulla riorganizzazione della beneficenza, vietando al contempo la mendicizia e proibendo l'accesso ai mendicanti forestieri, sotto pena dell'arresto e di pene corporali. Le decisioni prese nell'emergenza furono poi riviste e rielaborate l'anno successivo, quando fu emanata la legge del 3 aprile 1529, con la quale si espellevano tutti i poveri stranieri e si distinguevano i poveri locali in abili e inabili al lavoro. Gli abili – dunque semplicemente 'oziosi' – erano inviati alle galee, pur con una modesta paga (metà di quella dei volontari); gli inabili venivano invece assistiti a casa o in ricoveri all'uopo costruiti, sotto la vigilanza di un comitato eletto annualmente in ciascuna parrocchia. Non era invece previsto alcun ospizio centralizzato, a differenza di altre città europee, come Ypres, sulle quali si era comunque verosimilmente preso informazione. Cfr. BRIAN PULLAN, *La politica sociale della repubblica di Venezia (1500-1620)*, I, Roma, Il Veltrò, 1982, pp. 271-272.

<sup>89</sup> M. GARBELLOTTI, *Per carità* cit., p. 109.

<sup>90</sup> Cfr. D. BALESTRACCI, *Il mondo degli ultimi* cit., p. 33.

energie impiegate nella perlustrazione e nella cattura dei vagabondi normalmente rimettevano alla volontà e al consenso di questi ultimi l'ingresso in ospizio, ad eccezione dei periodi di crisi più intensa in cui potevano verificarsi disordini in città<sup>91</sup>.

Elisabetta I in Inghilterra istituì negli anni Settanta del 1576 le *Houses of Correction*, case di lavoro intese come misura repressiva-riabilitativa per mendicanti e vagabondi<sup>92</sup>. Esperienze simili a quella inglese si svilupparono più tardi, negli anni Trenta del Seicento, in Svizzera, a Berna e Zurigo.

Nell'ospizio parigino creato nel 1611 gli internati erano costretti al lavoro per 12 ore al giorno<sup>93</sup>. E l'internamento coatto si accompagnò al divieto generale di accattonaggio, con espulsione dalla città dei vagabondi forestieri e obbligo di lavorare per gli autoctoni<sup>94</sup>. Nel 1656, sotto il Regno di Luigi XIV, si realizzò (con l'editto del 27 aprile) nella capitale francese l'*Hôpital Général*, definito da Ricci come un «orrendo reclusorio», a metà tra convento (con continue funzioni religiose e preghiere), prigione (non se ne poteva liberamente uscire) e fabbrica (a serrati ritmi lavorativi). La grande offensiva contro la mendicizia di Re Sole, che troverà molti imitatori, tra cui papa Innocenzo XII, fu messa a punto da esperti Gesuiti come Honoré Chaurand, André Guévarre e Pierre-Joseph Dunod, che redassero anche una serie di libretti per spiegare e giustificare un'operazione che a molti appariva eccessivamente rigorosa. Simili opuscoli furono diffusi, come vedremo più avanti, anche in vari Stati italiani (Toscana inclusa) tra fine Seicento e primo Settecento, per supportare l'azione dei rispettivi sovrani.

Negli Ospedali generali parigini, poveri di entrambi i sessi, malati, pazzi, orfani, criminali, prostitute, zingari erano promiscuamente internati, con pessimi risultati educativi e riabilitativi, oltre che produttivi<sup>95</sup>.

---

<sup>91</sup> M. GARBELLOTTI, *Per carità* cit., p. 110.

<sup>92</sup> Cfr. C.J. RIBTON-TURNER, *A History of Vagrants* cit., pp. 100-131.

<sup>93</sup> B. GEREMEK, *La stirpe di Caino* cit., p. 285.

<sup>94</sup> V. PAGLIA, *Storia dei poveri* cit., p. 304.

<sup>95</sup> Cfr. G. RICCI, *Normali, marginali, diversi* cit., p. 120. Sull'*Hôpital Général* di Parigi nel Seicento si sofferma a lungo C. PAULTRE, *De la répression de la mendicité* cit., pp. 137-206. Cfr. anche MICHEL FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, trad. it., Milano, Rizzoli, 2011 (I ed. 1961); B. GEREMEK, *La pietà e la forza* cit., pp. 232-242; J. CUBERO, *Histoire du vagabondage* cit., pp. 98-115.



Figura 4. Mendicanti in disegni di Jacques Callot di primo Seicento

Tumulti e sommosse si verificarono nella capitale francese per protesta contro queste politiche. Ma secondo José Cubero tale esperienza, spesso letta come l'apice del *grand renfermement* seicentesco (così Foucault), in realtà era la prosecuzione di una linea avviata nei secoli XV-XVI, più che qualcosa di totalmente nuovo<sup>96</sup>.

Ospizi per i mendicanti sorsero anche ad Amsterdam nel 1585 e in molte altre città europee<sup>97</sup>.

Si rafforza dunque, agli inizi dell'epoca moderna, l'idea di una punizione non tanto per la mancanza di domicilio, quanto per il fatto di non lavo-

<sup>96</sup> J. CUBERO, *Histoire du vagabondage* cit., p. 83: «En créant l'hôpital général de Paris par l'édit d'avril 1656, Louis XIV semble inventer le 'grand renfermement'. Il s'agit, dans une perspective où l'aspect répressif l'emporte progressivement sur l'expression de la charité, de mettre pauvres et mendiants au travail au prix de leur enfermement. En réalité, par ces mesures, le XVII<sup>e</sup> siècle pousse jusqu'au bout une logique initiée dès le XV<sup>e</sup> siècle et confirmée au XVI<sup>e</sup> tant par des décisions royales que par une série d'initiatives locales». Anche Vincenzo Paglia evita di enfatizzare il Seicento come l'epoca della grande reclusione, perché esperienze in tal senso nacquero nel Cinquecento e continuarono nel Settecento. Cfr. V. PAGLIA, *Storia dei poveri* cit., p. 302.

<sup>97</sup> B. GEREMEK, *La stirpe di Caino* cit., p. 288; C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., p. 166, dove si ricordano, oltre ai *Tuchtuizen* olandesi, le case-lavoro di Bruges, Bruxelles, Gand, Ypres, Malines, nonché quelle sorte in Germania nel primo XVII secolo a Brema, Lubeca, Amburgo, ed a Danzica nel 1629.

rare, in un mondo in cui ormai dure condizioni lavorative si erano abbattute sui contadini e sui ceti subalterni urbani. Per tale via, nota Geremek,

agli albori dell'età moderna si faceva così lentamente strada nella coscienza giuridica il riconoscimento che il vagabondaggio era un reato, e la vita errabonda veniva associata alla violazione delle norme stabilite. [...] La legislazione e la pratica giudiziaria dell'ultimo quarto del Quattrocento e del secolo successivo trattano ormai il comportamento asociale come un crimine<sup>98</sup>.

In età moderna si associa il vagabondaggio alla pigrizia, cioè ad un disvalore morale, e non ad oggettive difficoltà economiche. La marginalizzazione di rilevanti masse di popolazione urbana sembra procedere di pari passo con la modernità o piuttosto si rivela come un costo sociale della modernizzazione: condizioni primarie e al contempo conseguenze inevitabili delle contraddizioni interne all'accumulazione capitalistica, secondo la lettura marxiana condivisa da Geremek<sup>99</sup>. Dove il capitalismo si sviluppa più velocemente e intensamente, grazie alle *enclosures*, più violenta è la repressione dei vagabondi, come in Inghilterra<sup>100</sup>. Vi è quindi per lo storico polacco un rap-

---

<sup>98</sup> B. GEREMEK, *Uomini senza padrone* cit., pp. 94-95. Occorre poi considerare che chi non lavorava non poteva accedere alle reti solidaristiche create dalle corporazioni e dai Comuni stessi. Come ha osservato Marina Garbellotti, «in questo contesto la carità rappresentò un importante strumento disciplinante. Essa, infatti, era concessa solo a quanti dimostravano una condotta conforme ai valori costitutivi della società» cioè rispetto dell'etica del lavoro, dell'onore e della famiglia. Cfr. M. GARBELLOTTI, *Per carità* cit., p. 11.

<sup>99</sup> F.M. CATALUCCIO, *I vagabondi e i poveri* cit., p. XXII-XXIII.

<sup>100</sup> Nelle città protagoniste della rivoluzione industriale crebbero povertà e criminalità e le classi più abbienti presto reclamarono leggi severe e ferrea repressione, che si inasprirono in crescendo per tutta l'età moderna, toccando forse l'apice con lo *Waltham Black Act* (1723, rinnovato nel 1758), in cui si prevede addirittura la condanna a morte per furti, caccia e pesca abusive nei boschi e parchi di Sua Maestà. La tutela energica delle proprietà fu reclamata dai grandi possidenti ed il legislatore non li deluse, tanto che i giudici più sensibili cercavano con *escamotages* di sottrarre i poveri disgraziati alla pena prevista (GIORGIA ALESSI, *Prova legale e pena*, Napoli, Jovene, 1979, p. 124). Henry Fielding nella sua *Enquiry into the cause of the Increase of Robbers* legava strettamente crimine-indigenza-vizio, in una visione perfettamente funzionale alla tutela delle proprietà e degli equilibri economici esistenti. John Locke propugnava una severa disciplina di controllo dei vagabondi, non esitando a prospettare per i trasgressori l'imbarco coatto sulle navi militari e persino la deportazione nelle piantagioni delle colonie: cfr. JOHN LOCKE, *Political Writings*, ed. by D. Wootton, London-New York, Penguin, 1993, pp. 447-480. Questi temi sono affron-

porto diretto tra le grandi reclusioni e lo sviluppo economico capitalistico. «In una mano il pane e nell'altra il bastone»: questo fu, secondo Vincenzo Paglia, nel Cinquecento l'atteggiamento prevalente verso i poveri<sup>101</sup>.

Non solo dunque motivazioni di ordine morale, ma anche nuove istanze legate al sistema produttivo. Come osserva Claudio Bargelli,

le motivazioni profonde della grande reclusione [...] non sono soltanto morali e religiose ma, in buona parte, anche economiche, costituendo una risposta alla pesante crisi seicentesca che affligge estese plaghe dell'Europa continentale

---

tati più estesamente in uno scritto di Monica Chiantini sulla storia della giustizia in epoca moderna, di auspicabile prossima pubblicazione. Ad esso rinvio ringraziando l'Autrice per le indicazioni ed i riferimenti normativi e dottrinali presenti in questa nota. Generalmente in Inghilterra il vagabondo era internato in *workhouses* contro la sua volontà e costretto a un duro lavoro non retribuito: in sostanza si trattava di una reclusione carceraria, tanto che i guardiani potevano anche infliggere pene corporali a discrezione. Ma era anzi peggiore della pura reclusione, tanto che vi era chi preferiva compiere un qualsiasi reato per passare dalla 'casa di lavoro' alla prigione ordinaria. Non appare eccessivo definire le *workhouses*, pur molto decantate da Bentham, come «campi di concentrazione della borghesia illuminata» (LUCIO COLLETTI, *Ideologia e società*, Roma-Bari, Laterza, 1969, p. 389). Il triste scenario inglese si completa con la 'schiavitù dei ragazzi' nelle fabbriche in condizioni subumane, certamente tra le pagine «più meschine della storia dell'umanità» (DIEGO FUSARO, *Karl Marx e la schiavitù salariata. Un studio sul lato cattivo della storia*, Prefazione di A. Tosel, Saonara, I Centotalleri, 2007, p. 187) e getta una luce fosca sulla nascita delle strutture del capitalismo industriale, tutt'altro che pacifica e consensuale, come sottolineò Marx in polemica con l'apologetica borghese dei pensatori liberali.

<sup>101</sup> V. PAGLIA, *Storia dei poveri* cit., p. 251. Povertà molla della civiltà: i poveri rappresentano una forza (pur pericolosa e dunque da controllare e regolare) utile alla crescita di una società. L'economista napoletano Carlantonio Broggia riteneva che i poveri, costretti dalla necessità a un duro lavoro, sono «il più essenziale sostegno degli Stati». E già il gesuita Leonardo Lessio, ai primi del Seicento, nel suo trattato *De iustitia et iure* (Mediolani 1618, p. 22) ammoniva sulla necessità dei poveri. Infatti – sintetizza Flavio Baroncelli – «il mondo nel quale regnasse la 'affluentia' conoscerebbe ben presto, accanto ad un'estrema corruzione dei costumi, la morte delle arti meccaniche. Se pure qualcuno desiderasse impararle, nessuno le applicherebbe con costanza, nessuno vorrebbe 'laboriosa opera subire': le 'industriæ' verrebbero meno, e con esse tutti gli 'ornamenta' pubblici e privati delle città. Non più vesti eleganti, suppellettili preziose, chiese grandiose; non più uomini nobili e potenti, né quelle distinzioni di ordine e grado così necessarie alla 'respublica': all'umana società verrebbe a mancare tutto ciò che è *pulchrum, splendidum, magnificum, admirabile*» (FLAVIO BARONCELLI, GIOVANNI ASSERETO, *Sulla povertà. Idee, leggi, progetti nell'Europa moderna*, Genova, Herodote, 1983, pp. 3, 7).

e si manifesta principalmente nella persistente stagnazione della produttività agricola, nel progressivo declino delle manifatture urbane e nella conseguente disoccupazione. L'obiettivo è quello di dare lavoro ai segregati, eliminando così un'incombente minaccia per la collettività e accrescendo, al contempo, la prosperità collettiva<sup>102</sup>.

Produttività coerentemente collegata all'eliminazione del pericolo incombente di tumulti e disordini, verso i quali ben potevano convergere soggetti indisciplinati, sfaccendati, che nulla avevano da perdere in tali situazioni, come aveva insegnato in Germania la vicenda della ribellione contadina guidata da Thomas Müntzer.

Ovunque si moltiplicarono le leggi e i provvedimenti contro i vagabondi: a Parigi come a Londra e Madrid, a Roma come a Firenze, a Genova, a Venezia, a Napoli, a Palermo.

#### LE VICENDE NELLA ROMA PONTIFICIA

Sicuramente la vivace Roma rinascimentale e barocca, capitale e insieme centro della cristianità, grazie alla munificenza di Papi, Cardinali e istituzioni caritative, e già attrezzata a ricevere flussi di pellegrini da ogni dove, fu meta prediletta di ogni sorta di questuanti<sup>103</sup>. Agli inizi del Cinquecento alle aumentate dimensioni del fenomeno fu risposto intensificando le tradizionali iniziative assistenziali caritative attraverso confraternite e compagnie. Si trattò anche, come ha ricostruito Maria Teresa Bonadonna Russo, talora di iniziative spontanee, sorte al di fuori di precise direttive ecclesiastiche, magari ad opera di preti, frati, pie donne e laici mossi dall'intento di aiutare i bisognosi<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> C. BARGELLI, *Tra storia dei fatti e storia delle idee* cit., p. 404.

<sup>103</sup> Tuttavia vi è tra gli storici una discordanza sull'entità del fenomeno. Per Alberto Monticone «il vagabondaggio non è fenomeno rilevante nella Roma tra Cinque e Seicento [...]; Roma ha, per così dire, un vagabondaggio di approdo, che finisce per essere poi una parte del pauperismo stabile». Cfr. MARIO ROSA, ALBERTO MONTICONE ET AL., *Poveri ed emarginati. Un problema religioso*, «Ricerche per la storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari», III (1979), p. 20.

<sup>104</sup> Cfr. MARIA TERESA BONADONNA RUSSO, *Problemi e istituti dell'assistenza romana nel Cinque e Seicento*, «Studi romani», XXXIV, 3 (1986), pp. 233-236.

Ma anche qui nel secondo Cinquecento il governo corse ai ripari. Dalla metà del secolo una serie di avvisi e bandi di ufficiali pontifici proibirono di mendicare nella città di Roma (1548, 1555, 1557, 1558)<sup>105</sup>. Nel 1561 Pio IV, con un *Bando sopra la provisione de' poveri mendicanti*, proibì l'accattoneggio per le strade di Roma, sotto pena della fustigazione, della gogna, del bando perpetuo dalla città e della condanna al remo nelle galee<sup>106</sup>. Un commissario era incaricato di vigilare sull'osservanza del bando e di soccorrere i veri invalidi e malati. Il *Bando generale concernente il governo di Roma* del 15 gennaio 1566, contenente severe punizioni contro vari comportamenti 'devianti' (prostituzione, gioco d'azzardo, sodomia, risse, porto abusivo di armi etc.) si occupa anche delle «persone vagabonde et che non hanno alcuno essercitio o recapito in Roma», ordinando loro di lasciare l'Urbe entro tre giorni, «sotto pena della galera, per quel tempo che parerà ad esso Sig. Governatore et altre pene ad arbitrio di sua Signoria»<sup>107</sup>. Disposizioni simili contro vagabondi, zingari e mendicanti oziosi furono periodicamente reiterate in molti *Bandi generali* emanati dal secondo Cinquecento a tutto il Settecento: espulsione, tratti di corda e galea ad arbitrio del Governatore furono costantemente prospettati a chi, sorpreso a mendicare, non si fosse trovato un'occupazione entro tre giorni<sup>108</sup>. La condanna al remo fu prevista

<sup>105</sup> *Ibid.*, p. 236n.

<sup>106</sup> B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., p. 126; ID., *La stirpe di Caino* cit., p. 113.

<sup>107</sup> ASR, *Statuti*, 276 (*Bandi del Governatore di Roma, 1549-1747*), s.n. Il bando fu emanato dal Governatore di Roma monsignor Alessandro Pallantieri, protonotario apostolico.

<sup>108</sup> Cfr. ad esempio, nella raccolta citata nella nota precedente, i *Bandi generali da publicarsi di commissione di N. S.* del 1599, in cui si legge: «Considerando ancora Sua Signoria di quanto danno siano li zingari, & vagabondi a questa Città, & Stato, poiché quelli con l'otio in che sono immersi, e questi con la troppa diligenza, e sagacità in levar l'altrui, apportano infiniti disturbi, e scandali perniciosissimi, per il presente publico Bando, ordina, & espressamente comanda che debbano tutti li vagabondi, & zingari, che si trovano al presente nella Città fra termine di tre giorni prossimi, & a quelli che sono in altri luoghi della giurisdittione, fra otto giorni, haver sfrattato, e sgomberato il paese, sotto pena a' vagabondi della galera, ad arbitrio di Sua Signoria, & alli zingari, quanto alle femine della frusta, & alli maschi della frusta, & galera, ad arbitrio, contro de i quali si procederà irremissibilmente, non perdonandosi ad alcuno». Per il Seicento possiamo indicare, tra i molti, i *Bandi generali da osservarsi di commissione di N. Sig. Urbano Papa VIII* del 22 agosto 1640, mentre per il Settecento può vedersi, sempre a titolo di esempio, tra i tanti, il *Bando generale concernente il governo di Roma, suo Distretto e Borgo* del 1727. Quest'ultimo, nella parte riguardante i vagabondi, così recita: «Ordina, e coman-

per gli zingari da papa San Pio V<sup>109</sup>, con la bolla *Cum nimis* del 1570. Simili bandi non sortirono verosimilmente grandi effetti, se i Pontefici si risolsero ad affrontare il problema sperimentando una diversa soluzione: quella della reclusione e del lavoro coatto.

Pio V, Gregorio XIII e poi soprattutto Sisto V promossero, con temporanei successi, iniziative di internamento in ospizi dei vagabondi. Gregorio XIII affidò il compito della creazione di un «ospedale generale» alla confraternita della Santissima Trinità. Questa avrebbe dovuto censire e collocare i mendicanti nel vecchio monastero di San Sisto, separando gli inabili dagli abili al lavoro. Questi ultimi sarebbero lì stati indirizzati all'opera in vari tipi di manifatture allo scopo predisposte<sup>110</sup>. Il Pontefice bolognese si ispirò probabilmente ad analoghe esperienze promosse nella sua città dal vescovo Giovanni Campeggi, che nel 1560 istituì un'Opera Pia dei Mendicanti per far fronte alla massa di poveri che affluiva a Bologna dalle campagne circostanti<sup>111</sup>. Questa prima iniziativa di internamento non ebbe

---

da, che tutti quelli, che si trovano in Roma, o Borgo senza esercizio, o senza Padrone, li quali non possono vivere del loro, & a tutti Vagabondi oziosi di qualsivoglia sorte, etiam quelli, che vanno mendicando, quando però siano validi, e sani, tra il termine di tre giorni prossimi debbano accommodarsi a servire, o ad altri essercizii, o vero sfrattare, & effettivamente partirsi da Roma, e Borghi, e per l'avvenire niuna persona simile possa stare, e fermarsi in detta Città, e Borghi, altrimenti li sarà subito dato la corda, o vero sarà mandato in Galera secondo la qualità di essi, e de luoghi, dove saranno trovati ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima senza derogazione alcuna d'altri Bandi publicati contro essi oziosi, & Vagabondi». Cfr. ASR, *Statuti*, 276 (*Bandi del Governatore di Roma, 1549-1747*).

<sup>109</sup> Pio V, al secolo Antonio Ghisleri (1504-1572, papa dal 1566), fu, prima di salire il soglio pontificio, teologo e inquisitore domenicano, poi Grande Inquisitore del Sant'Uffizio. È ritenuto comunemente uno dei principali e intransigenti protagonisti della Controriforma. Riguardo alle minoranze, nel 1569 con la bolla *Hebraeorum gens* decretò l'espulsione di tutti gli Ebrei dallo Stato della Chiesa, ad esclusione di coloro che avessero accettato di stabilirsi nei ghetti di Roma, Ancona e Avignone. Ordinò altresì una dura persecuzione contro i Valdesi, che produsse alcune migliaia di morti, ed appoggiò la feroce repressione del Duca d'Alba contro i Calvinisti. Istituì nel 1571 la Congregazione dell'Indice dei libri proibiti e promosse la Lega santa che sconfisse i Turchi a Lepanto nel 1571. Anche per quest'ultimo importante successo fu proclamato santo da Clemente XI nel 1712. Cfr. SIMONA FECCI, *Pio V*, in *Enciclopedia dei Papi*, III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, pp. 160-180.

<sup>110</sup> Cfr. B. GEREMEK, *La pietà e la forza* cit., pp. 224-225.

<sup>111</sup> Cfr. LUCIANO NASTO, *L'Ospizio apostolico de' poveri invalidi detto il San Michele (sec. XVIII). Tra ortopedia sociale e rieducazione al lavoro*, «Studi Romani», XLIV, 3 (1996), p. 274.

successo sia per la scarsa organizzazione che per gli insufficienti finanziamenti, i quali dovevano provenire anche dalla carità privata<sup>112</sup>. L'Ospizio gregoriano dei Santi Domenico e Sisto sulla via Appia (già sede di un vecchio convento) fu inaugurato il 27 febbraio 1581 con una processione di 850 poveri, ma solo due anni dopo fu accordato il permesso ai poveri internati di uscire, sia per le loro pressanti richieste, sia perché la struttura già aveva accumulato un grosso debito di 30.000 scudi<sup>113</sup>.

Nella convinzione della necessità di proseguire comunque in questa soluzione, alternativa a quella dell'espulsione dei poveri, che appariva poco consona alla Città eterna, Sisto V con la bolla *Quamvis infirma* dell'11 maggio 1587 fondò un nuovo Ospizio, dotandolo di entrate sicure, derivanti dai dazi sulla legna e sulle carte da gioco (circa 9.000-10.000 scudi in tutto)<sup>114</sup>.

Il grande Ospizio dei poveri di Ponte Sisto giunse ad ospitare nel 1590 circa duemila mendicanti, vestiti uniformemente, sorvegliati e fatti lavorare in opifici interni<sup>115</sup>. I gestori dell'ospizio potevano emettere provvedimenti contro i mendicanti ribelli, infliggere pene pecuniarie e soprattutto corporali, fino a quella del remo nelle galee pontificie<sup>116</sup>.

I costi economici e lo sforzo organizzativo andarono però presto oltre le possibilità della confraternita della Santissima Trinità e i mendicanti tornarono per strada. Agli inizi del Seicento gli internati erano solo 150, per

---

Tale contributo è riprodotto in ID., *La questione della mendicizia*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 2001, pp. 5-44. In particolare sull'iniziativa bolognese si vedano GIOVANNI CALORI, *Una iniziativa sociale nella Bologna del '500. L'Opera Mendicanti*, Bologna, Azzoguidi, 1972; FABIO GIUSBERTI, *Poveri bolognesi, poveri forestieri e poveri inventati: un progetto di «rinchiudimento» nel XVIII secolo*, «Storia urbana. Rivista di studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna», 13 (1980), p. 32. Il 18 aprile 1563 furono radunati tutti i mendicanti che si trovavano in città nel cortile dell'Arcivescovado e condotti in processione fino al nuovo ospizio di San Gregorio, posto fuori le mura e un tempo ricovero per gli appestati.

<sup>112</sup> Cfr. M.T. BONADONNA RUSSO, *Problemi e istituti cit.*, p. 237.

<sup>113</sup> Ivi, p. 238.

<sup>114</sup> Ivi. Cfr. anche GIULIO PISANO, *L'ospizio-ospedale di San Sisto e la Compagnia dei mendicanti di S. Elisabetta*, «Roma. Rivista di studi e di vita romana», VI (1928), pp. 241-258.

<sup>115</sup> B. GEREMEK, *La stirpe di Caino cit.*, p. 114. L'edificio dell'Ospizio, detto anche dei Cento Preti, fu realizzato su progetto di Domenico Fontana tra il 1586 e il 1588. Cfr. PAOLO SIMONCELLI, *Origine e primi anni di vita dell'Ospedale romano dei poveri mendicanti*, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XXV-XXXVI (1976), pp. 121-172.

<sup>116</sup> Cfr. MAURA PICCIALUTI, *La carità come metodo di governo. Istituzioni caritative a Roma dal pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV*, Torino, Giappichelli, 1994, p. 5.



Figura 5. L'edificio dell'ospizio romano dei mendicanti presso il Ponte Sisto in una foto del tardo Ottocento

aumentare nel corso del secolo<sup>117</sup>. La reclusione forzata nell'ospizio di San Sisto fu comunque abbandonata nel Seicento e anche gli statuti dell'ente stabilirono che i poveri dovessero entrare «spontaneamente e di propria elezione, perché introdotti poi non istiano malcontenti, e turbino la quiete commune»<sup>118</sup>. Ed in effetti l'ospizio divenne sostanzialmente una struttura assistenziale, a cui molti, specie anziani, si rivolgevano per trovare ricovero.

Si è stimato che a quel tempo il 10% della popolazione romana (allora di 100.000 persone) chiedesse l'elemosina<sup>119</sup> e sappiamo dell'esistenza di

<sup>117</sup> Cfr. M.T. BONADONNA RUSSO, *Problemi e istituti* cit., p. 247n.

<sup>118</sup> ANGELA GROPPI, *Birbanti e poveri benestanti: attitudini e pratiche assistenziali nei confronti della vecchiaia nella Roma pontificia (secc. XVI-XVIII)*, in *Povertà e innovazioni istituzionali* cit., p. 267. Tale saggio è poi confluito in EAD., *Il welfare prima del welfare. Assistenza alla vecchiaia e solidarietà tra generazioni a Roma in età moderna*, Roma, Viella, 2010, pp. 19-70.

<sup>119</sup> L. NASTO, *L'Ospizio apostolico* cit., p. 275. Il dato non sorprende, se nell'Europa occidentale del tempo si è stimato che almeno un quinto della popolazione urbana fosse

molti gruppi organizzati di mendicanti, tra cui la Confraternita di Santa Elisabetta. Questa era una sorta di corporazione di mendicanti di mestiere (ciechi e storpi), riconosciuta dal Papa. Fondata il 27 settembre 1613, fu nota anche come Confraternita dei mendicanti di San Sisto e fu posta sotto la protezione celeste di S. Maria della Salute degli infermi<sup>120</sup>.

Nuovi progetti e tentativi di Alessandro VII e di Clemente X, sulla metà del Seicento, non andarono in porto per le consuete difficoltà organizzative e finanziarie<sup>121</sup>. Come ha osservato Luciano Nasto, «per quasi un secolo i papi oscillarono tra la soluzione di un ospizio aperto e quella di un grande conservatorio destinato a tenere serrati tutti i pubblici mendicanti di Roma. Con Innocenzo XI prevalse l'idea di un ospizio aperto in dichiarata contrapposizione al modello olandese»<sup>122</sup>. Sotto il pontificato di Innocenzo XI Odescalchi, particolarmente sensibile verso il problema dei poveri, fu aperto intorno al 1657 l'Ospizio di San Galla presso il teatro di Marcello. L'iniziativa, portata avanti da un cugino del Papa, il sacerdote Marco Antonio Odescalchi, spiccava nel contesto europeo del tempo per l'accoglienza verso tutti i bisognosi senza distinzione e senza costrizioni<sup>123</sup>. Marco Antonio Odescalchi aveva adibito ad ospizio la propria abitazione e di notte passava con la sua carrozza per la città in cerca di poveri mendicanti che dormivano sotto i portici di chiese o palazzi, invitandoli a trasferirsi nella detta dimora<sup>124</sup>. Dopo la sua morte si occupò dell'ospizio il cardinale Benedetto Odescalchi che, divenuto pontefice, ne affidò la cura ad altro membro della famiglia, Tommaso Odescalchi. Questi provvide ad ampliare la struttura, accogliendo, oltre ai vagabondi, i convalescenti poveri dimessi dall'ospedale. Successivamente, nel 1684, separò i ragaz-

---

povero in senso assoluto: cfr. HENRY KAMEN, *Il secolo di ferro. 1550-1660*, Roma-Bari, Laterza, 1975, p. 507.

<sup>120</sup> Cfr. M. FATICA, *Il problema della mendicizia* cit., p. 164; JEAN DELUMEAU, *Vita economica e sociale di Roma nel '500*, Firenze, Sansoni, 1979, pp. 103-104. La Compagnia, sorta con finalità di reciproco aiuto, ebbe anche dei propri statuti, ora editi con introduzione da LUIGI CAJANI, *Gli statuti della compagnia dei ciechi, zoppi e stroppiati della Visitazione (1698)*, «Ricerche per la storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari», III (1979), pp. 281-313.

<sup>121</sup> M.T. BONADONNA RUSSO, *Problemi e istituti* cit., p. 247.

<sup>122</sup> L. NASTO, *L'Ospizio apostolico* cit., p. 275.

<sup>123</sup> Cfr. M.T. BONADONNA RUSSO, *Problemi e istituti* cit., p. 248.

<sup>124</sup> Cfr. RIDOLFINO VENUTI, *Accurata e succinta descrizione topografica e istorica di Roma moderna*, Roma, presso Carlo Barbicellini, 1766, p. 403.

zi poveri accattoni, indirizzandoli prima in una struttura a piazza Morgana, quindi nel nuovo nucleo originario di San Michele a Ripa, in seguito accresciuto notevolmente da Innocenzo XII<sup>125</sup>. Un netto spirito di carità sembra dunque trasparire dalle iniziative degli Odescalchi e lo stesso Innocenzo XI era contrario alla soluzione dell'internamento coatto e vietò che i poveri fossero rinchiusi «come prigionieri – disse – in una carcere nella guisa che si costuma ad Amsterdam»<sup>126</sup>. Il Papa bocciò così un articolato progetto di reclusione generale in un ospizio centralizzato elaborato dal padre oratoriano Mariano Sozzini (discendente dei celebri giuristi senesi Bartolomeo e Mariano)<sup>127</sup>.

Lo spettro della carestia e di un'ennesima epidemia di peste, intorno al 1691, spinsero il successore di Alessandro VIII Ottoboni (a sua volta succeduto a papa Odescalchi), papa Innocenzo XII Pignatelli, verso soluzioni più drastiche<sup>128</sup>. Come prima iniziativa l'8 gennaio 1691 fu emanato, tramite il pro-governatore di Roma cardinale Giambattista Spinola, un *Bando contro gli otiosi e vagabondi*<sup>129</sup>. Tale bando proibiva a chiunque privo di lavoro, entrate o beni, e che «in qualsivoglia modo qui non espresso si trovi in stato tale che gli possa convenire il nome di otioso e vagabondo, e di persona inutile al pubblico», di trattenersi in Roma o entro cinque miglia dalla città, con obbligo di allontanarsi entro tre giorni dalla pubblicazione del bando. La

<sup>125</sup> *Ibid.*, pp. 440-441.

<sup>126</sup> LUIGI FIORANI, *Religione e povertà. Il dibattito sul pauperismo a Roma tra Cinque e Seicento*, «Ricerche per la storia religiosa di Roma», III (1979), pp. 80-81, 121.

<sup>127</sup> Cfr. M.T. BONADONNA RUSSO, *I problemi dell'assistenza pubblica nel Seicento e il tentativo di Mariano Sozzini*, «Ricerche per la storia religiosa di Roma», III (1979), pp. 255-274, con edizione del *Discorso sopra le ragioni di unire tutti i poveri in un ben regolato conservatorio del padre Mariano Sozzini* (pp. 275-280).

<sup>128</sup> Sull'argomento si vedano ALBERTO BALZANI, *L'Ospizio apostolico detto «il San Michele» dal 1693 al 1718*, Roma, Istituto di Studi Romani, 1969; PIA BALDELLI CELOZZI, *Gli ospizi negli Stati italiani*, in *La storia dei poveri* cit., pp. 83-95, 122-148; *Il San Michele a Ripa grande*, a cura di F. Sisinni, Roma, Editalia, 1990; M. PICCIALUTI, *La carità come metodo di governo* cit., pp. 1-10, 28-29; DANIELA LOMBARDI, *Roma e Avignone. Carità privata e carità pubblica durante il pontificato di Innocenzo XII*, in *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, a cura di B. Pellegrino, Lecce, Congedo, 1994, pp. 211-231; MARIA CECILIA MOSCONI, *Il complesso monumentale del San Michele a Ripa Grande*, Roma, Edizioni Artefatto, 2002; ROBERTO LUCIANI, *Il complesso monumentale di San Michele a Ripa Grande*, Roma, Prospettive, 2014.

<sup>129</sup> M. FATICA, *Il problema della mendicizia* cit., pp. 161-169.

pena prevista era «di cinque anni di galera [...] et anco ad arbitrio di sua eminenza per maggior tempo, secondo la qualità delle persone et accidenti»<sup>130</sup>. Poco dopo, il 22 gennaio 1691, un nuovo bando, questa volta del cardinale vicario Gaspare Carpegna, proibì ai mendicanti di avvicinarsi a meno di dieci canne dalle chiese dove si celebravano riti solenni<sup>131</sup>. Ma la svolta maggiore rispetto alla linea perseguita pochi anni prima da Innocenzo XI riguardò la reclusione generale dei mendicanti, avviata con l'editto del 2 ottobre 1692, ancora del cardinale vicario Carpegna<sup>132</sup>.

L'ispirazione venne dalla Francia di Luigi XIV, che ingaggiò contro la mendicizia una lotta tanto aspra quanto non risolutiva. I Gesuiti che collaboravano con Re Sole all'impresa erano stati contattati poco prima dal granduca di Toscana Cosimo III, che aveva loro raccomandato di istruire il confratello gesuita fiorentino Giovanni Maria Baldigiani affinché potesse organizzare in Toscana una iniziativa simile a quella francese. Baldigiani si recò in Francia, ma fu poi dirottato dal Generale del suo ordine verso Roma, nell'autunno 1692, per consigliare papa Pignatelli. Di lì a poco fu emanato l'editto del 2 ottobre 1692, con cui si vietò l'accattonaggio ai poveri abili al lavoro, punendo i trasgressori prima con arresto ed espulsione, poi con tre tratti di corda

---

<sup>130</sup> ASR, *Bandi*, b. 39, n. 174 [103]. Il bando fu reiterato il 5 febbraio seguente: *ivi*, n. 102 [199].

<sup>131</sup> ASR, *Bandi*, b. 39, s.n.

<sup>132</sup> ASR, *Bandi*, b. 40, n. 121 [337]. In esso si legge: «notifichiamo, et ordiniamo ad ogni persona dell'uno e dell'altro sesso, che si trovi in stato di mendicare in Roma, che dentro il termine di otto giorni da cominciare il dì 12 ottobre, comparischino nel portico di S. Maria in Trastevere [...] dove si prenderà nota del loro nome, cognome, età e patria, e loro qualità, dalla persona che sarà da Noi per detto effetto deputata, acciocché sopra le loro persone e bisogni si possa provvedere opportunamente. E perché molti, ancorché validi e sani, e potendo con le loro industrie e fatiche procacciarsi il vitto, vanno in ogni modo mendicando, e togliendo in tal forma il sostenimento degl'altri inhabili, e più bisognosi, però ordiniamo che a quelli che saranno degni di essere sovvenuti coll'elemosine, si dia un segno distinto da portarsi da loro in luogo visibile et apparente, finché verranno rinchiusi e sostentati nel luogo o luoghi come sopra da destinarsi. Et a tutti gl'altri, alli quali per esser stimati validi e sani, e capaci di procacciarsi il vitto con le loro fatiche, non sarà consegnato, né porteranno detto segno, e proibiamo espressamente, che non ardischino di questuare per la città, case, e palazzi, e chiese, sotto la pena di essere carcerati, e dello sfratto per la prima trasgressione, e per la seconda di tre tratti di corda in publico, e contravenendo la terza volta, sotto pena di essere mandati a lavorare in Civitavecchia».

in pubblico, quindi, in caso di ulteriore recidiva, non con il remo nelle galere come in passato, ma con la condanna ai lavori forzati a Civitavecchia<sup>133</sup>.

Con gli editti del 3 e 27 novembre 1692 il Pontefice destinò alla reclusione dei mendicanti il suo Palazzo del Laterano, in cui furono ospitate 340 donne di misera condizione<sup>134</sup>. Questo si aggiungeva al preesistente Ospizio dei mendicanti di San Sisto e all'ampliato Ospizio di San Michele a Ripa grande (quest'ultimo destinato ai ragazzi).

L'Ospizio Apostolico di San Michele divenne un'enorme struttura che oggi diremmo 'polifunzionale', al contempo ospizio, orfanotrofio e carcere<sup>135</sup>. L'istituto fu previsto con la costituzione *Ad exercitium pietatis* del 23 maggio 1693, la quale prescriveva in modo dettagliato come le persone ospitate fossero assistite sia materialmente che spiritualmente, con avvio al lavoro dei soggetti abili<sup>136</sup>. Innocenzo XII, come accennavamo, non fece costruire *ex novo* la struttura, ma ordinò di ampliare un precedente corpo di fabbrica fatto erigere al tempo di Innocenzo XI nel 1686-1689, su progetto di Carlo Fontana e Mattia de' Rossi, in cui già papa Odescalchi aveva promosso l'avviamento al lavoro di giovani marginali, che potevano imparare, in appositi laboratori, mestieri come quelli di calzolaio o falegname<sup>137</sup>.

<sup>133</sup> Cfr. M. FATICA, *Il problema della mendicizia* cit., p. 179.

<sup>134</sup> *Ibid.*, p. 181. Cfr. ASR, *Bandi*, b. 40, n. 147 [74]. Nell'Editto si legge che il Papa «ha con eccesso d'immensa carità destinato per loro [cioè dei mendicanti invalidi] ricetto e refugio il proprio Palazzo Pontificio nella Piazza del Laterano, ordinando che con spesa considerabile si sia posto mano, non solamente alla opportuna riparazione di quello, ma anche alla fabbrica di diversi ripartimenti, officine, e commodità che per compimento di questa grand'opera si giudicano necessarij [...]».

<sup>135</sup> GABRIELE MARIA SIROVICH, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, «Società e Storia», L (1990), pp. 827-845; L. CAJANI, *Sorvegliare e redimere: la Casa di Correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX)* in ID., *Criminalità, giustizia, penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Milano, Unicopli, 1997, pp. 115-139.

<sup>136</sup> Cfr. *Bullarum, diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum taurinensis editio*, XX, Augustae Taurinorum, A. Vecco et sociis, 1870, pp. 524-539.

<sup>137</sup> Cfr. ANTONIO TOSTI, *Relazione dell'origine e dei progressi dell'Ospizio Apostolico di S. Michele*, Roma, Stamperia dell'Ospedale apostolico, 1832; B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili* cit., pp. 125-129; ID., *La pietà e la forca* cit., pp. 225-226; *Il restauro dell'antica Casa di correzione di Carlo Fontana*, a cura di F. De Tomasso, P. Marchetti, Roma, s.n., 1994. Si veda anche la scheda del Segretariato Regionale Lazio: <<http://www.lazio.beniculturali.it/?p=77>> [04/2018].

All'Ospizio di San Michele (presto comunemente detto «il Serraglio») i ragazzi mendicanti catturati dalle squadre di sbirri, di età compresa tra i sette e i venti anni, a dodici anni venivano sottoposti a circa undici ore di lavoro il giorno, più altre varie ore dedicate alle funzioni religiose. Il regolamento era ricalcato su quelli dei più severi monasteri, con punizioni corporali, obbligo del silenzio, uscite e visite limitate e sorvegliate, frugalità assoluta. Le attività dell'opificio consistevano nella lavorazione della lana (furono allo scopo chiamati maestri fiorentini), nella fabbricazione di calze e berretti. Veniva ai giovani lavoratori riconosciuto un modesto salario versato su un libretto bancario, di cui avrebbero potuto disporre una volta liberi. Si trattava dunque di un modello a metà tra la casa di correzione e la fabbrica vera e propria, incunabolo di una organizzazione disciplinata del lavoro destinata a futuri larghi successi.

Un progetto così imponente di internamento dei poveri suscitò al contempo plausi, ma anche contrarietà e perplessità. Per rispondere alle obiezioni fu pubblicato nel 1693 uno scritto anonimo, ma opera dei due Gesuiti francesi André Guévarre e Honoré Chaurand, che già avevano guidato nella Francia del Re Sole la fondazione di un centinaio di ospizi e avevano ispirato la stesso disegno papale<sup>138</sup>.

Il debito del progetto innocenziano verso l'esperienza francese è evidente e segna il distacco dalle precedenti iniziative e da quella sistina in particolare. Dalla rete degli *hôpitaux généraux* e dei *bureaux de charité* istituiti da Luigi XIV a partire dal 1662 nelle città e nei borghi francesi, con il consiglio e l'aiuto della propaganda gesuita, trasse spunto papa Pignatelli per prevedere una maglia di ospizi in tutto lo Stato, diretta dal centro e volta ad eliminare ovunque la mendicizia, come illustrato nelle *Istruzioni e regole degli ospizi generali* del 1693<sup>139</sup>. L'impulso e la direzione centrale è forse il tratto di maggiore modernità assolutistica rispetto ai tradizionali interventi assistenziali cittadini e la politica del Re Sole rappresentava certamente il più avanzato modello.

L'opera innocenziana fu dotata di un fondo iniziale di ben 100.000 scudi, più 20.000 scudi annui e rendite fondiariae e fiscali appositamente destinate. Si aggiunsero a tali risorse generose donazioni della nobiltà e dell'alto clero di Roma, che espressero il loro favore, come anche furono positivamente impressionati vari osservatori esterni, quali gli ambasciatori veneti<sup>140</sup>.

---

<sup>138</sup> Cfr. M.T. BONADONNA RUSSO, *Problemi e istituti* cit., p. 250.

<sup>139</sup> Cfr. M. ROSA, *Chiesa, idee sui poveri* cit., pp. 796-797.

<sup>140</sup> Cfr. M.T. BONADONNA RUSSO, *Problemi e istituti* cit., p. 251.

L'internamento veniva tuttavia percepito dai vagabondi come una carcerazione; dunque una forma di assistenza contro la volontà dei diretti interessati, accompagnata del resto da risolte azioni poliziesche con retate periodiche<sup>141</sup>. Una *Notificatione* del cardinale Carpegna del 21 febbraio 1693 lamenta che nonostante la lodevole creazione dell'Ospedale nel Palazzo del Laterano, «molti abusandosi di tal gratia non vogliono lasciare di questuare per Roma, per mero impulso d'infingardagine, e per far questo impudentemente contro li Decreti publicati ricuoprono coll'habito di pellegrini divoti la loro contumacia». Per questo si stabilisce, per distinguere i veri pellegrini dai vagabondi, di assegnare ai primi un «segno visibile» dalla valenza di salvacondotto<sup>142</sup>.

La contrarietà dei beneficiati e le critiche che furono mosse verso una carcerazione di questo tipo condusse, se non al fallimento completo, al netto ridimensionamento dell'iniziativa: ci si limitò ad accogliere chi volontariamente ne facesse richiesta e dunque numerosi mendicanti tornarono a riempire le vie romane<sup>143</sup>.

Nel 1693 il Papa riunì in un'unica fondazione, detta Ospizio apostolico dei poveri invalidi i tre luoghi di ricovero del Conservatorio di san Giovanni (dove vivevano 427 donne), del San Michele (con 339 ragazzi) e dell'Ospizio di Ponte Sisto (con 578 vecchi)<sup>144</sup>.

Il tratto nuovo, derivato dall'esperienza francese, fu quello di predisporre un'azione coordinata in tutto lo Stato della Chiesa. Allo scopo furono pubblicate a Roma nel 1693 *Istruzioni e regole degli ospizj generali per li poveri da fondarsi nello Stato ecclesiastico*, nonché *Istruzioni e regole delle Congregazioni di carità da fondarsi nelle città e ne' luoghi dello Stato ecclesiastico ove non possono farsi ospizj generali per li poveri*. Di particolare interesse è poi il libello, su cui ci soffermeremo tra poco, *La mendicità provedata nella città di Roma*<sup>145</sup>.

Nelle *Istruzioni e regole degli ospizj generali per li poveri da fondarsi nello Stato ecclesiastico* si invitano anzitutto i «due corpi, ecclesiastico e secolare», a concorrere insieme alla cittadinanza alla grande opera. Ovunque un predicato-

---

<sup>141</sup> Sul quale cfr. RENATA AGO, *Innocenzo XII*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LXII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004, pp. 495-500.

<sup>142</sup> ASR, *Bandi*, b. 40, n. 193 [90].

<sup>143</sup> Cfr. M.T. BONADONNA RUSSO, *Problemi e istituti cit.*, p. 252.

<sup>144</sup> Cfr. L. NASTO, *L'Ospizio apostolico cit.*, pp. 276-278.

<sup>145</sup> Il titolo completo è *La mendicità provedata nella città di Roma coll'ospizio publico fondato dalla pietà e beneficenza di Nostro Signore Innocenzo XII Pontefice Massimo con le risposte all'obiezioni contro simili fondazioni*, Roma, nella Stamperia di Giovanni Giacomo Komarek, 1693.

re doveva richiamare al dovere di soccorrere i poveri, secondo il comandamento biblico (*Deuteronomio*, 15: «Indigens et mendicus non erit inter vos»). E soprattutto doveva illustrare come si crea un ospizio e quanto beneficio collettivo da ciò derivi<sup>146</sup>. Ogni città doveva nominare tramite i propri organi assembleari una *Congregazione* destinata a governare l'ospizio<sup>147</sup>, composta da membri di diritto perpetui (Vescovo e altra autorità ecclesiastica delegata, Governatore e altri) e membri elettivi in carica temporanea. La struttura, le cariche e le competenze delle congregazioni sono accuratamente descritte, ma si dà anche loro facoltà di stabilire regole ulteriori, purché non contrastanti con le Istruzioni generali<sup>148</sup>.

Ogni città si doveva occupare dei poveri del luogo, fossero questi cittadini originari o acquisiti secondo le modalità consuete<sup>149</sup>. I forestieri dovevano essere rimandati al luogo e parrocchia di origine<sup>150</sup>. Appositi *Cercatori* ovunque provvedevano a individuare i poveri<sup>151</sup>. Le domande di assistenza dovevano essere vagliate:

Esaminandosi quelli, che domandano aiuto, non devono credersi poveri, perché non abbiano molto, o perché non hanno punto alcun bene, ma conviene esaminare se hanno l'età, e le forze per guadagnar il pane: nel qual caso non bisogna stimarli come poveri, ma mandarli a lavorare. In questo numero si deono mettere tutti quelli che stanno bene da dodeci e tredici anni, fino a sessanta e sessantacinque<sup>152</sup>.

Ma anche i bambini e i vecchi, al di là di tali soglie di età, e i malati, se possono fare qualche piccolo lavoretto manuale è bene che lo facciano: così «possono almeno guadagnarsi una parte del loro nutrimento».

I poveri per ricevere aiuto dovevano condurre vita onesta e partecipare ai sacramenti: «se i Deputati, o Esaminatori intendono, che i poveri che sono

---

<sup>146</sup> *Istruzioni e regole degli ospizj generali per li poveri da fondarsi nello Stato ecclesiastico di ordine della Santità di Nostro Signore Papa Innocenzo XII*, Roma, nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1693, p. 1.

<sup>147</sup> Ivi, p. 2.

<sup>148</sup> Ivi, p. 6.

<sup>149</sup> *Ibid.*: «la Congregazione non soccorrerà mai povero, se non è originario del luogo, o se non vi ha dimorato il tempo prescritto».

<sup>150</sup> Ivi, p. 13.

<sup>151</sup> Ivi, p. 7.

<sup>152</sup> Ivi, pp. 8-9.

aiutati, o domandano d'esserlo, facciano vita scandalosa per impurità, ubbriachezza, o vendetta, o non frequentino i Sacramenti, o non assistano co' loro figliuoli alla Dottrina Christiana, quando loro si ordina, preghe-  
ranno il Curato del luogo a provedervi, e se non s'emendano, saranno esclusi dalla limosina»<sup>153</sup>.

L'aiuto delle Congregazioni escludeva tassativamente per i beneficiati la possibilità di continuare a mendicare, pena la prigione<sup>154</sup>. La prigione era parimenti prevista in via generale per chiunque fosse trovato a mendicare e si raccomandava agli abitanti «di non dar mai limosina a questa sorte di gente». Il modo di impedire l'accattonaggio era «havere una, o più persone a fermar e pigliar i poveri, per metterli in prigione, se ardiscono accattare», senza risparmiare sul loro stipendio, per incentivarli nello zelo<sup>155</sup>.

Numerose e precise regole infine sono dedicate alla disciplina dei poveri internati in ospizio<sup>156</sup>. *Esercizij spirituali*, cioè orazioni, messe, letture sacre, catechismo scandiscono il tempo libero dal lavoro, cioè dagli *esercizij corporali*, obbligatori per tutti i soggetti abili. Può essere utile alla comprensione della situazione seguire direttamente la lettera delle *Istruzioni*.

Tutti i poveri atti a lavorare, deono ciò fare i giorni di lavoro, sì per fuggir l'ozio, che è l'origine di tutti i mali, sì per avvezzarsi alla fatica, e guadagnar una parte del loro nutrimento [...]. Quando i poveri saranno negligenti, il maestro del lavoro assegnerà loro ogni giorno l'opera, che deono fare; e li farà gastigare, se non la finiscono, o se per colpa loro è mal fatta. [...] Tutti i poveri si leveranno, e anderanno a letto nell'ora prescritta [...]. Niuno uscirà dal suo appartamento, per andar in un altro, senza la licenza del maestro di casa [...]. Niuno uscirà parimente dall'Ospizio senza licenza del maestro di casa [...]. Quando alcuno uscirà con licenza, non anderà se non dove gli sarà stato permesso, e ritornerà nel tempo prescritto [...]<sup>157</sup>.

Rigidi orari governavano la vita nell'ospizio:

---

<sup>153</sup> Ivi, p. 10.

<sup>154</sup> Ivi, p. 11: «Quando si saprà, che qualche povero accatti dopo haver ricevuto il pane dalla Congregazione, sarà gastigato severamente in prigione, ove si terrà molto tempo, facendogli mangiare il pane assegnatogli per la settimana».

<sup>155</sup> Ivi, pp. 19-20.

<sup>156</sup> Ivi, pp. 69-78.

<sup>157</sup> Ivi, pp. 72-74.

Non vi ha cosa più importante al buon ordine dell'Ospizio in generale, e al bene de' poveri in particolare, che impedire l'ozio: e però è necessario tenerli occupati tutte le hore del giorno in esercizij spirituali, o corporali. A quest'effetto si farà una distribuzione dell'ore, e si scriverà sopra una tavola, che s'affiggerà in tutte le camere, e si farà osservar puntualmente: e il Maestro di casa, o qualche altro sostituto in suo luogo, anderà continuamente in tutti gli appartamenti a vedere se si osserva<sup>158</sup>.

Dalla *distribuzione dell'ore* meticolosamente descritta si può agevolmente calcolare che al mendicante e/o vagabondo, abituato ad una vita povera ma libera da costrizioni e fatiche, si prospettavano dieci ore di lavoro al giorno, sotto continua sorveglianza, oltre alla sottoposizione ad una rigorosa disciplina claustrale. Non appare esagerato dunque parlare di reclusione in una struttura che presentava al contempo aspetti del carcere, del convento e della fabbrica.

Le critiche non mancarono ed a rispondere alle già previste obiezioni fu pubblicato lo scritto *La mendicità provveduta*. Esso, al pari delle *Istruzioni*, risente molto dell'influsso dei gesuiti Chaurand e Guévarre, a loro volta molto debitori dell'opera del Vivès. Simili opuscoli, con successione di domande e risposte che affrontano i nodi teorici salienti e indicazioni pratiche per l'attuazione delle riforme, videro la luce, ad opera dei suddetti Gesuiti, in Francia, dove Michele Fatica ha contato una trentina di libelli tra fine Seicento e primo Settecento, come ad esempio *La mendicité abolie par un bureau de charité a Toulouse* stampato nel 1692. Simili testi furono stampati per Aix-en-Provence, Marsiglia, Montauban. Nell'ultimo caso si ebbe anche una traduzione in italiano, edita a Firenze nel 1693, con il titolo *Il mendicare abolito nella città di Montalbano da un pubblico Ufizio di Carità*. *La Mendicità provveduta nella città di Roma* è con ogni evidenza un adattamento dei precedenti opuscoli pubblicati dai Gesuiti in Francia ed è importante, ai fini del nostro discorso, perché i Gesuiti furono chiamati in Toscana da Cosimo III per coordinare analoghi interventi e, come vedremo, il libretto su *La mendicità provveduta nella città di Pisa* (1694) è ispirato a quello riguardante Roma, appena edito.

Nel primo dei sette capi che formano il libello, su *La necessità e i vantaggi d'un Ospizio pubblico per li poveri*, si sente anzitutto il bisogno di affermare la conformità di queste istituzioni «al comandamento fatto da Dio nel Deuteronomio (cap. 15) di provvedere alle necessità de' poveri [...]: omni-

---

<sup>158</sup> Ivi, p. 75.

no indigens et mendicus non erit inter vos», all'insegnamento del Cristo, all'esempio degli Apostoli, ai decreti conciliari<sup>159</sup>. In particolare il secondo Concilio di Tours (anno 567) «ordina che qualsivoglia città contribuisca, secondo le sue forze, al sostentamento de' poveri abitanti»<sup>160</sup>. Si ricordano quindi l'ordine di Carlo Magno di soccorrere i poveri *in loco*, per evitare mendicanti vagabondi e gli interventi di altri sovrani. Si cita a conforto anche Botero che, nella sua *Ragion di Stato*, aveva ricordato che in Cina, «provincia ottimamente regolata», non è permesso mendicare, ma tutti sono indirizzati al lavoro (ad esempio ad azionare a mano i mulini), mentre solo gli inabili sono accolti in ospizi pubblici<sup>161</sup>.

Al capitolo II si rievocano le azioni intraprese dai pontefici Pio V nel 1566, da Gregorio XIII nel 1581 e da Sisto V nel 1587 e 1588<sup>162</sup>. Passa quindi il capitolo III ad illustrare la condizione critica dei poveri a Roma al tempo presente, sotto Innocenzo XII e, al capitolo IV, le linee di azione di papa Pignatelli e gli aspetti organizzativi connessi (capitoli V e VI)<sup>163</sup>.

Il capo VII è infine dedicato a controbattere 40 critiche o perplessità che l'iniziativa poteva suscitare.

Ad esempio, all'obiezione della scarsità del vitto si risponde che ogni giorno i poveri hanno pane, vino, minestra e qualcos'altro. «Nelle case di molti artigiani – si legge – i quali lavorano quanto i poveri dell'ospizio, e più, non troverete l'alimento migliore, né più abbondante»<sup>164</sup>. Alla obiezione XXVIII, *Per la sola ragione d'esser povero non si può privar altri della sua libertà e ritenerlo per forza nell'Ospizio*, si risponde che

si esamina se chi domanda di uscire è atto a guadagnarsi il pane senza mendicare, e se ha alcuno che s'offerisca di alimentarlo, facendo sicurtà per lui, che non accatterà; e in tal caso se gli concede subito la licenza. Ma se il povero è di tal condizione, che non possa né da se stesso, né da altri esser ali-

<sup>159</sup> *La mendicizia provveduta nella città di Roma* cit., pp. 1-4.

<sup>160</sup> *Concilium Turonense II*, can. 5, in JOANNES DOMINICUS MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, IX, Graz, Akademische Druck v. Verlagsanstalt, 1960, col. 793: «Ut unaquaeque civitas pauperes et egenos incolas alimentis congruentibus pascat secundum vires, ut tam vicani presbyteri, quam cives omnes, suum pauperem pascant: quo fiet ut ipsi pauperes per civitates alias non vagentur».

<sup>161</sup> *La mendicizia provveduta nella città di Roma* cit., p. 7.

<sup>162</sup> *Ivi*, pp. 16-18.

<sup>163</sup> *Ivi*, pp. 35-46.

<sup>164</sup> *Ivi*, p. 80.



Figura 6. Frontespizio e immagine interna dell'opuscolo *La mendicita' provveduta nella città di Roma*, fatto stampare da papa Innocenzo XII nel 1693, imitato a Pisa l'anno successivo

mentato, allora non si permette l'uscita, come nocevole a lui medesimo, e si procura di fargli conoscere il suo bene, perché vi rimanga di buona voglia<sup>165</sup>.

Alla obiezione XXIX, *È una stranezza metter prigione un povero, solo perché domanda la limosina*, si risponde:

È una stranezza il vedere una moltitudine infinita de' vagabondi, e oziosi, in giro dalla mattina alla sera, per le case, per le chiese, e per la città tutta, inquietando hor l'uno, hor l'altro, per istrappargli quasi per forza di mano una limosina, che poi s'impiega in usi indegni e scandalosi. Se si potesse rimediare a questo male senza venir a ferro e a fuoco, sarebbe crudeltà il non servirsi de' rimedij più dolci, ma questa è una sorte di gente ostinata, e per la libertà di tanti anni incorreggibile. Quanti bandi si sono publicati? Quanti ordini? Quante minacce? [...] I poveri che accattano, dopo essere stati provveduti, nol possono fare che per una ostinazione biasimevole, o per avere

<sup>165</sup> Ivi, pp. 108-109.

da poter soddisfare alle loro iniquità, crapula e ubbriachezza, e perciò meritano d'esser messi prigione, e gastigati severamente [...]»<sup>166</sup>.

Nonostante la puntigliosa ed accorata difesa, le condizioni degli internati e lo zelo degli sbirri nella cattura fecero sì che né i mendicanti, né la stessa opinione pubblica accolsero con favore la riforma. Un memoriale anonimo, citato da Fatica, afferma che «non senza scandalo si è visto cader morto di puro stento per le strade più di un povero che, per timore della carcere, astenendosi dal questuare, ha finalmente ceduto al deliquio d'acriba morte»<sup>167</sup>.

Avversità atmosferiche provocarono tra il 1694 e il 1695 gravi inondazioni del Tevere e moltissimi contadini affamati si riversarono nella capitale. Non potendo le strutture pubbliche assistere tutti, non rimase altra soluzione che consentire di nuovo l'accattonaggio<sup>168</sup>, riproponendosi i ben noti inconvenienti.

Secondo il Muratori si trattò, nell'Italia del Settecento, di un destino comune a molti analoghi istituti ed esperimenti avviati nella penisola: «col tempo simili provvisioni, a guisa degli argini posti ad impetuosi torrenti, non si possono sostenere»<sup>169</sup>. Per Angela Groppi la carcerazione dei mendicanti, in un primo tempo attuata con l'intervento armato e violento degli sbirri, «fu meno capillare di quanto stabilito dai numerosi bandi emanati»<sup>170</sup>. Essa fu poi revocata definitivamente nel febbraio del 1696, «havendo l'esperienza dimostrato per impossibile l'impedire la questuatione», come ammise la congregazione gestrice dell'ospizio<sup>171</sup>.

Per la Groppi, ma è osservazione del tutto condivisibile,

la desistenza dalla reclusione coatta, decisa nel 1696, deriva da considerazioni di ordine economico – carcerazioni e rimpatri avevano i loro costi aggiuntivi, giudicati a un certo punto insostenibili – ma anche da una questione di 'immagine': non solo la cittadinanza romana disapprovava palesemente l'impresa coercitiva, ma lo stesso carattere sovranazionale dell'*exemplum* romano imponeva al so-

<sup>166</sup> Ivi, pp. 109-110.

<sup>167</sup> M. FATICA, *Il problema della mendicizia* cit., p. 198.

<sup>168</sup> *Ibid.*, pp. 201-202.

<sup>169</sup> LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Opere*, a cura di G. Falco, F. Forti, I.2, Milano-Napoli, Ricciardi, 1964, p. 1428.

<sup>170</sup> A. GROPPI, *Birbanti e poveri benestanti* cit., p. 261.

<sup>171</sup> Ivi, p. 262.

vano pontefice di non venir meno in modo troppo palese a quei compiti caritativi e assistenziali che erano parte essenziale del suo duplice magistero<sup>172</sup>.

La città del Papa, faro della cristianità, doveva dare esempio di carità e distinguersi dai cruenti metodi da oltre un secolo praticati in Europa<sup>173</sup>.

Ma la morsa del problema non si allentava e di qui persistenti oscillazioni. Il 21 febbraio 1696 fu emanata dal pro-governatore una *Rinovatione del Bando contro gl'otiosi e vagabondi*, con l'espulsione da Roma di chi non lavorava e la pena per i renitenti di cinque anni al remo nelle galee pontificie o più, ad arbitrio del giudice<sup>174</sup>. Anche questo provvedimento fu reiterato il 6 ottobre dello stesso anno

perché mostra l'esperienza che da detti Bandi non si riporti presentemente quel frutto, che richiede l'esatta obbedienza dovuta ad ordini tanto utili al buon governo et alla pubblica, e privata quiete, vedendosi che tali persone, affidate forse alla vana credulità di qualche tolleranza dell'esecuzione delle pene imposte, si fanno temerariamente leciti di stare, e dimorare nelli sopradetti luoghi<sup>175</sup>.

Se a pochi anni dal suo avvio la grande iniziativa innocenziana era sostanzialmente fallita (sotto il profilo dell'internamento), nuovi tentativi e interventi dovettero comunque essere tentati in seguito. Dal febbraio del 1696 il ricovero nell'Ospizio apostolico fu rimesso alla volontà degli assistiti e non fu più coatto, a differenza di quanto avveniva di regola in Europa. Una minore durezza dovuta anche a maggiori resistenze da parte della popolazione e dei diretti 'beneficiati'.

Incerto appare il raggiungimento di risultati duraturi<sup>176</sup>; il San Michele tuttavia rimase un emblema importante di quella cura verso i poveri e i

---

<sup>172</sup> Ivi, p. 263.

<sup>173</sup> Sulle opinioni e visioni che si confrontavano a Roma sul problema dei poveri si veda l'importante contributo di L. FIORANI, *Religione e povertà* cit., pp. 43-131.

<sup>174</sup> ASR, *Bandi*, b. 41, n. 170.

<sup>175</sup> ASR, *Bandi*, b. 41, n. 253 [56].

<sup>176</sup> L'iniziativa innocenziana fu comunque di esempio ad altri Stati. A Modena il duca Rinaldo d'Este fondò un ospizio sul modello indicato dai Gesuiti francesi a papa Pignatelli, basato sul lavoro (qui nei filatoi), sulla preghiera e su una rigida disciplina. La struttura fu qui sollecitata dall'afflusso verso la città di contadini impoveriti e sappiamo che ospitò nel 1694 circa 220 mendicanti: del luogo, perché per i forestieri continuò ad essere prevista l'espulsione. Cfr. M. FATICA, *Il problema della mendicizia* cit., pp. 217-249.

bisognosi a cui la Chiesa non poteva rinunciare<sup>177</sup>. Nel Settecento l'Ospizio apostolico dei poveri invalidi, come ha osservato la Piccialuti, rimase «la maggiore struttura reclusiva romana connotata da una forte continuità di gestione»<sup>178</sup>. Trattandosi di un istituto di fondazione pontificia, vari provvedimenti nel corso del secolo (di Clemente XI, Benedetto XIII e Pio VI) si indirizzarono a renderne più efficiente la gestione. Mantenne una natura ibrida tra ricovero, manifattura e scuola d'arti, producendo merci poi immesse sul mercato in regime di monopolio o comunque beneficate da misure protezionistiche. Tuttavia si verificò anche un significativo mutamento delle finalità dell'ospizio, «all'inizio marcatamente reclusive, da quel momento [1699] più largamente caritative». «Infatti – nota ancora la Piccialuti – da allora si impose come prevalente l'obiettivo di dar lavoro nei locali del San Michele al numero più alto possibile di poveri romani, privi di alternative occupazionali e altrimenti destinati alla mendicizia»<sup>179</sup>.

Nel Settecento si mantenne la volontarietà dell'ingresso e vari privilegi continuarono a sostenere lo smercio della produzione<sup>180</sup>. La scuola artigianale continuò a rimanere un punto di riferimento fondamentale per la realtà manifatturiera romana. Tentando un (non facile) bilancio storico dell'esperienza del San Michele, si sottolinea oggi la sua importanza sotto il profilo economico-produttivo<sup>181</sup>.

---

<sup>177</sup> Come ha osservato Maura Piccialuti, «la centralità delle opere caritative nel metodo di governo della capitale ne esaltava, in qualche modo, la diversità organizzativa da ogni altra capitale coeva» (M. PICCIALUTI, *La carità* cit., p. 19).

<sup>178</sup> Ivi, p. 55.

<sup>179</sup> Ivi, p. 56. Secondo Angela Groppi, «alla fine del Seicento repressione e assistenza divaricano le loro strade e la carità istituzionale – investendo le basi stesse del corpo sociale con politiche di tipo previdenziale e mirando ad affrontare il tema del pauperismo in termini non esclusivamente di ordine pubblico – si connota sempre più come strumento di stabilità nelle mani del potere politico centrale» (A. GROPPI, *Il welfare* cit., p. 41).

<sup>180</sup> M. PICCIALUTI, *La carità* cit., pp. 68, 71.

<sup>181</sup> Come ha osservato Pia Toscano, «il sistema di assistenza pubblica organizzato nel Settecento sulla base della reclusione ha permesso di sperimentare a Roma forme di produzione manifatturiere del tipo accentrate, utilizzate dal governo per cercare di avviare un processo di trasformazione economica non solo della capitale ma dell'intero Stato pontificio» (P. TOSCANO, *Il povero come risorsa: il caso del San Michele a Ripa Grande nella Roma pontificia*, in *Povertà e innovazioni istituzionali* cit., p. 315). Istanze morali dunque ben intrecciate ad istanze economiche e produttive, sulla via intrapresa dall'Olanda sin da Cinquecento – ma con uno zelo

Detto questo, è abbastanza certo che il problema dei vagabondi non fu risolto. Un editto di papa Clemente XIV del 1° giugno 1774 imponeva a tutti i vagabondi di lasciare Roma entro cinque giorni, sotto pena della condanna a remare nelle galee per cinque anni per gli uomini e la frusta per le donne<sup>182</sup>. La soluzione del problema era evidentemente ancora lontana. Papa Pio VI Braschi, sempre negli anni Settanta del Settecento, intese rendere più efficiente e produttiva la struttura del San Michele, in linea con i dettami della nuova scienza economica e richiamando ad una disciplina interna rigorosa<sup>183</sup>. Nella seconda metà del Settecento andò diffondendosi ovunque in Europa l'idea della necessaria produttività del lavoro dei reclusi: gli ospizi tesero sempre più ad essere intesi come manifatture centralizzate, come fabbriche con una finalità economica.

In questo senso va letta anche l'istituzione del Bagno dei galeotti di Civitavecchia, sede di fabbrica tessile<sup>184</sup>. Nel 1776 fu creato un Conservatorio per donne abbandonate e mendicanti, con annessa manifattura tessile, e un paio di anni dopo fu pensato di realizzare, in separato luogo, una struttura per i condannati al remo nelle galee che non sopportavano più fisicamente tale fatica. Il lavoro dei galeotti si svolgeva in un grande spazio sotterraneo, freddo e umido, sotto una ferrea disciplina che prevedeva catene e punizioni corporali per i disobbedienti, al ritmo di undici ore al giorno, con poco e pessimo cibo. A delinquenti ex-rematori si aggiungevano semi-invalidi, vagabondi e schiavi moreschi catturati in guerra o acquistati da mercanti maltesi. Nel 1787 la struttura ospitava 1630 persone, di cui 134 schiavi, più altri 200 condannati a lavorare in catene perché ritenuti pericolosi<sup>185</sup>. Frequenti erano le risse, i tentativi di fuga e le sommosse.

---

repressivo non riproducibile a Roma – e quindi diffusasi nei territori tedeschi, in Inghilterra e in Francia, quest'ultima nel Seicento divenuta un modello per vari Stati italiani.

<sup>182</sup> Cfr. E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, *I vagabondi* cit., p. 94.

<sup>183</sup> Cfr. L. NASTO, *L'Ospizio apostolico* cit., pp. 289-291.

<sup>184</sup> Su cui si veda L. NASTO, *La manifattura di cotone nel bagno dei forzati di Civitavecchia*, «Studi Romani», XLII, I (1994), pp. 33-55. Il saggio citato si legge anche nel volume, dello stesso autore, *La questione della mendicizia*, cit., pp. 45-70.

<sup>185</sup> L. NASTO, *La manifattura di cotone*, cit., p. 46.

## CENNI AD ALTRI STATI ITALIANI

Anche nel Regno di Napoli si assiste dalla metà del Cinquecento ad un reiterarsi di leggi (qui dette *prammatiche*, anziché bandi) contro i vagabondi. Come ha osservato Dario Luongo, frequente è il richiamo a precedenti norme andate disattese e in questo si può cogliere una nitida analogia con la legislazione granducale<sup>186</sup>. Le misure qui adottate contro i vagabondi non erano dissimili: cinque anni di galea o altrimenti secondo l'*arbitrium* del giudice per una prammatica del 1593. Un'altra prammatica del 1611 prevedeva che chi avesse finito di scontare una condanna alla galea potesse essere nuovamente condannato alla stessa pena se entro otto giorni non avesse trovato lavoro<sup>187</sup>.

In Lombardia si ebbe una reiterazione di provvedimenti contro vagabondi e zingari per tutto il periodo spagnolo ed anche in quello asburgico, a riprova della scarsa efficacia di essi, nonché della persistenza del problema. Sotto il governo asburgico, studiato da Pagano per il Mantovano, vi furono maggiori controlli (notificazione delle presenze, ispezioni nelle osterie e nelle bettole), ma non mutò la tradizionale soluzione repressiva a base di fustigazioni e tratti di corda. In tutta la Lombardia nella seconda metà del Settecento il problema dei vagabondi, anziché diminuire, si acuì. Maria Teresa con un editto del novembre 1751, richiamando grida del 1728 e del 1736, prevedeva frusta e corda per *mendici, pitocchi e vagabondi* che entro otto giorni non avessero lasciato il territorio<sup>188</sup>. Ma, oltre trent'anni dopo, un editto del 27 dicembre 1784 attesta che la soluzione rimaneva lontana: «nonostante le precedenti Gride pubblicate più volte [...] resta tuttavia infestato questo Stato [di Mantova] da simil sorte di gente», e perciò si prescrivevano ancora espulsioni, fustigazioni e carcere per i recidivi<sup>189</sup>.

A Venezia, pur in un quadro tutt'ora da precisare, si ebbero vari provvedimenti dal Quattrocento fino a tutto il Settecento. Ad esempio, nel 1505

---

<sup>186</sup> DARIO LUONGO, *Vagabondi e «miserabiles personae»: strategie di esclusione e di integrazione nella Napoli d'Antico Regime*, in *Ai margini della civitas* cit., p. 161. Le prammatiche si leggono in LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, XV, Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1808.

<sup>187</sup> D. LUONGO, *Vagabondi e «miserabiles personae»* cit., p. 162.

<sup>188</sup> Cfr. E. PAGANO, *Questa turbe infame* cit., p. 102.

<sup>189</sup> *Ivi*, p. 106.

si impose a chiunque mendicasse di essere ben riconoscibile, pena la fustigazione. Nel 1527 si espulsero i mendicanti forestieri e al contempo si internarono gli infermi in ospedali e si affidarono donne e bambini a parrocchie e monasteri. Vagabondi ed ex-detenuti oziosi vennero imbarcati sulle navi come mozzi o affidati ad una bottega per imparare un mestiere, pena l'espulsione. Ma fu soprattutto il mare, come hanno rilevato gli studi di Pullan, a divenire «un modo organico per risolvere il pauperismo 'vagante' nella capitale della Serenissima», ben più che l'inserimento nel mondo artigianale-produttivo urbano<sup>190</sup>.

Nel 1528 si individuarono tre luoghi di assistenza-ricovero coatto per i mendicanti<sup>191</sup>. Nel 1567 il Consiglio dei Dieci tornò a decretare l'espulsione dallo Stato di tutti i vagabondi e gli oziosi, privi di mestiere ed entrate, tanto locali quanto forestieri<sup>192</sup>. Com'è stato verificato dalle carte giudiziarie, in questa materia il giudizio era sommario e si giungeva alla sentenza entro una settimana o due<sup>193</sup>. Del resto la sommarietà del processo in ragione della qualità delle persone coinvolte era concordemente ammessa dalla dottrina<sup>194</sup>.

In Piemonte già Amedeo VIII, nei suoi *Decreta seu statuta* (lib. III, cap. 37) del 1430, ordinava agli ufficiali delle comunità dei suoi domini di trovare mendicanti falsi invalidi e vagabondi oziosi e di espellerli con bando perpetuo<sup>195</sup>. In seguito si susseguirono tra Cinque e Settecento nel Principato

<sup>190</sup> Cfr. L. DONVITO, M. ROSA, *Pauperismo, carità e assistenza pubblica* cit., p. 923.

<sup>191</sup> D. BALESTRACCI, *Il mondo degli ultimi* cit., p. 31.

<sup>192</sup> F. MENEGHETTI CASARIN, *I vagabondi* cit., pp. 22-23.

<sup>193</sup> Ivi, p. 100.

<sup>194</sup> Cfr. A. DANI, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, Monduzzi, 2006, pp. 31-32.

<sup>195</sup> *Decreta seu statuta vetera Serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae Ducum, et Pedemontij Principum*, Augustae Taurinorum, apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1586, lib. III, cap. 37 (*De mendicantibus validis et alij otiosis et vagabundis*), ff. 90v-91r: «Me[n]dicantes validos, qui per castellanos seu officarios nostros civitatum, villarum et aliorum locorum vocatis sindicis, seu duobus aut tribus probis viris, ubi non erunt syndici inspicientur et reperientur membris integri, et senio non confracti vel alias debilitati, et insuper omnes alios vagabundos nullas facultates in rebus mobilibus vel immobilibus, redditibus vel mercantiis possidentes, nullamque artem liberalem vel mechanicam exercentes, sed potius otio vacantes, ludorum, tabernarum meretricumque sectatores, in ipsis civitatibus, villis, et locis aliis patriae nostrae incolatum habere prohibemus. Quinimo ipsos omnes, et singulos tales inertes per dictos officarios locorum quos a talibus miseriis purgari volumus, inde expelli, et banniri perpetuo iubemus. Receptatores talium, seu eis domos locantes, si postquam

sabaudo molti provvedimenti contro mendicanti, vagabondi, oziosi, talvolta anche contro gli zingari<sup>196</sup>. Furono create però anche strutture assistenziali: Carlo Emanuele I nel 1580 fondò l'Albergo di virtù per avviare al lavoro i giovani poveri; al 1620 risale un ospedale sia per la cura che per l'avvio al lavoro dei mendicanti<sup>197</sup>. Nelle Costituzioni piemontesi del 1729 (capo XV, lib. IV, tit. XXXIV) si colpiscono congiuntamente oziosi, vagabondi e zingari, sulla base della mera condizione personale, con la pena di dieci anni di galea, ridotta a cinque anni per i minori di 20 anni e maggiori di 18<sup>198</sup>. Per le donne maggiori di 20 anni era prevista la fustigazione pubblica. Per i minori si prevedevano pene ridotte. Una mitigazione complessiva delle sanzioni fu attuata dalle regie patenti del 20 maggio 1766 emanate da Carlo Emanuele III e nelle Costituzioni del 1770 la pena di dieci anni di galea è ridotta a cinque anni e quella a cinque anni è portata a tre anni<sup>199</sup>.

A Genova, dove esistevano strutture assistenziali per i poveri dal Cinquecento<sup>200</sup>, si alternarono nel Settecento progetti volti a razionalizzare la materia, con indirizzo al lavoro degli abili e assistenza degli inabili (ma con scarsi risultati) e provvedimenti repressivi, come il proclama del 15 agosto 1776 «contro gli zingari et altre persone inutili, oziose e vagabonde»<sup>201</sup>. Nella capitale ligure due forti carestie nel 1764 e nel 1783 condussero molti contadini dell'entroterra a cercare nuove occupazioni ed assistenza in città, con spopolamento di interi paesi<sup>202</sup>.

---

eos tales esse comperierint, a domibus seu habitationibus eorum non expulerint, poena receptorum lenonum et meretricum in capitulo proxime praecedenti notata per ipsos officarios locorum decernimus fore plectendos» (si allude alla pena prevista per chi ospitava lenoni e prostitute, fissata in dieci lire. Ivi, cap. 36 *De lenonibus*, f. 90v).

<sup>196</sup> GIUSEPPE BUNIVA, GUSTAVE PAROLETTI, *Il Codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli con annotazioni ed esempi*, Torino, Tipografia Cassone e Marzorati, 1842, p. 141.

<sup>197</sup> AMINTORE FANFANI, *Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*, seconda edizione accresciuta e illustrata, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 118-119.

<sup>198</sup> S. CREPALDI, *I Bianchi* cit., pp. 69-70.

<sup>199</sup> G. BUNIVA, G. PAROLETTI, *Il Codice penale* cit., p. 142.

<sup>200</sup> Cfr. EDOARDO GRENDI, *Pauperismo e Albergo dei poveri nella Genova del Seicento*, «Rivista storica italiana», LXXXVII, 1975, pp. 621-665.

<sup>201</sup> FRANCESCA FERRANDO, «Contro gli oziosi e i mendicanti». *Progetti di riforma del sistema assistenziale genovese negli ultimi decenni del XVIII secolo*, «Proposte e ricerche», LXXIII (2014), pp. 33-47.

<sup>202</sup> Ivi, p. 38.

Nel 1720 fu istituita a Modena la Compagnia della Carità su iniziativa di Ludovico Antonio Muratori, per assistere i mendicanti inabili al lavoro in apposite strutture, togliendoli dalla strada, e indirizzare invece quelli abili verso il lavoro nelle manifatture. Il quadro teorico in cui si collocava l'operazione modenese fu tracciato da Muratori nello scritto *Della Carità Cristiana, in quanto essa è amore del prossimo* (Modena 1723), in cui si coglie un certo superamento della prospettiva controriformista in direzione della costruzione della *felicità pubblica*, anche tramite case di lavoro<sup>203</sup>.

Nel complesso si può quindi osservare che, pur con varie diversità legate alla specificità delle situazioni, alle disponibilità economiche e ai contesti socio-culturali, sono presenti evidenti analogie tra gli interventi dei vari Stati italiani: nel tipo di sanzioni come nelle iniziative assistenziali. Ciò induce a ritenere, come del resto talora le fonti confermano, che si prestasse molta attenzione alle soluzioni altrove sperimentate, onde giungere pragmaticamente ad arginare l'annoso problema. Un ulteriore fattore di relativa omogeneità era poi rappresentato dalla dottrina di diritto comune, che attingeva alle stesse basi romanistiche, come ci apprestiamo a vedere. Come pure si dovranno considerare le posizioni, gli atteggiamenti e le iniziative della Chiesa cattolica, impegnata ovunque sul territorio e che nel Principato ecclesiastico – attraverso il Pontefice legislatore – aveva espresso, come abbiamo visto, anche diretti interventi normativi in materia, dal secondo Cinquecento.

---

<sup>203</sup> Cfr. C. BARGELLI, *Da Vicarius Christi ad ozioso pitocco. Pauperismo e pensiero assistenziale in due Ducati padani tra Sette e Ottocento*, quaderno del Dipartimento di Economia dell'Università di Parma, 2011 [04/2018], <<http://www.EconPapers.repec.org/RePEc:par:dipeco:2011-st01>>; ID., *Tra storia dei fatti e storia delle idee* cit.

## CAPITOLO II

### IL CONTESTO STORICO-GIURIDICO TRA *IUS COMMUNE* E *IUS PROPRIUM*

#### PREMESSA

Nel Granducato di Toscana, tanto nel periodo mediceo, quanto in quello lorenese settecentesco, la fonte normativa principale in tema di vagabondi, zingari e oziosi è data dai bandi granducali, assai numerosi, come vedremo. Tuttavia occorre considerare che, per gli aspetti non regolati, si poteva ricorrere al diritto comune, interrogando la letteratura cresciuta sul *corpus* giustiniano e sulle compilazioni canonistiche del basso Medioevo. A livello locale permanevano, pressoché in ogni città o paese, gli statuti comunali, che potevano contenere norme più o meno direttamente riguardanti questa materia, ad esempio sui furti campestri, sulla turbativa del possesso, sul coprifuoco notturno, sul divieto del gioco d'azzardo, sugli obblighi e sulle preclusioni per i forestieri. Il Principato mediceo (Ducato nel 1530 e dal 1569 Granducato), com'è noto, non cancellò gli ordinamenti intermedi preesistenti e vi è chi, come Luca Mannori, vi ha scorto, con fondamento, una costituzione *federativa*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «L'instaurazione di una monocrazia regionale – nota Mannori – non coincise, in Toscana, con l'affermazione di un nuovo ente giuridico, distinto da quelli preesistenti. [...] Naturale, perciò, che i giuristi d'età moderna, rinunciando a racchiudere la Toscana medicea in un unico *nomen iuris*, si contentino di descriverla per quel che è: uno Stato di città, formatosi per aggregazioni progressive delle une alle altre e costituente quindi un mosaico di ordinamenti minori tenuti insieme da una fitta trama di vincoli pattizi» (LUCA MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 21). Anche in modo assai particolare si giunse all'inglobamento della Repubblica di Siena, dopo la sua resa alle truppe imperiali e fiorentine (1555-59): il dominio dei Principi medicei sul Senese, di carattere puramente feudale (e quindi potenzialmente reversibile) fu tenuto ben distinto da quello sullo Stato fiorentino, nel timore che potessero essere confuse le due distinte potestà e fossero considerate entrambe di natura derivata da quella imperiale. Per indicazioni bibliografiche sull'ordinamen-

Prassi consuetudinarie guidavano infine, almeno negli interstizi della legislazione, l'opera delle varie magistrature e degli ufficiali<sup>2</sup>. Ma questo è un aspetto destinato a rimanere in ombra perché, come già è stato rilevato dalla Lombardi, «a Firenze non sono rimasti conservati i processi giudiziari relativi a vagabondi ed oziosi», circostanza certamente favorita dal fatto che si trattava di celeri procedimenti sommari<sup>3</sup>.

Insomma un quadro generale che si presenta, in Toscana come negli altri Stati italiani del tempo, abbastanza complesso e su cui occorre soffermarsi brevemente per esaminare alcuni dei momenti del 'sistema' delle fonti del tardo diritto comune.

## IL DIRITTO ROMANO E I SUOI ESEGETI MEDIEVALI

Costituendo la base legislativa del diritto comune e dunque di molte elaborazioni dottrinali, il diritto giustiniano può essere scelto come punto da cui prendere le mosse, subito avvertendo che esso mostra una stratificazione frutto del succedersi di diverse situazioni sociali.

Nel Codice giustiniano vi è un apposito breve titolo dedicato ai servi fuggitivi (*Cod.* 6.1), categoria entro cui si poteva talora comprendere anche l'*er-ro*, il vagabondo. Ad essi era vietato dare rifugio; una volta catturati e consegnati alle autorità, dovevano essere restituiti al loro padrone. I fuggitivi non erano puniti a meno che non si comportassero da liberi o addirittura passassero

---

to granducale si veda M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico regime al Fascismo*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 61-64; 376-379. Nel rapporto con i Comuni soggetti il meccanismo di controllo e di ingerenza fu quello della *tutela*, di derivazione privatistica (con l'assimilazione di essi al minore incapace di agire) che si innestò, mutandolo, sul quadro medievale della pluralità di *iurisdictiones*. Ma, anche qui, molto continuò a sopravvivere della vecchia logica aggregativa-federativa, al punto che non di rado rimasero in vigore per tutta l'età moderna patti di assoggettamento (o capitolazioni) stipulati tra i Comuni minori e l'antica loro città dominante non più 'sovrana' (è il caso di Siena), come nel caso di Sarteano, sul quale cfr. A. DANI, *Il Comune di Sarteano e i suoi statuti nel Granducato mediceo*, in *Statuti del Comune di Sarteano (secoli XV-XVIII)*, a cura di A. Dani, M. Marrocchi, A. Niccolucci, Roma, Aracne, 2018, pp. 75-85.

<sup>2</sup> Aspetti generali della prassi dei tribunali fiorentini e toscani di Antico regime sono còliti da DANIELE EDIGATI, *Prima della "Leopoldina": la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 2011.

<sup>3</sup> D. LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile* cit., p. 19.

ai barbari, nel qual caso erano passibili del taglio di un piede o di essere condannati al lavoro in miniera. Grande accuratezza è posta nel precisare quali comportamenti potessero essere intesi come fuga.

Nel Digesto frammenti di Callistrato e di Ulpiano si occupano dei servi fuggitivi, imponendo loro il ritorno o la restituzione alla *domus* di origine (rispettivamente *Dig.* 11.4.3 e *Dig.* 21.1.17). La laconicità di queste disposizioni ed il silenzio sul vagabondaggio dei soggetti liberi si comprendono se si tiene presente che a Roma gli schiavi erano costretti al lavoro, ma il sistema economico su di essi basato produceva altresì, nelle città, e nella capitale in particolare, una grande massa di oziosi, vagabondi e questuanti, periodicamente beneficiati dalla munificenza statale e del ceto aristocratico. Perciò, come nota Florian, i vagabondi in quel contesto rappresentavano un fenomeno strutturale, non oggetto di una particolare politica repressiva<sup>4</sup>.

Occorre attendere la tarda età imperiale e quella bizantina, all'esaurirsi dell'economia schiavista, con la necessità di mobilitare nuove forze lavorative autoctone, per registrare provvedimenti volti direttamente a colpire il vagabondaggio ozioso, al fine di rimpinguare e stabilizzare forzatamente la categoria dei coltivatori della terra.

Una costituzione emanata a Padova il 20 giugno del 383 dall'imperatore Graziano, indirizzata al *praefectus urbi* Severo, (*Cod. Th.* 14.18.1 = *Cod.* 11.26 [25])<sup>5</sup> ordinò di accertare l'abilità fisica di tutti i mendicanti e qualora fossero risultati atti al lavoro, se di condizione servile, potevano essere assegnati come schiavi ai loro denunciatori, se liberi invece potevano essere assegnati come coloni<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, *I vagabondi cit.*, p. 22. L'evertismo manifestava, con la generosità, l'elevazione sociale del ricco: sfoggio dunque, più che pietà. Cfr. PETER BROWN, OVIDIO CAPITANI, FRANCO CARDINI, MARIO ROSA, *Povertà e carità dalla Roma tardo-antica al '700 italiano. Quattro lezioni*, Abano Terme, Francis & Taylor, 1983.

<sup>5</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis*, II: *Codex Iustinianus*, ed. P. Krueger, Dublin-Zürich, Weidmann, 1967, p. 435: «De mendicantibus validis. Cunctis adfatim, quos in publicum quaestum incerta mendicitas vocabit, inspectis exploretur in singulis et integritas corporum et robor anorum, atque inertibus et absque ulla debilitate miserandis necessitas inferatur, ut eorum quidem, quos tenet condicio servilis, proditor studiosus et diligens dominium consequatur, eorum vero, quos natalium sola libertas prosequatur, colonatu perpetuo fulciatur, quisquis huiusmodi lenitudinem prodiderit ac probaverit: salva dominis actione in eos, qui vel latebram forte fugitivis vel mendicitatis subeundae consilium praestiterunt».

<sup>6</sup> Sulla costituzione cfr. CHIARA CORBO, *Paupertas. La legislazione tardo-antica (IV-V sec. d. C.)*, Napoli, Satura, 2006, pp. 197-202 (ivi ulteriore bibliografia). Come nota la Corbo,

Successivamente anche Giustiniano, con la *novella* LXXX *De quaesitore* del 539, tornò ad imporre il lavoro forzato per i mendicanti abili<sup>7</sup>. La *novella* giustiniana prescriveva una serie di misure che vediamo nella sostanza riemergere nelle normative di città e sovrani tra Cinque e Settecento. Essa prevede anzitutto accurati controlli sulle condizioni dei mendicanti; distingue i poveri locali dai vagabondi forestieri, imponendo di espellere questi ultimi, rinviandoli al luogo (città o provincia) di origine. I mendicanti indigeni a loro volta devono distinguersi in abili o inabili al lavoro. I primi devono essere impiegati, anche con la forza, nei lavori pubblici, nella coltivazione di orti presso la città, nella panificazione. Gli inabili al lavoro devono essere trattati con tolleranza e possono rimanere in città purché mantenuti dalla privata beneficenza.

Queste tarde costituzioni imperiali, pur esigue, sono importanti perché dettero esempio e legittimazione alle leggi repressive di epoca moderna contro i vagabondi nei vari Stati europei<sup>8</sup> e fornirono spunto per le riflessioni

---

un dato assai significativo che emerge dalla legge è «la presenza a Roma sul finire del IV secolo di un gran numero di mendicanti» (p. 199). Secondo l'Autrice si potrebbe anche ipotizzare che la norma fosse ispirata all'Imperatore da Sant'Ambrogio, che nel *De officiis ministrorum* esprime dure critiche ai mendicanti validi, atteggiamento del resto diffuso nei Padri della Chiesa, che vedevano negli inganni di tali soggetti una prevaricazione ai danni dei veramente bisognosi. Più indulgente appare invece la posizione di Giovanni Crisostomo, che sembra riconoscere anche la possibilità di qualità positive al vagabondo mendicante abile, come desiderio di libertà e mitezza, preferita da un lato all'asservimento di un duro lavoro e dall'altro a comportamenti illeciti come furti o rapine. Cfr. C. CORBO, *Paupertas* cit., pp. 201-202. Secondo Cracco Ruggini i due punti qualificanti del provvedimento erano «la necessità di attutire lo scontento della *plebs romana*, che rifiutava la concorrenza dei proletari 'abusivi' allora presenti in città, e d'altra parte l'esigenza (d'ispirazione soprattutto cristiana) di non colpire i veri e propri inabili e diseredati». Cfr. LELLIA CRACCO RUGGINI, *Spazi urbani clientelari e caritativi*, in *La Rome impériale. Démographie et logistique*, Acte de la table ronde (Rome, 25 mars 1994), Rome, École Française de Rome, 1997, pp. 188-189. Sulla legge in questione cfr. anche VALERIO NERI, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, «infames» e criminali nella nascente società cristiana*, Bari, Edipuglia, 1998, pp. 81-82.

<sup>7</sup> Cfr. *Corpus iuris civilis*, III: *Novellae*, ed. R. Schoell, G. Kroll, Dublin-Zürich, Weidmann, 1972, pp. 390-397.

<sup>8</sup> Come ha osservato Bronisław Geremek, «la costituzione giustiniana contro i mendicanti validi funse da base giuridica e da punto di partenza per la moderna legislazione contro i vagabondi, che vide una prima applicazione negli atti emanati in tutto l'Occidente a metà Trecento, sotto l'influsso della crisi sociale provocata dalla peste nera» (B. GEREMEK, *Uomini senza padrone* cit., p. 91).

dei criminalisti. È probabile che i vari sovrani, di fronte al problema dei vagabondi, in un tema che poteva toccare la sensibilità degli ecclesiastici, abbiano chiesto lumi ai loro giuristi su che tipo di soluzioni suggerisse il diritto romano giustiniano e questi abbiano riferito le poche norme presenti nel *Corpus iuris civilis*.

Occorre peraltro non dimenticare che il recupero del diritto romano si innestò, con nuove potenzialità repressive, su un quadro giuridico di ascendenza alto-medievale e dunque anche germanica. Nell'alto Medioevo i vagabondi, gli esuli, i profughi perdevano la protezione del proprio diritto. Chi abbandonava la propria comunità, concepita come cellula del popolo-esercito, sottraendosi all'obbligo militare o al lavoro, era percepito come un disertore. Chi, risiedendo nel Regno longobardo, fuggiva, incorreva nella pena capitale e nella confisca dei beni, secondo l'Editto di Rotari (cap. 3): «Si quis foris provincia fugire temptaverit, morti incurrat periculum, et res eius infiscentur»<sup>9</sup>.

Ma ancora nello stesso Editto di Rotari (cap. 367) si precisa anche che ai *warengangi* (viaggiatori, mercanti, esuli, profughi, probabilmente anche vagabondi) che si fossero messi sotto la protezione regia si sarebbe applicato il diritto longobardo (o altro diritto secondo la *pietas* del sovrano)<sup>10</sup>. L'*Expositio ad librum papiensem* informa che Pipino, figlio di Carlo Magno, avrebbe in parte abrogato questo capitolo dell'Editto, riconoscendo l'incondizionata osservanza delle varie leggi nazionali<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> *Monumenta Germaniae Historica, IV: Leges*, Hannoverae, impensis Bibliopolii aulici Hahniani, 1868, p. 13. Ma cfr. anche il capitolo 269 (*ivi*, p. 65). Sull'interpretazione del termine «provincia» nell'Editto di Rotari si veda CLAUDIA STORTI, *Stranieri ed «estranei» nelle legislazioni germaniche*, in *Le relazioni internazionali nell'Alto Medioevo*, Atti del Convegno (Spoleto, 8-12 aprile 2010), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2011, p. 391.

<sup>10</sup> «Omnes warengang, qui de exteris fines in regni nostri finibus advenerint, seque sub scuto potestatis nostrae subdederint, legibus nostris Langobardorum vivere debeant, nisi aliam legem ad pietatem nostram meruerint [...]» (*Monumenta Germaniae Historica, IV: Leges* cit., p. 85). Secondo Claudia Storti *warengang* corrisponde in sostanza a *peregrinus*, nel senso di persona che viene «de exteris finibus». Cfr. C. STORTI, *Stranieri* cit., pp. 405-406. L'Autrice osserva anche che occorre non trascurare i «diversi livelli di estraneità che hanno trovato nelle fonti normative germaniche una specifica disciplina», rispetto allo Stato o a comunità locali (*ibid.*, p. 385).

<sup>11</sup> Cfr. C. STORTI, *Stranieri* cit., p. 407.

Un capitolare di Carlo Magno dell'813 ordinò che i poveri venissero assistiti *in loco*, in seno alla propria famiglia e comunità, e che per il sostentamento di essi il Vescovo potesse impiegare il tesoro della Chiesa<sup>12</sup>.

Nel periodo feudale ed in quello delle signorie territoriali e di castello il vagabondaggio continuò ad essere punito: per i militari ledeva il legame di fedeltà al superiore, per i contadini, oltre a quello, il legame con la terra. Se a ciò si aggiunge il carattere chiuso e autarchico delle comunità e la pericolosità delle vie di comunicazione, è da credere che al vagabondo non restasse che una vita semi-selvaggia nei boschi e dunque la sua condizione fosse abbastanza rara e non desse particolari problemi<sup>13</sup>. Si deve poi considerare che nella visione tradizionale della società, di lontana matrice indoeuropea, la ripartizione in *oratores*, *bellatores* e *laboratores* non lasciava spazio al popolano ozioso: chi non era un religioso o un guerriero doveva lavorare<sup>14</sup>.

Ma il problema si pose in termini del tutto nuovi nel mondo comunale, come abbiamo visto. Le città, con le loro attività artigianali e mercantili, attiravano forestieri ed ex-contadini. Il loro sviluppo impetuoso, ma disordinato e spesso squilibrato socialmente, unitamente alle frequenti guerre, creò una consistente fascia di marginalità. Iniziò dunque a porsi un problema sia di definizione giuridica del vagabondaggio che di adozione di misure repressive. E il diritto romano, appunto, apportò il suo contributo su entrambi i fronti.

Ad esempio, il maggiore criminalista del Duecento, Alberto da Gandino, scriveva: «vagabundus dicitur qui inde profectus est et nihil avocaverit ut C. de incolis» (*Cod.* 10.40.7). Ma il tratto saliente e caratterizzante del vagabondo, per la prevalente dottrina due-trecentesca studiata da Claudia Storti, è la mancanza di domicilio, sede di famiglia e beni. Ne derivava la conseguenza, su cui si registravano peraltro posizioni differenziate, più o meno garantiste, di poter essere perseguiti in qualunque luogo ci si fosse trovati per

---

<sup>12</sup> Cfr. *Capitula e canonibus excerpta*, §§ 11-12, in *Monumenta Germaniae Historica. Legum Sectio II: Capitularia Regum Francorum*, I, Hannoverae, impensis Bibliopolii aulici Hahniani, 1883, p. 174: «11. Ut unusquisque propter inopiam famis suos familiares et ad se pertinentes gubernare studeat. 12. Ut unicuique episcoporum liceat de thesauro ecclesiae pauperibus erogare nutrimentum secundum canones cum testibus».

<sup>13</sup> *Ibid.*, pp. 30-31.

<sup>14</sup> Sulla società tripartita cfr. JACQUES LE GOFF, *Les trois fonctions indo-européennes, l'historien et l'Europe féodale*, Paris, Librairie Armand Colin, 1979; GEORGES DUBY, *Lo specchio del feudalesimo: sacerdoti, guerrieri e lavoratori*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 1998.

reati ovunque commessi<sup>15</sup>. Rinviando, per la dottrina medievale, al contributo della Storti, ci limitiamo ad anticipare, come vedremo in sintesi tra poco, che i punti di riferimento concettuali della dottrina di età moderna risultano come sempre molto tributari di quelli tardo-medievali.

#### LA TRADIZIONE CRISTIANA E IL DIRITTO CANONICO

Nella tradizione cristiana e nel diritto canonico, entro l'ordinamento universalistico della Chiesa, vi erano spunti precisi in direzione dell'assistenza ai poveri ed ai pellegrini.

L'elemosina allontana la morte eterna (*Tobia*, 4, 6-12)<sup>16</sup>; soccorrere il bisognoso equivale ad accogliere Cristo ed è fonte di salvezza: «Hospes eram et collegistis me» si legge nel Vangelo di Matteo (25, 35)<sup>17</sup> e nello stesso senso va l'episodio di Zaccheo nel Vangelo di Luca (19, 1-10)<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> C. STORTI, *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale*, in *Ai margini della civitas* cit., pp. 70-72, dove si dà conto anche delle diversità di conclusioni della dottrina tra XII e XIV secolo, da Piacentino a Bartolo. In particolare sembra risalire al Piacentino il principio di perseguire il vagabondo nel luogo dove fosse trovato per reati ovunque commessi. Tuttavia un orientamento più restrittivo e, se vogliamo, garantista, fu proposto da Pillio da Medicina e consolidato da Azzone e Accursio: il principio era da considerare eccezionale rispetto ai due criteri ordinari del *forum commissi delicti* e del *forum rei*. Ed occorreva – prosegue la Storti – per applicare il principio eccezionale che si trattasse veramente di un vagabondo privo di domicilio. Un indirizzo dottrinale dunque volto soprattutto a limitare l'azione sbrigativa di «Potestates feroces»: anche Bartolo riferisce che non solo si avviavano irregolarmente processi contro i vagabondi, ma erano loro inflitte pene corporali gravi, fino alla pena di morte (*ibid.*, pp. 71-72).

<sup>16</sup> «Omnibus autem diebus vitae tuae Deum in mente habe et cave ne aliquando peccato consentias et praetermittas praecepta Dei nostri ex substantia tua fac elemosynam et noli avertere faciem tuam ab ullo paupere ita enim fiet ut nec a te avertatur facies Domini quomodo potueris ita esto misericors si multum tibi fuerit abundanter tribue si exiguum fuerit etiam exiguum libenter impertire stude praemium enim tibi bonum thesaurizas in die necessitatis quoniam elemosyna ab omni peccato et a morte liberat et non patietur animam ire in tenebras fiducia magna erit coram summo Deo elemosyna omnibus qui faciunt eam».

<sup>17</sup> «Esurivi enim, et dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bibere; hospes eram, et collegistis me; nudus, et operuistis me; infirmus, et visitastis me; in carcere eram, et venistis ad me. Tunc respondebunt ei iusti dicentes: "Domine, quando te vidimus esurientem et pavimus, aut sitientem et dedimus tibi potum? Quando autem te vidimus hospitem et

Il *Decretum* di Graziano ribadisce il potere della misericordia e delle elemosine di redimere dal peccato: si riporta ad esempio l'invito di Ambrogio: «*medicina misericordiae tollit peccata magna [...]. Redime te pecunia tua, vilis pecunia sed pretiosa est misericordia. Eleemosyna, inquit, a peccato liberat. Crimina ergo eleemosynis redimuntur*» (C. 33, d. 1, c. 76). Si legge ancora nella silloge graziana: «*In recipiendis hospitibus nulla debet esse distinctio*» (D. 42, c. 2). E la glossa *Postulat* dell'apparato ordinario chiosa: «*Ergo indistincte omnibus est danda eleemosyna*»<sup>19</sup>.

Ma nella stessa glossa emerge netta anche una necessità di distinguere i beneficiari, sulla scorta dell'opinione di Sant'Ambrogio e San Girolamo: «*Sed contra Dominus dicit desudet eleemosyna in manu tua, donec invenias iustum cui des [...]. Et dicit Ambro[sius] ordinata est charitas ut primo Deus, secundo parentes, deinde filii, postea domestici, ultimo extranei diligantur [...]. Et Hierony[mus] dicit quod in pauperibus non tam paupertas, quam religio est attendenda*»<sup>20</sup>.

La *Distinctio* LXXXVI del *Decretum* graziano poi, richiamandosi ancora al *De officiis* di Ambrogio, indicava un ordine di priorità dei beneficiari di elemosine da parte del Vescovo. Al riguardo, come sintetizza la glossa ordinaria, «*in operibus charitatis novem sunt consideranda, scilicet fides, causa, locus, tempus, modus, proximitas, aetas, debilitas et nobilitas*»<sup>21</sup>.

---

collegimus, aut nudum et cooperuimus? Quando autem te vidimus infirmum aut in carcere et venimus ad te?” Et respondens Rex dicit illis: “Amen dico vobis: Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis» (*Mt. 25, 35-40*).

<sup>18</sup> «*Et ingressus perambulabat Iericho. Et ecce vir nomine Zachaeus, et hic princeps erat publicanorum, et ipse dives. Et quarebat videre Iesum, quis esset, et non poterat prae turba, quia statura pusillus erat. Et praecurrens ascendit in arborem sycomorum ut videret eum, quia inde erat transiturus. Et cum venisset ad locum, suspiciens Iesus vidit illum, et dixit ad eum: “Zachae, festinans descende, quia hodie in domo tua oportet me manere”. Et festinans descendit, et excepit illum gaudens. Et cum viderent omnes, murmurabant, dicentes quod ad hominem peccatorem divertisset. Stans autem Zachaeus, dixit ad Dominum: “Ecce dimidium bonorum meorum, Domine, do pauperibus, et si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum”. Ait Iesus ad eum: “Hodie salus domui huic facta est, eo quod et ipse filius sit Abrahae. Venit enim Filius hominis quaerere, et salvum facere quod perierat*».

<sup>19</sup> Cfr. *Decretum Gratiani*, Venetiis, s.n., 1591, p. 192.

<sup>20</sup> *Ibid.* Stefano di Tournai, decretista del XII secolo, riteneva che l'*hospitalitas*, intesa come assistenza, dovesse essere incondizionata, mentre la *liberalitas*, cioè l'elargizione, dovesse distinguere tra onesti e disonesti, vecchi e giovani, indigeni e stranieri. Cfr. BRIAN TIERNEY, *The Decretists and the «Deserving Poor»*, «Comparative Studies in Society and History», I (1959), fasc. 4, p. 365.

<sup>21</sup> Gl. *Non satis* a D. 86, c. 14 (*Decretum* cit., p. 388).

Nella tradizione, come nel comune sentire, era la povertà volontaria del religioso, frutto di elevazione spirituale, ad essere degna di rispetto, e non quella accidentale, fonte di vergogna e semmai oggetto di commiserazione<sup>22</sup>. Il povero consente comunque al ricco di redimere i propri peccati tramite elargizioni e opere di misericordia: la sventura della povertà poteva essere al contempo vista come una prova per il derelitto, voluta da Dio, ma anche per il ricco che, mostrandosi generoso, poteva con l'elemosina fare in un certo senso un *investimento per l'al di là*<sup>23</sup>.

D'altro canto, non mancavano certo nella tradizione cristiana precise formulazioni di un obbligo al lavoro. Il Vecchio Testamento aveva enunciato chiaramente il dovere di lavorare per l'uomo cacciato dal paradiso terrestre (*Genesis*, 3, 17-19)<sup>24</sup>: una condanna a cui non si mancherà mai di riferirsi per biasimare e reprimere i comportamenti di oziosi e vagabondi<sup>25</sup>. Ben nota è l'esaltazione del lavoro nella *Seconda lettera ai Tessalonicesi* (3, 7-10) di San Paolo: «noi non abbiamo vissuto tra voi oziosamente, né abbiamo mangiato gratis il pane di nessuno, ma con fatica e stenti, abbiamo lavorato notte e giorno, per non essere a carico di nessuno di voi [...]. Proprio mentre eravamo fra di voi, noi vi abbiamo dato quest'ordine: chi non vuol lavorare, non mangi»<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Il valore spirituale della povertà in sé conobbe una valorizzazione tra XI e XII secolo, ma non venne mai meno un'ambiguità di fondo riguardo a quella involontaria, come osserva GIACOMO TODESCHINI, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 25-39; ID., *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 205-240.

<sup>23</sup> Cfr. C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., p. 42.

<sup>24</sup> «Adae vero dixit: Quia audisti vocem uxoris tuae, et comedisti de ligno, ex quo praeceperam tibi ne comederes, maledicta terra in opere tuo: in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitae tuae. Spinās et tribulos germinabit tibi, et comedes herbam terrae. In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram de qua sumptus es: quia pulvis es et in pulverem reverteris».

<sup>25</sup> A titolo di esempio, CAMILLO BORRELLI, *De magistratuū edictis tractatus*, Venetiis, apud Iuntas, 1620, lib. III, cap. 16, n. 1, f. 130r: «Deus optimus maximus fecit hominem ut operaretur, nec ocio torpesceret»; GIOVANNI BATTISTA SCANAROLO, *De visitatione carceratorum libri tres*, Romae, typis Reverendae Camerae Apostolicae, 1655, II, cap. 13, n. 7, p. 240.

<sup>26</sup> «Ipsi enim scitis quemadmodum oporteat imitari nos: quoniam non inquieti fuimus inter vos: neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore, et in fatigatione, nocte et die operantes, ne quem vestrum gravaremus. Non quasi non habuerimus potestatem, sed ut nosmetipsos formam daremus vobis ad imitandum nos».

E l'ozioso è visto con sospetto dalle prime comunità cristiane: da esso bisogna guardarsi piuttosto che offrirgli incautamente accoglienza. La *Didachè* (o *Dottrina dei Dodici Apostoli*), considerata da alcuni Padri della Chiesa come parte del Nuovo Testamento ma oggi ascritta dalla Chiesa alla letteratura sub-apostolica, nel tracciare le regole morali fondamentali per una comunità cristiana, prescrive al capitolo XII:

Ogni pellegrino che viene nel nome del Signore, sia accolto: in seguito però esaminatelo e rendetevi conto chi sia; avete infatti senno abbastanza per distinguere la destra dalla sinistra. Se è solo di passaggio, aiutatelo come potete; ma non rimanga presso di voi più di due o tre giorni, se è necessario. Se vuole stabilirsi tra di voi, e ha un mestiere, lavori per mantenersi. Se invece non ha mestiere, prendete provvedimenti con prudenza, perché non viva tra di voi un cristiano ozioso. Se non si vuole assoggettare, è uno sfruttatore di Cristo: guardatevi da questa gente<sup>27</sup>.

Vedremo come a partire dal basso Medioevo le normative di varie città sembrano rifarsi da vicino a questa posizione, ma anche lo *ius novum canonicum* ne risentì. Il noto canonista Ugucione da Pisa, sullo scorcio del XII secolo, avvertiva (anticipando un motivo destinato a larga fortuna in età moderna) che aiutare i poveri capaci di guadagnarsi da vivere lavorando significava incoraggiarli all'ozio e al gioco d'azzardo<sup>28</sup>. Già nel XII secolo si sentiva dunque nitidamente la necessità di distinguere ed il tema troverà un'intensificata attenzione in epoca moderna, quando si insisterà sui mali innumerevoli di cui l'ozio è foriero<sup>29</sup>. I filosofi della Scolastica, come ha ricordato Mollat, già vedevano nell'elemosina indiscriminata un pericoloso incentivo all'ozio e dunque ai vizi<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> Per il testo greco cfr. <<https://www.ccel.org/l/lake/fathers/didache.htm>> [05/2018].

<sup>28</sup> Cfr. F.M. CATALUCCIO, *I vagabondi e i poveri* cit., p. IX.

<sup>29</sup> Si veda, ad esempio, AHASVER FRITSCH, *Tractatus thologico-nomico-politicus de mendicantibus validis*, Jenae, typis ac sumptibus Georgi Sengenwaldi, 1659. In tale opera un capitolo *De otis et inertia* (pp. 47-52) è sul tema, con abbondanza di riferimenti alla Sacra Scrittura e ai Classici. Gli oziosi si dedicano ad una *mendicitas improba*, che non merita alcuna pietà e dunque nessuna elemosina. Fritsch, ricollegandosi all'ormai consolidato filone, di orine tardo-quattrocentesca, si sofferma anche a descrivere le frodi e le imposture messe in atto dai mendicanti oziosi (pp. 102-113, 127-132).

<sup>30</sup> Cfr. M. MOLLAT, *I poveri* cit., pp. 153-154.

Le frodi dei *quaestores elemosinarum* furono colpite dal IV Concilio Lateranense e poi dalla decretale *Abusionibus* di Clemente V (*Clem. 5.9.2*)<sup>31</sup>. Con essa il Pontefice, per ovviare ad abusi verificatisi, tra cui la concessione non autorizzata di indulgenze, prescriveva che si potesse raccogliere elemosine solo con il permesso pontificio o del Vescovo della Diocesi interessata.

#### GLI STATUTI COMUNALI

Nello statuto di Firenze del 1415, rimasto in vigore in età moderna e stampato nel tardo Settecento, non vi sono norme sui vagabondi<sup>32</sup>. Nello statuto di Siena del 1545, redatto prima dell'assoggettamento ai Medici, una rubrica si occupa *de nugatoribus, impostoribus, circulatoribus et circumforaneis* cioè di ciarlatani, impostori, imbonitori, venditori ambulanti e simili, ordinando loro di abbandonare la piazza e la città, a meno che non ottenessero un permesso dalle autorità<sup>33</sup>. La pena per gli esercenti abusivamente tali attività era la multa, non lieve, di 40 lire, da applicarsi però solo previa notificazione del divieto agli interessati da parte del notaio dei Regolatori.

Nei Comuni minori della Toscana non abbiamo rinvenuto norme statutarie direttamente ed esplicitamente indirizzate contro i vagabondi. Sempre vi sono in ogni statuto norme sui furti campestri, sul divieto del gioco d'azzardo, sul divieto di spostarsi di notte senza motivo e altre che potevano essere invocate per sanzionare comportamenti tipici dei girovaghi. Ma non si sono reperite norme direttamente volte contro il vagabondaggio<sup>34</sup>. Lo stesso è stato riscontrato dalla Meneghetti Casarin negli statuti del dominio veneziano<sup>35</sup>.

<sup>31</sup> *Corpus iuris canonici*, ed. A. Friedberg, II, Lipsiae, ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1879, p. 1190.

<sup>32</sup> *Statuta populi et Communis Florentiae*, I-III, Friburgi, apud Michaellem Kluch, 1778-1783.

<sup>33</sup> *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena* cit., p. 64 (libro I, rubr. 109).

<sup>34</sup> Una rubrica *De citationibus vagabundorum* è presente negli statuti di Grosseto, ma riguarda semplicemente il modo di citare in giudizio e non misure repressive. Si fa riferimento anche al dovere del messo di recarsi presso l'*hospitium* in cui il vagabondo eventualmente si trovasse. Cfr. M. MORDINI, *Lo statuto del Comune di Grosseto del 1421*, Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 1995, p. 157, III dist., rubr. 3.

<sup>35</sup> Cfr. F. MENEGHETTI CASARIN, *I vagabondi* cit. L'Autrice si riferisce ad un campione costituito da quelli, in edizione settecentesca, di Bergamo, Brescia, Padova, Rovigo (questo del 1648), Treviso, Verona, Vicenza, Valle Trompia, Friuli, Riviera del Garda.

Ciò può essere in parte attribuito al fatto che gli statuti in vigore in epoca moderna fossero in buona misura statuti tardo-medievali con qualche aggiornamento<sup>36</sup>. Ma aggiunte e riforme non mancarono in molti statuti toscani, anche minori, e dunque in tale sede si poteva ben dare voce alle nuove istanze contro i vagabondi. È probabile invece, a mio avviso, che furono proprio gli interventi del potere superiore a sopire e rendere superati provvedimenti a livello locale delle comunità. D'altro canto la mobilità dei soggetti in questione richiedeva un intervento territoriale in ambito statale, per evitare che, molto semplicemente, essi non si trasferissero in massa da una città a un'altra del medesimo dominio in base al diverso rigore repressivo. L'ordine pubblico, oltre che la difesa, era un tipico terreno di intervento del potere superiore, in cui esso poteva sganciarsi ed ergersi al di sopra sia degli *iura propria* che dello *ius commune*, e in questo caso può scorgersi qualche motivo di razionalità. Può darsi poi certamente che nei centri minori e nei villaggi non vi fosse la preoccupazione diffusa nelle città verso i vagabondi, per le ben diverse proporzioni del fenomeno, e dunque non si sentisse il bisogno di intervenire con norme apposite.

Nelle città dei territori pontifici si può invece segnalare qualche caso di normativa comunale riguardante il nostro argomento.

Lo statuto di Barbarano edito nel 1613 ingiungeva ai vagabondi di non fermarsi *in loco* per più di tre giorni. «De vagabundis. Ociosos advenas et alias quascunque personas, ut dicitur, vagabundus necnon et cingaros nuncupatos, ultra tres dies in dicta Terra et suo tenimento permanere nolumus, sub poena trirremium et fustigationis arbitrio Potestatis»<sup>37</sup>. Tre giorni corrispondevano al triduo dell'ospitalità cristiana, secondo una regola che risale alle prime comunità cristiane e, come abbiamo visto, è espressa nella *Didachè*.

Lo statuto del 1734 di Proceno, al confine con la Toscana, presso la via Francigena, dedica una rubrica (I, 39) a zingari e vagabondi, prevedendo l'obbligo per il Governatore di allontanarli, a meno che essi non volessero stabilirsi lì con la famiglia per lavorare e vivere come gli altri abitanti con il frut-

---

<sup>36</sup> Essi, osserva la Meneghetti Casarin, nella loro 'cristallizzazione', avrebbero così conservato mentalità medievali antecedenti alla diffusione moderna della paura del vagabondo. Cfr. F. MENEGHETTI CASARIN, *I vagabondi* cit., p. 29.

<sup>37</sup> *Statuta Terrae Barbarani*, Romae, ex Typographia Camerae Apostolicae, 1613, lib. II, rubr. 21, p. 45.

to delle proprie fatiche<sup>38</sup>. La rubrica seguente si occupa delle *persone oziose, discole e insolenti*, prevedendo per esse un'attenta vigilanza, l'esortazione al lavoro o in alternativa l'esilio<sup>39</sup>.

#### VOCI NELLA DOTTRINA GIURIDICA MODERNA E APPRODI DELLA CODIFICAZIONE

La dottrina criminalistica di età moderna si occupò marginalmente dei vagabondi, essendo la materia oggetto di disposizioni sovrane diverse nei vari Stati e lo fece per precisare certi aspetti generali, definitivi e processuali, richiamandosi di regola alle vetuste basi romanistiche già ben delineate nel tardo Medioevo. Come ha osservato Mario Montorzi, quella del vagabondo appare quasi come una 'categoria residuale' e si ritiene prioritario risolvere gli inceppamenti giudiziari che la figura crea<sup>40</sup>.

Assai ricorrente è la definizione di vagabondo come colui che non ha fissa dimora e vaga per il mondo. Per Tiberio Deciani «vagabundus est ille qui

---

<sup>38</sup> VALENTINA MOSCETTI, *Lo statuto del Comune di Proceno del 1734*, Tesi di Laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata", Rel. Prof.ssa M.R. Di Simone, a.a. 2014-2015. Nella rubrica XXXIX del primo libro, *Degli Zingari e vagabondi*, si legge: «Hanno statuito ed ordinato che ogni volta che in questa nostra terra di Proceno, o suo distretto, verranno Zingari, o altre persone vagabonde, il Governatore debba subito mandarli via, se però non volessero abitar familiarmente nelle case murate ed esercitarsi in qualche esercizio, vivendo cristianamente colle proprie fatiche e sudori».

<sup>39</sup> Ivi, lib. I, cap. 40, *Delle persone oziose, discole, ed insolenti*: «Perché l'ozio, come l'esperienza dimostra, per lo più è radice, e fomento de'vizj, ed affinché la nostra Terra sia in tutto libera, e vuota di tali persone, e si mantenga nel suo felice stato; però hanno stabilito, ed ordinato, che i Priori, che di tempo in tempo saranno, insieme col Governatore debbano invigiliare, se nella Terra di Proceno siano di tali persone, ed essendovene alcuno, debbano quello esortare a ben vivere, e volersi impegnare in alcun esercizio condecete allo stato, grado, e condizione di quel tale così ozioso, e discolo, potendolo anche sforzare coi rimedi di ragione, e dei presenti statuti, ed esiliarlo per quel tempo, che parerà, e perché fra questi tali vi sono di quelli, che continuamente vivono di rapine, e scarperie di frutti, però dovranno i Priori, e Governatore, che saranno del mese di Agosto, Settembre, e Ottobre, in tali mesi, e quando a loro piacerà, visitare le case di questi tali tanto dentro, quanto fuori, e trovandovi alcuna qualità di frutti di qualsivoglia sorte, domandino a quel tale, di dove l'abbia avuti, e trovato colpevole, lo possono castigare secondo che vien disposto di ragione, e dalla forma de' presenti Capitoli».

<sup>40</sup> MARIO MONTORZI, *Tra contadini, picari e vagabondi: il modello della «familia rustica» nella cultura della «Barockzeit»* (Preliminari di lettura di un capitolo non ancora scritto di storia istituzionale), «Rivista internazionale di Diritto comune», 12 (2001), pp. 141-142.

certam non habet sedem aut habitationem, sed per mundum vagatur modo in hanc, modo in illam civitatem»<sup>41</sup>. Il riferimento espresso è alla glossa *Domicilio* a *Dig.* 50.1.27. Si precisa anche, sempre sulla scorta del diritto romano, «hi autem homines odiosi et habentur quasi fugitivi»<sup>42</sup> e possono essere convenuti e puniti ovunque<sup>43</sup>. Tale possibilità, sulla scorta della già ricordata dottrina medievale, era comunemente ammessa e, prima di Deciani, la troviamo menzionata da Pietro Follerio<sup>44</sup>, Egidio Bossi<sup>45</sup> e Giulio Claro<sup>46</sup>.

Anche Prospero Farinacci, dopo aver definito il vagabondo come colui che, privo di domicilio, vaga senza esercitare alcun mestiere, ribadisce che possa essere giudicato ovunque. Ed una *mala praesumptio* grava su tali soggetti: «vagatio indicat insolentiam et dissolutionem et contra vagantes stat omnes praesumptio», tantoché essi possono essere sottoposti a tortura anche in mancanza degli indizi ordinariamente richiesti<sup>47</sup>.

Il vescovo Giambattista Scanarolo, a metà Seicento, riprende il concetto espresso da Deciani: «nomen istud *vagabundus* nihil aliud designare videtur quam hominem qui nullibi certum domicilium in quo moretur, neque propriam habitationem, quam incolat habet, sed sine propria sede ac domicilio per orbem vagatur»<sup>48</sup>. Indica quindi vari mutevoli elementi che concorrono a definire il vagabondo: l'andare errando senza scopo, la mancanza di patrimonio o mestiere, la commissione di reati, l'assenza di redditi e domicilio, la mendicizia con l'esibizione di false infermità<sup>49</sup>. I vagabondi

---

<sup>41</sup> TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, Venetiis, apud Franciscum de Franciscis, 1590, lib. 4, cap. 13, n. 1, f. 171r. Del resto il termine stesso *vagabundus*, dal verbo latino *vagari*, indica appunto l'errare nel senso di andare qua e là.

<sup>42</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis* cit., n. 3.

<sup>43</sup> Ivi, n. 5, f. 171v. Riferimenti dottrinali e prodromi romanistici indica M. MONTORZI, *Tra contadini, picari e vagabondi* cit., pp. 139-140.

<sup>44</sup> PIETRO FOLLERIO, *Practica criminalis*, Venetiis, ex Officina Erasmiana Vincentij Valgrisiij & Balthassaris Costantini, 1558 (I ed. 1554), p. 48, n. 33.

<sup>45</sup> EGIDIO BOSSI, *Practica et tractatus varii*, Basileae, per Sebastianum Henricpetri, 1580 (I ed. 1562), tit. *De citationibus*, p. 119, n. 34.

<sup>46</sup> GIULIO CLARO, *Opera omnia sive practica civilis atque criminalis*, Genevae, sumptibus Samuelis Chovët, 1666 (I ed. 1568), lib. V, quaest. XXXIX, p. 627, n. 8.

<sup>47</sup> PROSPERO FARINACCI, *Responsorum criminalium liber primus*, Venetiis, apud Georgium Variscum, 1606, cons. 64, f. 236r; cons. 99, ff. 349v-352v.

<sup>48</sup> G.B. SCANAROLO, *De visitatione carceratorum* cit., lib. II, cap. 12, n. 1, p. 237.

<sup>49</sup> Ivi, nn. 1-3: «Ultra praedictam designationem nonnulla rursus sunt addenda, quae debent concurrere: ex quibus etiam diversa vagabundorum genera dignoscuntur [...]. Vagabundos

abili al lavoro che mendicano sono dei ladri, perché vogliono *ex alieno vivere*<sup>50</sup>, e dei gravi peccatori<sup>51</sup>. Una volta che fosse provata la qualità di vagabondo di un soggetto, sorge a suo carico la presunzione che sempre sia tale, finché non è provato il contrario<sup>52</sup>. A Roma, riferisce Scanarolo, gli sbirri distinguevano i vagabondi trovati a dormire a piazza Navona esaminando le loro mani: se callose – prova di fatiche – venivano rilasciati, altrimenti venivano condotti in carcere<sup>53</sup>. Gli oziosi «nihil agendo, discutit male facere»<sup>54</sup>.

Molto più ampiamente si sofferma sul concetto di vagabondo una *Tractatio iuridica de vagabundo* del 1739 attribuita dall'editore a Christian Thomasius (in realtà opera di Johannes Christian Welsch)<sup>55</sup>, in cui si osserva un'attenzione definitoria e discretiva assente nella legislazione moderna, che tende ovunque ad accomunare più figure sociali distinte (vagabondi, zingari, oziosi, mendicanti validi). In tale opera ad esempio giustamente si distingue il vagabondo dal mendicante abile ozioso (che può bene essere stabile), dal servo fuggitivo, dall'esule, dal bandito<sup>56</sup>. La *summa divisio* dei mendicanti rimaneva quella indicata da Fritsch: quelli dediti ad una *mendicitas licita* perché inabili al lavoro (e costretti a mendicare per pura necessità) e quelli dediti ad una *mendicitas illicita*, perché atti al lavoro e mossi solo dalla volontà di sottrarsi ad esso per ozio<sup>57</sup>.

---

esse homines nulla necessitate, commoditate, aut utilitate vagantes [...]. Vagabundos eos esse, qui neque proprium habent peculium [...], neque debilitate corporis, aut quovis alio impedimento legitime tenentur [...], qui sunt soliti inservire, sed amplius nolunt eo quod placeat ipsis otium, et otiose vagari [...] qui non solum ratione pigritiae et ociositatis, sed etiam delictorum commissorum per incertas vagatur civitates et pagos [...]

 (ivi, nn. 2-4, 13).

<sup>50</sup> Ivi, n. 16, p. 238.

<sup>51</sup> Ivi, n. 19.

<sup>52</sup> Ivi, n. 22.

<sup>53</sup> Ivi, n. 25, p. 239.

<sup>54</sup> Ivi, cap. 13, n. I, p. 239.

<sup>55</sup> Come ha notato M.R. DI SIMONE, *I migranti* cit.: Thomasius fu il relatore della dissertazione di laurea di Welsch, come attesta la precedente edizione JOHANNES CHRISTIAN WELSCH, *Anestion seu eum qui est sine domicilio, occasione l. 27 § 2 ad municip. Sub praesidio Dn. Christiani Thomasi*, Lipsiae, typis Johannis Georgi, 1681.

<sup>56</sup> CHRISTIAN THOMASIUS, *Tractatio iuridica de vagabundo, seu eo qui est sine domicilio*, Halae Magdeburgicae, sumptibus Ioannis Henrici Grunerti, 1739, pp. 55-62.

<sup>57</sup> A. FRITSCH, *Tractatus theologico-nomico-politicus de mendicantibus validis* cit., p. 19.




Figura 7. Frontespizi di alcune opere tedesche, edite tra metà Seicento e primo Settecento, su mendicanti, zingari e vagabondi (di Ahasver Fritsch e, sulla base di una precedente dissertazione di Johann Christian Welsch, di Christian Thomasius)

Il diritto romano fu sovente richiamato anche per giustificare la durezza punitiva del presente. Giovan Francesco de Ponte († 1616), come ha osservato Dario Luongo, fondava la condanna alla galea sul diritto romano, con la presunzione che chi non aveva fonti di reddito non poteva che delinquere in qualche modo<sup>58</sup>. È ormai la *pericolosità sociale in sé* del vagabondo che, nell'ottica dominante dell'età moderna, esige un intervento dello Stato<sup>59</sup>.

Per Camillo Borrelli i mendicanti validi al lavoro possono essere puniti con una pena *extraordinaria* da parte del magistrato cittadino, sulla scorta del commento di Bartolo alla costituzione in *Cod.* 11.26 [25] che già abbiamo visto<sup>60</sup>. Ma, precisa Borrelli, parte della dottrina ritiene «eos vero qui fingunt se pallidos, fucatis coloribus et se vulgo exhibent tamquam infirmos, cum non sint, ut eleemosynes extorqueant, puniri tamquam falsarios»<sup>61</sup>. La definizio-

<sup>58</sup> Cfr. D. LUONGO, *Vagabondi e «miserabiles personae»* cit., p. 163.

<sup>59</sup> Coglie nitidamente questa idea Florian, quando, in apertura dell'ampia monografia scritta in collaborazione con Guido Cavaglieri, nota: «secondo la più comune opinione, non soltanto riescono pericolosi all'ordinamento ed alla conservazione della società quelli che la offendono o la turbano con qualche atto, che ne violi la legge penale, ma anche coloro che, pur non commettendo nessun reato, traggono la vita senza lavorare e senza possedere mezzi propri, trovandosi così continuamente nell'occasione di delinquere e diventando di peso alla pubblica e privata carità» (E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, *I vagabondi* cit., p. XIII).

<sup>60</sup> C. BORRELLI, *De magistratum edictis tractatum* cit., f. 130r, n. 15.

<sup>61</sup> *Ibid.*, n. 16.

ne di vagabondo si rifà alla dottrina medievale (Accursio, Enrico da Susa, Bartolo): «vagabundos appellati eos qui firmam ac propriam habitationem non habent»<sup>62</sup>. E si rammenta come, al tempo, nel Regno di Napoli i vagabondi fossero condannati a remare nelle galee per cinque anni, in virtù della prammatica *Alli mesi passati* del 27 giugno 1559, emanata dal viceré De Ribera<sup>63</sup>.

Alcuni criminalisti toscani seicenteschi ci hanno lasciato osservazioni che possono ritenersi, almeno in parte, riferite al contesto granducale.

Nel libro *Il giudice criminalista* del magistrato fiorentino e segretario granducale Antonio Maria Cospi<sup>64</sup>, edito postumo dal figlio nel 1638, sono dedicati alcuni capitoli al nostro tema<sup>65</sup>. Nel cap. XLIV *De' ladri vagabondi* si afferma che «di molte sorte sono i ladri vagabondi»: frequenti sono i borsaioli, che tra loro adoperano il linguaggio in codice del *furbesco*. Spesso si ritrovano in occasione delle fiere per banchettare e divertirsi insieme, magari dopo aver pianificato qualche stratagemma truffaldino per procurarsi un po' di soldi<sup>66</sup>. Sulla scorta sia di esperienza diretta, sia delle opere tradizionali sui cerretani, come quella del Frianoro, Cospi descrive le varie astuzie in uso per derubare o abbindolare gli sprovveduti. Gli oggetti rubati nelle botteghe o ai banchi di piazza venivano poi rivenduti in luoghi lontani. Anche le cassette delle offerte nelle chiese erano prese di mira<sup>67</sup>. Nei successivi capitoli (XLV: *De' ladri vagabondi d'invenzioni*; XLVI: *De' medici falsi*) si spiega il modo di carpire elemosine per falsi fini religiosi o di spacciare banali intrugli per farmaci miracolosi<sup>68</sup>.

La voce *Vagabondi* della *Pratica universale* del Savelli<sup>69</sup>, dopo aver richiamato la disciplina del bando del 21 giugno 1590, che vedremo più avanti, for-

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, n. 19.

<sup>63</sup> *Ibid.*, n. 21.

<sup>64</sup> Su cui si veda la voce relativa di D. EDIGATI in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., I, p. 591.

<sup>65</sup> ANTONIO MARIA COSPI, *Il giudice criminalista*, Firenze, nella Stamperia di Zanobi Pignoni, 1643, capp. 44-47, pp. 541-553.

<sup>66</sup> *Ibid.*, p. 541.

<sup>67</sup> *Ibid.*, pp. 541-543.

<sup>68</sup> *Ibid.*, pp. 544-550.

<sup>69</sup> MARC'ANTONIO SAVELLI, *Pratica universale*, Parmae, per Paolo Monti, 1717 (I ed. 1665), su cui si veda D. EDIGATI, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana, Edizioni dell'Accademia, 2005, pp. 50-54.

nisce la definizione di vagabondo accolta dalla dottrina, per cui «vagabondi si dicono quelli che vanno vagando per il mondo e non hanno certa sede, o abitazione ferma in alcun luogo, benché in qualche avessero il domicilio o origine»<sup>70</sup>. I vagabondi possono essere convenuti ovunque e puniti nel luogo dove si trovano; si possono citare con affissione di cedola al tribunale, come per i forestieri. Se questuano subdolamente, fingendosi ammalati, pazzi o disabili, «sono tanto esosi e odiosi alla legge, ch'è permesso a ciascuno privato far prova ed esperienza se tali cose siano vere o finte, e trovandosi finte devono esser puniti come falsari»<sup>71</sup>.

In Toscana il bando del 15 gennaio 1744 (1745), recante *Ordini diversi da osservarsi nelle cause criminali*, richiamando all'applicazione della pena della galea contro i vagabondi, offre al § 11 una definizione, rarissima nei nostri bandi, di essi: «tali si debban reputare quelli che senza esercizio d'alcuna lodevole arte o mestiere, passano i loro giorni vagando per il mondo, benché da breve tempo si sieno buttati a viver così a spese altrui»<sup>72</sup>.

La sintonia con la dottrina dei secoli precedenti è evidente e come permanga fino al chiudersi della lunga parabola del diritto comune è ben attestato dalla *Prompta bibliotheca* (1746) di Lucio Ferraris<sup>73</sup>. Il vagabondo, cioè «qui certam et constantem sedem habitationis nullibi habet»<sup>74</sup>, può essere chiamato in tribunale nel luogo dove si trova, può essere catturato e punito su ordine del magistrato del luogo per i delitti commessi ivi e altrove<sup>75</sup>. In dottrina, riferisce Ferraris, si dibatte tuttavia se i vagabondi siano o meno obbligati in via generale al rispetto delle leggi particolari del luogo in cui si trovano: alcuni, tra cui Domingo de Soto e Francisco Suarez, ritengono di sì, altri come Leonardo Lessio (Lenaert Leys) «satis probabiliter» ritengono che i vagabondi debbano essere assimilati, a questo riguardo, ai pellegrini e agli stranieri, e dunque sia-

---

<sup>70</sup> M.A. SAVELLI, *Pratica universale* cit., p. 350, n. 2. Tra i giuristi citati DOMENICO TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum tomus octavus*, Lugduni, ex Officina Ioannis Pillehotte, 1634, concl. 10, nn. 2-3, p. 263.

<sup>71</sup> M.A. SAVELLI, *Pratica universale* cit., p. 350, nn. 2, 6.

<sup>72</sup> *Leggi di Toscana riguardanti affari criminali. Classe VI*, in BNCFi, Collezione pistoiese Rossi-Cassigoli, 98, pagine non numerate.

<sup>73</sup> LUCIO FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica*, I-X, Venetiis, Typis Modesti Fentii, 1778 (I ed. 1746). Sul Ferraris si veda la voce di ALBERTO LUPANO nel *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* cit., I, p. 846.

<sup>74</sup> L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca* cit., IX, s.v. *Vagus, Vagabundus*, n. 1, p. 69.

<sup>75</sup> Ivi, V, s.v. *Lex*, art. 3, p. 190, n. 46.

no tenuti ad osservare solo le leggi di diritto comune e le leggi municipali «*quae respiciunt specialiter bonum commune illius loci per quem transeunt*», nonché le leggi particolari «*quae concernunt contractus*»<sup>76</sup>. Ciò perché quattro soltanto sono i modi che possono legare un soggetto ad un foro: *ratione delicti*, *ratione contractus*, *ratione domicilii*, *ratione rei sive possessionis sitae in territorio*.

Ma una materia dalle variabili continue e imprevedibili come questa dei vagabondi era naturale che fosse dominata dall'*arbitrium iudicis*, che poteva ora condurre al prevalere dell'*aequitas* sul *rigor iuris*, e dunque a favore delle *miserabiles personae*<sup>77</sup>, ora intendere estensivamente la figura, per comprendervi soggetti che a rigore non potrebbero dirsi vagabondi in senso stretto.

Questa seconda evenienza è stata colta bene da Francesca Meneghetti Casarin nella prassi veneziana di età moderna, dove finivano sotto processo anche individui con stabile dimora ed un mestiere, ma magari con abitudini sregolate, sfaccendati e dediti all'ubriachezza, molesti al prossimo<sup>78</sup>. Nelle leggi venete vagabondo equivale ad ozioso, bighellone, pur con un'abitazione fissa. Già Paultre notava, del resto, come pure in Francia fosse incerta la distinzione tra mendicanti validi e vagabondi (lì molti erano ex soldati)<sup>79</sup>. Anche la Garbellotti ha rilevato che non di rado il vagabondo aveva una pur saltuaria dimora, e magari famiglia, presso la quale tornava di tanto in tanto<sup>80</sup>. È piuttosto la carenza di un'occupazione regolare che emerge. E nel Seicento il vagabondo, nel Veneto come in Lombardia, si accosta e si confonde anche con il *bravo* che mette la propria violenza al servizio di qualche potente<sup>81</sup>.

La legislazione sabauda invece, più puntualmente, teneva distinti gli oziosi dai vagabondi: i primi sono coloro che, pur senza proprietà sufficienti al mantenimento, non lavorano; i secondi sono coloro che, parimenti senza beni o professione, vanno vagando<sup>82</sup>.

<sup>76</sup> Ivi, nn. 47-48.

<sup>77</sup> Cfr. GIOVANNI MARIA NOVARIO, *Tractatus de miserabilium personarum privilegiis*, Neapoli, sumptibus Ignatii Rispoli, 1669 [I ed. 1623], Praelud., VIII, p. 7.

<sup>78</sup> F. MENEGHETTI CASARIN, *I vagabondi* cit., pp. 23-27. La ricerca in questione, indagando a fondo il fenomeno sulle carte processuali, ha consentito all'Autrice di tratteggiare profili sociologici tutt'altro che facili da cogliere.

<sup>79</sup> C. PAULTRE, *De la répression de la mendicité* cit., p. 99.

<sup>80</sup> M. GARBELLOTTI, *Per carità* cit., p. 39.

<sup>81</sup> F. MENEGHETTI CASARIN, *I vagabondi* cit., pp. 23-27.

<sup>82</sup> Così l'editto regio del 13 marzo 1759 citato da F. MENEGHETTI CASARIN, *I vagabondi* cit., p. 38.

Per avere una certa nitidezza teorica, oltre che uniformità di disciplina nei territori italiani, occorre attendere il Codice penale napoleonico del 1810. Questo, considerando il vagabondaggio come un delitto a sé (art. 269), forniva una definizione di chi dovesse intendersi come soggetto attivo di tale reato: «Vagabondi o persone che non danno conto di sé sono coloro che non hanno né domicilio certo, né mezzi di sussistenza, e che non esercitano abitualmente alcun mestiere o professione» (art. 270). In base quindi all'articolo seguente (271) i vagabondi dichiarati tali «verranno, per questo solo fatto, puniti con la detenzione da tre a sei mesi e rimarranno, subita la pena, alla disposizione del Governo per quel tempo che esso determinerà, avuto riguardo alla loro condotta»<sup>83</sup>.

Il Codice francese enuclea quindi tre elementi che congiuntamente definiscono la figura del vagabondo: la mancanza di domicilio certo, quella di mezzi di sussistenza e quella di un mestiere.

Essi furono ripresi, conclusa l'esperienza francese, dalla codificazione penale sabauda della Restaurazione (1839, art. 450), con qualche ulteriore specificazione<sup>84</sup>. Anche la pena ripete quella napoleonica: «I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno per questo solo fatto puniti col carcere da tre a sei mesi. Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente sottomissione passata avanti un'autorità legittima, giusta i provvedimenti che li riguardano» (art. 452). I vagabondi (dichiarati tali) stranieri dovevano invece essere espulsi dal Regno e se vi rientravano erano puniti con il carcere fino ad un anno (art. 453)<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> Cfr. FLAVIO VERONA, *Oziosi e vagabondi nella legislazione penale dell'Italia liberale*, Pisa, ETS, 1984, pp. 7-8.

<sup>84</sup> Art. 451: «Sono egualmente reputati per vagabondi: coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sé a procurare la loro sussistenza; coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità». Cfr. G. BUNIVA, G. PAROLETTI, *Il Codice penale* cit., p. 143.

<sup>85</sup> Si prescriveva infine (art. 456) che «niuno potrà andare pubblicamente questuando se non conformandosi alle leggi ed ai regolamenti, sotto pena del carcere estensibile ad un mese. Ove si tratti di mendicante valido ed abituale la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi, e se fosse arrestato questuando fuori della provincia di sua dimora, sarà punito col carcere da due a sei mesi». Se poi più mendicanti accattassero riuniti rischiavano il carcere da tre mesi ad un anno (art. 457).

Più o meno simili soluzioni si diffusero anche in altre codificazioni di Stati italiani pre-unitari, ormai volte a tutelare il nuovo ordine proprietario borghese, di cui il vagabondaggio appariva come una pericolosa negazione<sup>86</sup>.

Anche per i primi governanti del Regno d'Italia, come ha osservato Antonio Fiori, oziosi e vagabondi costituivano ancora quasi un'ossessione<sup>87</sup>. La prima legge italiana in materia fu quella del 3 agosto 1862, n. 753, volta ad assicurare la continuità del funzionamento delle opere pie, già attive nei vari Stati pre-unitari. Lo Stato italiano non si assumeva infatti alcun compito di soccorrere i poveri, come pochi obblighi in tal senso del resto avevano Comuni e Province, se non in caso di pazzi e minori abbandonati e nell'evenienza di inerzia delle locali istituzioni di beneficenza<sup>88</sup>.

Il Testo Unico di pubblica sicurezza emanato con legge 20 marzo 1865, n. 2248, incluse le norme sui mendicanti tra le *Disposizioni relative alle classi pericolose per la società*. La mendicizia era consentita ove non fossero presenti ricoveri, previa licenza. Per oziosi e vagabondi permaneva l'obbligo di trovarsi un lavoro, già previsto dalla legge piemontese del 26 febbraio 1852, n. 1339. Le sanzioni andavano dall'ammonimento al carcere, all'allontanamento al domicilio coatto. Per i minori oziosi era previsto il ricovero forzato in stabilimenti di lavoro<sup>89</sup>. Successivamente il Testo Unico di pubblica sicurezza (l. 30 giugno 1889, n. 6144) introdusse la proibizione generale della mendicizia e riservò i permessi di mendicare solo agli inabili al lavoro e la legge 17 luglio 1890 trasformò le opere pie in istituzioni pubbliche di beneficenza<sup>90</sup>.

Il Codice penale Zanardelli del 1889 non prevede come reati l'oziosità e il vagabondaggio, tuttavia disciplinò la mendicizia, punendo il mendicante abi-

---

<sup>86</sup> Cfr. JOHN A. DAVIS, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'800*, Milano, Franco Angeli, 1989; MARIO DA PASSANO, *Il vagabondaggio nell'Italia dell'Ottocento*, «Acta Histriae», XII, I (2004), pp. 51-92; Nel Regno delle due Sicilie della Restaurazione è stata rilevata una certa continuità con le linee di azione politica di Antico regime da VITTORIA CALABRÒ, *In difesa dell'ordine sociale e delle istituzioni: i provvedimenti contro vagabondaggio e mendicizia nel Regno di Sicilia*, «Acta Histriae», XV, 2 (2007), pp. 565-584: 574.

<sup>87</sup> ANTONIO FIORI, *Mendicanti, oziosi e vagabondi nella legislazione italiana (1859-1915)*, «Clio. Rivista trimestrale di studi storici», XXXIII, I (1997), pp. 125-149: 128.

<sup>88</sup> Ivi, pp. 126-127. La follia era percepita come «una realtà oscura che poteva comunque giustificare la separazione dal corpo sociale», nota VINZIA FIORINO, *Matti, indemoniate e vagabondi. Dinamiche di intervento manicomiale tra Otto e Novecento*, Venezia, Marsilio, 2002, p. 7.

<sup>89</sup> A. FIORI, *Mendicanti* cit., pp. 127-131.

<sup>90</sup> Ivi, pp. 132-133.

le al lavoro con l'arresto fino a cinque giorni, se recidivo fino a un mese (art. 453). Ma se vi era aggravante del «modo minaccioso, vessatorio o ripugnante» della questua, era previsto l'arresto fino a un mese e, nel caso di recidiva, fino a sei mesi (art. 454). La dottrina, come riferisce Fiori, intese che per le persone abili al lavoro l'accattonaggio costituiva reato quando abituale e determinato dalla tendenza all'ozio e al vagabondaggio, ma non quando era occasionale e dovuto a indigenza<sup>91</sup>.

Normativa severa dunque, ma non più di quelle degli altri Stati europei (ad esempio in Francia anziché contravvenzione il vagabondaggio era considerato un delitto) e temperata da una ragionevole lettura dottrinale.

Per quanto riguarda gli zingari, una circolare del Segretario generale del Ministero dell'Interno del 16 agosto 1872 ricordò ai Prefetti che essi erano da considerare come vagabondi ai sensi dell'art. 436 del Codice penale e come tali punibili con il carcere o da espellere dal Regno<sup>92</sup>.

Anche il Codice Rocco optò (art. 670) per punire «chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico», prevedendo come aggravanti il comportamento vessatorio o ripugnante, il simulare malattie o deformità, o adoperare altri mezzi fraudolenti per muovere a compassione. La pena prevista è l'arresto fino a tre mesi per il reato semplice e da uno a sei mesi per il reato in forma aggravata.

---

<sup>91</sup> Ivi, p. 134.

<sup>92</sup> Ivi, p. 137.



Figura 8. Giacomo Ceruti, *Tre mendicanti* (1736 circa), Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcellona



## CAPITOLO III

# LA LEGISLAZIONE MEDICEA DEL CINQUECENTO E DEL SEICENTO

### ASPETTI GENERALI

Il periodo del governo mediceo (1532-1737) ha prodotto una mole notevole di bandi sui più svariati aspetti e problemi: una recente indagine<sup>1</sup> ne ha censiti 3.571 (4.856 le edizioni, più numerose perché potevano essere riedizioni). Di essi 1.327 si leggono nella *Legislazione toscana raccolta e illustrata* pubblicata a Firenze in 32 volumi da Lorenzo Cantini tra il 1800 ed il 1808<sup>2</sup>.

Grazie al lavoro condotto dall'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche si può oggi dominare il vasto *corpus* normativo mediceo conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze, utilizzando il sito *web* dedicato<sup>3</sup> e ci si può parimenti giovare del lavoro di Gustavo Bertoli sui bandi conservati presso la Biblioteca Nazionale di Firenze<sup>4</sup>. Un utile contributo di Gaetano Pizzo riguarda le leggi granducali sui

---

<sup>1</sup> MILENA CASO CHIMENTI, LUCIA PAPINI, *La legislazione medicea nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze (1532-1737)*, Appendice di G. Bertoli, L. Papini, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 11.

<sup>2</sup> Oggi consultabile in DVD a cura di Mario Montorzi, Pisa, Edizioni ETS, 2006. Sulla raccolta si vedano anche i contributi nel volume *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta ed illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini, Firenze 1800-1808*, a cura di M. Montorzi, Pisa, ETS, 2006, ed in specie quelli di M. MONTORZI, *La Legislazione toscana di Lorenzo Cantini e la «cognizione delle leggi della Patria»*, ivi, pp. 1-8; di D. EDIGATI, *Da una raccolta di leggi e bandi alla letteratura «d'apparato» nella Toscana mediceo-lorenese*, ivi, pp. 93-148 e di MARCO PAOLO GERI, *Lorenzo Cantini, di «professione legale», all'opera fra le carte e le righe del mondo fiorentino del primo Ottocento*, ivi, pp. 149-228.

<sup>3</sup> <<http://www.ittig.cnr.it/bandimedicei>> [04/2018].

<sup>4</sup> *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, Firenze 1992. Per inciso, a riprova della difficoltà a giungere ad un quadro esaustivo, si consideri

poveri in genere, con edizione di varie leggi inserite nella raccolta del Cantini, comprese alcune sui vagabondi<sup>5</sup>.

Qui abbiamo integrato l'uso di questi preziosi strumenti con la consultazione delle raccolte di bandi e di bandi sciolti presso la Biblioteca del Senato, la Biblioteca del Circolo giuridico dell'Università di Siena, l'Archivio di Stato di Siena, oltre che presso l'Archivio di Stato di Firenze.

Un aspetto che emerge con nitidezza è che, nel Granducato come negli altri Stati italiani, a partire dai limitrofi territori pontifici, si assiste ad una reiterazione nel tempo, anche attraverso lunghi periodi, delle stesse leggi, di cui il sovrano intendeva dunque riaffermare la vigenza<sup>6</sup>.

Nessun bando mediceo si preoccupa di definire e descrivere la figura del vagabondo, rinviando tacitamente al senso comune ed un giurista ben poteva fare riferimento alle opere dottrinali che abbiamo visto. Ma la realtà presentava, già lo sappiamo, piuttosto una pluralità di figure e di profili soggettivi dal ben diverso rilievo anche dal punto di vista penale. I bandi non delineano neppure una fattispecie tipizzata del reato di 'vagabondaggio'. Il termine stesso compare come *vagrancy* in Inghilterra nel tardo Seicento e come *vagabondage* in Francia nel tardo Settecento, per alludere ormai ad un preciso fenomeno sociale<sup>7</sup>.

Prima ancora che i vagabondi sembra però che siano stati gli zingari ad attirare le paterne attenzioni del Principe toscano.

## I BANDI CONTRO GLI ZINGARI

Agli zingari, figura distinta (per la loro specificità etnica e culturale) ma assai contigua a quella dei vagabondi, sono dedicati vari bandi<sup>8</sup>. Appare quin-

---

che alla Biblioteca Nazionale sono conservati 199 bandi non presenti all'Archivio di Stato.

<sup>5</sup> GAETANO PIZZO, *Per uno studio della povertà a Firenze in età moderna*, 2004 [04/2018]: <[https://www.storiadifirenze.org/?post\\_type=dossier&p=1108](https://www.storiadifirenze.org/?post_type=dossier&p=1108)>.

<sup>6</sup> Per lo Stato della Chiesa cfr. D. ROSSELLI, «*Tamquam bruta animalia*» cit., p. 378.

<sup>7</sup> Cfr. R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Vagabondi e vagabondaggio* cit., p. 233. In Italia il termine *vagabondaggio* è attestato dal 1812: cfr. CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario etimologico italiano*, V, Firenze, Barbera, 1957, p. 3974.

<sup>8</sup> Sugli zingari si vedano ADRIANO COLOCCI, *Gli Zingari. Storia di un popolo errante*, Torino, Loescher, 1889; C. PAULTRE, *De la répression de la mendicité* cit., pp. 7-11; FRANÇOIS DE VAUX DE FOLETIER, *Mille anni di storia degli Zingari*, trad. it., Milano, Jaca Book, 2010<sup>3</sup>; B. GE-

di da rivedere l'opinione di Geremek che in Toscana il legislatore si fosse disinteressato di essi, in virtù di una maggiore tolleranza o di una minore incidenza del fenomeno<sup>9</sup>. Anche in Toscana è da ritenere lo sviluppo di sentimenti di ostilità delle popolazioni verso gli zingari, soprattutto a causa dei furti e dei danneggiamenti che si verificavano al loro passaggio. Però si può dire che non si registra in Toscana, come invece in molti altri Paesi, il profluvio di leggi (peraltro più dure) contro gli zingari: qui i bandi forse non arrivano a cinque per l'intera età moderna.

Dei *gitani*, provenienti dall'India nord-occidentale<sup>10</sup>, si hanno attestazioni certe in Europa centro-occidentale dal secondo decennio del Quattrocento, quando la pressione dei Turchi spinse dalla penisola balcanica verso Ovest consistenti carovane<sup>11</sup>. In Italia la prima notizia è del 1422, proveniente da una cronaca bolognese, relativa ad una compagnia zingara diretta a Roma. Essa, guidata da un 'duca', si diceva intenta ad un pellegrinaggio espiatorio di sette anni, da concludersi appunto nell'Urbe, sotto la protezione di un salvacodotto di Sigismondo di Lussemburgo (Imperatore del Sacro Romano Impero oltre che Re d'Ungheria e di Boemia) che non solo li avrebbe autorizzati ad attraversare liberamente le *terrae Imperii*, ma anche a rubare nei luoghi

---

REMEK, *L'arrivée des tziganes en Italie: de l'assistance à la répression*, in *Timore e carità* cit., pp. 27-44 (traduzione italiana in ID., *Uomini senza padrone* cit., pp. 151-172); KRZYSZTOF WIERNICKI, *Nomadi per forza. Storia degli zingari*, Milano, Rusconi, 1997; S. CREPALDI, *I Bianchi* cit., pp. 7-96. Sugli zingari in Francia cfr. J. CUBERO, *Histoire du vagabondage* cit., pp. 119-125.

<sup>9</sup> Cfr. B. GEREMEK, *Uomini senza padrone* cit., p. 165, ove si parla di una «totale assenza del problema ziganico nell'ambito di talune serie legislative», come appunto quella toscana. Ma l'asserzione si basa sulla non attenta consultazione della raccolta del Cantini e dunque del tutto infondate risultano le ipotesi di «un certo liberalismo da parte delle autorità» o «l'efficacia dell'azione di polizia» o «una mancanza di interesse degli zingari per il territorio in questione».

<sup>10</sup> Cfr. F. DE VAUX DE FOLETIER, *Mille anni* cit., p. 35. Sulla questione della provenienza si veda anche K. WIERNICKI, *Nomadi per forza* cit., pp. 14-23. L'ipotesi di un remoto stanziamento in India poggia sulla somiglianza della loro lingua con l'hindi. A vocaboli di chiara derivazione da tale idioma se ne aggiunsero poi molti altri che lasciano supporre un contatto con le popolazioni della Persia, dell'Armenia e soprattutto della Grecia. Il termine *atsingani* (di etimologia incerta), da cui *zingani*, *zingari*, indicava in greco medievale tribù o sette dell'Asia minore che, pur cristiane, praticavano arti magiche. Può darsi invece che il termine *gitani* (spagnolo *gitanos*, inglese *gypsies*) facesse riferimento ad una zona della Grecia detta *Piccolo Egitto*, interessata da una fase intermedia dello spostamento degli zingari verso Occidente. Oggi sembra comunque generalmente accettata l'ipotesi della provenienza indiana.

<sup>11</sup> F. DE VAUX DE FOLETIER, *Mille anni* cit., p. 51.

di sosta. Cosa che in effetti anche a Bologna non tardarono a fare e la curiosità dei cittadini per questi strani ed esotici forestieri ben presto si mutò in ostilità<sup>12</sup>. La cronaca del 1422 li descrive come «li più fini ladri» e come «la più brutta gente che se vedesse mai [...], magri, nigri et si manzavano como porzi»<sup>13</sup>. Rimane avvolta nella leggenda, in assenza di riscontri documentali, l'atto ufficiale di protezione che avrebbe loro accordato papa Martino V, di cui circolarono molte dissimili copie<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Nella cronaca si legge: «Lo quale ducha si havea renegado la fede christiana, et lo Re d'Ungaria prese la soa terra et lui, et si li disse lo dicto ducha ch'ello voleva retornare a la fede christiana, et si se batezò cum tucto quello puovolo [...]. Et poi che 'l Re d'Ungaria gli avè prisi et rebatezadi, volseno ch'egli andasseno per lo mondo sette anni et ch'elli dovesseno andare a Roma al papa et poi retornasseno in suo paese. Et quando gli arivono a Bologna si erano andati cinque anni, et si n'era morti più de la metade; et si haveano uno decreto dal re d'Ungaria, lo quale era imperadore, per vigore de quello ch'egli posseano robare, per tucti quilli sette anni, in ogni parte che igli andasseno, che'l non ne possesse essere facto zustizia. Sì che, quando gli arivono a Bologna, si demorono a la porta de Galiera, dentro et de fuora, et si dormiano sotto li portighi, salvo che el ducha, che steva in l'albergo da re; et steno in Bologna 15 dì, et in quello che steno in Bologna gli andava de molta gente a vedere, perché gli era la moglie del ducha, la quale diseva che la sapeva indivinare e dire quello che la persona dovea havere in soa vita et anco quello che havea al presente, et quanti figlioli haveano et se una femina gli era bona o cativa, et s'igli aveano difecto in la persona; et de assai disea el vero et d'asai no. Et quando le persone gli andava, zòè quilli che voleano fare vedere e indivinari de soi facti, pochi gli n'andavano ch'elle non le robasseno o de la bursa, o tagliavano el tesudo a le femine; et anche si andava le femine soe per la terra, sie e otto insieme, et si se fichavano in le chase et si gli devano canze una de loro o doe, et li altre se fichavano sotto quello ch'ele posevano robare; et anco andavano in le boteghe et mostravano de comparare, et una di loro si rubava. Onde li feno uno gran robare in Bologna, tanto che l'andò la grida che nessuno non andasse da loro, a la pena di 50 duchati et sotto pena de scomunicatione [...]. Et si fu dato licentia a coloro, ch'erano stà rubadi che igli possesseno rubare loro per infino a la quantade del suo danno, sì che furono parichi che s'acordono insieme et si gli andono una notte et si introno in una stalla, donde gli aveano li cavagli et si gli ne tolseno uno, el più bello, et si el voseno li convenne restituire de molte cose; et quando videnò che non posseano più rubare se partino da Bologna et si andono a Roma». Cfr. *Rerum italicarum scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinqucento*, ordinata da L.A. Muratori, nuova edizione riveduta, ampliata e corretta con la direzione di G. Carducci, V. Fiorini, tomo XVIII, parte I, Bologna, Zanichelli, 1922, pp. 568-570.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> F. DE VAUX DE FOLETIER, *Mille anni cit.*, p. 56.



Figura 9. Leonardo da Vinci, *Uomo raggirato dalle zingare*, circa 1493, Windsor Castle, Royal Collection Trust, © Her Majesty Queen Elisabeth II 2018



Figura 10. Simon Vouet, *La buona ventura* (1617), Galleria Nazionale d'Arte Antica, Roma

Con la notorietà della loro particolare abitudine al furto tutte le città iniziarono presto a chiudere le proprie porte alle carovane di zingari. Anche se praticavano non di rado attività di fabbri, maniscalchi o sensali, come pure potevano dedicarsi al commercio di cavalli o oggetti artigianali, alla caccia e alla pesca, ad occasionali lavori umili, in caso di bisogno potevano spingersi, oltre che a furti, a rapine ed estorsioni, mentre tradizionali per le donne rimanevano la chiromanzia, la magia popolare e la mendicizia, oltre alle piccole ruberie con destrezza<sup>15</sup>. Il timore verso tali comportamenti si aggiunse al più generale clima di sospetto e ostilità verso vagabondi e mendicanti del secondo Quattrocento, di cui già si è detto.

<sup>15</sup> Ivi, p. 71. Sui mestieri tradizionali degli zingari cfr. anche K. WIERNICKI, *Nomadi per forza* cit., pp. 163-180, dove si osserva che essi lavoravano comunque solo lo stretto necessario per la sussistenza e che tali mestieri erano in gran parte retaggio della loro cultura nomade. L'Autore ricorda anche che le culture nomadi hanno una concezione assai vaga e debole della proprietà privata: prevale il concetto di proprietà comune, della famiglia o del gruppo, finalizzata al sostentamento. Vi è quindi una percezione diversa dell'appropriazione di cose altrui rispetto alle popolazioni sedentarie, ben più critiche verso tali comportamenti (*ibid.*, p. 101).

Dalla prima metà del Cinquecento si assiste un po' in tutti i territori della penisola (ma più frequentemente forse nella parte orientale, cioè nei territori veneziani, romagnoli, marchigiani, oltre che nel Regno di Napoli<sup>16</sup>) all'inasprirsi della repressione nei confronti dei gitani, pur con successi limitati e con alternanza di periodi di quiete e di maggiore rigore, forse in relazione a fasi di più o meno intensa commissione di reati.

A Modena nel 1524 prima si espulsero perché «multum damnificantur et ad saccomannum vadunt» e poi, tre anni dopo, si aprì una caccia nei loro confronti, a fronte di una verosimile esasperazione dei cittadini danneggiati e derubati<sup>17</sup>. A Iesi nel 1535 si vietò agli zingari di sostare per più di tre giorni nel territorio comunale. Nel 1553 il cardinale legato Savelli vietò in via generale agli zingari (definiti come *pestifera gente*) l'ingresso e il soggiorno nei domini pontifici. Il 10 luglio 1566 il cardinale camerlengo Vitellozzo Vitelli, su ordine del Papa, emanò un bando di espulsione di tutti gli zingari da Roma e dallo Stato della Chiesa: se entro otto giorni essi non se andavano sarebbero stati passibili di frustate e, in caso di ulteriore disobbedienza, della forca<sup>18</sup>. Nel 1568 (sotto Pio V) nel Sinodo provinciale di Ravenna fu emanato un decreto che invitava i Vescovi ad allontanare quanto più possibile dalle loro diocesi gli zingari che non abbandonassero il loro consueto empio modo di vivere e le loro pratiche superstiziose<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Qui si ricordano le prammatiche del 16 ottobre 1568, del 14 settembre 1569, del 12 aprile 1585 (cfr. l'opera del Ferraris citata *infra*, nota 39).

<sup>17</sup> B. GEREMEK, *Uomini senza padrone* cit., p. 163.

<sup>18</sup> Cfr. ASR, *Bandi*, busta 3, 121. Il testo integrale recita: «Per mandato, & ordine espresso di N[ostro] S[ignore] di sua viva voce a noi fatto, & per autorità del nostro officio del Camarlengato per tenor del presente bando si comanda a tutti, e singoli Zengari dell'uno, et l'altro sesso tanto quelli, che sono in Roma, quanto fuor di Roma in qual si voglia loco del stato Ecclesiastico o vero dominio, e terre di baroni soggetti ad esso stato, che fra otto giorni doppo la publicatione del presente bando sotto pena della frusta la prima volta, che nel spatio di detti otto giorni in dette terre della Chiesa o di Baroni saranno trovati, et se doppo altri otto giorni oltre li primi otto non si seranno partiti sotto pena della forca irremissibilmente da essequirsi, debbano, & ciascuno di loro debba in tutto, e per tutto partirsi, & essersi partiti da dette Terre della Chiesa, o vero Baroni, come di sopra né in esse, o alcune d'esse ardiscano stare, praticare, né passare né di giorno, né di notte sotto qual si voglia fitto pretesto, altrimenti contra chi contraverà si procederà a dette pene senza remissione».

<sup>19</sup> Cfr. *Decreta Provincialis Synodi Ravennatis*, § *De Cinganis*, in J.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio* cit., XXXV, col. 643: «Ginganos vagorum hominum genus, atque

Ma con papa San Pio V furono soprattutto le necessità della flotta, impegnata contro i Turchi, a far propendere per la condanna degli zingari al remo nelle galee: nel 1570 il governatore di Roma Carlo de Grassi, su disposizione del Pontefice, autorizzò Paolo Giordano Orsini a prelevare gli zingari illegalmente presenti in città ed imbarcarli sulle navi<sup>20</sup>.

Nello Stato della Chiesa, tra gli altri provvedimenti, è degno di nota quello del Sovrintendente allo Stato del 1631 che ordinò agli zingari di prendere domicilio nel luogo dove si trovavano e lì lavorare (le donne avrebbero dovuto anche lasciare l'abito tradizionale). Coloro che obbedivano dovevano essere trattati in tutto alla stregua degli altri abitanti del luogo, «come se non fossero per alcun tempo mai stati zingari»<sup>21</sup>. Tale norma verosimilmente ispirò lo statuto di Proceno del 1734 che già abbiamo visto. Non conosciamo però i frutti di questa linea di intervento. De Vaux de Foletier ha riscontrato diffusamente in Europa tentativi di 'convertire' gli zingari a una vita sedentaria e produttiva: ma si poneva il problema che essi si rifiutavano di abbandonare il loro stile di vita e quindi non restava che l'espulsione<sup>22</sup>.

In Europa lo scenario normativo è simile a quello dei territori italiani. Si registrano espulsioni già da metà Quattrocento: a Francoforte nel 1449, a Bamberg nel 1463 e un editto del 1482 del principe elettore di Magonza Albert von Brandenburg vietò il soggiorno agli zingari perché accusati di spionaggio a favore dei turchi<sup>23</sup>. Misure di espulsione furono prese nella confederazione elvetica già nel 1471, in Inghilterra nel 1530-1531 (dovevano abbandonare il Regno entro 15 giorni)<sup>24</sup>, in Spagna dove sono state contate, come in Portogal-

---

omni impietate refertum, nisi Christiane vixerint, & a superstitionibus, ac improbatis vitae ritibus abstinuerint, ab eorum dioecibus episcopi, quantum fieri potest, longe arceri curent».

<sup>20</sup> Cfr. FRÉDÉGAND CALLAËY, *S. Pio V e gli Zingari. Un episodio della spedizione contro i Turchi (1570)*, «Lacio Drom. Rivista di studi zingari», II, 1 (1966), pp. 20-27.

<sup>21</sup> A. FANFANI, *Storia del lavoro in Italia* cit., p. 117.

<sup>22</sup> F. DE VAUX DE FOLETIER, *Mille anni* cit., p. 87. Nell'Impero asburgico fu tentata un'assimilazione forzata, tra il 1768 e il 1782, da Maria Teresa e dal figlio Giuseppe II: si impose ai gitani di abbandonare le loro abitudini e la loro lingua, di prendere fissa dimora e lavorare; in cambio il governo distribuiva case, bestiame e attrezzi agricoli. Ma l'iniziativa si rivelò un fallimento: spesso i beneficiati rivendettero quanto ricevuto e tornarono alla vecchia vita (ivi, pp. 95-96).

<sup>23</sup> Cfr. K. WIERNICKI, *Nomadi per forza* cit., p. 35.

<sup>24</sup> B. GEREMEK, *La stirpe di Caino* cit., p. 195. Sulla normativa inglese contro gli zingari, a partire dall'*Act* del 1530-1531, cfr. anche C.J. RIBTON-TURNER, *A History of Vagrants* cit., pp. 483-507.

lo, una trentina di leggi, dal primo Cinquecento. Come in Italia, anche altrove gli zingari vennero assimilati ai vagabondi ed alla stregua di essi puniti<sup>25</sup>, ma emergono talora tratti di ben maggiore severità e più volte in Germania, in Olanda e in Inghilterra furono organizzate cacce agli zingari con linciaggi e punitzioni in forme particolarmente cruento<sup>26</sup>. Ma anche nel Ducato di Milano, dove furono emanate circa sessanta grida tra il 1506 e il 1693, la repressione si inasprì con il tempo, al punto che si giunse a contemplare la forca ed a consentire ad ogni cittadino di uccidere impunemente zingari<sup>27</sup>. Le grida milanesi sono senza dubbio più dure dei bandi toscani: tra l'altro questi ultimi non prevedero mai il taglio dell'orecchio per le donne, ricorrentemente contemplato dai primi. Numerose leggi si susseguirono a Venezia tra il 1549 e il 1600 e nel Piemonte sabauda, forse in misura minore e con meno rigore che a Milano<sup>28</sup>.

Nel Principato mediceo un bando *Sopra i zingani e zingane* del 3 novembre 1547 ordinò lo «sgombro» entro un mese degli zingari dai territori ducali, sotto pena di essere arrestati ed inviati alle galee per un tempo stabilito ad

<sup>25</sup> Cfr. E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, *I vagabondi* cit., pp. 57-59.

<sup>26</sup> B. GEREMEK, *Uomini senza padrone* cit., p. 169; DE VAUX DE FOLETIER, *Mille anni* cit., pp. 91-95. Paultre, nel suo ampio studio sulla Francia di Antico regime, riferisce che una voce popolare (ma accreditata anche da eruditi come Cornelio Agrippa) voleva che gli zingari fossero dediti ad avvelenare pozzi e fonti ed a diffondere il morbo della peste: cfr. C. PAULTRE, *De la répression de la mendicité* cit., p. 11.

<sup>27</sup> F. DE VAUX DE FOLETIER, *Mille anni* cit., p. 89. Cfr. anche MIRELLA KARPATI, *Decreti contro gli Zingari a Milano sotto il dominio francese*, «Lacio Drom. Rivista di studi zingari», 10 (1974), pp. 15-18; S. CREPALDI, *I Bianti* cit., pp. 32-67. Dal contributo di Crepaldi, che esamina 33 grida, dal 1633 al 1729, con edizione parziale dei testi, emerge un peggioramento col tempo della situazione, con inasprimento delle pene, peraltro scarsamente applicate (ivi, p. 34). Si passa da cinque anni di galera a sette, poi alla forca alla stregua dei banditi. Una grida del principe Eugenio di Savoia del 22 febbraio 1712 sancì l'impunità per l'uccisione di zingari: «seguendo qualche homicidio o ferite nelle persone de' sodetti Cingari, non debba alcun Podestà o Giudice dare alcuna molestia alle Comunità ed abitanti di esse» (ivi, p. 38). Ma già nel Seicento le grida milanesi appaiono più severe dei coevi bandi granducali. Ad esempio una grida del 22 giugno 1642 del Conte de Siruela prevedeva l'espulsione degli zingari entro quattro giorni dallo Stato di Milano «sotto pena a gli uomini di cinque anni di galera, & anco della perpetua all'arbitrio di S. E. o del Senato, & anco maggiore secondo la qualità de' casi & alle donne, oltre alla publica frusta, d'esserli tagliata un'orecchia, & altra più grave pena all'arbitrio di S. E. o del Senato, d'esser irremissibilmente essequita senza speranza di gratia» (ivi, p. 37). Ma è nel Settecento che il rigore si fa estremo: una grida del principe Eugenio di Savoia del 24 gennaio 1707 impone agli zingari la partenza entro quattro giorni sotto pena direttamente della forca (ivi, p. 56).

<sup>28</sup> Cfr. S. CREPALDI, *I Bianti* cit., pp. 68-85.

arbitrio del giudice<sup>29</sup>. Il bando, emanato da Cosimo I d'accordo con gli Otto di guardia di Firenze, fu emesso

considerando di quanto danno siano stati per il passato, et di presente ancora sieno i Zingani, et Zingane, che si sono alloggiati, et alloggianno appresso alla città di Fiorenza, et per il contado, et dominio di essa, et quanto sinistro con li loro cattivi portamenti arrechino alli cittadini artefici, et contadini, per li assai immoderati danni, che da loro si sono ricevuti, et ricevono giornalmente, et quanta commune utilità, tenendone purgato il ducale stato di S[ua] E[ccellenza] I[llustrissima] ne habbi a risultare.

Un nuovo *Bando sopra gli Zingari* fu emanato il 5 marzo 1573 (nostro 1574)<sup>30</sup> per il territorio senese, non ancora annesso al tempo del bando appena visto. Il provvedimento fu preso su istanza del Governatore di Siena Federico Barbolani di Montauto, che sembra aver ricevuto molte richieste in tal senso da parte di comunità del Senese, evidentemente non solo non tutelate dal bando precedente del 1547, ma da questo indirettamente sfavorite, visto che imponeva lo *sgombro* degli zingari dal limitrofo territorio fiorentino. Probabilmente carovane gitane, lasciando città e paesi dello Stato 'vecchio', si erano diretti verso lo Stato 'nuovo', sollevando le proteste delle popolazioni residenti. Nel testo si fa infatti riferimento a «giuste querele poste ogni giorno da diversi luoghi della città e Stato predetto per occasion de' furti, et altri eccessi de' Zingari e vagabondi». Per questo si comanda alle compagnie di zingari di lasciare lo Stato di Siena entro un mese, «sotto pena d'esser fatti prigioni, e mandati in galea a beneplacito». Capitani, Podestà e Vicari delle comunità erano tenuti a requisire agli zingari ogni sorta di salvacondotti o patenti (da ritenersi revocati) e inviarli al Governatore. Gli zingari renitenti all'espulsione dovevano essere inviati al Capitano di Giustizia di Siena per la carcerazione ed il successivo invio alle galee. Erano tuttavia esclusi dal provvedimento gli zingari «accasati, e ridotti ad habitare con esercizi, et abiti leciti, e non zingareschi, da molti anni addietro in alcuna delle Terre del Dominio e Stato di questa città».

<sup>29</sup> ASFi, *Regia Consulta*, I serie, I. 39; *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., I, p. 382. Il testo completo del bando è trascritto in Appendice.

<sup>30</sup> Cfr. *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., VIII, p. 96. Questo bando non è presente nelle raccolte conservate presso l'Archivio di Stato di Firenze, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l'Archivio di Stato di Siena e la Biblioteca del Senato. Il testo integrale è trascritto in Appendice.

Si noti che, se certamente anche nella Toscana meridionale gli zingari erano fonte di preoccupazione, non di meno una parte di essi vi aveva eletto stabile dimora, aveva dismesso gli abiti e le usanze tradizionali e si dedicava ad un'occupazione fissa: dunque si può dire che si fosse raggiunto un buon grado di integrazione. E ciò è ben probabile, perché l'avversione contro i gitani, almeno in Italia, non nasceva da razzismo e intolleranza religiosa, bensì dalle loro abitudini ladresche e truffaldine unite al fatto che non lavorassero.

Non è prudente azzardare ipotesi sull'efficacia dei bandi contro gli zingari del 1547 (per lo Stato 'vecchio' fiorentino) e del 1573 (per lo Stato 'nuovo' senese). L'opinione di François de Vaux de Foletier è che, in genere, le misure di bando rimanessero inoperanti nella maggior parte dei casi: «ufficialmente scacciati dappertutto, gli zingari rimanevano dappertutto»<sup>31</sup>.

Per certo, a quasi un secolo dal secondo, il 21 ottobre 1670, il granduca Cosimo III con gli Otto di Guardia e Balìa di Firenze tornò sul problema con un *Bando sugli zingani e zingane*, entrato pressoché contemporaneamente in vigore nel Fiorentino, nel Senese, nel Pisano e nel Pistoiese (l'estensore sottoscrittore fu il giudice Marco Antonio Savelli)<sup>32</sup>. Si specifica infatti che la legge è rivolta anche alle città e ai luoghi in qualsiasi modo *privilegiati*.

Anzitutto si precisa che si intende *rinnovare* ed *ampliare*, cioè apportare integrazioni, al bando del 3 novembre 1547, «considerando di quanto danno siano detti Zingani, e Zingane ne' suoi felicissimi Stati con le loro fraudi, invenzioni, e furberie». L'intimazione è quella consueta: si comanda a tutti gli zingari, in gruppo (*compagnia*) e singolarmente considerati, di lasciare i territori granducali entro otto giorni dalla pubblicazione del bando, senza più in seguito farvi ritorno o anche solo transitare, neppure per minimo spazio e tempo, senza un'espressa licenza scritta proveniente dal Granduca in persona.

Coloro che si riscontrava «non aver ubbidito, o contrafatto al presente bando» dovevano «essere catturati e mandati speditamente in Galera per servire forzati a beneplacito di S[ua] A[ltrezza] S[erenissima]», se si trattava di maschi maggiori di 15 anni. Le donne e i maschi minori di 15 anni erano invece puniti con frustate o con «altre pene afflittive ad arbitrio di chi averà da giudicare. E per maggior spedizione di dette cause concede S[ua] A[ltrezza]

<sup>31</sup> F. DE VAUX DE FOLETIER, *Mille anni cit.*, p. 90.

<sup>32</sup> Cfr. ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 10.10 (66); *Leggi e Bandi*, 93.26. A Firenze il Bando fu pubblicato il 21 ottobre, a Pisa e Pistoia il 25 ottobre, a Siena l'8 novembre 1670.

za] a chi le averà a giudicare facultà e autorità straordinaria in procedendo». Il bando revoca espressamente ogni precedente patente, licenza e salvacondotto, da chiunque concessi. Si ordina la massima vigilanza a guardie, ufficiali, portinai e barcaiuoli, sotto pena di dieci scudi e tre tratti di fune per chi lasciasse passare e favorisse il passaggio di zingari. Si proibisce quindi ad ufficiali di ogni tipo e bargelli in particolare di concedere licenze di passaggio a zingari, come si dice essere avvenuto in passato, pena la perdita immediata della carica e di una punizione ad arbitrio del magistrato competente.

Rispetto al bando del 1547 è aggiunta una parte riguardante la circostanza che gli zingari fossero organizzati in gruppi armati (di almeno sei individui) e opponessero resistenza, nel qual caso non si esita a riconoscere sia agli ufficiali che alla stessa cittadinanza, da quelli incitata, ampio potere di intervento, fino addirittura all'uccisione dei nomadi renitenti e minacciosi<sup>33</sup>.

I giuristi di età moderna generalmente manifestarono netta diffidenza verso gli zingari. Antonio Maria Cospi, nel Seicento, li definisce «ladri per natura», razza maledetta condannata a vagare per il mondo, le cui truffe ricadevano spesso ai danni dei poveri contadini<sup>34</sup>: «le donne rubano le galline [...]; ne' contadi si fingono maghe e di sapere fare incanti perché una donna sia amata, lassandola poi addolorata, quando s'accorgono delle robe che le mancano»<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> «E perché s'intende, che tali Zingani, e Zingane qualche volta vadino in truppe, e accompagnati, e provvisti d'arme da poter resistere a gli esecutori, vuole S[ua] A[ltrezza] S[erenissima] che in tali casi quando passino il numero di sei tra huomini, e donne, e siano armati, facendo resistenza alli famigli, si possino levare in rumore, e convocarli il popolo contro, e in particolare le milizie delle Bande dell'A[ltrezza] S[erenissima], suoi Uffiziali, e Comandanti, siano obligate a prestar ogni aiuto, e favore, perché ne segua la cattura, e anche non si potendo eseguire in altra maniera possino impune esser offesi, e ammazzati, essendo in truppa armati, e facendo resistenza come sopra, e volendo, e dichiarando, che la pubblicazione, che si farà del presente Bando nelli soliti luoghi delle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia vaglia come se effettivamente a tutti, e ciascheduno di essi Zingani, e Zingane fusse stato personalmente intimato, tutto a sano e puro intelletto, e non ostante, et c[etera]».

<sup>34</sup> A.M. COSPI, *Il giudice criminalista* cit., cap. XLVII, p. 551.

<sup>35</sup> Ivi, p. 553. E riferisce un fatto che sarebbe accaduto in Maremma: «Nella Maremma di Siena ad una contadina maritata ma innamorata d'un giovane suo vicino, passando da casa sua certe zingane, le disse una di loro la buona ventura e fra l'altre cose aggiunse ancora che ella era innamorata, ma che non poteva godere del suo amore. Onde parendoli essere scoperta ardi di conferire alla zingana questo suo desiderio, e la zingana le dette ad intendere che quella era arte sua di consolare le donne e che voleva fare un incanto, che di lì a tre di

In piena sintonia con grida milanesi del tempo, che appellano gli zingari «malvagia canaglia» e «infame et abominevole gente»<sup>36</sup>, il giurista tedesco Ahasver Fritsch nella sua dissertazione del 1664 dedicata agli zingari, li bolla come «infame quoddam erronum genus», «vagum et inutile hominum genus», «genus hominum futile et detestabile», «manipulum furum et colluivem otiosorum et fraudulentorum hominum»<sup>37</sup>. La loro presunta arte chiromantica altro non consisteva che di «mera mendacia» per spillare soldi alla plebe ingenua. Come se non bastasse, essi erano ritenuti dal volgo «Turcarum emissarii, proditores et exploratores patriae». Al tempo in cui scriveva, Fritsch riteneva che da oltre 150 anni gli zingari si rendevano protagonisti di imposture, furti, rapine, mendicità, nonostante i vari provvedimenti di espulsione. La loro diffusione in Germania è collocata intorno alla seconda decade del Quattrocento e, possiamo aggiungere, già una Dieta di Friburgo del 1498 aveva definito gli zingari *maghi e streghe, truffatori, delinquenti, nonché portatori di peste*<sup>38</sup>.

Altri si trovarono ad affrontare alcune questioni riguardanti gli zingari, come la rilevanza penale della loro attività di indovini o l'acquisto incauto di oggetti da essi precedentemente rubati. A metà Settecento Lucio Ferraris nella sua *Prompta bibliotheca* riferisce l'ormai consolidata *communis opinio* su questi due aspetti<sup>39</sup>.

---

senza fallo conseguirebbe il suo desiderio, ma che vi bisognavano vezzi, anelli, e tutte le gioie che ebbe quando fu fatta sposa, e una camicia che ella avesse portata e che non fosse dipoi stata lavata, che le portasse queste cose, e che non dubitasse, che ne vedrebbe l'effetto. E così prese le gioie che la contadina le portò, e fingendo di metterle dentro alla camicia e farne un gruppo stretto, nascose le gioie, e dopo avere strettamente involtata la camicia, la cucì così stretta, fingendo di dire alcune parole, che né l'una né l'altra intendeva. Poi le disse che tenesse tre notti così serrata quella camicia sotto il capo, e che vi dormisse sopra senza mai aprirla, e che la terza mattina la sdrucisse e riponesse le gioie. E partitosi le zingane, ritornato il marito s'accorse che sotto il capezzale vi era questo gruppo, e domandata la moglie che cosa fosse, quella non sapeva che si dire. Ma vedendo che il marito l'aperse e non vi erano le gioie, gli confessò l'inganno della zingana. Il quale bastonata prima ben la moglie, si messe dretto alle zingane, le quali carcerate confessarono la burla, e per iscusar loro non seppero addurre altro se non che colpa è della gatta se la massara è matta» (*ibid.*).

<sup>36</sup> Cfr. S. CREPALDI, *I Bianti* cit., pp. 45-46. Le grida sono rispettivamente del 18 gennaio 1663 e del 27 settembre 1668.

<sup>37</sup> A. FRITSCH, *De zygenorum origine, vita ac moribus*, in ID., *Dissertationes duae historico-politicae*, Jenae, typis ac sumptibus Georgi Sengenwaldi, 1664, pp. non num.

<sup>38</sup> K. WIERNICKI, *Nomadi per forza* cit., p. 36.

<sup>39</sup> L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca* cit., p. 195.

La chiromanzia delle zingare è peccato-reato grave se presa sul serio: esse «si admisceant res sacras et assertive pronuncient cordium secreta sortilegium committunt et possunt ab Inquisitoribus puniri». La divinazione se fatta «cum firma fide vel scandalo» è peccato mortale, ma se è fatta «propter solam curiositatem vel animo ridendi» è solo peccato veniale, perché tali predizioni «fere ab omnibus ordinarie cum risu accipiuntur, nec eis praestatur aliqua firma fides».

Sull'altro punto vi è il principio che chi compra una cosa dagli zingari è tenuto a restituirla al vero padrone senza ricevere il prezzo pagato. Ciò perché «viget enim contra zingaros furti praesumptio, cum ipsi, ut eorum filii, facilius furentur, doceant illos, permissum esse ab eorum lege quolibet die certam summam furari». Inoltre «Zingari praesumuntur mali homines», poiché sempre si comportano male nei luoghi dove si trovano, commettendo rapimenti, furti, tradimenti e questue moleste.

Legislazione, dottrina e opinione popolare sembrano dunque sin dagli inizi dell'età moderna ben attestate su una linea di dura fermezza contro gli zingari. Le difficoltà dei tempi, segnati da carestie ed epidemie, il progressivo rafforzarsi dell'etica del lavoro e della tutela delle proprietà fondiarie, l'ampliarsi della repressione penale in ogni settore, lo spirito rigorista comune alla Riforma protestante e alla Controriforma cattolica furono tutti fattori che contribuirono ad escludere una politica di tolleranza.

#### I BANDI CONTRO I VAGABONDI IN GENERE

Il primo bando granducale sui vagabondi che abbiamo rinvenuto è il *Bando contro e birboni et vagabondi* del 6 ottobre 1576. Escluso dalla raccolta del Cantini (dunque non considerato negli studi che solo a quella hanno fatto riferimento) e non presente nei bandi a stampa dell'Archivio di Stato di Firenze e della Biblioteca nazionale di Firenze, ne è conservata copia presso la Biblioteca del Senato<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> BS, *Legislazione antichi Stati*, 170.1: *Leggi, bandi, ordini della Toscana, 1535-1624*, 38. Il testo completo del bando è trascritto in Appendice.



Figura 11. Bando contro e Birboni, e Vagabondi del 6 ottobre 1576, Biblioteca del Senato della Repubblica Italiana, *Legislazione antichi Stati*, 170.1: *Leggi, bandi e ordini della Toscana*, 1535-1624, 38

Il bando è emanato dal granduca Francesco I d'intesa con gli Ufficiali di sanità di Firenze ed è motivato con la necessità di evitare contagi causati da vagabondi. Dal testo sembra emergere anche una presa di coscienza recente del problema del vagabondaggio. Infatti si dice che a Firenze e nelle Terre del suo Dominio «son comparsi et vi sonno molti birboni et vagabondi, de' quali in tempo di tanto sospetto si può ragionevolmente haver qualche timore di contagione». Per questo si ordina l'espulsione dei *birboni* e dei *vagabondi* forestieri, entro dieci giorni, pena per i disobbedienti l'arresto e l'invio alle galee granducali.

Stando al Garzoni, già Cosimo I avrebbe inviato gran numero vagabondi a remare sulle galee, provvedimento giudicato *giustissimo supplicio* dall'autore<sup>41</sup>.

Certo si possono nutrire dubbi se si trattasse davvero di una giusta e proporzionata punizione. I *forzati* condannati alle galee costituivano una delle tre categorie di rematori, accanto a quella dei *bonavoglia* e degli schiavi. I *bonavoglia*, di regola miserabili e fuggiaschi che si imbarcavano per non morire di fame, godevano di un trattamento leggermente migliore dei *forzati* e degli schiavi, che vogavano incatenati. In condizioni igienico-sanitarie disumane, con scarso e pessimo cibo, erano spesso colpiti da malattie e parassiti e non di rado morivano per gli stenti e la fatica. I sorveglianti, detti *aguzzini*, non esitavano ad incitarli a frustate e, nel caso di infrazioni, a punirli a bastonate. La panca a cui i rematori erano incatenati fungeva anche da giaciglio<sup>42</sup>.

Di norma alcune centinaia di rematori (da 150 a 250) erano allineate in spazi ridotti, trattandosi navi lunghe e snelle, con poca stiva. Le galee erano dotate di uno sperone di bronzo a prua, di un cannone principale e altri cannoni più piccoli ed erano impiegate sia in operazioni di pattugliamento a protezione delle navi mercantili dai corsari, sia in battaglie navali. Le galee granducali sorvegliavano il Tirreno prospiciente la costa toscana e le isole, anche in collegamento con la flotta spagnola e furono impiegate in varie operazioni belliche nel mediterraneo, tra cui la celebre battaglia di Lepanto del 1571.

---

<sup>41</sup> T. GARZONI, *La piazza universale* cit., disc. 72, p. 429, dove leggiamo: «E giustissimo supplicio al delitto convenevole fu quello del Gran Duca Cosimo, armandone in un giorno quasi le sue galere di Livorno con la presa di questi calchi, che in somma abbondanza andavano vagabondi e dispersi in tutte le città dello Stato di Sua Altezza».

<sup>42</sup> Il compito dei *forzati*, condannati alla galea temporaneamente o a vita dalla giustizia, era, oltre che remare, cucire le vele, le tende e i vestiti della ciurma e fare altri servizi a bordo. Essi portavano la testa e la barba rasata. Cfr. PANTERO PANTERA, *Dell'armata navale in doi libri*, Roma, appresso Egidio Spada, 1614, p. 129.

In mare aperto tuttavia, a causa della loro struttura, le galee erano particolarmente soggette ad affondare in caso di tempeste<sup>43</sup>.

L'asprezza della condanna alla galea si comprende anche con il fatto che spesso era data in commutazione della pena capitale, come nel caso di Aurelio Scetti, condannato alla decapitazione per l'uccisione della moglie<sup>44</sup>, che ci ha lasciato un prezioso diario sulle sue tristi vicende a bordo delle galee toscane tra il 1565 e il 1577<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Cfr. LUIGI MONGA, *Introduzione*, in ID., *Galee toscane e corsari barbareschi: il diario di Aurelio Scetti galeotto fiorentino (1565-1577)*, Fornacette (PI), CLD, 1999, pp. 19-32. Sull'argomento cfr. anche BENEDETTO CROCE, *La vita infernale nelle galere*, in ID., *Varietà di storia letteraria e civile*, II, Bari, Laterza, 1949, pp. 83-92; GIUSEPPE VINGIANO, *Galee e galeotti*, Roma, V. Bianco, 1960; E. FASANO GUARINI, *Comment naviguent les galères*, «Annales», XVI (1961), pp. 279-296; MICHAEL MALLET, *The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, with the Diary of Luca di Maso degli Albizzi, Captain of the Galleys, 1429-1430*, Oxford, Clarendon Press, 1967; GIULIO GIACCHERO, *Pirati barbareschi, schiavi e galeotti nella storia e nella leggenda ligure*, Genova, Sagep, 1970; ENNIO CONCINA, *L'Arsenale della Repubblica di Venezia: tecniche e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Milano, Electa, 1984; RODOLFO BERNARDINI, *L'alimentazione a bordo delle galee stefaniane*, «Quaderni stefaniani», VI (1987), pp. 193-197; SALVATORE BONO, *Corsari nel Mediterraneo: cristiani e musulmani fra guerra, schiavitù e commercio*, Milano, Mondadori, 1993; MASSIMO CAPULLI, *Le navi della Serenissima. La galea veneziana di Lazise*, Venezia, Marsilio, 2003; ANTONIO PARENTE, *Quando il carcere era galera ed i bagni erano penali*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», III-IV (2004), pp. 51-102.

<sup>44</sup> La commutazione della pena di morte in due anni di galea era stata prevista da Cosimo I (in verità con esclusione di ribelli e assassini) nel 1564 per far fronte alla penuria di braccia sulle navi. Il Principe, «volendo [...] contraporsi alle insidie et incursioni che gl'infedeli et altri corsali continuamente fanno nelli mari mediterranei per predare li navili de' christiani, et danneggiare et abbruciare le loro Terre marittime» ed avendo allo scopo progettato di armare «grosso numero di galere», stabilì che chiunque negli ultimi due anni fosse stato condannato alla pena capitale per decapitazione o impiccagione (eccetto ribelli e assassini) poteva volontariamente imbarcarsi per remare sulle galee per due anni, evitando la morte e ricevendo un buon trattamento («haverà le spese per il vitto et sarà ben trattata»). Si prevedeva anche che i condannati fino a dieci di galea potessero estinguere il loro debito con la giustizia presentandosi a servire per un anno nelle galee, così come un anno del medesimo servizio era previsto in commutazione di pene «in amputation di membri o alla scopa». Ai condannati in pene pecuniarie era concesso lo sconto di dieci scudi per ogni mese al remo. Ma era persino previsto che si potesse ottemperare «per interposta persona, mettendo uno schiavo perpetuo o vero un uomo di buona voglia per detto tempo, che sia habile a tale ufficio». Cfr. *Provisione e gratia alli banditi, confinati e condannati dello Stato di S. E. Illustriss[ima] che la serviranno nelle sue galere del dì 1 aprile 1564 ab Incarnat[i]one*, in *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., V, pp. 104-105.

<sup>45</sup> Editto da L. MONGA, *Galee toscane* cit., pp. 55-157. Un'altra testimonianza diretta ci è giunta da Jean Marteilhe, un condannato al remo nelle galee francesi nei primi del Sette-




Figura 12. Anonimo, *Ritorno in porto della Galea reale* (fine Seicento), Musée national de la Marine, Parigi




Figura 13. Modello di galea con rematori (di Myriam Thyès, 2007), Museo storico navale, Venezia

Non è facile dunque scorgere una qualche funzione retributiva o riabilitativa della pena alla galea per i vagabondi: ciò che emerge è l'intento di sgomberare le strade cittadine dalla loro presenza e trasformarli in forza motrice a basso costo sulle navi, al pari dei delinquenti veri e propri<sup>46</sup>. Una soluzione che può accostarsi alla *damnatio in opus publicum* del diritto romano. Ed in effetti, quando nel tardo Settecento venne meno la necessità di reperire rematori, la pena della galea fu commutata in lavori forzati, come nella Lombardia asburgica, che prima riforniva di condannati, dietro compenso, le navi veneziane<sup>47</sup>.

Il vescovo Scanarolo, a metà Seicento, riferisce che la pena della galea a vita era comunemente ritenuta così grave e crudele che alcuni preferivano la morte<sup>48</sup>. Di regola, nota in riferimento allo Stato della Chiesa (ma ciò si riscontra anche altrove), per i soggetti non idonei a sopportare la galea, come per i ragazzi e le femmine, era prevista la commutazione nella fustigazione o nel carcere<sup>49</sup>. Si evitava di mandare i ragazzi al remo non solo *propter debilitatem*, ma anche *ad evitanda scandala*, in quanto preda degli appetiti sessuali degli altri condannati<sup>50</sup>.

Un bando del 21 luglio 1590, da ritenere il più importante della lunga serie, dal titolo *Bando pubblicato contro vagabondi, birboni, cantimbanchi, cerretani e simili*<sup>51</sup>, fu emanato dal granduca Ferdinando I di concerto con gli Otto di Guar-

---

cento. Essa traccia un quadro impressionante di violenza e crudeltà: solo chi ha visto, scrive il galeotto, può credere che uomini in carne e ossa possano resistere a un lavoro simile e chi cedeva stremato veniva finito a staffilate e gettato in mare senza alcuna pietà. Cfr. JEAN MARTEILHE, *Memoires d'un protestant condamné aux galeres de France pour cause de religion, écrits par lui même*, Rotterdam, chez J.D. Beman, 1757. Il testo è tradotto in *La vita sulle galere*, a cura di A. Savine, Milano, Corbaccio, 1931.

<sup>46</sup> Come ha osservato Antonio Parente, «non è la giustizia che chiede di relegare, per punizione, i forzati sulle galee, ma è lo Stato che coattivamente utilizza, o meglio sfrutta, per proprie necessità i forzati per i propri tornaconti utilitaristici e mercantilistici» (A. PARENTE, *Quando il carcere era galera* cit., p. 52).

<sup>47</sup> Cfr. E. PAGANO, «*Questa turba infame*» cit., p. 88. Fu proposta l'equiparazione di un anno di galea a un anno e mezzo di lavori forzati o a tre di carcere.

<sup>48</sup> Cfr. G.B. SCANAROLO, *De visitationis carceratorum* cit., II, cap. 31, n. 6, p. 352: «poena triremium adeo gravis est et exosa illam perferentibus, ut plerumque decollationem ergastulis nauticis praeferant, quod illis levior videatur ob moriendi necessitatem mors quaevis subita, quam illa tam diuturna totque suppliciis assiduis excarnificans».

<sup>49</sup> Ivi, p. 353.

<sup>50</sup> Ivi, p. 354, n. 26.

<sup>51</sup> Riprodotto in *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., XIII, p. 162. Il bando non è presente nelle raccolte conservate presso l'Archivio di Stato di Firenze, la Bi-

dia e Balia della città di Firenze «per ovviare a molti inconvenienti e disordini di latrocinij, assassinamenti, e scandoli, e massime di quelli che vengano di Stati alieni a mendicare in pregiudizio de' poveri della Città inabili a lavorare, e guadagnarsi il vitto».

Il provvedimento bandisce dalla città e dal dominio fiorentino, compresi i luoghi *privilegiati* (cioè legati da capitoli particolari alla Dominante) le categorie indicate nel titolo, ma anche – si specifica – tutti gli uomini e donne *inabili* al lavoro «che vivono otiosamente», assegnando un termine di tre giorni per lasciare gli Stati del Granduca. La pena prevista per i disobbedienti è la galea per gli uomini maggiori di 15 anni per un periodo a discrezione del Granduca. I maschi minori di 15 anni e le donne invece dovevano essere frustati. Il bando vieta altresì l'ingresso di tali soggetti nei territori granducali, «sotto pena ai barcaioli e portinari di scudi dieci e tratti tre di fune per ciascuno, e ciascuna volta». I *tratti di fune* indicano la classica dolorosa sospensione a mezzo di carucola, utilizzata di regola anche come strumento di tortura giudiziaria.

Il bando passa quindi ad esplicitare la *ratio*, i motivi alla base della sua emanazione: «sendo mente delle Signorie loro, che le limosine, e opere pie quali si fanno in detta Città e stato servino per li poveri di esso stato, e non per birboni, e mendicanti che vengono a sfamarsi». Si precisa in ultimo che il provvedimento non riguarda i forestieri onesti lavoratori, «che facciano lavoro in esercizio alcuno permesso», così come i «pellegrini che veramente andranno al lor viaggio, massime con fede di esser tali», purché sotto questo pretesto «non si fermino per lo Stato per andar furfantando»<sup>52</sup>.

A testimonianza di una situazione ritenuta grave e pericolosa, il 18 agosto dello stesso anno (1590) venne emanato un *Bando per conto delle proibizioni de forestieri*<sup>53</sup>: esso però non riguardava nello specifico i vagabondi, ma tutti i forestieri, provenienti da luoghi vicini o remoti, che spinti dalla carestia giungevano a Firenze e suo contado nella speranza di potersi in qualche modo sfamare. Ulteriori, avverte il bando, «potrebbero venire non per altro che per

---

biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l'Archivio di Stato di Siena e la Biblioteca del Senato. Anche per questo è sembrato opportuno riportarne il testo completo in Appendice.

<sup>52</sup> Il Cantini vuol aggiungere che si tratta di una legge *lodevole*, perché volta a conservare la quiete pubblica «allontanando dallo Stato quella turba di Vagabondi stranieri, che odiando la vita attiva, ed industriosa, cerca la sussistenza ne' proventi del vizio, con danno e pregiudizio della società» (*ibid.*).

<sup>53</sup> Riprodotto in *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., XIII, p. 172.

sfamarsi e mangiare quei grani che hanno da servire per servizio dei suoi sudditi». Perciò si ordina:

che tutti quelli Forestieri che non sono sudditi originari dell'Altezza sua quali sono venuti nei predetti Luoghi dal mese di marzo esclusive in qua etiam che siano artefici, o manuali, o lavoratori o uomini di qualsivoglia esercizio, e che sieno venuti per abitarvi con le loro famiglie, o senza devino fra sei giorni dopo la pubblicazione del presente bando partirsi da detti luoghi, e dalli Stati di sua Altezza, sotto pena essendo trovati gli uomini della galera e confiscazione de' beni, e le donne della frusta.

In questo bando si coglie nitidamente la pura funzione deterrente della sanzione: qui si tratta veramente di profughi per fame, non di oziosi o vagabondi, né tantomeno delinquenti abituali. Ma la consapevolezza che la loro accoglienza avrebbe portato a tumulti tra la popolazione fiorentina, alla fame essa stessa, suggerisce almeno di spaventarli, prospettando la galea e la frusta. Una legge alquanto dura, ma che va compresa come frutto di una congiuntura sfavorevole eccezionale: infatti il bando termina precisando che esso dovesse durare fino alla fine del mese di agosto del 1591, cioè un anno.

Ma già prima del suo scadere, il 26 giugno 1591, occorre intervenire con un *bando per conto dei forestieri*<sup>54</sup>, per 'correggere il tiro', ovvero per evitare che una troppo rigida applicazione impedisse l'afflusso della forza lavoro necessaria per i lavori agricoli estivi (mietitura e sistemazione del grano). «Considerato che nella presente mietitura detta proibizione, e Bandi possono portare qualche incomodo a riporre grani, e biade» si stabilisce da un lato l'osservanza dei «bandi contra gli birboni, vagabondi, mendicanti, Zingari e zingare, cantambanchi, bagattellieri, ciurmatori, e persone simili», dall'altro si consente

a tutti gli forestieri che vorranno venire a stare nelli Stati dell'A[ltezza] S[erenissima], e passare per essi particolarmente per andare in Maremma, quali forestieri siano atti ad aiutare la ricolta particolarmente per la lega, e mietitura che possino farlo, e sieno tollerati, e permessi come se detti bandi fatti non fussero [...], intendendo il tutto a puro, e sano intelletto, e per quelli che veramente avevano intenzione di venire, e passare per affaticarsi, e lavorare, e non per quelli che volessero andare furfantando.

---

<sup>54</sup> *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., XIII, p. 236.

Probabilmente i braccianti occasionali forestieri potevano, per la loro condizione di povertà, facilmente essere scambiati per accattoni e dunque respinti. Quindi la norma, che introduce una specificazione forse superflua, offrendo semmai una sorta di interpretazione autentica, si comprende con il timore che il bando del 1590 non portasse detrimento all'agricoltura, pur lasciandolo pienamente ed interamente in vigore<sup>55</sup>.

Allo scadere del bando dell'agosto 1590 fu poi emanato, il 25 settembre 1591, un nuovo bando, di tenore in parte diverso, dal titolo, che anticipa i contenuti, *Bando che li forestieri, et vagabondi non possino venire nelli Stati di S[ua] A[ltezza] S[erenissima], né quelli di Vernio, et che li forestieri, che vi stanno otiosi, ne debbino uscire, con la nota delli luoghi sottoposti allo sgombro*<sup>56</sup>.

Il preambolo si rifà e si collega con evidenza all'appena scaduto provvedimento dell'anno prima ed anche qui si fa riferimento a forestieri spinti nel territorio fiorentino dalla carestia imperversante nei loro luoghi di origine. Ma si aggiunge qualcosa di ulteriore: la presenza di oziosi e vagabondi: «molte persone otiose et vagabonde si vanno trattenendo in questi Stati, et vanno sviando et togliendo li viveri a coloro che cercano di guadagnarsi con l'industria o con la sovvenzione delle carità».

Per tali motivi si ordina «che li forestieri che non sono sudditi originarij delli Stati di S[ua] A[ltezza] S[erenissima] non possino entrare nello Stato per habitarci, o per fermarvisi, né per passaggio». È ammesso che il Rettore del luogo di frontiera a cui il forestiero si presenta possa concedere una licenza scritta, valida per un giorno, da confermare successivamente da altri Rettori, giorno per giorno, durante il viaggio attraverso i territori toscani.

Le pene previste per i trasgressori consistevano in una multa di 5 scudi d'oro e due tratti di fune; in caso di recidiva vi era il raddoppio della sanzione, più altre pene «ad arbitrio del magistrato», come la galea. Allo stesso modo erano puniti gli osti e tutti coloro che dessero alloggio ai forestieri sprovvisti di licenza. Nessun permesso può concedersi tuttavia ad oziosi, mendicanti e vagabondi: «ma li forestieri mendicanti di qual si voglia sesso o età, et le persone otiose et vagabonde, non possino entrare in modo alcuno in questi

---

<sup>55</sup> Che colui che si sposta cercando lavoro non vada confuso con il vagabondo è raccomandato anche da G.B. SCANAROLO, *De visita carceratorum* cit., p. 237 e ciò sembra confermare che il pericolo di sovrapposizione delle figure esistesse, come del resto è ben intuibile.

<sup>56</sup> BS, *Legislazione antichi Stati*, 170.1: *Leggi, bandi, ordini della Toscana, 1535-1624*, 74; ASFi, *Leggi e Bandi*, 88/I.19.

Stati, né possino esser passati a' porti e barche», sotto pena per i portinai, i barcaiuoli e le guardie di frontiera negligenti di dieci scudi più tre tratti di corda per ciascuna volta. Anche gli osti, tavernieri o spedalieri che li avessero accolti erano soggetti a pena, a discrezione del magistrato competente. I vagabondi e simili, abili al lavoro, senza occupazione dovevano essere inviati alle galee, eccetto i veri pellegrini.

Et perché ci è venuto a notizia che sono già entrati in questi Stati assai forestieri, e molti vagabondi, birboni, cerretani, cantanbanchi, Zingari, zingare et altre persone che sono habili a lavorare, et vogliono vivere otiosamente, si comanda che fra otto giorni, dopo la publicatione del presente bando, debbono simili persone haver sgombro li Stati di S[ua] A[ltrezza], sotto pena della galera alli huomini che saranno maggiori di anni 15, et a quelli che saranno minori di 15 anni finiti, de la frusta per la prima volta, e alle donne sotto la medesima pena della frusta, et alle zingare d'esser mandate su l'asino et frustate et d'altre pene ad arbitrio del magistrato.

Si specifica il divieto di ingresso e passaggio anche per i sudditi dei signori di Vernio, soliti a trafficare derrate e merci oltre confine, a meno che non si tratti di pastori transumanti diretti in Maremma.

Il bando del 21 luglio 1590 rimase però in vigore, come attestano *rinnovazioni* successive, come quelle del 6 marzo 1612 (nostro 1613)<sup>57</sup>, 25 ottobre del 1621<sup>58</sup>, del 21 luglio 1629<sup>59</sup>, del 13 giugno 1656<sup>60</sup>, del 4 febbraio 1667

---

<sup>57</sup> *Rinnovazione del bando pubblicato sotto di 21 di luglio 1590 contro vagabondi, birboni, cantimbanchi, cerretani e simili*, in ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 27.57.

<sup>58</sup> Con lo stesso titolo del precedente, in ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 8.4; BS, *Legislazione antichi Stati*, 170.1: *Leggi, bandi, ordini della Toscana, 1535-1624*, 141.

<sup>59</sup> *Nuova rinnovazione del bando pubblicato sotto di 21 di luglio 1590 contro vagabondi, birboni, cantimbanchi, cerretani e sudditi oziosi*, in ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 8.57; BS, *Legislazione antichi Stati*, 170.2: *Leggi, bandi, ordini della Toscana, 1625-1678*, 171. In base a questo bando, i forestieri che giungevano in città per trovare lavoro dovevano collocarsi entro sei giorni, procurandosi un attestato dal loro datore di lavoro. I poveri oziosi che entro un mese non si dedicavano ad un mestiere o occupazione dovevano essere inviati ad un anno di confino nella fabbrica di Pisa e, in caso di recidiva, a due anni; la terza condanna era a cinque anni di galera. I Sindaci dei malefizi in carica presso le varie comunità avevano l'obbligo di presentare ai giudicenti del luogo nota dei vagabondi e degli oziosi, da trasmettere anche alla cancelleria degli Otto di guardia a Firenze. Pene corporali, frustate e persino la galera erano previste per tutti gli ufficiali che si rivelassero inadempienti a questi obblighi di controllo.

(nostro 1668)<sup>61</sup>, del 30 agosto 1686<sup>62</sup>, del 22 giugno 1688<sup>63</sup>, dell'11 ottobre 1692<sup>64</sup> e altre settecentesche di cui diremo più avanti.

Le reiterazioni lamentano sempre la scarsa osservanza dei bandi precedenti.

Nonostante dunque la lunga vigenza del bando del 1590, Ferdinando II, in anni travagliati dal flagello della peste, tornò, insieme con gli Ufficiali di Sanità, sul problema con il *Bando contro i birboni e vagabondi* del 27 agosto 1636<sup>65</sup>.

Il titolo, la motivazione ed i contenuti si rifanno, ma con qualche modifica, all'omonimo bando del 1576, che già abbiamo visto.

Anche qui, alla base vi è la notizia che a Firenze e nel Dominio fiorentino «da qualche tempo in qua concorrono assai quantità di vagabondi e birboni forestieri, e mendicanti» e stimandone la pericolosità «massime in questi tempi che in alcuni luoghi della Lombardia et in altre parti si ritrova il contagio» si ordina a tutti i forestieri «che sono soliti di andare così mendicando e birbonando» di non entrare nei territori granducali e, se già presenti, di lasciarli entro tre giorni.

Per i trasgressori è prevista la pena della galea a discrezione del Sovrano e, per le donne, «di stare in berlina con mitera», cioè alla gogna con un copricapo di scherno. I Bargelli e altri ufficiali erano tenuti alla cattura dei rei e alla loro conduzione nel carcere del Bargello a Firenze o, nel territorio, al più vicino magistrato con competenza criminale per essere giudicati «sommariamente e senza lunghezza di processi», cioè con giudizio sommario, senza le formalità del procedimento ordinario<sup>66</sup>.

---

<sup>60</sup> *Rinnovazione del bando pubblicato sotto di 21 di luglio 1590 contro vagabondi, birboni, cantimbanchi, ciarlatani e simili*, in ASFi, *Leggi e Bandi*, 49/I.82; *Leggi e Bandi*, 96.73.

<sup>61</sup> Con lo stesso titolo del precedente, in ASFi, *Leggi e Bandi*, 48/I.20; *Leggi e Bandi*, 96.185.

<sup>62</sup> In ASFi, *Leggi e Bandi*, 98.30.

<sup>63</sup> In ASFi, *Leggi e Bandi*, 98.61. Qui si toglie ai giudici l'arbitrio di diminuire la pena senza legittimo motivo, nonché di giungere prontamente alla condanna con procedimento sommario.

<sup>64</sup> In ASFi, *Leggi e Bandi*, 98.137.

<sup>65</sup> Copie sono conservate in ASFi, *Leggi e Bandi*, 128.241 e in BS, *Legislazione antichi Stati*, 170.2: *Leggi, bandi, ordini della Toscana, 1625-1678*, 203. Il testo completo del bando è trascritto in Appendice.

<sup>66</sup> Ricordiamo che concordemente la dottrina di diritto comune di età moderna riteneva che nelle cause che coinvolgevano *miserabiles personae* si dovesse procedere in forma sommaria: «regula sit quod in causis miserabilium personarum proceditur sola facti veritate atenta et summarie», scrive G.M. NOVARIO, *Tractatus de miserabilium personarum privilegiis*, Napoli, ex Typographia Dominici Maccarani, 1637 (I ed. 1623), *privilegium* XI, p. 23. Sul significato tecnico delle varie *clausulae dirimentes iuris ordinem*, cioè introducenti nel giudizio caratteri (mutevoli) di sommarietà, devo rinviare al mio *Il processo per danni dati* cit., pp. 1-43.



## B A N D O

### CONTRO I VAGABONDI, E BIRBONI.



I Sereniss. Gran Duca di Toscana, e per S. A. S. gli Spettabili, e dignissimi Sig. Otto di Guardia, e Ballia della Città di Firenze. Considerando quanto fino a qui sia stato male osservato il Bando contro Birboni, Vagabondi, Cantimbanchi, Ciarlalani, & altre simili persone oziose publicato sotto il dì 21. di Luglio 1590. rinnovato sotto il dì 25. Ottobre 1621. & il dì 3. Giugno 1656. & ultimamente il dì 4. di Febbrajo 1667. di modo che non ostante si v. dono moltiplicare simili genti a perturbare la publica quiete de' sudditi di S. A. S. onde per ouiar a molti inconuenienti, e disordini di fatti, ocinij, affollamenti, e scandoli, e massime che non venga gente da Stati alieni a mendicare in pregiudizio de' poveri della Città inhabili a laurare, e guadagnarsi il vitto. Di ordine espresso della prefata A. S. per il presente Bando rinnovano & a memoria riducano i suddetti e noouamete bandiscono dalla Città di Firenze, e Dominio Fiorentino, e da ogni parte di esso, includendo la Città, e Montagna di Pistoia, e qualsiuoglia altro luogo esente, e privilegiato, tutti li Vagabondi, Furfanconi, Birboni, Ciarlalani Cantimbanchi, e tutti li Huomini, e Donne, quali essendo abitati a poter laurare, o far qualsiuoglia esercizio necessario, viuono oziosamente, intingendo a tutti i suddetti, che fra otto giorni doppo la pubblicazione del presente Bando debbino auere sgombrato dalli Stati di S. A. S. con minazione, che quelli che vi saranno trovati incorreranno irremissibilmente, essendo V. uomini, e maggiori di anni 15. in pena di Galera a beneplacito della prefata A. S. e li Minori di anni 15. compiti, si come le Doano in pena della frutta da elequiriti in publico irremissibilmente.

Proibendo in oltre alle sudette persone, e alli Mendicanti forestieri di qualsiuoglia età, o sesso l'ingresso nella Città di S. A. S. sotto detta pena di Galera irremissibile, e a Barcaroli, e Portinari delle Città il passarli, e lasciarli passare sotto pena di scudi 10. e tratti tre di fine per ciascuno, e ciascuna volta, e a gli Olli, Tauernieri, spedalinghi, e a qualsiuoglia altra persona, che li riceuesse, e non gli seacciasse dall' Ostene, Spedali, o simili alloggi dell' arbitrio di lor Signorie, nell' a qual pena incorreranno ancora le Guardie delle fanità, Ministri delle Porte della Città, e tutti gli altri Vfiziali di qualsiuoglia sorte che permetteranno a simili persone il passo, e l'ingresso in questi Stati, sendo mente delle Signorie loro che le limosine, & opere pie, quali si fanno in questa Città, e Stato, seruino per li poveri di esso Stato, e non per Birboni, e Mendicanti che vi vengono a stararsi.

Comandando del tutto inincolabile obseruanza, e dichiarando che la Pubblicazione del presente Bando che si farà ne' soliti luoghi della Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia tanto varrà, come se a tutti fusse personalmente intimato non intendendo per questo in modo alcuno, vi essere ad alcuno l'entrare nella Città di S. A. S. particolarmente a Forestieri, che facciano lauro, & esercizio alcuno permesso, e lecito, ne alli suddetti lo statui, secondo li buoni ordini, che vegliano, ne alli Cantimbanchi, che vendono medicamenti con le debite licenze.

E quanto a' Pellegrini, che veramente andranno al lor viaggio, massime con fede d' esser tali si ordina, che siano lasciati passare, purchè sotto questo pretesto non si fermino per lo Stato per andar surfantando, ma vadino a dirittura al lor viaggio, e sotto questo pretesto non conduchino seco loro famiglie, Donne, e puttì per andar mendicando; Auuertendo che del tutto se ne farà diligente ricerca, e rigorosa elecuione sommaria, senza accettare colorati pretesti, o scuse frivoli, incaricandone perciò l' inincolabile obseruanza tanto a chi hauerà da giudicare, quanto a Bargelli, & altri effecutori, e tutto &c. mandantes &c.

*Gio. Silvio Asterini Cancelliere Maggiore.*

*Bando da me Lorenzo Palmieri publico Banditore ne' luoghi soliti della Città di Firenze questo dì 30. Agosto 1686*

**In FIRENZE nella Stamperia di S. A. S. alla Condotta 1686.**  
*Con licenza de' Superiori.*

Figura 14. Bando contro i Vagabondi, e Birboni del 30 agosto 1686, Archivio di Stato di Firenze, Leggi e bandi, 98.30

Anche questo bando – che richiama il pericolo di contagi – fu più volte rinnovato: il 23 luglio 1652<sup>67</sup>, il 3 agosto 1671<sup>68</sup>, il 3 agosto 1673<sup>69</sup>, il 19 giugno 1677<sup>70</sup>, l'11 gennaio 1690 (nostro 1691)<sup>71</sup>, del 9 luglio 1691<sup>72</sup>.

Si riscontrano talora nelle reiterazioni delle particolarità legate alle contingenze dei tempi: ad esempio nel bando del 1690 si fa riferimento all'interruzione dei rapporti commerciali, per pericolo di contagio, con il Regno di Napoli. Nel bando del 1691 il fatto che si vedesse Firenze riempire ogni giorno di più di «birbanti e vagabondi forestieri [...] nonostante il rigore delle leggi e bandi emanati sopra tal materia» si collega alla «fuga di più e diverse persone uscite clandestinamente di Mola, di Napoli, e per il continuo disertare da i Porti di Spagna in Toscana, delle soldatesche quivi arrivate ultimamente di Regno». Si fa verosimilmente riferimento a disertori fuggiaschi da navi giunte nei porti di Talamone, Porto Santo Stefano e Porto Ercole, allora nello Stato spagnolo dei Presidi.

Seguendo la traccia del testo del 1636, con qualche variante, si ribadisce il termine di tre giorni per l'allontanamento, sotto pena della galea per gli uomini e della berlina per le donne.

Qualche dettaglio ulteriore fa supporre timori di ordine pubblico dovuti alla credenza che i vagabondi fossero 'untori', propagatori volontari della peste. Nel bando del 3 agosto 1671 si legge che il provvedimento era stato preso a seguito della notizia

delli sconcerti, et apprensioni che hanno causato in alcune Città della Lombardia diversi vagabondi, e birbanti seminando untioni credute vanamente dai popoli di qualità atta ad introdurre la peste, e volendo perciò tor via ogni ti-

---

<sup>67</sup> *Rinnovazione del bando contro li birboni e vagabondi*, in ASFi, *Leggi e Bandi*, 128.472.

<sup>68</sup> Con lo stesso titolo, in *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., XVIII, p. 300; ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 10.27; *Leggi e Bandi*, 48/I.28 e, nella stessa serie, 97.39; 129.501; BS, *Legislazione antichi Stati*, 170.2: *Leggi, bandi, ordini della Toscana, 1625-1678*, 285 [55].

<sup>69</sup> Con lo stesso titolo, in ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 10.62; *Leggi e Bandi*, 129.524.

<sup>70</sup> Con lo stesso titolo, in ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 11.115; *Leggi e Bandi*, 97.107; ivi, 129.546.

<sup>71</sup> In ASFi, *Leggi e Bandi*, 98.84; ivi, 129.685; ASSi, U 51.71 (*Bandi diversi pubblicati in Siena*, I).

<sup>72</sup> In ASFi, *Leggi e Bandi*, 98.108; ivi, 129.743. Il bando fu stampato di nuovo per Siena e pubblicato il 4 agosto 1691, con partecipazione dei Deputati di Balìa sopra la sanità di Siena. Una copia è conservata in ASSi, U 51.72 (*Bandi diversi pubblicati in Siena*, I).

more, che potesse derivare dal sospetto, e dalla voce tanto avanzata contro i detti vagabondi, l'ammissione de' quali è stata sempre reputata dannosa, e molto più si giudica tale nelle presenti contingenze.

Al pericolo di contagi si lega anche un bando del 14 gennaio 1712 (nostro 1713)<sup>73</sup>, che proibisce l'introduzione di persone, mercanzie e derrate provenienti da luoghi infetti non accompagnate da *bollette di sanità*, non perdendo occasione, *ad abundantiam*, di proibire l'ingresso a *birboni* e vagabondi forestieri<sup>74</sup>.

#### I BANDI CONTRO I CIARLATANI, I MENDICANTI, GLI OZIOSI

Altri bandi sono indirizzati verso particolari figure di vagabondi come guaritori-truffatori, mendicanti in genere, oppure contadini 'oziosi' che avevano abbandonato la campagna.

Un *Bando concernente i cantanbanca e ciurmatori*, del 5 dicembre del 1620<sup>75</sup>, fu emanato dal Granduca su proposta dell'Arte dei Medici e degli Speciali di Firenze

per reprimere l'ardire de' montinbanca et ciurmatori che vengono nel felicissimo Stato di Sua Altezza Serenissima et con ciurmarie et chiacchere basta loro solamente cavar denari delle borse altrui, sotto pretesto di dispensare et vendere lor secreti, con asserir tal volta che siano buoni a tutti i mali et infirmità, senza sapersi che ingredienti siano in essi loro medicamenti.

Questi ultimi, continua il bando, potevano essere di grandissimo nocumento alla salute «per esser fatti senza regola di buona medicina», da persone prive della qualifica di medico o della ricetta medica.

Ben si comprende dunque l'ispirazione corporativa alla base della legge, volta a tutelare al contempo la salute dei cittadini di fronte alle astuzie dei *montinbanca* e *ciurmatori*, sprovvisti di ogni licenza e spesso di ogni conoscenza

---

<sup>73</sup> *Bando e proibizione concernente il non potere introdurre dagli Stati alieni in quelli di S[ua] A[ltezza] R[eale] persone, mercanzie e robe senza bullette di sanità*, in ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 14.506; *Leggi e Bandi*, 100.57; ivi, 130.144.

<sup>74</sup> L'espulsione di mendicanti e vagabondi in genere fu ritenuta una misura di necessaria profilassi in tempi di contagio. Un quadro delle misure giuridiche volte a contrastare le epidemie di peste offre M. ASCHERI, *I giuristi e le epidemie di peste cit.*, in specie pp. 46-47.

<sup>75</sup> BS, *Legislazione antichi Stati*, 170.1: *Leggi, bandi, ordini della Toscana, 1535-1624*, 136; ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 7.77. Il testo completo del bando è trascritto in Appendice.

medica, e l'interesse legittimo della categoria dei veri medici e farmacisti, che sollecitarono il Granduca ad intervenire.

Il bando vieta quindi ad ogni *montinbanca* o *ciurmatore* di vendere medicinali in Firenze e in tutto il Dominio fiorentino, sotto pena di dieci scudi per ciascuna medicina venduta. In caso di recidiva la pena raddoppiava ed in aggiunta il reo era punito con due tratti di fune nella pubblica piazza. Parte della pena era attribuita all'Arte dei Medici e degli Speciali, alla quale spettava altresì la giurisdizione per tali reati commessi in Firenze (nel Dominio spettava eventualmente ai locali magistrati con competenza penale). Si eccettuano tuttavia dal divieto quei soggetti «che havessino ottenuto privilegio e grazia da S[ua] A[ltezza] S[erenissima] di poter dispensare i lor secreti o medicinali».

I mendicanti (non necessariamente vagabondi) nella città di Firenze furono oggetto di un apposito bando del 27 ottobre 1621<sup>76</sup>, motivato dalla volontà di porre rimedio

a' gravi, et infiniti disordini che seguono per la gran moltitudine, e diversa sorte di gente che si mette andar mendicando per Firenze, e per le chiese con molto scandolo, e perturbazione del popolo, et altre conseguenze di pessima qualità, et intendendo insieme come richiede la carità christiana, dar ricapito a quelli, che veramente sono bisognosi, ne possono altrimenti vivere che di limosine.

Il riferimento ai *veri bisognosi* lascia intendere che ci si indirizzasse, almeno in parte, ai deprecati falsi poveri, oziosi e vagabondi. Si ordina quindi, in via generale, che «per l'avvenire nessuna persona di qual si voglia stato, o condizione ardisca, o presuma mendicare, o accattare o chiedere limosine in alcun luogo della Città di Firenze», ad eccezione di coloro che sono designati da ospedali, monasteri e altri enti religiosi. I veri poveri, accertati come tali dai Deputati nel nuovo Spedale dei mendicanti, che non possono sostentarsi se non con l'elemosina «sarà per hora dato luogo in San Marco Vecchio fuori dalla porta S. Gallo, dove saranno provvisti di vitto, e vestito, e di quanto loro occorra conforme alla loro povertà».

Non si tratta comunque solo di un'assistenza offerta, ma anche imposta. Così infatti si chiude il bando: «Comandando che per tale effetto il dì ulti-

---

<sup>76</sup> *Bando sopra i mendicanti del dì 27 ottobre 1621*, in *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., XV, p. 204; ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 8.6; *Leggi e Bandi*, 71/I.103.

mo di Novembre prossimo, giorno della festività di Sant'Andrea Apostolo, tutti i detti poveri si vadino a rassegnare in detto luogo, che altrimenti vi saranno condotti per forza»<sup>77</sup>.

Altro bando sui mendicanti fu emanato dieci anni dopo, il 7 marzo 1630 (nostro 1631)<sup>78</sup>, di concerto con gli Ufficiali di Sanità di Firenze. Motivi sanitari sono addotti alla base del provvedimento:

Poichè ormai si vede che il male di contagio nella Città di Firenze, per gratia di Sua Divina Maestà, è quasi totalmente estinto, volendo tor via ogni occasione, che di nuovo non sia portato in detta Città, o da chi ne abbia qualche infetione allargato, et giudicando, che ne sia pericolo evidente mentre si permettesse che entrassero di fuori persone mendicanti tanto forestieri quanto delli Stati di S[ua] A[ltrezza] S[erenissima] et che i predetti andassero mendicando per la Città.

Ma è interessante la seconda motivazione addotta, cioè la presenza di occasioni lavorative nell'agricoltura, tale da rendere ingiustificato il mendicare di uomini validi:

e considerato che non resta ad alcuna persona urgente necessità di domandare limosine, atteso che per i buoni ordini dati da Sig[nori] deputati sopra le cultivationi, d'ordine di S[ua] A[ltrezza] S[erenissima] in tutti i luoghi del contado da gentiluomini, e cittadini si cultiveranno i proprj beni, et i lavoratori di terre, e pigionali che stanno fuori avranno occasione di lavorare, e guadagnarsi il vitto.

Ai poveri inabili al lavoro sarà assicurata invece la debita assistenza:

---

<sup>77</sup> Il Cantini, nel commentare il bando, osserva: «l'uomo, che non ha nella sua fisica costituzione alcuna imperfezione che lo tolga al travaglio, dee trovare il modo di esercitare la sua industria [...]. Se egli, odiando la fatica e disprezzando il lavoro, si trova a languire nella mendicizia, non merita alcuna compassione, e la polizia pubblica dee punire la sua pigrizia, che è pericolosa alla comune tranquillità, e al bene dello stato. I più gravi delitti nascono il più delle volte dalla miseria. Un uomo mendico, che vive nell'ozio, e condotto dalla forza del bisogno a procurarsi il necessario alimento per mezzo del vizio, e della frode, o col ricorrere all'altrui pietà vive a carico della società [...] debbono essere obbligati al travaglio».

<sup>78</sup> *Bando contro i mendicanti, e proibitione delle ferie in tempo di quaresima del dì 7 marzo 1630*, in *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., XVI, p. 104; ASFi, *Leggi e Bandi*, 128.100.

Li poveri che sono in necessità, e che non possono aiutarsi saranno sovvenuti dentro al circuito delle cinque miglia da dieci commissari deputati a tale opera pia. Li poveri che si trovano nella medesima necessità dentro alla città di Firenze parimenti aranno sovvenimento necessario da poter vivere somministratoli come a quelli di fuori per ordine e comandamento di S[ua] A[ltrezza] S[erenissima]. E quelli che già solevano mendicare, e che non avevano abitazione ferma dove essere spesati sono di già ritirati nelli Spedali, che ci sono uno dentro, l'altro fuori della Città di Firenze. E considerato perciò, che senza pericolo di far perire di fame o ridurre in estrema necessità alcuna persona, si può liberamente proibire a tutti l'andar mendicando per assicurarsi da ogni accidente di male che per tal causa ne potesse seguire, onde mossi dalle predette, et altre ragioni.

Dunque se gli abili possono trovare lavoro nei campi e gli inabili possono essere assistiti negli ospizi, nessuno ha un giusto motivo per chiedere l'elemosina in strada e tale comportamento può essere giustamente proibito e punito.

La punizione prevista, sia per i forestieri che per i cittadini, per adulti e minori, maschi o femmine, è lasciata all'*arbitrium* del giudice: «sotto pena a chi trasgredirà dell'arbitrio del Magistrato loro da estendersi fino alla galea, all'asino, e frusta, & altre pene afflittive di corpo, che secondo la qualità de trasgressori parranno potersi eseguire». Una rinnovazione di questo bando, volta a «ridurre a memoria» si ebbe nel 1697<sup>79</sup>.

Una legge del 31 ottobre 1637 compendìò, come una sorta di testo unico, le normative precedenti sulla cattura di banditi, assassini e malviventi di varia sorte<sup>80</sup>. Al § 14, *riducendo a memoria* e rinnovando il bando del 21 luglio 1590, si comanda ai giudicenti nel territorio di inviare a Firenze, due mesi prima del termine del loro periodo di carica,

fedele e distinta nota delli nomi, cognomi, età, patria e parenti (fin in secondo grado) di tutti quelli che nella loro giurisdizione vivono sani (e come di ragione si dice) validi senza entrate, o esercizio bastevole al vitto di se stessi e delle lor famiglie, e tanto più avvisare anco se alcuno di detti oziosi sia mai stato condannato, processato o diffamato di furti.

<sup>79</sup> *Sunto del bando contro gli accattoni forestieri*, in ASFi, *Leggi e Bandi*, 98.196.

<sup>80</sup> *Compendio di più e diverse legge pubblicate fino al presente giorno per la destruzione de banditi, assassini di strada, omicidiarij et altri delinquenti con loro dichiarazioni e aggiunte*, pubblicato il dì 31 ottobre 1637, in *Leggi di Toscana riguardanti affari criminali* cit., pagine non numerate.

Stando però al *Bando contro i vagabondi e birboni e accattoni* del 22 giugno 1688<sup>81</sup>, sembra che il problema dei mendicanti oziosi e vagabondi fosse tutt'altro che risolto. Il granduca Cosimo III e gli Otto di Balìa affermano infatti, informandoci sugli scarsi frutti delle leggi precedenti, che

si son fatti, e rinnovati più volte i Bandi contro i birboni, e vagabondi, e gente oziosa: e non ostante si trova la Città di Firenze ripiena di poveri, e accattoni dello Stato, e forestieri, che cagionano per le chiese molto fastidio a' popoli, e impedimento al culto divino, e commettono molte indegnità, e delitti, e quando siano catturati, non s'usa contro di loro da giudici quel rigore, ne li s'impongono quelle pene, che son contenute ne' Bandi.

Così nuovamente si ordina che

i poveri, e oziosi forestieri eschino prontamente dallo Stato, e quelli che sono dello Stato eschino dalle Città [intendendo comprendere] tutti i birboni, e vagabondi, e gente oziosa forestiera dalla Città di Firenze tutti gli huomini, e donne tanto forestieri che dello Stato, abili a poter lavorare e far qualsivoglia esercizio permesso, che vivino oziosamente; di modo che fra cinque giorni dalla pubblicazione del presente Bando siano i forestieri sgombrati e usciti dalla Città, e dallo Stato, e quelli che sono dello Stato fra tre giorni siano usciti dalla Città: ne più vi tornino sotto pena a gli huomini maggiori di quindici anni della galera a bene placito di S[ua] A[ltezza], e alle donne, e minori di quindici anni compiti della frusta, o berlina con la mitra.

Espulsione e per i recidivi galera, frusta e berlina sono le consuete medicine per questa sorta di malattia sociale, ribadite a fine secolo da un *Sunto del bando contro accattoni forestieri* del 1697, che non fa che ricordare i divieti precedenti<sup>82</sup>.

Agli *oziosi del contado*, assimilati ai *birboni* e *vagabondi*, fu dedicato un bando del 5 ottobre 1672, che colse occasione per rinnovare i tradizionali provvedimenti di espulsione (*sgombro*) verso questi ultimi, già sanciti nei bandi precedenti<sup>83</sup>. Il bando fu a sua volta rinnovato poco più di cinque anni dopo,

<sup>81</sup> In *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., XX, p. 67.

<sup>82</sup> *Sunto del bando contro gli accattoni forestieri*, in ASFi, *Leggi e Bandi*, 98.196.

<sup>83</sup> *Bando contro gli oziosi del contado, e dominio di Firenze, e rinnovazione del bando contro i birboni, e vagabondi, etc.*, emanato dal granduca Cosimo III d'intesa con gli Otto di Guardia e Balìa di Firenze, estensore il cancelliere Marc'Antonio Savelli. Ne è conservata copia in ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 10.50 (102); *Leggi e Bandi*, 97.53.

il 4 febbraio 1677 (nostro 1678)<sup>84</sup>. In esso si può osservare che, mentre in passato la preoccupazione era principalmente rivolta contro i vagabondi e gli oziosi forestieri, qui si vuol reprimere il fenomeno, in realtà vecchio di secoli, dell'inurbamento di contadini impoveriti che spesso abbandonavano condizioni di vita dure e situazioni di sfruttamento padronale, che divenivano insostenibili in tempi di congiunture sfavorevoli.

Gli estensori considerano anzitutto «che molti contadini, e gente di bassa condizione, che per altro son atti a lavorar la terra, e far altre arti, e mestieri per guadagnarsi il vivere, dandosi alla pigrizia vanno accattando, e si moltiplicano gli oziosi, e birboni, che cagionano per le chiese molto fastidio a' popoli, e impedimento al culto divino, con altre indegnità, e delitti».

Nel successivo bando del 1678, si motiva, in modo leggermente diverso, con la convinzione «quanto fino al presente siano stati mal'osservati i bandi più volte pubblicati contro i birboni, vagabondi, accattoni, e altre simili persone oziose», così come «contro i contadini e altri di bassa e vil condizione, che per mera pigrizia lasciano i loro mestieri, e vengono a stanziare nella città di Firenze, solamente per raccogliere le limosine in grave pregiudizio de' poveri della città, che per vere, e non finte, impotenze e malattie sono sforzati a mendicare».

Il bando dà per scontata la pigrizia di questi contadini. Ma ci si può chiedere quali fossero le loro condizioni di vita se preferivano vivere coperti di stracci a mendicare fuori delle chiese fiorentine ed a condannare i propri familiari ad un'esistenza grama e pericolosa. Dall'inosservanza dei bandi sarebbero derivate «molte indegnità e delitti con scandolo universale» e perciò si intende intervenire, «anco per facilitar maggiormente con l'espulsione de' predetti oziosi e vagabondi la pia opera di ridurre ne' destinati conservatorj i mendichi della città di Firenze».

Il bando del 1672, rispetto ai precedenti, aggiunge che

si proibisce a ogni e qualunque persona di bassa condizione, che non sia impiegata in alcun arte, mestiero, o esercizio, il poter venire ad abitare, o stare in Firenze. E similmente si comanda a tutti quelli, che non sono di Firenze, né impiegati come sopra, che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione del presente bando sfrattino di detta città, e tornino alla campagna,

---

<sup>84</sup> Cfr. ASFi, *Leggi e Bandi*, 97.130; BS, *Legislazione antichi Stati*, 170.2: *Leggi, bandi, ordini della Toscana, 1625-1678*, 306.

sotto pena a gli huomini maggiori di 15 anni, della galera a beneplacito di S[ua] A[ltezza] S[erenissima], e a' minori, e donne della frusta, o altre pene ad arbitrio del magistrato loro, secondo la qualità, e capacità delle persone de' trasgressori.

Sia nel bando del 1672 che in quello del 1678 si ribadisce per «tutti li vagabondi, accattoni, birboni, ciarlatani, cantimbanchi, e generalmente tutti gli huomini e donne i quali sieno abili a poter lavorare e che nonostante vivono oziosamente» l'espulsione dagli Stati di Sua Altezza, da lasciare entro otto giorni, sotto pena, come consueto, della condanna alla galera per i maschi maggiori di 15 anni, mentre per le donne ed i minori di 15 anni era prevista la frusta e la berlina, ad arbitrio del giudice.

Si ribadiva altresì per i soggetti incriminati di entrare nei domini granducali, con pena di tre tratti di corda per i guardiani, portinai o barcaioli negligenti o conniventi<sup>85</sup>. Osti, albergatori e spedalieri dovevano tenere affisso nei loro locali il bando e avvertire gli avventori delle disposizioni in vigore. Si precisa che sono esclusi dal bando i forestieri che vengono a Firenze e nel suo territorio per lavorare, così come i *cantinbanchi* che vendono medicinali con regolare licenza ed i pellegrini. La giurisdizione in questa materia è attribuita ai *Deputati sopra l'erezione e la direzione dei conservatorj*, «con l'autorità di punire sommariamente e senza strepito e figura di giudizio i delinquenti, secondo la qualità de' casi e trasgressioni, e di mutare arbitrariamente le pene imposte in questo bando, come a loro parrà più espedienti, e di valersi delle carceri de' signori Otto, delle stinche, e di quelle che saranno destinate ne' predetti Conservatorij per la punizione e correzione de' poveri che ivi saranno custoditi». Fuori di Firenze e delle sei miglia intorno alla città la competenza era dei magistrati ordinariamente preposti alla giustizia criminale. Dunque si prevede una procedura sommaria, al di fuori delle garanzie dei processi penali ordinari, con pene indeterminate ad arbitrio dei direttori degli ospizi per i poveri, dotati di carceri per la punizione

---

<sup>85</sup> «Si proibisce di più a ogni e qualunque persona vile, e di bassa condizione, il venire ad abitare o stare in Firenze, mentre non si metta subito a qualche mestiero o esercizio. Similmente si comanda a tutti quelli che non sono di Firenze, né impiegati come sopra, che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione del presente bando, sfrattino di detta città, e tornino alla campagna, sotto pena a gli huomini maggiori di 15 anni della galera a beneplacito di S[ua] A[ltezza] S[erenissima], et a' minori e donne della frusta, o altra pena ad arbitrio di lor signori, secondo la qualità e capacità delle persone de' trasgressori».

degli internati: un regime di assistenza, quello degli ospizi, non privo di tratti apertamente repressivi e punitivi.

L'ultima parte del bando illustra il modo di dipanare il groviglio di normative sedimentatesi nel tempo non senza aporie, sovrapposizioni e contraddizioni. «E tutto non ostante qualunque altra legge, costituzione e bando sin ora sopra tal materia promulgato, in quelle parti però che fossero contrarie alla presente disposizione, volendo che nel restante tali leggi, costituzioni e bandi rimanghino nel lor pristino vigore». Insomma il bando non abroga i precedenti, ma solo li sostituisce nelle parti nuove da essi divergenti.

#### GLI OSPIZI E L'AVVIO AL LAVORO

Il periodo tra secondo Cinquecento e Seicento vide ovunque il diffondersi in Europa di una nuova soluzione: l'internamento in ospizio di questuanti, oziosi e vagabondi<sup>86</sup>.

Nel 1621 fu creato anche a Firenze un istituto per l'assistenza dei mendicanti (dal 1672 ospitò solo donne)<sup>87</sup>. Vi è quindi un certo ritardo rispetto alla istituzione di simili strutture di internamento sorte in altre città italiane, giacché l'iniziativa di Bologna del 1563 fu seguita da molte città del nord della penisola già nel secondo Cinquecento<sup>88</sup>, oltre che da Roma, come abbiamo visto. Secondo la Lombardi il ritardo fiorentino è dovuto alla presenza consolidata di meccanismi di assistenza laica su base di quartiere, a carattere domiciliare, robusta eredità del medioevo comunale<sup>89</sup>. Un vecchio ma corposo stu-

---

<sup>86</sup> Anche in dottrina troviamo opere dedicate ai vari aspetti giuridici delle strutture preposte all'assistenza di poveri, malati, pellegrini, come in GIOVANNI BATTISTA PACICHELLI, *De iure hospitalitatis universo*, Coloniae Ubiorum, typis Wilhelmi Friessem, 1675, in specie pp. 194-284; A. FRITSCH, *De iure ac privilegiis hospitalium*, Jenae, sumptibus Johannis Bielden, 1672. Questi giuristi si soffermano su molti aspetti che in realtà devono essere ricostruiti principalmente sulla base delle normative particolari dei vari sovrani e città. Ciò non toglie che si possa talora riscontrare un'influenza della dottrina nei diversi momenti delle concrete esperienze. Del resto i giuristi mostrano di conoscere le varie realtà locali, con le loro differenze, e le loro opere potevano comunque risultare utili per suggerire soluzioni sui punti non affrontati dai vari provvedimenti particolari.

<sup>87</sup> Ad esso è dedicato lo studio di D. LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile* cit.

<sup>88</sup> Cremona, Milano, Torino, Brescia, Vicenza, Verona, Modena, Venezia, Padova.

<sup>89</sup> Cfr. D. LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile* cit., pp. 15-16.

dio di Luigi Passerini in effetti mostra bene la complessità di una rete assistenziale cittadina, anche privata e corporativa oltre che religiosa, che permaneva ancora nei secoli XVII-XVIII, fino alla 'razionalizzazione' lorenese<sup>90</sup>.

L'impulso alla nuova iniziativa venne dalle Reggenti Cristina di Lorena (madre dell'appena defunto Cosimo II) e Maria Maddalena d'Austria (moglie dello stesso), le quali incaricarono tredici nobili fiorentini esperti di cose economiche e certamente informati sui simili interventi in altre città italiane, Bologna in testa<sup>91</sup>. Tra questi il giovane dottore in giurisprudenza Alessandro Vettori, poi nominato avvocato a vita dell'Istituto<sup>92</sup>, e autore di una bozza di statuto dell'ente, mai approvata, ispirata a statuti di ospizi di città dell'Italia settentrionale<sup>93</sup>. Un ruolo organizzativo di rilievo ebbe Alfonso Broccardi, valente uomo di corte che, secondo il Passerini, già avrebbe proposto a Cosimo II la creazione di un simile istituto, e solo la morte del Granduca non consentì allora di avviare l'attuazione, comunque solo di poco rinviata<sup>94</sup>.

L'iniziativa fu principalmente finanziata dalla famiglia Medici, con contributi di membri della corte, elemosine raccolte nelle chiese e nelle botteghe, eccedenze di bilancio del Monte di Pietà e di alcuni ospedali cittadini<sup>95</sup>. Ma il finanziamento rimase sempre problematico perché, a Firenze come nelle altre città italiane, si ritenne di mantenere facoltativi i contributi privati, anziché obbligatori come in Francia ed in Inghilterra.

La creazione dell'Ospedale di San Salvatore dei Mendicanti seguì la crisi del 1619-1621 che, destabilizzando gravemente il mercato urbano del lavoro, con dilagante disoccupazione tra i lavoratori della lana e della seta<sup>96</sup>, aveva molto aumentato il numero di mendicanti e vagabondi. Alla luce delle ricerche di Daniela Lombardi non sembra da attribuire a tale struttura un ca-

---

<sup>90</sup> Cfr. LUIGI PASSERINI, *Storia degli stabilimenti di beneficenza e d'istruzione elementare gratuita della città di Firenze*, Firenze, Le Monnier, 1853. Si vedano ad esempio le attività dello Spedale del Piccione (pp. 120-121), dell'Ospedale del Melani (pp. 123-125), dello Spedale di San Giuliano (pp. 148-149), dello Spedale di Bonifazio (pp. 216-284).

<sup>91</sup> D. LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile* cit., p. 23.

<sup>92</sup> Ivi, p. 36.

<sup>93</sup> Ivi, pp. 66-67.

<sup>94</sup> Cfr. L. PASSERINI, *Storia degli stabilimenti* cit., p. 262 (pp. 557-580 sull'Ospizio dei mendicanti in generale).

<sup>95</sup> D. LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile* cit., pp. 42-44.

<sup>96</sup> Sulla crisi, avviata da una serie di cattive annate agricole e aggravata da un'epidemia di tifo petecchiale, si veda CARLO M. CIPOLLA, *I pidocchi e il granduca. Crisi economica e problemi sanitari nella Firenze del '600*, Bologna, Il Mulino, 1979.

rattere duramente repressivo (sul modello ad esempio degli interventi attuati dalle monarchie inglese e francese) ma piuttosto una razionalizzazione istituzionale dell'assistenza con aspetti anche di tradizionale carità cristiana<sup>97</sup>. Ne erano esclusi comunque i forestieri e, a riprova che era intesa come misura a favore dei beneficiati, e non meramente reclusiva, se ne poteva essere allontanati come punizione per cattiva condotta.

Un *Bando sopra i mendicanti* del 27 ottobre 1621 impose, come già abbiamo accennato, ai mendicanti senza sostentamento di chiedere asilo «in San Marco Vecchio fuori della Porta a S. Gallo», in attesa dell'ultimazione dell'Ospedale di San Salvatore. Per il resto si faceva divieto generale di chiedere elemosine se non per conto di monasteri, ospedali e luoghi pii. Coloro che fossero trovati a mendicare per strada dovevano essere condotti all'ospizio con la forza dagli sbirri<sup>98</sup>. Il San Salvatore ospitò inizialmente circa 720 poveri, ma un buon numero non gradì la nuova condizione. Più di sessanta – riferisce Passerini – «chiesero di uscire dallo stabilimento, esponendo che avevano delle botteghe nelle quali speravano di essere accolti a lavorare», e ciò fu loro accordato, sotto minaccia però di una multa di 25 scudi se fossero tornati a mendicare per strada<sup>99</sup>. Come ha osservato Ludovico Branca, alla base del fallimento della reclusione dei mendicanti fiorentina vi sono sì le dimensioni numeriche del fenomeno, a cui non si riesce a far fronte economicamente, ma le autorità granducali non riescono nel loro intento «perché ci si trova di fronte a un atteggiamento del tutto inatteso da parte dei mendicanti. Contrariamente a quanto supposeva il loro benefattore, i vagabondi sono contenti del loro stato di vita, della loro libertà dallo sfruttamento, delle loro misere entrate derivanti dalle questue»<sup>100</sup>.

---

<sup>97</sup> Nondimeno, osserva la stessa Lombardi, «agli organizzatori interessava che l'ospedale funzionasse da deterrente. Erano consapevoli dell'impossibilità di rinchiudere tutti i mendicanti e favorivano perciò la rotazione delle presenze, in modo da mantenere la funzione di luogo di punizione per chi era trovato ad accattare. Bisognava però disporre di un apparato repressivo efficace, sul tipo degli 'espurgatori' di Bologna, alle dirette dipendenze dell'ospedale. Il controllo sull'accattonaggio a Firenze era invece affidato alle guardie del Bargello, dipendenti dalla magistratura criminale degli Otto di guardia e balia, che in più occasioni dimostrarono 'molta freddezza' nell'eseguire questo compito» (D. LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile* cit., pp. 60-61).

<sup>98</sup> L. PASSERINI, *Storia degli stabilimenti* cit., pp. 564-565.

<sup>99</sup> Ivi, p. 566.

<sup>100</sup> «Ne consegue – prosegue Branca – che l'intervento repressivo e criminalizzante di cui sono oggetto i vagabondi, si configura come il soffocamento da parte della cultura do-

Ma la proibizione, per il suo pur tenue effetto deterrente, non poteva essere abbandonata. Il divieto di mendicare del 1621 fu ribadito in un bando del 1630<sup>101</sup>.

Suddivisi per sesso, età e condizioni fisiche, «fu procurato lavoro agli uomini, lavoro alle donne: molti dei primi, come riassume Passerini, si occuparono nelle costruzioni che si facevano nelle diverse fabbriche dello Stato e nel Conservatorio medesimo; le seconde furono dai mercanti di seta e di lana impiegate nel tessere e nel filare. Fu a tutti assegnato un vestiario uniforme; si volle che insieme sedessero a mensa comune; si curò, nel miglior modo che in quel tempo sapevasi, la pulizia dei corpi e del locale»<sup>102</sup>.

La reclusione all'interno dell'ospizio non fu, secondo la Lombardi, eccessivamente rigida, specie per gli uomini, che di regola lavoravano all'esterno, in vari cantieri in città, come quello per l'ampliamento di Palazzo Pitti, o come misuratori in Piazza del grano, oppure in botteghe. Dentro le mura rimanevano soprattutto le donne (adibite alla tessitura) oltre che bambini, invalidi e anziani<sup>103</sup>.

Il lavoro dunque era visto come il principale rimedio per arginare la dilagante povertà e con essa vagabondaggio e accattonaggio.

Nel 1621, quando a Firenze si contavano 800 setaioli disoccupati, i Medici prestarono 40.000 ducati ai primi 40 setaioli che aumentassero di cinque telai i loro mezzi produttivi, occupando ciascuno 20 operai senza lavoro<sup>104</sup>. Nel 1630 Ferdinando II istituì una cassa a beneficio dei poveri alimentata dalle volontarie donazioni dei benestanti, sollecitate dal sovrano, che in prima persona destinò alla cassa 3.000 scudi il mese. Vari aspetti rimanevano tuttavia incerti, come i criteri di distribuzione.

---

minante di una subcultura o, se si preferisce, di una controcultura popolare e dei suoi modelli alternativi di vita. Infatti i vagabondi non vogliono tornare a lavorare perché preferiscono la vita da mendicanti piuttosto che quella da salariati sfruttati, e vogliono che in futuro i propri figli accattino piuttosto che lavorino». Cfr. LUDOVICO BRANCA, *Pauperismo, assistenza e controllo sociale a Firenze (1621-1632). Materiali e ricerche*, «Archivio storico italiano», 517 (1983), pp. 459-460. Secondo l'Autore, peraltro non vi fu da parte delle autorità fiorentine un vero sforzo nel rinchiudere i vagabondi, sia per l'atteggiamento di questi, sia per la diffusa contrarietà dell'opinione pubblica, oltre ovviamente alle difficoltà economiche (ivi, p. 462).

<sup>101</sup> In *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., XVI, p. 104.

<sup>102</sup> L. PASSERINI, *Storia degli stabilimenti* cit., pp. 565-566.

<sup>103</sup> Cfr. D. LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile* cit., p. 163.

<sup>104</sup> *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., XV, p. 194.

Nel corso del Seicento l'Ospedale dei Mendicanti di Firenze andò perdendo la funzione originaria e si trasformò in ricovero femminile, accentuando il carattere assistenziale<sup>105</sup>. Qui come un po' ovunque in Italia, sia per ragioni economiche che per mancanza di consensi, il *grand renfermement* non trovò compimento e si stemperò in soluzioni più consuete: espulsione dei vagabondi forestieri (perché portatori di contagi e sottrattori di risorse per i poveri locali) e assistenza mirata ai bisognosi. Gli accattoni continuarono come sempre a vagare per la città.

Al 9 febbraio 1677 (nostro 1678) risale un *Bando sopra il risserramento de' poveri mendicanti della Città di Firenze, e proibizione nell'andare accattando*<sup>106</sup>. Il granduca Cosimo III, con i *Deputati sopra i Conservatorij de' poveri mendicanti*, intese «venire all'atto di ridurre ne' luoghi preparati tutt'i poveri, e mendichi, che vanno presentemente vagando per le strade, e chiese». Si intima a tutti i mendicanti (uomini, donne e minori), entro sette giorni dalla pubblicazione del bando, di presentarsi se maschi e maggiori di sette anni alla Pia Casa del Refugio, se donne e minori di sette anni alla Casa Pia de' Mendicanti. Passati i sette giorni nessuno, ancorché cieco, storpio o sofferente di qualsiasi malattia, poteva più mendicare nella città di Firenze, in nessun luogo o tempo, sotto pena per i maschi maggiori di 15 anni della galera, «e non essendo atti per la galera, né a patire altre pene gravi afflittive, saranno puniti con altre pene rigorose, secondo la qualità loro ad arbitrio de' Signori Deputati». I minori di 15 anni e le donne erano puniti con «berlina, frusta e altre pene arbitrarie» e si intima a tutti gli ufficiali la cattura dei contravventori.

Nelle predette Pie Case de' Mendicanti e del Refugio i Deputati dovevano separare gli uomini maggiori di 17 anni ed inviarli al Conservatorio della Fortezza di San Miniato. I minori di tale età, ma maggiori di sei anni, rimanevano invece nella Pia Casa del Refugio e le donne ed i minori di sei anni

---

<sup>105</sup> Sul ricovero femminile si è soffermata la Lombardi, che ne ha potuto constatare la composita natura, ora «di conservatorio per fanciulle pericolanti o già cadute nel peccato», ora di «ricovero di donne sposate con problemi coniugali», ora di «casa di correzione per adultere e per prostitute» (D. LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile* cit., p. 20). L'attività lavorativa centralizzata, unita al modello conventuale, permetteva un nuovo tipo di controllo sul tempo di lavoro e sulla qualità: ben maggiore che non nel consueto lavoro a domicilio. Siamo dunque agli incunaboli delle fabbriche dove le donne proletarie presteranno la loro attività, proprio in quel settore tessile privilegiato nei reclusori.

<sup>106</sup> In ASFi, *Leggi e Bandi*, 97.129. L'estensore è il cancelliere Matteo Mercati.

erano indirizzati alla Casa dei Mendicanti. Tutti i soggetti «infettati di lebbra, scabbia o piaghe» venivano ricoverati nello Spedale di Sant'Eusebio. In ciascuno dei ricoveri assegnati i poveri venivano «vestiti, calzati e alimentati, secondo gli ordini già stabiliti, a proporzione della lor povertà e saranno ancora istruiti negli esercizi spirituali e culto divino, sotto la direzione di buoni e caritatevoli ministri e assistenti».

La giurisdizione su questo tipo di trasgressioni spettava ai Deputati sui Mendicanti,

con l'autorità di punire sommariamente senza strepito, o figura di giudizio i delinquenti, secondo la qualità de' casi, e trasgressioni, di mutare arbitrariamente le pene imposte nel presente bando, come a loro parrà più espediente, e di valersi delle carceri de' Signori Otto, delle stinche, e di quelle che saranno destinate ne' predetti Conservatorij per la punizione e correzione de' poveri, che ivi saranno custoditi.

A Siena, dopo un Ospizio dei mendici in Sant'Onofrio (1576), fu creato nello stesso anno del 1678 un asilo per i poveri in San Francesco, che accolse 162 dei 300 mendicanti registrati in città. Se, come sembra, i riluttanti se ne tennero alla larga «per paura che là sia come prigionio», si deve tuttavia sottolineare la volontarietà, e non la coazione, del ricovero. «La volontarietà – ha osservato Balestracci – è la cifra dei provvedimenti senesi del Seicento», e dunque comprova la diversità, se vogliamo la maggiore umanità, di azione politica toscana rispetto ad altri contesti europei del tempo<sup>107</sup>. Secondo Balestracci è anzi da rilevare nello Stato Nuovo senese, rispetto al resto del Granducato, una minore repressione, un ridotto zelo nelle espulsioni, pur mantenute come *extrema ratio*, e un maggiore impegno negli aiuti e nella creazione di posti di lavoro presso le manifatture di vari opifici cittadini<sup>108</sup>.

Alle porte di Siena si registravano i dati personali di mendicanti e vagabondi forestieri, rilasciando loro un permesso temporaneo (un bollettino stampato) di accattare per periodi di regola variabili tra alcuni giorni e alcuni mesi. Il Capitano di Giustizia doveva procedere ad una completa ricognizione dei mendicanti

---

<sup>107</sup> D. BALESTRACCI, *Il mondo degli ultimi* cit., p. 32. Per l'Autore «non è lecito [...] accentuare indebitamente l'aspetto coercitivo di queste istituzioni. Nel bene e nel male, con tutta la loro contraddittorietà, esse vengono avvertite anche come una ciambella di salvataggio da non pochi soggetti in difficoltà».

<sup>108</sup> Ivi, pp. 33-34.

e comunicarne il numero alla Balìa. Tra il 1621 ed il 1622 vennero registrate come questuanti 87 persone, di cui 50 forestieri<sup>109</sup>. La prassi di registrare i mendicanti al loro ingresso in città, con il rilascio di bollettini recanti un permesso temporaneo, era in uso presso molte città, come ad esempio a Venezia ed a Verona<sup>110</sup>.

Tra gli espulsi arrestati vi erano molti vagabondi francesi, fuggiti dalla loro patria per le più severe leggi là in vigore e gli internamenti attuati. Ma vi erano anche molti vagabondi ex contadini del contado locale, impoveriti, oltre che dallo sfruttamento, da carestie e pestilenze. Si è calcolato che, tra la fine del Cinquecento ed il 1638, 19.000 contadini lasciarono la terra per trasferirsi in città, dove molti andarono ad ingrossare le fila dei mendicanti<sup>111</sup>.

Si era in quegli anni nel pieno di un'epidemia di peste e di una grave crisi economica<sup>112</sup> e nel 1621, stesso anno dei già ricordati provvedimenti fiorentini, fu istituita una Deputazione per il soccorso dei mendicanti, per prevenire problemi di ordine pubblico e «per procurare che nella città i poveri non stiano otiosi»<sup>113</sup>. Vennero anche inviate 500 cedole a famiglie nobili cittadine per ricevere largizioni, ma sembra senza grandi successi. La 'via della carità' continuava ad essere battuta, anche perché il lavoro della Deputazione fu promosso e sostenuto dalle locali autorità ecclesiastiche, che speravano in altri risultati, tanto che in seguito il governo ingiunse ai nobili il versamento forzato di elemosine.

Oltre all'espulsione dei vagabondi forestieri senza permesso si procedette alla messa all'opera dei mendicanti abili, adibiti «a portare il corbello» nei lavori stradali, ma vestiti e nutriti a spese della Deputazione. I minori venivano affidati alle cure di maestri calzettieri affinché imparassero il mestiere<sup>114</sup>. Ma anche questa strada risultò irta di difficoltà: i poveri erano restii a lavorare duramente, così come i maestri lo erano ad assumere giovani poveri, poco affidabili. Gli ingressi abusivi non erano facili da arginare e le espulsioni parimenti difficoltose.

---

<sup>109</sup> Ivi, p. 34.

<sup>110</sup> Tali situazioni sono riferite da M. GARBELLOTTI, *Per carità* cit., pp. 40-41, sulla scorta di documenti seicenteschi.

<sup>111</sup> I. FOSI, *Lo Stato e i poveri* cit., pp. 96-97.

<sup>112</sup> Su di essa si veda RUGGIERO ROMANO, *Tra XVI e XVII secolo. Una crisi economica: 1619-22*, «Rivista storica italiana», 74 (1962), pp. 480-531.

<sup>113</sup> I. FOSI, *Lo Stato e i poveri* cit., pp. 93-94.

<sup>114</sup> Ivi, pp. 97-98.

Al confronto di altre città italiane del Seicento, Siena affrontava il problema secondo vecchi schemi. Irene Fosi ha rilevato, rispetto ad altre realtà italiane e soprattutto europee, una certa mitezza della repressione nello Stato Senese: «mentre dunque il periodo considerato si caratterizza ovunque, in Italia e altrove, come il momento della forzata reclusione di mendicanti e vagabondi in ospedali appositamente fondati o riadattati al fine di segregarli dal resto della società, la Balìa senese non prospetta mai, in questi anni, l'idea di reclusione»<sup>115</sup>.

Ma occorre pure dire che nella seconda metà del Seicento varie esperienze di reclusione attuate in città italiane presentavano segni di crisi evidente, o di ripiegamento verso modesti obiettivi, dovuti a finanziamenti insufficienti ed a carenze strutturali, oltre allo scarso entusiasmo dei 'beneficiari' di farsi soccorrere in questo modo.

Ciò nonostante anche a Livorno (1682) e a Pisa (1687), sotto Cosimo III (consigliato dai Gesuiti), si aprirono o ampliarono ospizi per i poveri. Tra il 1693 e il 1694 i gesuiti Guevarre e Chaurand, di ritorno da Roma, furono invitati dal Granduca a visitare le nuove strutture allo scopo di ricevere indicazioni utili. Lo scritto *La mendicità provveduta nella città di Pisa coll'Ospizio pubblico*<sup>116</sup>, illustrò l'iniziativa spiegandone le ragioni, come era stato fatto per Roma<sup>117</sup>.

Nella dedica iniziale al Granduca i *Sedici Deputati dell'Ospizio pubblico de' poveri in Pisa* scrivono che hanno

stimato opportuno il publicar alla luce il presente libretto, e sì come i Romani non sdegnarono nelle ordinazioni delle loro leggi seguir l'esempio de' gran legislatori della Grecia, così noi habbiamo riputato a nostra sorte il poter in questo proposito conformarci all'esemplare, che d'ordine del Gran Padre e Santo Pastore Innocenzo XII è stato in Roma dato alle stampe<sup>118</sup>.

In effetti il testo pisano è una riproposizione di quello romano adattata al contesto della città toscana, soprattutto con espunzione dei capitoli che si soffermavano su aspetti specifici della realtà capitolina e sull'iniziativa in-

<sup>115</sup> Ivi, p. 98.

<sup>116</sup> *La mendicità provveduta nella città di Pisa coll'Ospizio pubblico, ampliato dalla pietà e beneficenza del Serenissimo Gran Duca Cosimo III Nostro Signore. Con le risposte contro simili fondazioni*, Pisa, per Cesare e Francesco Bindi, 1694. In Appendice si riporta la trascrizione del Capo II dell'opuscolo, la parte che, distaccandosi dal modello romano, contiene informazioni sulla situazione pisana.

<sup>117</sup> Cfr. D. LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile* cit., p. 17.

<sup>118</sup> *La mendicità provveduta nella città di Pisa* cit., pp. iniziali non numerate.

nocenziana<sup>119</sup>. La parte originale è il capo II, dal titolo *Lo stato de' poveri in Pisa avanti l'erezione dell'Ospizio publico, l'origine della fondazione e ampliacione del medesimo*, corrispondente al capo III del testo romano, ma con diversità dovute all'esigenza di illustrare la realtà pisana. Qui si informa il lettore che il numero di mendicanti nativi, forestieri e di luoghi vicini era divenuto così *considerabile* da creare *infiniti disordini*<sup>120</sup>. Per questo «nacque pensiero alla città di rimediarsi fin l'anno 1684 con ospizio publico»<sup>121</sup>. Due anni dopo, nel 1686, il granduca Cosimo III, supplicato di aiutare l'iniziativa, fornì *assegnamenti*, designò quattro Deputati tra i notabili cittadini, «dandoli amplissima facoltà [...] con rinserrare tutti li poveri il dì 13 agosto 1687, restando già con bandi rigorosi proibito l'andare accattando per la città in futuro»<sup>122</sup>.

Il testo pisano si sofferma poi, ricalcando molto il precedente romano, ad enfatizzare il degrado morale dei mendicanti vagabondi, dediti ad ogni sorta di vizio, malvagi e sfrenati, ignari della religione cristiana «come se fussero allevati tra l'infedeli e tra' barbari»<sup>123</sup>. Infine si rende brevemente conto del nuovo intervento di Cosimo III nel 1693, con l'invito ai gesuiti Chau-

---

<sup>119</sup> Identico è il titolo, con la variante che l'Ospizio qui non è «fondato», ma «ampliato», risalendo l'istituzione al 1684. Il testo, di regola fedele alla 'matrice', con poche variazioni e talora brevi omissioni, manca delle citazioni in margine alle opere dottrinali a cui si fa riferimento. Ma sono omessi quattro capitoli su sette: il secondo (*Primi sforzi de' Sommi Pontefici per lo stabilimento di un Ospizio generale de' poveri*), il quarto (riguardante l'azione svolta da Innocenzo XII), il quinto (sull'apporto dei privati cittadini), il sesto (sui finanziamenti ordinari dell'Ospizio). Il lungo capo III del testo pisano corrisponde al capo VII del testo romano dal titolo *Obiezioni e risposte intorno alla limosina e all'Ospizio publico de' poveri*, ma mentre il testo modello conta 40 obiezioni, con le relative risposte, qui ne rimangono solo 28, essendo stralciate quelle che riguardavano in particolare la situazione romana, cioè le *obiezioni* XIII, XV, XX-XXV, XXVIII, XXX, XXXV, XXXIX. Altre *obiezioni*, pur mantenute, sono state private dei riferimenti originari al contesto romano: ad esempio nella XVII (XIX del testo romano) è tolto il riferimento alla distribuzione di denaro fatta nella capitale pontificia dal *Limosiniere* per ordine del Papa; nella XVIII del testo pisano (XXVI del testo romano) i riferimenti agli ordini del Papa sono mutati in quelli (analoghi) del Granduca, così come nella *Conclusione* ci si limita a sostituire Roma con Pisa e Pontefice con Granduca.

<sup>120</sup> *La mendicità provveduta nella città di Pisa* cit., p. 10.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ivi*, p. 11.

<sup>123</sup> *Ivi*, p. 12.

rand e Guevarre a visitare l'Ospizio e a fornire indicazioni organizzative. Forse rilevando la gravosità della gestione, fu deciso di aumentare da quattro a sedici il numero dei Deputati e furono quindi «con rigorosi bandi esiliati nuovamente li poveri forestieri», con riconduzione al luogo di origine, mentre invece erano «i nativi ricevuti nell'Ospizio»<sup>124</sup>.

Senza dubbio fu dunque fondamentale l'*exemplum* romano (e quindi gesuita-francese) nella vicenda dell'Ospizio pisano e, più in generale, sul modo di affrontare il problema da parte del fervente cattolico Cosimo III<sup>125</sup>. E le radici di questa linea di intervento a loro volta affondavano lontano nel tempo, come sta a dimostrare il lungo passo del *De subventione pauperum* del Vivès citato in entrambi i testi per rispondere all'obiezione *Bisogna lasciar vivere i poveri come faceano dianzi*<sup>126</sup>.

---

<sup>124</sup> Ivi, p. 13. Dopo gli opuscoli francesi e quelli per Roma e Pisa, fu stampato anche a Torino nel 1717 un libretto dal titolo *La mendicizia sbandita col sovvenimento dei poveri, tanto nelle città, che ne' borghi, luoghi e Terre dei Stati di qua e di là da' monti e colli di S. M. Vittorio Amedeo*.

<sup>125</sup> Sulla religiosità del granduca cfr. MARCELLO FANTONI, *Il bigottismo di Cosimo III: da leggenda storiografica ad oggetto storico*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, Atti del convegno (Pisa-San Domenico di Fiesole, 4-5 giugno 1990), a cura di F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga, Firenze, Edifir, 1993, pp. 389-402.

<sup>126</sup> XXVI del testo pisano, XXXVII di quello romano. Cfr. *La mendicizia provedata nella città di Pisa* cit., pp. 44 e ss.



## CAPITOLO IV

### LA LEGISLAZIONE DEL SETTECENTO

#### L'ULTIMO PERIODO MEDICEO

Il Settecento mediceo, fino al termine del governo della dinastia, continuò, insieme al permanente dilagare della mendicizia, del tutto all'insegna della vetusta normativa cinque-seicentesca (espulsioni, galea, frusta), rinnovata da frequenti bandi *contro i vagabondi e birboni*, emanati dai granduchi (Cosimo III e poi Gian Gastone) sempre d'intesa con la magistratura degli Otto di Guardia e Balìa. Ricordiamo quelli dell'11 dicembre 1700<sup>1</sup>, del 29 novembre 1701<sup>2</sup>, del 30 agosto 1709<sup>3</sup>, del 29 novembre 1712<sup>4</sup>, del 1° luglio 1716<sup>5</sup>, del 7 novembre 1733<sup>6</sup>, dell'11 luglio 1736<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> *Bando contro i vagabondi e birboni*, in ASFi, *Leggi e Bandi*, 99/I.32.

<sup>2</sup> *Bando sopra i vagabondi e i birboni*, in ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 13.378; *Leggi e Bandi*, 99/I.63; ivi, 99/I.66. Qui, come anche in altri casi, il bando rinnovato è quello del 21 luglio 1590, di oltre un secolo prima.

<sup>3</sup> *Bando sopra li vagabondi e birboni*, in ASFi, *Leggi e Bandi*, 100.2.

<sup>4</sup> *Bando sopra li vagabondi e birboni*, in ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 14.500; *Leggi e Bandi*, 100.55; ivi, 130.117.

<sup>5</sup> *Rinnovazione del bando sopra li vagabondi, e birboni*, in ASFi, *Leggi e Bandi*, 100.116.

<sup>6</sup> *Rinnovazione d'ordini per li vagabondi e birboni*, in ASFi, *Leggi e Bandi*, 102.30; ASSi, U 51.74 (*Bandi diversi pubblicati in Siena*, I).

<sup>7</sup> *Rinnovazione d'ordini per li vagabondi e birboni*, in ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 16.178; *Leggi e Bandi*, 102.74.

<sup>8</sup> *Rinnovazione de' Bandi pubblicati sotto li 4 febbraio 1667, e 17 Aprile 1698 contro li vagabondi, birboni, ciarlatani e persone mondicanti forestiere*, in ASSi, U 47.57 (54) (*Raccolta di tutti i bandi, ordini, leggi, editti e proibizioni [...] per il buon reggimento della città di Siena [...] dal 1699 fino a tutto il 1710*); ASSi, U 51.73 (*Bandi diversi pubblicati in Siena*, I). Nel bando si legge che il Governatore di Siena, il cardinale Francesco Maria de' Medici, tramite il Capitano di Giustizia di Siena Giuseppe Mostardini, «considerando che sino a qui siano stati male osservati i ban-

Appositamente indirizzate allo Stato di Siena furono *rinnovazioni* di precedenti bandi generali seicenteschi del 1707<sup>8</sup>, del 1712, del 1716<sup>9</sup> e del 1736<sup>10</sup>.

Il problema dell'accattonaggio continuava ad assillare il governo, che sembra però ormai aver acquisito una propria linea di intervento, in equilibrio tra repressione, assistenza e avvio al lavoro. Abbandonati propositi di reclusione massiva dei mendicanti in ospizio, agli inizi del secolo (1702) si affidò la gestione del problema nella città di Firenze alla Congregazione di San Giovanni Battista, attiva su base territoriale infra-urbana. Essa si componeva di 72 Deputati (sia ecclesiastici, nobili e comuni cittadini) suddivisi in sei gruppi corrispondenti ai sestieri della città. Essi si occupavano di individuare i bisognosi, provvedere all'assistenza degli invalidi e avviare gli abili al lavoro a domicilio o presso manifatture gestite dalla Congregazione stessa. Per i vagabondi e mendicanti forestieri vi era l'espulsione prevista dai bandi<sup>11</sup>.

Un documento a stampa del 1706, dal titolo *Notificazione ed invito*<sup>12</sup>, contiene una rappresentazione della situazione ed un resoconto dell'attività svolta a beneficio dei mendicanti da parte della *Congregazione di San Giovanni Battista per il soccorso dei poveri*, con esortazione a donazioni e prestiti gratuiti.

---

di pubblicati, e più volte rinnovati, contro i Birboni, Vagabondi, Cantimbanchi, Ciarlatani ed altre simili persone oziose, e mendicanti forestieri, e che nonostante si vedono moltiplicare simili genti, a perturbare le pubblica quiete dei sudditi di S[ua] A[ltrezza] R[eale]», ordina l'esecuzione di quanto disposto nei bandi precedenti: espulsione e, in caso di disobbedienza, pena della galea per gli uomini e della frusta per donne e minori di 15 anni.

<sup>9</sup> *Rinnovazione del Bando sopra li vagabondi, e birboni*, del 13 luglio 1716, in ASSi, U 49.7 (*Raccolta di tutti i bandi, ordini, leggi, editti e proibizioni [...] per il buon reggimento della città di Siena [...] dal 1716 fino a tutto il 1720*). Lamentando l'inosservanza dei bandi del 4 febbraio 1667, 17 aprile 1698 e dell'anno 1712, si motiva il provvedimento considerando che «si vedono moltiplicare simili genti a perturbare la pubblica quiete dei sudditi di S[ua] A[ltrezza] R[eale], onde per ovviare a molti inconvenienti, e disordini di latrocinj, assassinamenti e scandali». Le pene sono le stesse dei bandi precedenti.

<sup>10</sup> *Rinnovazione d'ordini per li vagabondi, e birboni*, pubblicato in Siena dal Capitano di Giustizia della città Domenico Lodovico Armaleoni il 18 luglio 1736 (ad una settimana dalla pubblicazione a Firenze), in ASSi, U 51.75 (*Bandi diversi pubblicati in Siena, I*).

<sup>11</sup> Cfr. D. LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile* cit., pp. 17-18. L'Autrice segnala anche l'esistenza di statuti della Congregazione dei primissimi anni del Settecento, conservati oggi presso l'Archivio storico del Comune di Firenze, *Congregazione di San Giovanni Battista*, 9965. Alla Congregazione dedica ampia attenzione L. PASSERINI, *Storia degli stabilimenti* cit., pp. 61-97.

<sup>12</sup> In ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 14.445; BNCFi, 1009/21.

La *Notificazione*, non sottoscritta, ma riferibile certamente alla Congregazione e verosimilmente avallata dallo stesso granduca Cosimo III, promotore dell'ente, inizia rilevando, sulla base dell'esperienza, che giova molto ai mendicanti «il *regolamento dell'accatto* [in maiuscolo nel testo], per quegli di loro che son veramente inabili a guadagnarsi veramente il vitto, e il *provvedimento di lavoro* [in maiuscolo nel testo] per altri che sieno all'incontro abili a procacciarselo con la propria industria».

Allo scopo della riduzione a lavoro dei mendicanti abili la Congregazione ricevette in concessione dal Granduca il palazzo già dell'Arte dei lanaioli ed il palazzo e la torre già appartenuti alla famiglia Amieri. La Congregazione aveva apportato delle miglioni agli edifici grazie alla beneficenza di cittadini, elencati anno per anno nella *Notificazione*. In essi, si apprende, vi erano *scuole di lavoro* e i poveri *lavoravano mercanzie*, sembra di capire soprattutto nel settore delle manifatture laniere (erano presenti 52 telai). Si chiarisce infatti:

Essendo incontrovertibile che verun'altra manifattura dia tanta larghezza d'impiego, e stabilità d'avviamento, quanto quella della lana, ha la Congregazione a questa rivolte tutte le sue maggiori premure, e impiegate tutte quelle deboli forze che le sono state somministrate fin'ora.

Era stata chiamata anche una maestra fiamminga di filatura, poi sostituita da due maestre fiorentine. La qualità dei prodotti raggiungeva, stando al documento, caratteristiche qualitative competitive con la migliore produzione straniera. Anche la quantità è ritenuta rimarchevole: 15.600 libbre di cotone e 40.000 braccia di panno canapino. La manifattura laniera dava impiego come *tessitori* o *cannellieri* a 78 ex-accattoni e vagabondi. Il resto dei reclutati dalla strada era impiegato nella Scuola dei fiaschi, «ove i più giovani e meglio disposti si tenevano in deposito per fin a tanto che provveder si potessero di più durabile impiego». La Congregazione aveva poi aperto tre scuole «ove si dà da lavorare a quelle donne che per l'età o per altre ragioni si giudica più espediente ritirare dall'accatto». Ad esse si paga loro «di per di tutto quello che guadagnano», essendo la maestra stipendiata dalla Congregazione. Si programma di aumentare le manifatture, già avviate, di seta, guanti e calze, *calzeroni*, *panni gravi da strapazzo*, con grande beneficio anche economico perché si risparmia di importare tali merci da altri Stati.

Il risultato di questa larga operazione, diremmo di avviamento al lavoro, era, afferma il documento della Congregazione, una forte riduzione dei contrassegni rilasciati come permesso all'accattonaggio, rimasti solo a favore di veri inabili, come i ciechi. Si rammenta quindi di non dare elemosina a co-

loro che sono sprovvisti del *segno*, né in chiesa, né altrove, in conformità alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica.

La *Notificazione* elenca dunque i risultati ottenuti grazie all'opera della Congregazione:

- 1) Di aver levati tanti giovani e giovane dal menare per le strade una vita oziosa, e ben spesso poco cristiana.
- 2) Al buon regolamento d'aver proibito l'accatto di notte a tutte le donne e a' ragazzi di non farlo con strepiti e lamenti indecenti.
- 3) Al provvedimento per cui s'è posta qualche maggior suggezione, se non intera riforma, perché questa da lor non dipende, all'importunità de' poveri in accattar per le chiese.
- 4) Alla legge dell'aver esclusi dalla città i vagabondi e forestieri, i quali si tollerano solo per transito e per malattia che possa e debba curarsi.
- 5) Alla sorte d'aver portato qualche giovamento al traffico con l'apertura di nuove manifatture ed industrie.

Per questo, ci si rammarica, si sarebbe dovuto raccogliere maggior numero di donazioni da parte dei cittadini e a tale scopo, si comprende, è principalmente redatto il documento, informando come sono stati impiegati i soldi ricevuti e quali risultati si sono ottenuti. Viene ricordato che in Firenze vi sono per le elemosine cassette di ferro murate con su scritto «per i mendicanti e per i lavori» e altre «girano a mano per la città per la nostr'opera» ed è inoltre possibile consegnare direttamente i soldi al Camerlengo e ai Deputati della Congregazione. La Congregazione si è sostenuta anche grazie a prestiti gratuiti, a due anni, garantiti personalmente da Deputati della stessa<sup>13</sup>, come anche dalla fornitura di generi alimentari da parte di monasteri. Viene ricordato anche che la Congregazione non possiede immobili e se le vengono donati o lasciati deve subito provvedere a venderli.

Mario Rosa ha giustamente osservato come la Congregazione di San Giovanni Battista avesse deviato dai grandi progetti reclusori di pochi anni prima di Innocenzo XII per optare per un sistema più elastico di controllo dei mendicanti e di avviamento al lavoro in manifatture di vario tipo, soluzione sperimentata anche nel Piemonte del tempo<sup>14</sup>. Anche qui, come a Roma, ci

---

<sup>13</sup> Al prestatore veniva rilasciato da un Deputato della Congregazione un titolo recante scritto: «Io NN pagherò liberamente e senz'eccezione alcuna per tutto il dì [...] sc[udi] [...] a NN, sotto l'obbligo di mia persona, miei eredi e beni e beni de' miei eredi presenti e futuri, per altrettanti ricevuti da esso NN in contanti. Ed in fede mano propria [...]».

<sup>14</sup> Cfr. M. ROSA, *Chiesa, idee sui poveri* cit., p. 798.

si muove comunque in direzione di un più intenso 'disciplinamento': siamo agli incunaboli della fabbrica moderna.

Tentativi, forse non del tutto infruttuosi, di risolvere il problema dunque certamente vi furono, ma venti anni dopo esso appare ancora grave e ben lontano dall'essere risolto, come emerge nel *Bando sopra gli accattoni* del 24 aprile 1727 dell'ultimo granduca Medici, Gian Gastone<sup>15</sup>.

Il bando lamenta «l'abuso grande nell'accattare introdotto da qualche tempo» in Firenze, dove molta gente di ogni sesso ed età, pur abile al lavoro, si sarebbe data alla questua e i genitori stessi avvierebbero i loro figli a tale occupazione. La dilagante oziosa mendicizia era alla base, per gli estensori del bando, di molti delitti come furti ed omicidi e avrebbe attirato in città anche molte famiglie mendicanti forestiere. Così il Granduca, per rimediare a questa situazione, sulla scorta anche di bandi precedenti, vieta a chiunque di mendicare nella città di Firenze senza la licenza della Congregazione di San Giovanni Battista e senza gli appositi segni distintivi da quella distribuiti. Alla Congregazione è attribuita anche la giurisdizione sui trasgressori con possibilità di applicare pene a discrezione, tenendo conto delle qualità personali dei soggetti, come l'età e il sesso, fino alla pena massima della galea già prevista dai bandi precedenti.

Ai mendicanti forestieri è invece ingiunto, come al solito, di lasciare entro otto giorni i territori granducali, sotto pena della condanna a remare nelle galee per i maschi maggiori di 15 anni e per le donne ad essere frustate su di un asino in pubblico. Per uomini e donne di ogni età inabili al lavoro erano previste «due strappate di corda in pubblico» o altre pene ad arbitrio della Congregazione di San Giovanni Battista, tenendo conto delle loro qualità personali.

Anche a Siena e nello 'Stato nuovo' senese del Settecento il problema permane in tutta la sua gravità e si cerca infruttuosamente di farvi fronte. La Deputazione per l'aiuto ai mendicanti, attiva dal 1621, come s'è visto, si informa sulle iniziative assistenziali sperimentate o discusse, oltre che a Firenze, a Lucca, Genova e Torino. Ma, secondo la Fosi, la classe dirigente senese si mostra sclerotizzata ed incapace di comprendere ed affrontare le cause del problema della povertà<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> In *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. Cantini, cit., XXIII, p. 67; ASFi, *Leggi e Bandi*, 101.62. Il testo del bando è integralmente trascritto in Appendice.

<sup>16</sup> I. FOSI, *Lo Stato e i poveri* cit., pp. 106-108.

Una *Memoria* del 1715 sulle condizioni dello Stato Senese del segretario granducale Coriolano Montemagni indicava al principe che la causa principale del vagabondaggio a Siena era l'abbandono della campagna da parte dei contadini, che (a suo dire) incontravano in città troppa generosità di elemosine da parte di monasteri e *luoghi pii* popolari<sup>17</sup>.

#### LA REGGENZA LORENESE

Con l'esaurirsi della dinastia dei Medici, com'è noto, il Granducato passò ai Lorena e fu governato per quasi trent'anni da Francesco Stefano, marito di Maria Teresa d'Austria<sup>18</sup>. Egli ereditò dall'ultimo Principe mediceo, Gian Gastone, una situazione socio-economica con vistosi segni di decadenza. Il tempo e soprattutto i mutati equilibri politici europei avevano progressivamente e drasticamente sottratto vitalità a quei territori, tanto del Fiorentino che del Senese, che nel basso Medioevo e nel Rinascimento erano stati protagonisti di uno sviluppo intenso.

Il sovrano lorenese si propose da subito intenti riformatori e di rinnovamento, ad iniziare dalle istanze di governo centrale, affidate ai tre Consigli di Reggenza, di Finanze e di Guerra. Ma, come ha osservato Furio Diaz, i tempi non erano maturi per ampi ed organici interventi di 'razionalizzazione'<sup>19</sup>, per i quali occorrerà attendere il governo di Pietro Leopoldo. Se nel periodo della Reggenza si raggiunsero alcuni obiettivi, come rendere più efficiente l'apparato finanziario, ridurre i privilegi ecclesiastici e nobiliari, sotto altri profili vi fu più continuità che cesura con il periodo mediceo, come riguardo appunto anche all'annoso problema dei vagabondi.

Il 20 luglio del 1743 il Consiglio di Reggenza, d'intesa con gli Otto di Guardia e Balìa della città di Firenze, constatata la scarsa applicazione dei ban-

<sup>17</sup> Ivi, p. 105.

<sup>18</sup> Su tale periodo e i suoi caratteri storici complessivi cfr. FURIO DIAZ, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino, Utet, 1988; *La corte di Toscana dai Medici ai Lorena*, Atti delle giornate di studio (Firenze, 15-16 dicembre 1997), a cura di A. Bellinazzi, A. Contini, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2002; ALESSANDRA CONTINI, *La reggenza lorenese tra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766)*, Firenze, Olschki, 2002.

<sup>19</sup> Cfr. F. DIAZ, *I Lorena* cit., pp. 6-11; MARCELLO VERGA, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990.

di precedenti e il permanere del problema, intervenne con una *Rinnovazione d'Ordini per li Vagabondi, e Birboni*<sup>20</sup>. Considerando che, nonostante i bandi del periodo medico, si erano «nuovamente introdotti [...] Malviventi forestieri, quali turbano notabilmente la pubblica tranquillità co' loro latrocinj e molti altri disordini che vi commettono», ordina ai forestieri oziosi e vagabondi di lasciare il Granducato entro otto giorni, sotto pena per i disobbedienti, se uomini «di strappate di corda in pubblico» (non previste nei bandi seicenteschi) e dell'invio alle galee, se donne o fanciulli della frusta o del carcere «secondo parerà all'arbitrio di chi doverà giudicare», tenendo conto delle circostanze e delle condizioni fisiche personali. Si va anche oltre la consueta sommarietà del giudizio: «si procederà irremissibilmente con autorità economica, e senza far processo alcuno» (come già previsto nel bando del 1733). Siamo dunque nel campo della libera azione poliziesca, senza le garanzie riconosciute dal diritto comune e ciò sembra confortare quanto già noto: che con la Reggenza lorenese si promosse un'amministrazione della giustizia ispirata a maggior rigore punitivo e maggior celerità rispetto al periodo medico, con inasprimento delle pene, maggior uso della tortura e larghi poteri di *arbitrium*<sup>21</sup>.

Ai pellegrini si dava permesso di transitare per i territori granducali purché non provenissero da luoghi colpiti dalla peste e potessero provare con documenti la loro condizione. In caso contrario venivano trattati alla stregua dei vagabondi forestieri.

Agli oziosi ed ai vagabondi autoctoni, toscani sudditi di Sua Altezza Reale, mendicanti per il solo motivo di non voler lavorare, pur sani, era previsto lo stesso termine di otto giorni per trovarsi un'occupazione, altrimenti sarebbero incorsi nell'esilio e in altre misure ritenute dal giudice opportune. Del resto Francesco Stefano criticò apertamente anche le eccessive largizioni ai mendicanti che, agli inizi della Reggenza, ancora a Siena vedevano protagonisti gli enti religiosi cittadini, senza vagliare adeguatamente le condizioni dei beneficiati. Una prassi che non faceva, a giudizio del sovrano, che favorire l'ozio e deprimere l'agricoltura e le arti in genere<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> ASFi, *Leggi e Bandi microfilm*, reg. III (bobina 3) = in ASSi, U 54.127 (*Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana stampati in Firenze e pubblicati dal XII luglio 1737 a tutto il mese di dicembre dell'anno 1746*, Firenze 1747).

<sup>21</sup> Cfr. D. EDIGATI, *Prima della "Leopoldina"* cit., p. 15.

<sup>22</sup> Cfr. I. POLVERINI FOSI, *Pauperismo ed assistenza a Siena durante il principato medico*, in *Timore e carità* cit., p. 163.

Che il governo della Reggenza lorenese intendesse seguire una severa linea repressiva contro i comportamenti devianti atti a turbare l'ordine pubblico trova conferma negli ordini generali sull'amministrazione della giustizia che il Granduca emanò l'anno successivo, il 17 dicembre 1744<sup>23</sup>. Il testo, ispirato unicamente da istanze di efficienza e speditezza, colpisce per le sue asperità. Si ritiene sufficiente la presenza «di indizj indubitati, benché di genere tra loro diverso», anziché di piene prove, per condannare alla «pena ancora di morte esasperata» (art. II). La confessione sotto tortura si estende a provare fatti non contestati al sospettato e talora non necessita di ratifica fuori tortura, come i criminalisti di diritto comune sempre avevano prescritto (art. III); non si richiede più la presenza dell'Uditore fiscale a garanzia dell'imputato (art. IV). Le vecchie pene pecuniarie previste dagli statuti locali per le cause minori, ritenute poco efficaci, possono essere sostituite dal giudice da pene corporali (art. V).

Ai vagabondi è dedicato l'articolo XI, in cui si prospetta loro la galea a tempo indeterminato, ad arbitrio del giudice, nel caso essi commettessero «qualunque minimo furto, o altro delitto, ancorché semplicemente attentato»<sup>24</sup>.

L'intento dichiarato è di proteggere non solo le persone, ma anche le *robe* dei cittadini, ovvero la proprietà. E l'attenzione per la tutela della proprietà emerge nitida anche nell'articolo XIV, in cui si puniscono i furti con scasso e quelli domestici, commessi da servitori, garzoni e simili, con la galea «a tempo o a vita, secondo il regolato e proporzionato arbitrio del giudice» se il valore delle cose rubate superava il valore di 100 lire. Ma se tale valore giungeva a 25 scudi la pena era direttamente la forza. L'articolo XV riserva la forza anche ai ladri di derrate alimentari (*grasce*) di valore superiore a 50 scudi, mentre se il valore era compreso tra 100 lire e 50 scudi era prevista la galea, anche a vita. E la galea, anche a vita, attendeva persino, in base all'articolo XVIII, coloro che commettevano danneggiamenti campestri di grave entità.

<sup>23</sup> ASFi, *Leggi e Bandi microfilm*, reg. III (bobina 3).

<sup>24</sup> L'articolo nella sua interezza recita: «Essendo ancora Nostra intenzione di assicurare per quanto sia possibile ne' Nostri Stati non solo le persone dalle offese, ma ancora le robe, e beni da' Malfattori, incarichiamo primieramente i Giudici, e Tribunali di gastigare col rigore delle veglianti Leggi i Vagabondi, dichiarando, che tali si debban reputare quelli, che senza esercizio d'alcuna lodevole arte, o mestiere passano i loro giorni vagando per il Mondo, benché da breve tempo si sieno buttati a viver così a spese altrui; e per qualunque minimo furto, o altro delitto, ancorché semplicemente attentato, Vogliamo che sieno condannati rigorosamente alla galera per quel tempo che considerate le circostanze, parrà proprio all'arbitrio del Giudice».

Un rigore estremo dunque, che colpiva direttamente i vagabondi o poteva comunque colpirli per reati (come i furti o i danneggiamenti campestri) che non di rado commettevano. Anche se potrà sorprendere, si deve constatare che questa normativa lorenese settecentesca a tutela della proprietà e dei proprietari terrieri supera molto in asprezza non solo quella degli statuti comunali toscani, tanto medievali che di epoca moderna, ma anche quella, certo non mite, medicea precedente.

Nel 1756 fu stipulata una convenzione tra il Granducato e la Repubblica di Genova per la reciproca consegna di banditi, malviventi e disertori<sup>25</sup>, in cui al § 12 si prevedeva una collaborazione specifica per l'applicazione delle vigenti normative sui vagabondi<sup>26</sup>. Analoga convenzione fu poi stipulata nel 1767 con il Ducato di Modena (identico è il § 12, che qui ci interessa)<sup>27</sup>.

Nel 1764 fu emanato da Francesco Stefano un nuovo *Bando contro i vagabondi e birboni*, su impulso degli Ufficiali di Sanità di Firenze<sup>28</sup>, ancora molto in sintonia con il passato, nella considerazione

quanto sia espediente alla pubblica salute il tener lontane da questo Granducato certe persone, la condizione delle quali in ogni ben regolato Governo è stata sempre ed è riputata sospetta, e specialmente ove sovrasti qualche pericolo di contagio, benché remoto, come nelle presenti contingenze della peste, la quale si sente che vada sempre più diramandosi in alcuni territorj della Veneta Dalmazia.

Il timore di contagi legato ai vagabondi, come abbiamo visto, ben si collegava ad un filone di bandi granducali risalenti almeno alla prima metà del Seicento. E medesima è la soluzione: il bando da tutti i territori granducali

---

<sup>25</sup> *Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi seguita tra il Governo di Toscana e quello di Genova del dì 29 novembre 1756*, in *Leggi di Toscana riguardanti affari criminali* cit., pagine non numerate.

<sup>26</sup> «Atteso che in nessuno degli Stati compresi nelle presenti Convenzioni sono tollerate le persone oziose e vagabonde, o in altro modo sospette, siano originarie dai rispettivi dominij, siano estere, potranno i giurisdicenti di ciascheduno dei detti Stati, e specialmente i commoranti in vicinanza dei confini, operare di concerto, affinché sia data esecuzione alle leggi veglianti su questa materia» (*ibid.*).

<sup>27</sup> *Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi seguita tra il Governo di Toscana e quello di Modena del dì 2 aprile 1767*, in *Leggi di Toscana riguardanti affari criminali* cit., pagine non numerate.

<sup>28</sup> In BCGUS, Fondo Antico, XVIII A-SER 11, 49; ASSi, U 57.139 (*Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana stampati in Firenze e pubblicati dal 26 settembre 1757 a tutto il mese di agosto 1765*). La data di pubblicazione è il 2 maggio. Cfr. anche *Repertorio del diritto patrio toscano vigente*, edizione seconda, IX, Firenze 1839, p. 150. Il testo completo del bando è trascritto in Appendice.



Figura 15. Bando contro i Vagabondi, e Birboni del 2 maggio 1764, Biblioteca Circolo Giuridico dell'Università di Siena, Fondo Antico, XVIII A-SER, 11.49

«di tutti i birbanti, vagabondi, zingani, questuanti ed altri forestieri di simile sospetta condizione», maschi e femmine. Lo sgombro da Firenze deve essere immediato, da altri luoghi entro tre giorni, con l'ovvio divieto di non introdursi in avvenire, sotto pena per tutti, una volta arrestati, «di essere pubblicamente frustati dal carnefice e di poi marcati in una spalla con ferro infuocato ed esitati in perpetuo dal Gran Ducato e se saranno donne parimente della pubblica frusta, carcere ed esilio».

La dura condanna a remare nelle galee non è più prevista. Ma ciò, più che all'emergere di nuove sensibilità umanitarie, si legava al progressivo abbandono della vecchia tecnologia navale, che tendeva a superare l'ausilio di file di rematori<sup>29</sup>. Osti, tavernieri, barcaioli, vetturini e simili che presteranno aiuto in tali reati «saranno condannati nelle più rigorose pene che parrà al retto arbitrio di chi dovrà giudicare, da regolarsi secondo le circostanze de' casi». Il bando non abroga la normativa previgente, ma deve essere inteso «in aumento di tutte le altre leggi veglianti in simile materia e specialmente della Rinnovazione degli ordini per li vagabondi e birboni pubblicata dal Magistrato degli Otto sotto dì 20 luglio 1743».

Le vicissitudini dei tempi non consentivano di allentare la presa sull'annoso problema, né inducevano a più miti soluzioni. Dalla metà del secolo il tema dell'assistenza era tornato, se mai aveva cessato di esserlo, all'ordine del giorno. Negli anni 1764-1766 una grande carestia investì i territori europei, i cui effetti furono amplificati dall'incremento demografico, dalla pauperizzazione delle campagne, dalla debolezza delle corporazioni di mestiere a far fronte alle nuove esigenze dei mercati e dalla crisi più generale delle forme assistenziali tradizionali<sup>30</sup>.

Al periodo della Reggenza risale un importante scritto, anche per il nostro tema, il celebre *Discorso sopra la Maremma di Siena* di Sallustio Bandini (1667-1760), pubblicato postumo nel 1775<sup>31</sup>. Bandini (arcidiacono, ca-

---

<sup>29</sup> L'utilizzo delle galee-prigioni ebbe termine sul finire del Settecento, secondo A. PARENTE, *Quando il carcere era galera* cit., p. 50. Intorno al 1770 Venezia avvertì il governo asburgico, dal quale riceveva dietro compenso condannati al remo, che «scemato essendo il numero delle galere, si rende in avvenire superflua al servizio nostro simil gente» (E. PAGANO, «*Questa turba infame*» cit., p. 88). Ma sappiamo che nello Stato Pontificio la condanna alle galee continuò ancora in pieno Ottocento.

<sup>30</sup> Cfr. M. ROSA, *Chiesa, idee sui poveri* cit., pp. 802-803.

<sup>31</sup> GEORGE R. F. BAKER, *Sallustio Bandini*, con una nuova edizione del *Discorso sopra la Maremma di Siena*, a cura di L. Conenna Bonelli, Firenze, Olschki, 1978.

nonista e economista) indica la radice del problema della mendicizia urbana nelle disperate condizioni dei contadini e dunque il problema può risolversi solo dove ha inizio, soccorrendo nel bisogno economico e nella malattia i lavoratori agricoli, costretti altrimenti a lasciare per necessità, spesso per sempre, le campagne<sup>32</sup>.

Le lucide riflessioni di Bandini, di cui non si tenne conto all'epoca, ma che poi furono riscoperte in seguito (dallo stesso Pietro Leopoldo), non consideravano però che la povertà dei contadini (braccianti, fittavoli, ma anche larghe schiere di mezzadri) nasceva da plurisecolari rapporti agrari sbilanciati a favore del proprietario terriero, spesso con un vero sfruttamento, si aggravava con l'indebitamento (e magari con l'usura), degenerava poi in disperata miseria durante carestie, guerre o epidemie. E le vere, robustissime, radici del problema dunque affondavano, come già abbiamo visto, nel tardo Medioevo, quando nobili e ricchi borghesi della città si crearono estesi possedimenti gestiti con fini e mezzi contrattuali lucrativi, facendo scomparire la piccola proprietà contadina e i beni di uso civico. Ma è evidente come fosse del tutto al di fuori dell'orizzonte politico-culturale del ceto dirigente dell'epoca una rivoluzione degli assetti agrari che comportasse una redistribuzione sociale della ricchezza. La Fosi giustamente rileva «l'impotenza, caratteristica delle società di antico regime, di penetrare a fondo le cause del fenomeno pauperistico»<sup>33</sup>. Certamente il ceto dominante temeva le masse dei poveri come un fattore destabilizzante: ed era un fattore ormai da molto tempo innescato da quello stesso ceto che non sapeva più come affrontare.

---

<sup>32</sup> I. FOSI, *Lo Stato e i poveri* cit., p. 108.

<sup>33</sup> Ivi, p. 113. Anche nella Francia tardo-settecentesca il problema, nonostante una plurisecolare legislazione, era tutt'altro che risolto, se non aggravato, e Paultre riferisce di un'abbondante normativa che, fino al 1764, fa perno sull'invio agli ospedali generali esistenti, mentre dopo essi vengono trasformati nei *Dépôts de mendicité*, in una linea repressiva più severa ed efficiente: cfr. C. PAULTRE, *De la répression de la mendicité* cit., p. 311.

## IL GOVERNO DI PIETRO LEOPOLDO E L'OCCUPAZIONE FRANCESE

Il periodo del governo di Pietro Leopoldo (1765-1790), com'è noto, fu interessato da importanti riforme<sup>34</sup>: sugli organi di governo centrale, sull'amministrazione territoriale (con la 'riforma comunitativa'), sulle allivelazioni delle proprietà comunali ed ecclesiastiche, sull'abolizione di vincoli nel commercio, sulla riduzione dei privilegi ecclesiastici, sull'istruzione, fino alla celebre riforma criminale leopoldina del 1786 che per prima in Europa abolì la pena di morte e la tortura giudiziaria. Vari provvedimenti (meno innovativi, diciamo subito, che in altre materie) debbono segnalarsi anche sui problemi qui in esame.

Al 1770 risale un interessante bando<sup>35</sup> contro certi comportamenti di vagabondi verificatisi a danno di boschi granducali. Il Granduca riferisce di aver ricevuto notizia di

gravi danni che vengono continuamente fatti ai boschi delle sue bandite del territorio pisano, da molti vagabondi sparsi per la città e per la campagna, i quali in vece di procacciarsi il necessario sostentamento con qualche onesto mestiere, si fanno lecito di andare a tagliare le piante e portar via le legna di dette bandite, introducendosi in esse col pretesto di ripulire il bosco dalle legna morte e stramazate.

Sembra emergere dunque una situazione di diffusa povertà, in cui vagabondi, probabilmente anche contadini immiseriti, cercano di sfamarsi vendendo legname tagliato nelle bandite del Granduca. La punizione prevista è il carcere «senza altro processo, per quel tempo che secondo le circostanze parrà giusto al Commissario della città di Pisa». Inoltre si dispone la perdita della legna sottratta e il sequestro dello strumento da taglio adoperato. Si comanda però al Commissario dei Boschi del Dipartimento di Pisa di concedere gratis licenza scritta di raccogliere legna morte ad anziani e donne, at-

---

<sup>34</sup> Sul sovrano toscano, poi Imperatore del Sacro Romano Impero, si vedano ADAM WANDRUSZKA, *Leopold II. Erzherzog von Österreich Grossherzog von Toskana König von Ungarn und Böhmen Römischer Kaiser*, I-II, Wien-München, Herold, 1963-1965; BERNARDO SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991.

<sup>35</sup> In BCGUS, Fondo Antico, XVIII A-SER 1.3, 96. Il testo completo del bando è trascritto in Appendice.




Figura 16. Bando, senza titolo, del 25 aprile 1770, emanato dal granduca Pietro Leopoldo di Asburgo-Lorena, contro i furti campestri commessi da vagabondi nel territorio pisano, Biblioteca Circolo Giuridico dell'Università di Siena, Fondo Antico, XVIII A-SER, 1.3, 96

tività consentita da una legge del 1646. Ma dette licenze devono essere accuratamente registrate dalle autorità, anche per l'ingresso con barche nella macchia di San Rossore, oggetto di danni simili.

Nel 1780 Pietro Leopoldo intervenne invece direttamente con una legge<sup>36</sup> a colpire il variegato mondo dei vagabondi: ciarlatani, imbonitori, cantastorie<sup>37</sup>, indovini, artisti di strada (giocolieri, burattinai) e simili<sup>38</sup>. Il motivo del provvedimento è di evitare che il popolo sia ingannato e derubato da questi soggetti. La misura adottata consiste nel divieto di fermarsi in alcuna città, terra o castello del Granducato, sotto pena di sei mesi di carcere e dell'esilio perpetuo dal Granducato. Gli autoctoni potevano esercitare queste attività solo con licenza scritta, gratuita, dei Commissari di Quartiere di Firenze e dei Commissari e Vicari nelle Province, sotto pena di quattro mesi di carcere.

Una direttiva dell'11 maggio 1784<sup>39</sup>, concernente vari aspetti di materia 'poliziesca', ordinava ai giudici penali nel territorio granducale di sorvegliare vagabondi, avventurieri, questuanti forestieri, pellegrini e soggetti sospetti in genere, espellendoli quando fossero risultati tali. Nel caso di autoctoni era previsto l'invio al servizio militare o in Case di correzione, previa però attenta verifica dei presupposti, poiché si erano verificati abusi, con proteste delle famiglie coinvolte.

---

<sup>36</sup> *Repertorio del diritto patrio toscano vigente*, edizione seconda, I, Firenze, Giuliani, 1836, pp. 227-228.

<sup>37</sup> Riguardo ai cantastorie però si rimette alla valutazione del Presidente del Buon Governo di Firenze e ai giurisdicenti territorialmente competenti di accordare l'accattonaggio ai ciechi ed altri inabili al lavoro. *Ibid.*, p. 228.

<sup>38</sup> «[...] ed a tutti quelli che portano in mostra scherzi di natura, macchine, animali, o che vendono segreti» (ivi, p. 227).

<sup>39</sup> ASFi, *Leggi e Bandi microfilm*, reg. XII (bobina 12), 25; *Repertorio del diritto patrio toscano vigente*, edizione seconda, VI, Firenze, Giuliani, 1837, pp. 326-327. Si legge, tra l'altro, nelle istruzioni: «Invigilerà e farà Invigilare sopra i Vagabondi, Avventurieri, Questuanti forestieri, Pellegrini, e simili Persone sospette, obbligandole a partire, subito che siano riconosciute tali [...]. Allorché pervengano a V.S. Rapporti, o Ricorsi contro Persone, da destinarsi come Discoli alla Milizia, o alla Casa di Correzione, dovrà bene assicurarsi della sussistenza di tali Rapporti, e Ricorsi prima d'avanzare le sue proposizioni per simili provvedimenti, ne quali finora vi è stato qualche abuso; avvertendo singolarmente d'astenersi da tali proposizioni, quando si tratti di Persone, l'allontanamento delle quali può fare disappunto alle Famiglie».

Se le galee a remi stavano divenendo obsolete nel tardo Settecento, il servizio militare e le Case di correzione godevano di maggior fortuna (nel Milanese asburgico ne fu aperta una nel 1766)<sup>40</sup>. Una Casa di correzione fu istituita a Firenze da Pietro Leopoldo nel 1782, indirizzata soprattutto ai giovani ‘devianti’ di entrambi i sessi maggiori di 14 anni, con avvio al lavoro e impartizione dell’educazione religiosa per un periodo comunque non superiore a tre anni<sup>41</sup>. Lo stipendio corrisposto ai giovani reclusi per l’attività lavorativa svolta veniva trattenuto per metà dalla Casa, un quarto contribuiva al vitto e un quarto veniva versato in un deposito e rimaneva a disposizione del titolare una volta uscito dal reclusorio<sup>42</sup>.

La Casa è stata recentemente studiata da Sara Della Vista, che ne ha ricostruito le vicende e il funzionamento<sup>43</sup>. La struttura si ispirava palesemente a modelli correzionali sperimentati in Europa sin dal Cinquecento<sup>44</sup>, a Roma nell’ambito delle grandi iniziative pontificie di cui si è detto e nella stessa Milano governata dalla madre e dal fratello di Pietro Leopoldo (Maria Teresa e Giuseppe II). L’idea della Casa di correzione da un lato si inseriva coerentemente nella visione riformista-illuminata eudemonistica di intervento dello Stato nella società al fine del raggiungimento della felicità dei sudditi. Ma dall’altro strideva assai con le istanze illuministe in campo penale propugnate da Beccaria: intanto venivano colpiti comportamenti penalmente irrilevanti e non delitti, in un’ottica di *prevenzione* molto lasciata alla discrezionalità della polizia.

---

<sup>40</sup> Cfr. ALBERTO LIVA, *Carcere e diritto a Milano nell’età delle riforme: la Casa di correzione e l’Ergastolo da Maria Teresa a Giuseppe II*, in *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, a cura di L. Berlinguer, F. Colao, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 63-142. Qui aspettava i corrigendi un duro lavoro, con frustate e altre punizioni corporali in caso di scarsa diligenza. Sembra peraltro che la Casa non conseguì gli scopi per i quali era stata creata: devianza e piccola criminalità rimasero le stesse e negli internati era arduo scorgere segni di miglioramento (ivi, p. 142).

<sup>41</sup> La notificazione istitutiva è del 4 agosto 1782: cfr. ASFi, *Bandi*, XI, n. 73.

<sup>42</sup> Cfr. L. PASSERINI, *Storia degli stabilimenti* cit., pp. 628-629.

<sup>43</sup> SARA DELLA VISTA, *Varcare la soglia della Casa di correzione: disciplinamento di “discoli”, “oziosi” e “donne di mala vita”*, «Annali di storia di Firenze», XII (2017), pp. 11-42.

<sup>44</sup> La *Bridewell* londinese risale al 1553, il *Rasphuis* di Amsterdam al 1596, su cui si vedano ROSSELLA RAIMONDO, *Discoli incorreggibili. Indagine storico-educativa sulle origini delle case di correzione in Italia e in Inghilterra*, Milano, Franco Angeli, 2015; PIETER SPIERENBURG, *The Prison Experience. Disciplinary Institutions and their Inmates in Early Modern Europe*, New Brunswick-London, Rutgers University Press, 1991.

Forti preoccupazioni per una gestione poliziesca dell'assistenza già furono espresse in seno alla *Deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii* istituita nel 1778, al fine di una riorganizzazione in senso laico dell'assistenza in città. La *Deputazione* giunse persino a deviare dalle indicazioni sovrane e a proporre di affiancare alla Casa di correzione in progetto una Casa di educazione, allo scopo di sottrarre i minori di 18 anni al contatto con i devianti veri e propri. Tuttavia Pietro Leopoldo insistette nel suo proposito, legando strettamente la nuova struttura alla riformata organizzazione poliziesca<sup>45</sup>. Quest'ultima faceva capo a quattro Commissari di quartiere (San Giovanni, Santa Maria Novella, Santa Croce e Santo Spirito), con un corpo di sbirri a disposizione, che dovevano *prevenire* disordini e delitti per vie extra-giudiziali prive di garanzie piuttosto che punirli<sup>46</sup>. Dovevano tra l'altro «indefessamente conoscere in fondo le persone del loro rispettivo quartiere, i macchiati o sospetti di delitti, la gente senza mestiere, i libertini» e altre figure equivoche come ruffiani, *discoli*, frequentatori assidui di osterie, giocatori d'azzardo e simili<sup>47</sup>.

Si consideri anche che la Casa di correzione era imposta senza processo, al di fuori di ogni garanzia, tramite *decreti*, di regola preceduti infruttuosamente da *precetti*, cioè ordini con cui si comandava di astenersi da certi comportamenti, come uscire di notte, frequentare osterie e bettole o, al contrario, si ingiungeva di fare qualcosa, come procurarsi un lavoro stabile<sup>48</sup>. Per quanto riguarda le motivazioni dell'internamento, se per le donne erano di regola indicate nella condotta scandalosa e licenziosa, per gli uomini spesso emerge la mancanza di un mestiere fisso e l'essere vagabondo e ozioso<sup>49</sup>. Ma sem-

<sup>45</sup> S. DELLA VISTA, *Varcare la soglia* cit., pp. 13-14.

<sup>46</sup> Nelle loro funzioni, come osserva Sara Della Vista, i Commissari di quartiere «agivano mediante facoltà cosiddette 'economiche', che permettevano loro di fronteggiare il malcostume, il disordine, i reati minori, le piccole liti, etc. in via extra-giudiziale, cioè comminando punizioni afflittive minori (me spesso anche provvedimenti restrittivi delle libertà personali) senza passare dalle vie della giustizia ordinaria e dai tribunali, in modo più rapido, ma senza garanzie per gli inquisiti» (S. DELLA VISTA, *Varcare la soglia* cit., p. 15).

<sup>47</sup> Come prevede l'*Istruzione per i Commissari e loro aiuti e messi*, art. 4, edita in MARIO SIMONDI, *Classi povere e strategie di controllo sociale nel Granducato di Toscana (1765-1790)*, Firenze, Dipartimento Statistico dell'Università di Firenze, 1983, pp. 165-171.

<sup>48</sup> Cfr. S. DELLA VISTA, *Varcare la soglia* cit., p. 16

<sup>49</sup> Ivi, p. 18. Dai dati elaborati dall'Autrice risulta che nel 1792 su 67 reclusi 12 erano vagabondi o oziosi, 21 sospetti ladri, 10 *discoli*, 7 disubbidienti ai genitori, 4 conduttori di vita scandalosa, 4 disubbidienti a precetti, 1 per comportamenti immorali (ivi, p. 40).

bra interessante notare, alla luce di quanto abbiamo visto a proposito della pauperizzazione della popolazione rurale da lungo tempo in atto, che tra febbraio 1782 e marzo 1784 dei 284 reclusi il 49% proveniva dal contado, il 36% da Firenze e il 15% da altre città<sup>50</sup>.

La vita all'interno della Casa di correzione di Pietro Leopoldo ricorda da vicino quella, di cui già si è detto, nel San Michele di Roma un secolo prima, ai tempi di Innocenzo XII<sup>51</sup>. Il personale si componeva di un Commisario al vertice, due cappellani, maestre, ufficiali, capiposti, custodi vari. Tutti erano preposti al puntuale dipanarsi di una quotidianità scandita dall'alternanza lavoro-preghiera, secondo un ben sperimentato modello di tipo conventuale, rigidamente regolato: come a Roma, un misto tra prigione, convento e fabbrica. La messa mattutina preludeva a 8-10 ore di lavoro, dopodiché catechismo, rosario e preghiere serali conducevano alla sobria cena e al ritiro in camera notturno<sup>52</sup>. I lavori svolti dagli internati erano molteplici, essendo previste attività di lanaiolo, fabbro, calzolaio, calderaio, muratore, imbianchino, marmista, falegname e altro. Una pur scarsa retribuzione era destinata ad evitare ricadute nei precedenti errori una volta fuori dalla Casa, ma era altresì dovuta dalle famiglie dei reclusi una retta di 15 lire mensili<sup>53</sup>.

La Casa di correzione fu soppressa con *motuproprio* il 28 marzo 1794 da Ferdinando III, figlio e successore di Pietro Leopoldo, chiamato nel 1790 a Vienna a cingere la corona del Sacro Romano Impero. Le motivazioni addotte riguardavano abusi e arbitri che si sarebbero verificati, in contraddizione con le istanze illuministe e con lo spirito della Riforma criminale del 1786 (la *Leopoldina*). In particolare la Casa era stata duramente criticata in uno scritto anonimo attribuibile a Francesco Maria Gianni per le palesi deviazioni dai principi basilari di garanzia posti a presidio della giustizia penale<sup>54</sup>. Secondo il Passerini, la Casa di correzione leopoldina fu chiusa con l'intento di restituire la Fortezza da Basso alla sua funzione militare, nel timore di un'invasione dell'esercito francese<sup>55</sup>.

---

<sup>50</sup> Ivi, p. 35.

<sup>51</sup> Il regolamento (ASFi, *Fisco*, 846, 1782, n. 18) è illustrato in S. DELLA VISTA, *Varcare la soglia* cit., pp. 22-25.

<sup>52</sup> Ivi, pp. 22-23.

<sup>53</sup> Ivi, pp. 23-25.

<sup>54</sup> Cfr. F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, pp. 266 e ss.

<sup>55</sup> L. PASSERINI, *Storia degli stabilimenti* cit., p. 630.

Accanto alla Casa di correzione si sperimentò anche la coscrizione obbligatoria, intesa per oziosi e vagabondi come una misura correzionale, anche se con risultati molto dubbi<sup>56</sup>. La soluzione militare fu abbondantemente in uso anche a Venezia, dove furono creati anche due corpi detti dei *Travagliatori*<sup>57</sup>, adibiti in realtà a lavori forzati nei domini adriatici.

Una circolare del 13 febbraio 1787, nella considerazione che la mitigazione punitiva introdotta dalla Riforma criminale leopoldina del 1786 non dovesse lasciar intendere ai malfattori un minor rigore nella repressione dei reati, raccomandò una scrupolosa vigilanza dei giudicanti su oziosi, vagabondi, questuanti forestieri e simili<sup>58</sup>. Nel primo periodo leopoldino la competenza sulla repressione del vagabondaggio spettava all'Auditore fiscale di Firenze, in collaborazione con gli Otto di guardia e balia. Nel resto del territorio del Granducato operavano invece un Governatore a Livorno, un Capitano di Giustizia a Siena, un Commissario dei Fossi a Grosseto. Nel 1777 Pietro Leopoldo soppresse la magistratura degli Otto di guardia e altre vetuste magistrature, come quella dei Conservatori, e creò il Supremo Tribunale di Giustizia, a cui spettava anche un capillare controllo sui tribunali locali. I compiti di polizia a Firenze erano attribuiti a quattro Commissari, residenti in altrettante circoscrizioni, sotto la direzione dell'Auditore fiscale. Tale nuova presenza sul territorio fu intesa, anche sulla scorta di un motuproprio del 1784, all'insegna di una costante vigilanza sui comportamenti dei cittadini, allo scopo di eliminare ogni tipo di devianza, anche morale, ad esempio legata ai costumi sessuali<sup>59</sup>.

Il governo di Pietro Leopoldo fu complessivamente caratterizzato da un clima poliziesco<sup>60</sup>, di controlli intrusivi nella vita privata di ognuno, di un ap-

---

<sup>56</sup> MARCO BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna. XVI-XVIII secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 185.

<sup>57</sup> «Ormai inutili sulle navi e giudicati un ingombro per carceri già troppo popolate, i vagabondi veneziani sperimentarono il passaggio dalle galere alle truppe», osserva M. BELLABARBA, *La giustizia* cit., p. 183.

<sup>58</sup> L. PASSERINI, *Storia degli stabilimenti* cit., p. 328.

<sup>59</sup> G. ALESSI, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, pp. 413-418.

<sup>60</sup> Sulla polizia leopoldina si vedano MARIO DA PASSANO, *Dalla «mitigazione delle pene» alla «protezione che esige l'ordine pubblico». Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano, Giuffrè, 1988; CARLO MANGIO, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri di intervento (1765-*

parato di spionaggio<sup>61</sup> e anche l'assistenza alla povertà fu intesa rientrare nei compiti di polizia. Come ha colto Alessandra Contini, al di là degli stereotipi agiografici sul sovrano lorenese, nella sua azione politica il continuo riferimento al «pubblico bene» non escludeva «una invadente matrice paternalistico autoritaria»<sup>62</sup>. Il modello fu probabilmente quello delle polizie di Parigi e Vienna<sup>63</sup>. Precetti, punizioni preventive, ammonimenti, censura sulla stampa, pene corporali e reclusione non si attagliavano molto alle istanze dell'Illuminismo penale di Beccaria e ciò fu denunciato dagli osservatori più sensibili come una delle contraddizioni del governo leopoldino<sup>64</sup>.

Giuseppe Pelli Bencivenni, nelle sue *Efemeridi*, all'emanazione delle riforme sulla giustizia e sulla polizia del 1777, annotava nel suo diario «tutto è fatto con ottime intenzioni, ma non so l'effetto che produrrà», cogliendo l'ispirazione autoritaria dei provvedimenti e l'attuazione di un «metafisico» sistema di controllo in netto contrasto con ogni libertà civile e politica<sup>65</sup>. Un dissenso diffuso crebbe verso il regime poliziesco leopoldino, con reazioni negative anche di osservatori stranieri<sup>66</sup>.

---

1808), Milano, Giuffrè, 1988; G. ALESSI, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali fra '700 e '800. Il caso leopoldino*, in *La "Leopoldina" nel diritto e nella giustizia in Toscana*, a cura di L. Berlinguer, F. Colao, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 151-187; FLORIANA COLAO, «Post tenebras spero lucem». *La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano, Giuffrè, 1990.

<sup>61</sup> Coordinato da ispettori, sulla base di istruzioni mai pubblicate e conservate in ASFi, *Segreteria di Gabinetto*, 393, ins. 10, su cui cfr. A. CONTINI, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana* cit., pp. 435n-436n.

<sup>62</sup> A. CONTINI, *La città regolata* cit., p. 432.

<sup>63</sup> Del resto è lì, come nella Prussia di Federico Guglielmo I, che «la polizia diventa sapere strumentale per il raggiungimento della comune felicità»: cfr. LUCA MANNORI, BERNARDO SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2003<sup>2</sup>, p. 156. Più in generale sulla *Policey* e la relativa scienza, con bibliografia: *ivi*, pp. 154-181.

<sup>64</sup> A. CONTINI, *La città regolata* cit., p. 457. Secondo l'Autrice, che ha dedicato a questi temi approfondite ricerche d'archivio, «l'impressione è quella di una straordinaria efficienza della macchina di polizia ma anche di una forte oppressione esercitata tramite i nuovi sistemi preventivi. I canali di informazione di cui i commissari facevano uso erano da un canto le delazioni, le voci segrete (e largo spazio avevano le dichiarazioni dei parroci e dei capi famiglia), dall'altro le inchieste e indagini condotte dagli esecutori di giustizia del quartiere, posti al servizio dei commissari, e in particolare le relazioni dei capi squadra» (*ivi*, p. 458).

<sup>65</sup> Cfr. A. CONTINI, *La città regolata* cit. p. 463.

<sup>66</sup> Cfr. P. ALESSANDRA MACCONI, *Critiche inglesi all'operato di Pietro Leopoldo in Toscana*, in *La "Leopoldina" cit.*, pp. 561-645.

Il regime poliziesco leopoldino, come ha recentemente osservato Daniele Edigati, ben si attagliava al nuovo ruolo attivo, pianificatore e interventista che il sovrano lorenese intese assumere, in sintonia con le teorie sulla sicurezza e sul benessere che circolavano nella scienza politica austriaca e tedesca del tempo<sup>67</sup>. Utilitarismo ed eudemonismo significavano anche lotta al vagabondaggio, come al gioco d'azzardo, al libertinismo, a tutto ciò che poteva risultare dannoso per la società e per lo Stato. Il disciplinamento doveva dunque prevalere sugli ideali di libertà che pure avevano largo spazio nel pensiero illuminista. Prevenire significò anticipare la soglia di intervento del diritto penale fin nella sfera dei comportamenti indisciplinati e potenzialmente pericolosi.

Critiche alle pratiche poliziesche leopoldine giunsero anche dal magistrato Jacopo Biondi, scettico verso i risultati della Casa di correzione, come poi da Francesco Maria Gianni, che giunse a paragonare – giudicandole anzi peggiori – le prassi penali leopoldine a quelle dell'Inquisizione romana<sup>68</sup>. Quando con Ferdinando III si esaurì lo zelo poliziesco, peraltro già attenuatosi nell'ultimo periodo di governo di Pietro Leopoldo, molti dunque non rimpiansero la fine dell'epoca delle riforme illuminate in materia di sicurezza, nonostante la mitezza della *Leopoldina*. La riforma criminale del 30 novembre 1786, passata appunto alla storia come la celeberrima *Leopoldina*, la prima legge in Europa ad abolire la pena di morte, le amputazioni e la tortura giudiziaria, si limitò a prevedere (art. LV) l'espulsione dai territori granducali per «vagabondi, ciarlatani, questuanti forestieri, e generalmente per tutti i delinquenti forestieri»<sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> Cfr. D. EDIGATI, *La Casa di correzione e lo scontro intorno alla giustizia di polizia nella seconda metà del Settecento*, «Annali di storia di Firenze», XII (2017), pp. 59-87.

<sup>68</sup> Ivi, pp. 68-75.

<sup>69</sup> Cfr. DARIO ZULIANI, *La Riforma penale di Pietro Leopoldo, II: Testo critico, antiche traduzioni e indice lessicale della Legge toscana del 30 novembre 1786*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 256. Cfr. anche il seguente art. LVI, ivi, pp. 285-286. Verifiche sulla prassi attestata dalle carte d'archivio sembrano ridimensionare la portata innovatrice della *Leopoldina* almeno negli effetti concreti: cfr. ARNALDO SALVESTRINI, BIANCA MARIA CECCHINI, *Reati e pene a Firenze prima e dopo la "Leopoldina". Per uno studio statistico sulla criminalità fiorentina (1781-1790)*, in *Criminalità e società in età moderna*, a cura di L. Berlinguer, F. Colao, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 229-257. Osservano infatti gli Autori che «dall'esame dei reati e delle pene comminate prima e dopo la *Leopoldina* non risulterebbe, ci pare, un grande cambiamento» (ivi, p. 256), se si eccettua ovviamente l'abolizione della pena di morte e della tortura. Crolla il numero dei reati testimoniati dalla documentazione archivistica, ma ciò sembra collegabile al rafforzamento degli apparati repressivi, alla nuova ripartizione delle competenze penali ed alla conseguente

Tra le altre riforme promosse dall'attivo sovrano illuminato vi sono quelle sull'amministrazione territoriale (riforma comunitativa) e sull'abolizione degli usi civici che, pur mosse da intenti di razionalizzazione che teoricamente sarebbero dovuti ricadere a beneficio anche delle classi subalterne, non sempre produssero effetti in tale direzione e anzi è da chiedersi se non abbiano peggiorato la condizione dei contadini<sup>70</sup>. Le grandi aziende agricole maggiormente beneficiate dalle riforme, attente al profitto, si avvalevano di regola di intermediari (fattori, amministratori) che riducevano il reddito dei contadini, che ora non potevano neppure più disporre delle risorse di utilizzo collettivo<sup>71</sup>.

La liberalizzazione dei commerci portò anche incette, accaparramenti, speculazioni mercantili, le quali – nota Montorzi – «pur non delineando ancora la nascita di fonti di profitto capitalistico ma solo rendite monopolistiche, contribuiscono però all'immiserimento delle plebi urbane e contadine, 'proletarizzandone' i braccianti, gli operai ed in parte anche i mezzadri più poveri»<sup>72</sup>.

La questione della povertà fu tutt'altro che risolta: il perseguimento di una maggiore produttività propugnato dalle politiche statali liberiste non sembra avere avuto come necessaria conseguenza una redistribuzione sociale dei benefici. Nel 1771-1774 a Firenze scoppiarono gravi tumulti per la crisi dei

spedizione di cause criminali *per via economica*, cioè poliziesca, senza processo. La pena di morte fu sostituita dai lavori pubblici a vita, punizione in realtà poco migliore della prima, o dal confino nelle terre più malariche della Maremma, a cui seguiva spesso la morte per malattia (ivi, p. 257). E del resto la pena di morte venne ripristinata già nel 1790, per colpire i «sobbillatori del popolo», nel clima incandescente delle proteste popolari anti-leopoldine.

<sup>70</sup> Sul tema, complesso ed oggetto anche di letture diverse, si vedano in contributi di MARIO MIRRI, *Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine*, «Movimento Operaio», 2 (1955), pp. 173-229; LUIGI TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, «Studi Storici», 2 (1961), pp. 223-266; G. GIORGETTI, *Per una storia delle allivellazioni leopoldine*, «Studi Storici», VII, 2 (1966), pp. 245-290; 7/3 (1966), pp. 516-584; M. MONTORZI, *Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine. Premesse giuridiche di una strategia riformatrice*, in *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano 30/IX - 3/X 1985), a cura di E. Cortese, Milano, Giuffrè, 1988, ora in ID., *Giustizia in contado*, Firenze, Edifir, 1997, pp. 155-168.

<sup>71</sup> Cfr. STUART J. WOOLF, *Dal primo Settecento all'Unità*, in *Storia d'Italia*, III, Torino, Einaudi, 1973, pp. 33-35.

<sup>72</sup> M. MONTORZI, *Mendicanti ed incettatori nel Vicariato di Pontedera. Una crisi di transizione sociale*, «Bollettino storico pisano», 49 (1980), pp. 252-253. In seguito Ferdinando III, nel 1799, cercò di ripristinare vincoli commerciali aboliti dal precedente corso liberista leopoldino.

prezzi, sfuggita al controllo del 'nuovo corso' liberista<sup>73</sup>. In realtà numerosi tumulti esplosero nel periodo leopoldino tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta del Settecento: per la maggior parte si trattò di tumulti annonari, legati all'approvvigionamento e al prezzo delle derrate alimentari, ma ve ne furono anche contro le alienazioni di beni comunali, come nel 1772 (a Pietrasanta, Firenzuola, Verghereto, Cortona, Badia Tebalda, Montepulciano, Bientina, Fucecchio, Reggello e altrove) e nel 1777-1779 (Montemurlo), entrambi i tipi contro il nuovo corso politico liberista<sup>74</sup>.

È stato anche osservato che il riformismo illuminato, colpendo le tradizionali reti comunitarie (anche assistenziali), «soprattutto nello scorcio del secolo apriva forse più problemi di quanti fosse in grado di risolvere» e «le contraddizioni che si erano aperte nel tessuto sociale e nel settore dell'assistenza appaiono laceranti»<sup>75</sup>. Non ci si rese conto, come ha osservato Valdo Ferretti, che l'aggravarsi del pauperismo era in parte riconducibile alla cultura stessa di cui il riformismo illuminato era espressione, con la prioritaria attenzione rivolta alla tutela della proprietà, cioè degli interessi dei grandi proprietari terrieri<sup>76</sup>.

Se la concreta realtà non proponeva dunque grandi progressi rispetto al passato, il dibattito teorico conobbe però un periodo di vivacità. Il tema della povertà, agli inizi del periodo leopoldino, fu al centro dell'attenzione di una *Memoria sulla mendicizia* (1767) di Pompeo Neri<sup>77</sup>, in cui egli sostenne, scartando ipotesi puramente repressive, che i principi economici liberisti avrebbero risolto l'annoso problema del pauperismo. Lo Stato doveva rimuove-

---

<sup>73</sup> A. CONTINI, *La città regolata* cit. p. 466.

<sup>74</sup> Cfr. IVAN TOGNARINI, FRANCESCO MINECCIA, *Tumulti urbani nella Toscana di Pietro Leopoldo*, in *Criminalità e società* cit., pp. 167-228: 223. Come osservano Tognarini e Mineccia, «gli episodi di protesta popolare che costellano fittamente tutto il periodo leopoldino, e che tendono anzi a divenire più frequenti a partire dagli anni '70, sono dunque la spia di un crescente stato di tensione e di malessere all'interno della società toscana, le cui cause sono da individuare, in gran parte, nell'intensa opera riformatrice subito avviata dal giovane principe [...]» (ivi, p. 172) e in particolare sui costi delle liberalizzazioni commerciali scaricati sui ceti più poveri (ivi, p. 174).

<sup>75</sup> M. ROSA, *Chiesa, idee sui poveri* cit., p. 803. Cfr. anche M. SIMONDI, *Classi povere* cit.

<sup>76</sup> Cfr. VALDO FERRETTI, *Il dilemma del Settecento riformatore e gli Illuministi italiani*, in *La storia dei poveri* cit., p. 217.

<sup>77</sup> Cfr. POMPEO NERI, *Memoria sulla mendicizia*, in *Illuministi italiani, III: Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*, a cura di F. Venturi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1958, pp. 967-978, riprodotta parzialmente anche in *La storia dei poveri* cit., pp. 226-233.

re ogni impaccio all'attività economica, stimolando l'agricoltura, le bonifiche e il commercio a beneficio del ceto dei *possessori* e ciò avrebbe creato lavoro<sup>78</sup>. La carità doveva inoltre essere organizzata dallo Stato.

Successivamente Francesco Maria Gianni, in un *Discorso sui poveri*<sup>79</sup>, distingue i poveri che esistono, per così dire, 'naturalmente', in tutti i paesi civili per la natura stessa delle strutture socio-economiche avanzate, da quelli creati invece da un cattivo governo, come nel caso dei lussi di corte o delle guerre. Nel secondo caso occorre rimuovere gli errori dei governanti, ma sempre occorrerà prestare assistenza ai poveri, che costituiscono un «serbatoio di manodopera». E così esorta la pubblica opinione:

dunque non vi dolete dei poveri ed accattoni di campagna che l'agricoltura produce di per se stessa indipendentemente da altre cause, perché questi sono nell'ordine naturale delle cose e servono di prova alla prosperità dell'agricoltura; ma soccorretegli volentieri e contate che agli invalidi invecchiati a flagellare le zolle e raccattare le messi voi non fate che una piccola retribuzione dei profitti che vi procurano. Ai poveri disoccupati voi non fate con i vostri soccorsi altro che conservargli preparati all'opportunità di prestarvi servizio, come appunto per preparare e conservare gli arnesi al taglio del bosco, alla mietitura, ai trasporti, etc. non vi è chi recusi le piccole spese occorrenti<sup>80</sup>.

In questo passo credo si possa scorgere nitidamente la visione, lucidamente utilitaristica, ma con una sensibilità sociale piuttosto limitata, della componente più illuminata dei governanti toscani: lo sfruttamento dei contadini rientra

---

<sup>78</sup> Il passo della *Memoria* che segue appare alquanto significativo ed esplicito e perciò meritevole di essere riletto: «Adunque per impedire la mendicazione bisogna accrescere la sussistenza pubblica, per accrescere la sussistenza pubblica, in un governo pacifico che non spera in conquiste, non ci è altro espediente che accrescere la ricchezza dei possessori e dar loro il modo di far maggiori spese, giacché il richiamare i possessori a fare una nuova e più eguale divisione delle ricchezze è un progetto che è sempre stato chimerico. La ricchezza dei possessori non si può accrescere che per mezzo dei nuovi incrementi dell'agricoltura, della pesca e delle arti inservienti al commercio esterno, che sono gl'uniche espedienti che portano al paese una produzione di nuovo alimento e di nuova ricchezza e mettono in grado la classe dei possessori di accrescersi di numero e di forze, di richiamare gl'oziosi alla classe dei giornalieri [...]» (*La storia dei poveri* cit., p. 232).

<sup>79</sup> Lo scritto, del 1804, è riprodotto in *Illuministi italiani* cit., pp. 1003-1027 ed i passi salienti si leggono anche in *La storia dei poveri* cit., pp. 234-245.

<sup>80</sup> Ivi, pp. 237-238.

nell'ordine naturale delle cose e l'assistenza verso i poveri mira in fondo al bene degli sfruttatori stessi.

Il razionalismo settecentesco non poteva che vedere l'ozio come un pericoloso ostacolo all'incremento della produzione, della ricchezza e dunque del progresso<sup>81</sup>. Il problema, per la nuova mentalità, non si poteva risolvere solo con castighi ed espulsioni, né con la sola carità, ma promuovendo l'occupazione lavorativa e rendendo quest'ultima redditizia. Come ha osservato Vin-

---

<sup>81</sup> Nel Settecento a Napoli, come ha posto in luce Luongo, «il binomio produttività/parassitismo era al centro dell'elaborazione degli intellettuali», degli *afrancesados* più ricettivi verso il pensiero degli economisti d'oltralpe (D. LUONGO, *Vagabondi e «miserabiles personae»* cit., p. 179). Il vagabondo era visto come un soggetto del tutto inutile nel contesto dei progetti di riforma miranti al rilancio economico-produttivo. Come ha notato Claudio Bargelli, «i mutamenti della mentalità collettiva rendono il cammino del *pauper* lungo il razionalistico secolo dei Lumi sempre più aspro e accidentato» (C. BARGELLI, *Tra storia dei fatti e storia delle idee* cit., p. 403). Illuministi napoletani, come Antonio Genovesi, trattarono con toni aspri la poltroneria improduttiva degli oziosi, verso i quali era sempre più che giustificato il rigore punitivo. Il dovere al lavoro rientra tra i patti fondanti della società civile e non è possibile transigere su questo: ben venga dunque il bastone a dissuadere energicamente. Cfr. D. LUONGO, *Vagabondi e «miserabiles personae»* cit., pp. 181-183. Sul pensiero di Genovesi su questi temi si veda anche il saggio di M. FATICA, *Ozio, polizia e distopia in Antonio Genovesi*, in ID., *Il problema della mendicizia* cit., pp. 251-271. Gaetano Filangieri si mostrò invece molto più incline a comprendere le cause profonde del fenomeno, che risiedevano nella povertà diffusa, frutto di un'organizzazione sociale ingiusta e irrazionale. Non si può rinunciare a punire, ma al contempo occorre incidere sulle cause, cioè creare lavoro, sviluppo economico, proteggere i deboli contro lo strapotere dei ricchi. Cfr. D. LUONGO, *Vagabondi e «miserabiles personae»* cit., p. 192. Su Filangieri cfr. *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, a cura di L. D'Alessandro, Napoli, Guida, 1991; VINCENZO FERRONE, *La società giusta ed equa: repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Roma-Bari, Laterza, 2008; ANTONIO TRAMPUS, *Filangieri Gaetano*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* cit., I, pp. 860-863. Filangieri, in realtà, nella sua *Scienza della legislazione*, non rinnega la tradizionale considerazione negativa del vagabondo, ben radicata nella dottrina giuridica moderna, ma ritiene che prima è necessario che lo Stato offra effettivamente a tutti la possibilità di lavorare, tutelando i contadini, favorendo una redistribuzione della ricchezza e della proprietà, introducendo un più equo sistema fiscale con un ampio programma di riforme. Senza tutto ciò, scrive il filosofo napoletano, «vi saranno sempre nello Stato gli oziosi e i mendici, e sarà sempre un'ingiustizia il punire l'ozio e la mendicizia». La punizione si confà solo, una volta eliminate le cause di fondo, a chi liberamente preferisce «l'umiliazione della mendicizia a' sudori della fatica», scelta che non risponde ad una naturale tendenza umana. Cfr. GAETANO FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, a cura di G. Tocchini, A. Trampus, edizione critica diretta da V. Ferrone, Venezia, Centro di Studi sull'Illuminismo europeo, 2004, IV, lib. III, parte II, cap. 47, pp. 239-241.

cenzo Paglia, «nell'era dell'Illuminismo la proposizione del lavoro divenne la chiave di volta della lotta al pauperismo»<sup>82</sup>. «Il calcolo, la quantificazione, l'ossessione per il tempo, la paura di perdere tempo» è, come nota Michele Fatica, un «motivo ricorrente nella cultura illuministica sulla produttività e sul mercato»<sup>83</sup>. Per inciso ricordiamo che in Paesi coloniali come l'Inghilterra, in base al *Settlement Act* del 1662, i vagabondi potevano essere spediti al lavoro nelle piantagioni delle colonie, anche se sembra con scarsi risultati<sup>84</sup>. Del resto Louis de Jaucourt, stretto collaboratore di Diderot, nella voce *Mendiant* dell'*Encyclopédie*, auspicava di inviare i *vagabondes de profession* a lavori utili nelle colonie, «où l'on peut employer leurs bras à bon marché»<sup>85</sup>.

Nel gruppo dirigente toscano, altri sostenevano invece la necessità di promuovere un'assistenza pubblica organizzata su base locale, ma non mancavano posizioni, come quella espressa da Angelo Tavanti, assolutamente contrarie ad interventi assistenziali pubblici, ritenendo sufficienti misure repressive volte al mantenimento dell'ordine sociale<sup>86</sup>. La prevalenza della posizione del Neri ebbe l'effetto di frenare provvedimenti normativi eccessivamente repressivi e in certi ambienti, come quello dei Georgofili, si studiava il modo di impiegare i mendicanti abili nei lavori agricoli<sup>87</sup>.

Lo stesso Pietro Leopoldo sentì la necessità di far conoscere la propria opinione con il memoriale (anonimo, verosimilmente scritto in collaborazione con altri) intitolato *Pensieri sopra il modo di soccorrere i poveri in Firenze e lo stabilimento di una casa di correzione*, proposto all'attenzione dei deputati nel 1778. In esso si insiste sulla necessità di distinguere accuratamente, destinando a ciascuno provvedimenti adeguati, i veri dai falsi poveri, quali sono da ritenere oziosi e vagabondi. Gli appartenenti a quest'ultima categoria se forestieri vanno tenuti fuori dai confini statali, oppure espulsi, se invece sono locali vanno corretti, se necessario puniti, e indirizzati al lavoro<sup>88</sup>. In quest'ottica fu

<sup>82</sup> V. PAGLIA, *Storia dei poveri* cit., 339.

<sup>83</sup> M. FATICA, *Il problema della mendicizia* cit., p. 35.

<sup>84</sup> Cfr. C. PAULTRE, *De la repression de la mendicité* cit., pp. 320-321.

<sup>85</sup> *Encyclopédie*, X, Livourne, de l'Imprimerie des editeurs, 1773, pp. 301-302.

<sup>86</sup> A. CONTINI, *La città regolata* cit. p. 472. Questa pluralità di vedute rispecchiava del resto il dibattito europeo, in cui si registravano più voci, anche dissonanti, sul problema della povertà: cfr. F. BARONCELLI, G. ASSERETO, *Sulla povertà* cit.

<sup>87</sup> A. CONTINI, *La città regolata* cit. p. 474. Questa direzione indicava il saggio di MICHELE CIANI, *De' mezzi per impiegare i mendichi in vantaggio dell'agricoltura e delle arti*, s.l., s.n., 1771.

<sup>88</sup> A. CONTINI, *La città regolata* cit., pp. 476-490.

creata la Casa di correzione di cui già abbiamo detto, ma con Pietro Leopoldo prese forma anche una nuova razionalizzazione dell'assistenza: gli ospizi per poveri e mendicanti vennero ridotti ed accorpati in istituti più grandi. Se le direttive miravano a superare vecchie inefficienze, occorrerà però spesso attendere molto tempo per veder realizzate migliorie effettive nelle condizioni delle fasce più povere della società<sup>89</sup>. Secondo Luigi Passerini, se già vi furono varie soppressioni di antichi spedali e ricoveri per i poveri nel periodo della Reggenza, intorno al 1750, molte vetuste (ma utili e capillarmente diffuse) strutture assistenziali religiose, private e corporative furono abolite da Pietro Leopoldo, «col pretesto di apportarvi riforme, mosso dal principio in lui predominante che tutto si dovesse concentrare nello Stato»<sup>90</sup>. Passerini valutava anche che la riforma degli istituti di carità di Pietro Leopoldo in alcuni casi «venne salutare, non che opportuna», ma riteneva «che fosse non lieve danno per la città la soppressione di tanti ricoveri per mendici, di tanti luoghi nei quali si soccorreva ne' suoi diversi bisogni la umanità»<sup>91</sup>.

L'invasione delle armate francesi nel 1796 e poi nel 1799 pose termine alla stagione, di luci ed ombre, delle sperimentazioni del riformismo illuminato, aprendone una ben più segnata da ambiguità e contraddizioni. Se la dominazione francese favorì per certi aspetti la modernizzazione (nel commercio, nella viabilità e in altri settori) e la razionalizzazione istituzionale e giuridica (pensiamo soprattutto all'introduzione della codificazione napoleonica e all'abolizione della feudalità), si rivelò presto assai lontana dagli ideali rivoluzionari di libertà, uguaglianza e fraternità, tanto da essere percepita dalle popolazioni toscane (e non a torto) come una dura occupazione straniera. Il nuovo costoso sistema burocratico, il contributo ingentissimo richiesto per sostenere le spese belliche, la rapacità dell'*élite* dirigente verso le risorse locali alimentarono tale percezione.

Le classi popolari si trovarono a sopportare come mai prima la coscrizione obbligatoria (e migliaia di giovani trovarono la morte sui campi di battaglia delle guerre napoleoniche), requisizioni, l'aumento della pressione fiscale, la disoccupazione, la contrazione dei salari, tutti fattori che condussero ad un aumento ulteriore di poveri e mendicanti<sup>92</sup>. Come ha osservato Mario Mon-

<sup>89</sup> Cfr. D. BALESTRACCI, *Il mondo degli ultimi* cit., p. 36.

<sup>90</sup> L. PASSERINI, *Storia degli stabilimenti* cit., p. XXVIII.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Cfr. CESARE CIANO, *Il problema della mendicizia nella Toscana napoleonica*, «Bollettino storico pisano», 42 (1973), pp. 149-225: 160. Se i piccoli possessori di terre furono impo-

torzi, la miseria e il malcontento crebbero ulteriormente anche come conseguenza della politica liberista francese, che favorì più speculazioni che investimenti, con arricchimento di pochi mercanti e intermediari e riduzione alla fame di braccianti, contadini, artigiani e operai<sup>93</sup>. La classe beneficiata dal governo francese fu soprattutto l'aristocrazia fondiaria, poiché la linea politica costantemente seguita fu quella della ferma tutela della proprietà, base dell'ordine sociale, contro ogni turbativa, che contribuì anche ad alimentare un diffuso ribellismo anti-francese. Com'è stato osservato, «nell'ordine napoleonico non vi è posto per disoccupati e vagabondi, i quali, ritenuti criminali potenziali, sono sottoposti ad un'implacabile persecuzione»<sup>94</sup>.

Con un decreto del 5 luglio 1808 Napoleone proibì ovunque la mendicizia. Gli accattoni stabili, compresi ragazzi, vecchi e donne, dovevano essere arrestati e condotti in luoghi appositi di detenzione detti *Depositi di mendicizia* (omologhi dei *Dépôts de mendicité* già presenti in Francia), mentre i vagabondi erano inviati nelle carceri ordinarie<sup>95</sup>. Come già abbiamo accennato, il Codice penale napoleonico del 1810 considerò come delitto il vagabondaggio (art. 269), punibile con il carcere da tre a sei mesi (art. 271), ma con la piena liberazione solo a seguito della valutazione discrezionale da parte delle autorità competenti, che potevano sempre inviare i condannati ai Depositi di mendicizia (quindi quasi una pena indeterminata)<sup>96</sup>.

I Depositi di mendicizia presentavano varie caratteristiche già proprie degli ospizi-reclusori seicenteschi, come quello romano di Innocenzo XII e poi della Casa di correzione leopoldina. Era prevista una netta separazione tra uomini validi, vecchi ed infermi e donne e ragazzi sotto i sedici anni. Rigorosamente stabiliti erano il vestiario, il vitto, la dotazione di suppellettili. Erano previste circa nove ore di lavoro al giorno, precedute e seguite da preghiere, funzioni religiose e prediche: insomma il vecchio modello gesuita, insieme prigione, fabbrica e convento. I lavori prevalentemente svolti attenevano alla

---

veriti da un'eccessiva tassazione, anche imprenditori e manifatture lo furono, oltre che dalle tasse, dalle requisizioni dettate dalle esigenze belliche francesi.

<sup>93</sup> M. MONTORZI, *Mendicanti ed incettatori* cit., pp. 254-274.

<sup>94</sup> GIAMPAOLO FENZI, *Brigantaggio e protesta popolare nel Dipartimento dell'Arno. 1808-1814*, in *La Toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, a cura di I. Tognarini, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985, pp. 230-231.

<sup>95</sup> Cfr. C. CIANO, *Il problema della mendicizia* cit., p. 165.

<sup>96</sup> Cfr. F. VERONA, *Oziosi e vagabondi* cit., p. 273.

filatura di lino, canapa o lana; essi erano modicamente retribuiti, ma due terzi della paga era trattenuta dal Deposito a titolo di contributo per le spese sostenute, mentre un terzo era messo a disposizione al momento della eventuale liberazione (come già avveniva nei vecchi ospizi)<sup>97</sup>. Eventuale perché molti reclusi, malnutriti e mal curati, morivano nei Depositi oppure, altrettanto numerosi, tentavano un fuga disperata, anche per sfuggire ai maltrattamenti, agli abusi e alle prepotenze del personale, come emerge dal documentato studio di Cesare Ciano<sup>98</sup>, che mostra con chiarezza come nel periodo della dominazione francese fu attuata una dura politica repressiva verso i vagabondi, con rastrellamenti e reclusione in condizioni sub-umane. Nei Depositi di mendicizia scoppiavano talora rivolte tra gli stessi secondini, per la situazione insostenibile in cui erano chiamati ad operare<sup>99</sup>.

La linea di azione del periodo francese appare dunque seguire il solco tracciato nell'ultimo periodo dell'*Ancien régime*, con asperità e brutalità ulteriori favorite anche dallo stato di occupazione e di guerra.



Figura 17. Giacomo Ceruti, *Vecchio mendicante*, particolare, (1737 circa), Kunstmuseum, Göteborg

<sup>97</sup> Cfr. C. CIANO, *Il problema della mendicizia* cit., p. 211

<sup>98</sup> *Ibid.*, pp. 212-220.

<sup>99</sup> Cfr. C. CIANO, *Il problema dei forzati liberati nella Toscana napoleonica*, in *La Toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica* cit., pp. 267-275; ID., *Bagni penali, carceri e forzati nella Toscana napoleonica*, «Rivista italiana di studi napoleonici», 2 (1979), pp. 9-22.



## CONCLUSIONI

Uno degli aspetti che emergono dalla normativa toscana esaminata (pur meno aspra, non dissimile da quella degli Stati italiani coevi) è da un lato la durezza verso questo tipo di ‘devianza’, dall’altro l’accettazione di stereotipi che, esagerando l’immoralità dei vagabondi, tendevano a giustificare un approccio puramente repressivo, occultando la necessità di cercare rimedi alle cause più profonde e strutturali del problema, come l’impoverimento dovuto agli squilibri del sistema produttivo.

Riguardo al primo punto si assiste, anche in questa materia, ad un «assorbimento nel momento della pena (attraverso esemplarità, enfasi, elefantiasi e generalizzazioni) di ogni funzione ‘preventiva’ del sistema punitivo: la prevenzione – come ha scritto Mario Sbriccoli – è tutta schiacciata sulla dissuasione ed affidata ad essa»<sup>1</sup>. Sul secondo aspetto, possiamo di nuovo constatare con Sbriccoli una tendenza alla *convenzionalizzazione della criminalizzazione secondaria*: «il che vuol dire affidare a ‘pregiudizi’ o addirittura a ‘protostereotipi’ del criminale gran parte della criminalizzazione secondaria, e cioè della effettiva applicazione delle norme criminali, quando si tratta di crimini contro il patrimonio, la sicurezza, la tranquillità e l’ordine pubblico»<sup>2</sup>.

Non si potrà, d’altro canto, non tenere conto, in una riflessione conclusiva, che in Antico regime gli apparati repressivi erano di regola poco efficienti e proprio tale circostanza induceva a previsioni di pene dure, tanto esorbi-

---

<sup>1</sup> MARIO SBRICCOLI, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, Giuffrè, 2009, p. 307.

<sup>2</sup> *Ibid.*

tanti quanto poi di scarsa applicazione, anche per la discrezionalità volutamente attribuita al giudice, per l'intervento di grazie, condoni e generose commutazioni<sup>3</sup>. Un aspetto questo che raccomanda ogni prudenza nella valutazione dell'effettivo grado di repressione in atto nei vari ordinamenti.

Anche la discussa soluzione dell'internamento in ospizi e case di lavoro, in bilico tra caritatevole assistenza e correzione morale, spesso giudicata negativamente dalla storiografia, appare di problematica valutazione se si prescinde dalla differenza dei casi, delle strutture realizzate e dei momenti storici. Non mancò talora una volontaria accettazione dell'internamento, come è stato rilevato proprio per alcuni reclusori fiorentini, probabilmente preferito all'estrema precarietà della vita di strada. Diverso sembra il caso della reclusione dei vagabondi a Roma nei due momenti critici di fine Cinquecento e poi di fine Seicento, soluzione drastica peraltro presto abbandonata o molto attenuata. Sembra insomma trovare scarso riscontro, nei territori italiani in genere e in Toscana in particolare, la tesi foucaultiana del *grand renfermement* seicentesco.

Possiamo molto dubitare che la normativa granducale esaminata abbia mai risolto il problema del vagabondaggio. Forse giunse a circoscriverlo, a limitarlo leggermente, ma poco più. Il problema rimarrà ben presente nella Toscana dell'Ottocento: ancora nel 1859 si lamentava che «non diminuisce il vagabondaggio di gente che invoca la carità senza rinunciare al delitto»<sup>4</sup>. Perciò si ordina ai tutori dell'ordine del territorio di difendere fermamente le proprietà rurali contro i frequenti furti: «si perlustrino le strade, si punisca e impedisca la questua proibita, si rimandino al loro paese i vagabondi, e gli sconosciuti che non danno conto di se, si perquisiscano i sospetti possessori di prodotti campestri, si dia soccorso ai contadini contro le invasioni dei ladri nei campi»<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> André Zysberg ha rilevato come nella Francia della tarda età moderna si assista ad un'altalenante severità repressiva, più visibile subito dopo l'emanazione dei bandi, meno in seguito, fino alla reiterazione degli interventi normativi. Talora i giudici non erano troppo zelanti nell'applicazione delle pene rigorose. Forse anche ciò spiega come, in Francia, i vagabondi effettivamente condannati alle galee risultino una netta minoranza. Cfr. ANDRÉ ZYSBERG, *Les Galériens. Vies et destins de 60.000 forçats sur les galères de France. 1680-1748*, Paris, Seuil, 1987, pp. 66-74. Cfr. anche NICOLE CASTAN, A. ZYSBERG, *Histoire des galères, bagnes et prisons en France de l'ancienne régime*, Toulouse, Privat, 2002.

<sup>4</sup> Circolare del 15 settembre 1859, in *Repertorio del dritto patrio toscano vigente*, Firenze, nella Stamperia Reale, 1862, p. 471.

<sup>5</sup> Ivi, p. 473.

Le soluzioni contro il problema del vagabondaggio (repressione, cioè espulsione o punizione, assistenza, avvio al lavoro) coesistettero e si alternarono, pur con varie diversità da caso a caso, per tutta l'età moderna ed anche nell'età dei Lumi non vi furono cesure significative con le politiche di Antico regime, pur se si accentuarono i programmi assistenziali e di indirizzo al lavoro sulla base di una più attenta raccolta dei dati statistici e andò maturando nei dibattiti l'idea di prevenzione<sup>6</sup>. Ma possiamo dire che, dopo la dominazione francese, gli Stati pre-unitari della Restaurazione ereditarono dall'Antico regime il problema in tutta la sua gravità, e continuarono ad opporre gli stessi rimedi<sup>7</sup>. Anche in Italia sarà, in ritardo sulle maggiori potenze, l'avvento dell'era industriale, con il lavoro di massa nelle fabbriche, a incidere sensibilmente sulla riduzione dell'accattonaggio e del vagabondaggio, ma ben oltre l'arco cronologico qui considerato<sup>8</sup>.

D'altro canto, le politiche repressive del vagabondaggio di epoca moderna presentano non solo novità, all'insegna di un rigore dovuto al mutato contesto socio-produttivo-culturale e alle mutate dimensioni del fenomeno, ma anche linee di coerente prosecuzione di atteggiamenti già presenti nel mondo tardo-medievale. Anche il più volte indicato allontanamento dalla concezione cristiana cattolica del povero, dell'elemosina e dell'accoglienza va piuttosto inteso come rivalutazione di idee già presenti nella dottrina cristiana, come la necessità del lavoro e la pericolosità morale dell'ozio. Abbiamo visto come, in realtà, certe norme moderne contro i vagabondi siano in piena sintonia con i precetti seguiti nelle prime comunità cristiane.

Il vagabondo, il *cerretano*, lo zingaro, l'ozioso questuante, come il brigante violento, negavano (tanto nel Medioevo come in età moderna) i valori di

---

<sup>6</sup> Ciò rileva anche M. GARBELLOTTI, *Per carità* cit., pp. 11-12.

<sup>7</sup> Nel quadro più ampio, Geremek ha osservato che «l'Europa preindustriale riuscì già a forgiare tutti gli atteggiamenti sociali verso la miseria e la ricchezza, e forse anche i principali programmi di politica sociale» (B. GEREMEK, *La pietà e la forza* cit., p. 243).

<sup>8</sup> In proposito, Michele Fatica ricorda una riflessione dell'industriale laniero Alessandro Rossi del 1866, illuminante per comprendere il nuovo ruolo della fabbrica nel processo di 'disciplinamento sociale': «coi grandi istromenti meccanici, la *reclusione* degli operai, la divisione del lavoro, la disciplina, furono le conseguenze de' vasti esercizi industriali che rapidamente succedettero alle piccole e imperfette industrie a domicilio» (M. FATICA, *Il problema della mendicizia* cit., p. 12). La *reclusione* degli operai nelle fabbriche, con orari massacranti, è il tratto che l'industria moderna sembra più aver ereditato dalle case di lavoro, dagli ospizi-manifatture dell'epoca pre-industriale tra Cinque e Settecento.

una società strutturata su base comunitaria, su di una capillare rete di appartenenze intersecate: Comuni urbani, castrensi e rurali, contrade e vicinie, corporazioni di mestieri, confraternite, parrocchie, consorterie, associazioni di varia natura. E negavano il valore del lavoro in un mondo che, dal tardo Medioevo, andava chiedendo alle classi subalterne uno sforzo sempre maggiore in tal senso. Vagabondi, zingari e oziosi non rappresentavano agli occhi dei governanti alcun modello alternativo di convivenza, non proponevano alcun valore idealizzabile come base per un nuovo ordine. E in tempi di crisi, dovuti a carestie o epidemie, in cui la tolleranza si assottiglia, i comportamenti anti-sociali non potevano che essere percepiti come un problema grave da risolvere urgentemente con gli scarsi mezzi a disposizione. Neppure vi erano regole generali, 'ricette universali': come avvertiva con il consueto buon senso Giovanni Battista De Luca, quando in tempi di fame premono sulle città moltitudini di poveri mendicanti e vagabondi forestieri, alla questione se debbano scacciarsi o meno, «non può stabilirsi una regola certa e generale, per dipendere la decisione dalle circostanze particolari in ciascun caso, con le quali deve il Principe, o altro Governante, regolarsi, cercando d'accoppiare la prudenza con la pietà e con la carità»<sup>9</sup>.

Oltre i provvedimenti puramente repressivi, abbiamo visto che si pensarono e si sperimentarono nella piena età moderna soluzioni più articolate, basate anche sull'avviamento al lavoro dei soggetti abili. Il lavoro fu visto da molti come una soluzione dell'annoso problema. Ma, com'è evidente, il lavoro può avere qualità, valenze, implicazioni assai diverse. Può essere imposto brutalmente e può essere sollecitato benevolmente. Può significare solo fatica, sfruttamento, abbruttimento e alienazione, e può significare creatività, gratificazione materiale e morale e soprattutto reinserimento sociale<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Il Principe cristiano pratico*, Roma, nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680, cap. 40, n. 14, p. 526. In altro passo dell'opera De Luca ritiene che per evitare carestie e favorire la produzione agricola il Principe dovesse, tra le altre misure, anche «scacciare o castigare i vagabondi e gli oziosi» (ivi, cap. 40, n. 19, p. 533).

<sup>10</sup> Oggi i percorsi psico-sociologici riabilitativi da situazioni di disagio frequentemente vedono il lavoro come un aiuto importante al recupero di soggetti disadattati (marginali, tossicodipendenti o criminali). Il lavoro aumenta l'autostima, l'indipendenza economica, la responsabilità, i rapporti sociali. Com'è stato osservato, «la ricchezza vera si annida non nella produzione e nei compensi, ma nelle relazioni sociali stesse che il lavoro, da millenni, riesce a generare tra gli esseri umani» (ANDREA FRISCELLI, *Il lavoro: dannazione*

Sicuramente non sempre le politiche di Antico regime consentirono, con l'avviamento al lavoro, un pieno e fruttuoso reinserimento sociale del marginale. In ogni caso possiamo dire che, in un certo senso, con la soluzione del lavoro un cerchio idealmente si chiudeva. Un impoverimento degradante spinse per necessità, tra la fine del Medioevo e l'epoca moderna, molti contadini e piccoli artigiani al di fuori di una vita lavorativa normale, sin'allora vissuta entro le proprie comunità rurali o le corporazioni di mestiere. Il fenomeno riguardò in modo particolare le aree italiane, Toscana compresa, precedentemente interessate da una crescita intensa e da uno sviluppo economico tanto vistoso quanto socialmente non equilibrato. Crescita e sviluppo non produssero nell'Italia basso-medievale un automatico miglioramento di condizioni per tutti, ma spesso significarono arricchimento per una minoranza agiata e impoverimento della maggioranza della popolazione, sia in città che in campagna. Le fonti storiche non lasciano margini di dubbio. Di quell'impoverimento furono di regola responsabili proprio quelle classi dirigenti urbane, composte di nobili grandi possidenti terrieri, banchieri e mercanti, alti prelati, che poi reclameranno le leggi più dure contro vagabondi e marginali.

Il pauperismo, come la drammatica scelta esistenziale del vagabondaggio, nacque in gran parte da iniquità del sistema produttivo, cioè da ingiustizie

---

*o cura?*, in *L'anello debole* cit., p. 108). È la via, che da sempre può collocarsi a fianco degli interventi pubblici e della carità, del *self help*, in cui il povero si fa non mero oggetto, ma protagonista del suo riscatto (cfr. *Povertà e innovazioni istituzionali* cit., p. 12). L'esperienza più avanzata di riabilitazione sociale che oggi si sperimenta si basa su comunità di lavoro e ciò credo possa aiutare anche a leggere certe contraddizioni sociali non solo del presente, ma anche del passato. Esclusione ed inclusione comunitaria sono forse gli estremi attorno a cui si dipana l'ingarbugliata matassa del problema. Bronisław Geremek, lo storico che maggiormente si è occupato di questi temi, osservava nelle conclusioni di uno dei suoi più noti lavori: «un punto di partenza degli atteggiamenti verso la povertà è costituito dall'aiuto reciproco fra i fondamentali gruppi umani, cioè i consanguinei ed i vicini, e poi tra quelli professionali. Essi sono soliti venire in aiuto dei loro membri che non sono in grado di garantirsi l'esistenza. Anche quando il pauperismo assume un carattere più generale, questa regola di responsabilità locale conserva la sua validità, sia nella riforma delle istituzioni caritative del XVI secolo che in alcuni atteggiamenti verso il problema della miseria nel Terzo Mondo» (B. GEREMEK, *La pietà e la forza* cit., p. 265). Potremmo dire che uno degli effetti terapeutici fondamentali del lavoro è quello di rendere consapevole l'individuo di far parte di una più ampia comunità, di poter donare a questa beneficio e di essere ripagato, oltre che materialmente, con l'apprezzamento delle proprie qualità.

nei rapporti di lavoro (lo sfruttamento)<sup>11</sup> e non poteva trovare soluzione che nel reintrodurre giustizia nei modi di produzione e nel favorire forme di solidarietà comunitarie rurali e corporative. Nell'occupazione lavorativa e nella reintegrazione entro una normale rete di rapporti sociali, non poteva che risiedere la soluzione della questione e, come iniziò lentamente ad apparire più chiaro nel secondo Settecento (pensiamo a Sallustio Bandini o a Gaetano Filangieri) solo una riforma radicale del sistema produttivo a beneficio dei più deboli poteva condurre in quella direzione. Ma né il ceto dirigente di Antico regime, né il nuovo ceto privilegiato borghese in seguito, intesero mai fissare lo sguardo sulle radici economico-sociali del problema, non potendo così far altro che tornare a ripetere, anche a secoli di distanza, i vecchi sbrigativi – ma in quel contesto pur necessari – provvedimenti repressivi.

---

<sup>11</sup> Giustamente Catharina Lis e Hugo Soly, osservano in conclusione del loro importante contributo, che la povertà nell'Europa pre-industriale non si spiega affatto come un fenomeno 'naturale' di sottosviluppo, dovuto ad arretratezza tecnologica e produttiva, con una 'società della penuria' in balia dei cicli demografici, ma «la povertà può essere pienamente compresa soltanto come conseguenza di una struttura consolidata di rapporti di sfruttamento» (C. LIS, H. SOLY, *Povertà e capitalismo* cit., p. 287).

APPENDICE

TRASCRIZIONE DI BANDI



## I

[Archivio di Stato di Firenze, *Regia Consulta*, I serie, I.39. Mandato a dì del 3 di Novembre 1547]

Bando Sopra i Zingani, et Zingane.

L'Illustriss[imo] & Eccellentiss[imo] Sign[ore] il Sign[or] Duca di Fiorenza, & per S[ua] E[ccellenza] I[llustrissima] li Magnifici Sig[nori] Otto di Guardia, & Balìa della città predetta, considerando di quanto danno siano stati per il passato, & di presente ancora sieno i Zingani, & Zingane, che si sono alloggiati, & alloggiano appresso alla città di Fiorenza, & per il contado, & dominio di essa, & quanto sinistro con li loro cattivi portamenti arrechino alli cittadini artefici, & contadini, per li assai immoderati danni, che da loro si sono ricevuti, & ricevono giornalmente, & quanta commune utilità, tenendone purgato il ducale stato di S[ua] E[ccellenza] I[llustrissima] ne habbi a risultare. Però volendo a tale inconveniente ovviare, fanno pubblicamente bandire, notificare, & espressamente comandare a tutte le compagnie di detti Zingani, & a tutti i Zingani, & Zingane che si trovano in tutto il dominio e stato Ducale di Fiorenza, che infra un mese prossimo futuro da hoggi debbino, ogni eccezione rimossa, havere sgombro il detto dominio Ducale di Fiorenza, sotto pena di esser fatti prigionj & mandati in galera a beneplacito del loro ufficio. Notificando a ciascuno di detti Zingani come è si e rivotato, & revoca per virtù della presente provisione, & bando ogni patente, salvocondotto, & autorità, che egli havessino infino a questo presente giorno. Et però si commette a tutti i Commissarij, Capitani, Vicarij, Podestà, & altri qualunque Ufficiali del prelibato stato Ducale di Fiorenza, che piglino, & si ritenghino loro ogni patente, che havessino, & le mandino al loro Magistrato. Notificando alli detti Zingani quanto di sopra è disposto, & ordinato, & passato il tempo del Mese dalla loro notificatione li faccino fare prigionj & li mandino per seguirne l'effetto, che di sopra. Avvertendo che poi per l'avenire non ritornino in detto stato di S[ua] E[ccellenza] I[llustrissima] e tutto inviolabilmente si mandi ad effetto, & esecuzione senza escusatione, o accettazione alcuna.

In Firenze

Appresso i Giunti.

## II

[*Legislazione toscana raccolta e illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini socio di varie Accademie, tomo VIII, Firenze 1808, pp. 96-97*].

Bando sopra gli Zingari del dì 5 Marzo 1573 ab Inc[arnatione]

// p. 96// Il Serenissimo Gran Principe di Toscana N[ostro] S[ignore] e per S[ua] A[ltezza] li molto Mag[nifici] Signori di Balìa per ordine speciale dell'Illustriss[imo] Sig[nor] Federigo de' Conti di Montauto Luogotenente e Governatore Ge- //p. 97// nerale della Città e Stato di Siena. Volendo ovviare alle giuste querele poste ogni giorno da diversi luoghi della Città e stato predetto per occasion de' furti, & altri eccessi de' Zingari e vagabondi. Fanno pubblicamente bandire, & espressamente comandare a tutte le compagnie di detti Zingari, e Zingare, che si trovano in tutto lo Stato di Siena, quali non siano accasati, e ridotti ad habitar con esercizi, & abiti leciti, e non Zingareschi da molti anni addietro in alcuna delle terre del dominio, e stato di questa Città, che fra un mese prossimo futuro da hoggi debbino ogni escezione rimossa haver sgombro il detto stato. Sotto pena d'esser fatti prigionì, e mandati in galea a beneplacito. Notificando a ciascuno di detti Zingari come si è rivotato e rivoa per virtù della presente provisione, e Bando ogni patente, salvacondotto, & autorità che havessero per fino a questo presente giorno. E però si commette a tutti i Capitani, Podestà, Vicari, e qualunque altri Uffiziali del predetto stato di Siena, che piglino, e ritenghino loro ogni patente che avessino, e le mandino all'Illustriss[imo] Sig[nor] Governatore, notificando alli detti Zingari quanto di sopra è ordinato e disposto. E passato il tempo del mese della publicazione del presente Bando, li faccino tutti prigionì, e li mandino al Mag[nifico] Capitano di Giustizia di Siena, per eseguire lo effetto di sopra. Avvertendo che per l'avvenire non ritornassino in detto Stato di S[ua] Altezza senza espressa licenza della medesima; Sotto le dette pene. E tutto inviolabilmente si mandi ad effetto, & esecuzione senza escusazione, o eccezione alcuna &c.

## III

[Biblioteca del Senato della Repubblica Italiana, *Legislazione antichi Stati*, 170.I: *Leggi, bandi, ordini della Toscana, 1535-1624*, 38. A di 6 di Ottobre 1576]

## BANDO Contro e Birboni et Vagabondi

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, & per S[ua] A[ltezza] S[erenissima] li Molto Magnifici Signori Uffitiali della Sanità havendo notitia, che per la città di Fiorenza, & altre Città, Terre e Luoghi del Dominio Fiorentino, son comparsi, & vi sonno molti Birboni et Vagabondi, de quali in tempo di tanto sospetto si può ragionevolmente haver qualche timore di contagione, & volendo per ciò provvedere, con qualche opportuno remedio, però fanno publicamente bandire, & espressamente comandare a tutti li prefati Birboni, & Vagabondi forestieri di qual si voglia luogo, che fra x. [dieci] giorni prossimi futuri dal dì della publicatione habbino sgombrati li Stati di S[ua] A[ltezza] S[erenissima] nostro Signore, altramente saranno messi in Galera sì come in virtù del presente Bando commessono a tutti li Rettori, & Bargelli, che ne faccino far cattura per condurli prigioni, dove gli sarà ordinato. Et tutto a chiara, & piena notitia di ciascuno, acciò non ne possino pretendere, o allegare ignoranza.

Batista Giuliani Cancelliere de mandato.

Bandito per me Giovanmaria di Iacopo Carli Banditore, questo dì 6 d'Ottobre 1576.

Stampato per Giorgio Marescotti in Fiorenza.

## IV

[*Legislazione toscana raccolta e illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini socio di varie Accademie, tomo XIII, Firenze 1808, pp. 162-163*]

Bando pubblicato contro Vagabondi, Birboni, Cantimbanchi, Cerretani, & simili del dì 21 luglio 1590 ab Incarnatione  
Estratto da un Esemplare stampato in Firenze per il Pagani.

// p. 162// Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, & per S[ua] A[ltrezza] S[erenissima] gli spettabili, e dignissimi Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze. Per ovviare a molti inconvenienti e disordini di latrocinij, assassinamenti, e scandoli, e massime di quelli che vengano di stati alieni a mendicare in pregiudizio de' poveri della Città inabili a lavorare, e guadagnarsi il vitto. Però dalle prefate cause, mosse per ordine espresso della prefata S[ua] A[ltrezza] S[erenissima] per il presente bando bandiscano dalla Città di Firenze e Dominio Fiorentino e da ogni parte di esso includendo la Città, e Montagna di Pistoia, e qual si voglia altro luogo esente, e privilegiato tutti gli vagabondi, furfantoni, birboni, cerretani, cantimbanchi, e tutti li huomini, e donne quali sieno inabili a poter lavorare, o far qual si voglia esercizio permesso, e che vivono otiosamente, che fra tre giorni doppo la pubblicazione del presente bando, debbino avere sgombrato delli stati di S[ua] A[ltrezza] S[erenissima] con comminatione che vi saranno trovati, incorrino in pena della Galea li huomini che saranno maggiori di anni 15 a beneplacito della prefata S[ua] A[ltrezza] S[erenissima] e li minori di anni 15 compiti, per la prima volta a essere frustati, e quanto alle donne sotto pena della frusta.

E parimente proibiscano che tali persone ne altri mendicanti forestieri di qual si voglia età, o sesso siano lassati entrare nelli stati di S[ua] A[ltrezza] S[erenissima] ne passati a Porti, e barche particolarmente del Serchio, sotto pena a i barcajoli e portinari di scudi dieci e tratti tre di fune per ciascuno, e ciascuna volta che passeranno sopra lor barche, o Navice, li detti mendicanti forestieri, e persone non habili a lavori, o qualche esercitio, non siano lassati entrare nelli stati di S[ua] A[ltrezza] S[erenissima] ma ne siano cacciati, e non raccettati da osti, ne da tavernieri, o spedali //p. 163// ne da qual si voglia altra persona sottopena dell'arbitrio di loro Signorie, nella qual pena incorreranno le guardie della Sanità, e ministri delle porte della Città, tutti gli altri ofitiali di qual si voglia sorte che questo permetteranno, sen-

do mente delle Signorie loro, che le limosine, e opere pie quali si fanno in detta Città e stato servino per li poveri di esso stato, e non per birboni, e mendicanti che vengono a sfamarsi a' quali si proibisce a entrare negli stati suddetti, e se saranno atti a lavoro in esercitio ne pure vi entreranno per andar furfantando e vivere otiosamente incorreranno ipso facto nella pena della Galea, & altre imposte come sopra agli huomini, & alle donne otiosi, vagabondi, e birboni che di presente si trovano in detto stato, e che non sgombreranno fra li tre giorni come di sopra è disposto.

Comandando del tutto inviolabile osservanza, e dichiarando l'esecuzione che si farà per voce di grida tanto valere come se a tutti fusse personalmente intimata, non intendendo per questo in modo alcuno vietare ad alcuno intrare nelli stati di S[ua] A[ltezza] S[erenissima] a forestieri che faccino lavoro in esercitio alcuno permesso, e lecito ne alli suddetti lo starvi secondo li buoni ordini che vegliano.

E quanto a Pellegrini che veramente andranno al lor viaggio massime con fede di esser tali, siano lassati passare, pur che sotto questo pretesto non si fermino per lo stato per andar furfantando, ma vadino a dirittura al loro viaggio, e sotto questo pretesto non conduchino seco loro famiglie donne e putti per andar mendicando.

## V

[Biblioteca del Senato della Repubblica Italiana, *Legislazione antichi Stati*, 170.1: *Leggi, bandi, ordini della Toscana, 1535-1624*, 136 = ASFi, *Regia Consulta*, I serie, 7.77. 5 dicembre 1620]

## BANDO CONCERNENTE I CANTANBANCA, E CIURMATORI

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, Et per S[ua] A[ltezza] Serenissima. Li Molto Magnifici, e Spettabili Signori Consoli dell'Arte, & U'iversità de' Medici, e Speziali della Città di Firenze, havendo veduto l'ordine, e provisione proposta dalli Molto Magnifici Signori Riformatori di detta Università a S[ua] A[ltezza] S[erenissima] circa li Montinbanca, e Ciurmatori, & dalla prefata A[ltezza] S[erenissima] approvata, come per benigno rescritto de' 29 di Novembre prossimo passato esistente nella filza de' Memoriali, che al presente veglia nella lor Cancelleria, & con quanta prudenzia sia stato considerato da detti Signori Riformatori per reprimere l'ardire de' Montinbanca, & Ciurmatori che vengono nel felicissimo Stato di Sua Altezza Serenissima] & con ciurmarie, & chiacchiere basta loro solamente cavar denari delle borse altrui, sotto pretesto di dispensare, & vendere lor secreti, con asserir tal volta che siano buoni a tutti i mali, & infirmità senza sapersi che ingredienti siano in essi loro medicamenti, & che loro stessi non hanno scientia delli effetti che possono causare ne corpi di chi li piglia, & essendo chiaro, & noto che in mano di simili persone le cose buone ancora perdono di reputatione, & che i medicamenti da loro dispensati possono essere di grandissimo nocumento a' corpi humani per esser fatti senza regola di buona medicina, considerando con quanto riguardo sia ordinato che nessuno possa esercitare l'Arte del Medicare se prima non è passato a rigoroso esame avanti li quattro Eccellenti Medici esaminatori del Collegio Fiorentino, & che li Speziali stessi non possono dar medicamenti, & massime solutivi senza la polizza, o ricetta di medico approvato, & nondimeno tali Ciurmatori, & Montinbanca ardiscono vendere, & dispensare loro Medicamenti, & Secreti tanto solutivi quanto non solutivi; Per oviare a questi, & molti altri inconvenienti che possono nascere, & perché la sudetta provisione di detti Signori Riformatori approvata come sopra da S[ua] A[ltezza] S[erenissima] habbia il suo effetto.

Fanno pubblicamente bandire, et notificare, che nessuno Montinbanca, Ciurmatore, o altro simile ben che descritto alla Matricola della detta Università, & Arte de' Medici, e Speziali, & che in avvenire si descrivessi, possa, né li

sia lecito vendere, & dispensare in publico, o in privato nella Città di Firenze, Terre, & Luoghi, & altre Città dello Stato di S[ua] A[ltezza] S[erenissima] intendendo ancora la Città, Contado, & Montagna di Pistoia sotto qualsivoglia protesto medicamento, o secreto di qualsivoglia sorte, o sotto qualsivoglia nome, che si usi, & pigli per bocca per qual si sia infirmità, o male, sia solutivo detto medicamento, o non solutivo, sotto pena di scudi dieci per ciascuno di detti medicamenti, che si vendessi, o dispensassi per la prima volta che ne sarà inquisito, e per la seconda, & altre volte di scudi venti, e tratti dua di fune su la Piazza, & in oltre in ciascuno di detti casi dell'Arbitrio de' Consoli, o di chi harà a giudicare quanto alla pena afflittiva secondo la qualità del caso, e delle persone, da distribuirsi la pena pecuniaria un quarto all'inventore, un quarto al Fisco, un quarto a chi condannerà, & il resto all'Arte predetta, e la cognizione si aspetti a predetti S[ignori] Consoli che per li tempi saranno per le transgressioni che si troveranno nella Città e soborghi di Firenze, e per quelle che si trovassino fuori possino essere conosciute da Rettori Criminali dello Stato rispettivamente dove si troveranno, o dalli Consoli dell'Arte predetta, havendo in quei casi luogo la prevenzione, che tutto sia in agumento delli altri ordini, e proibizioni concernenti li Ciurmatori, & Montinbanca, quali ordini volsono che restino nel lor vigore, & osservanza.

Non intendendo nella presente proibizione comprendere quei Montinbanca, Ciurmatori, & altri che havessino ottenuto privilegio, e grazia da S[ua] A[ltezza] S[erenissima] di poter dispensare i lor secreti, o medicamenti, benche si piglino, & usino per bocca, a' quali si rilassano nel lor vigore, e forza. Et tutto a piena notizia di ciascuno. Avvertendo che se ne farà diligente inquisizione, &c.

Lorenzo Bini Sottocanc[elliere] de man[dato]

Bandito per me Michele di Domenico Benelli Banditore questo dì 5 di Dicembre 1620 ne luoghi soliti di Firenze.

In Firenze, Per Zanobi Pignoni. 1620

## VI

[Biblioteca del Senato della Repubblica Italiana, *Legislazione antichi Stati*, 170.2: *Leggi, bandi, ordini della Toscana, 1625-1678*, 203. 27 agosto 1636]

## BANDO Contro i Birboni, e Vagabondi

Il Sereniss[imo] Gran Duca di Toscana, e per S[ua] A[ltezza] S[erenissima] li Sig[nori] Officiali di Sanità della Città di Firenze. Havendo havuto notizia, che nella detta Città, & altri luoghi del suo Dominio, da qualche tempo in qua concorrono assai quantità di Vagabondi e Birboni forestieri, e mendicanti, E sapendo quanto la conversazione di simili qualità di persone sia pericolosa, massime in questi tempi che in alcuni luoghi della Lombardia, & in altre parti si ritrova il Contagio, Essendo queste simili persone asuefatte di andare vagando da per tutto senza alcun riguardo, e volendo a tal pericolo, & inconveniente provvedere.

Hanno per il presente Bando comandare, e comandano a tutti li predetti Vagabondi, e Birboni, & altri Furfanti simili Forestieri dell'uno, e dell'altro sesso, i quali sono soliti andare così mendicando, e birbonando, che non ardischino in modo alcuno di entrare nelli Stati di S[ua] A[ltezza] S[erenissima] o in alcuno luogo di essi, dopo che sarà passato tre giorni dal dì dalla pubblicazione del presente Bando, & infra il detto termine di tre giorni quelli che fussero in detti Stati devino essere usciti, e partiti di quelli sotto pena alli huomini che contrafaranno a quanto di sopra, della galera a beneplacito di S[ua] A[ltezza] S[erenissima] & alle donne di stare in berlina con mitera, e di più dell'arbitrio del Magistrato loro. Volendo che li Bargelli, & Esecutori di qualsivoglia sorte sieno tenuti, e devino far cattura di detti transgressori, e condurli nelle carceri in Firenze al Bargello, e fuori al più vicino Rettore del Criminale, acciò che si possa procedere contro di loro alle suddette pene, sommariamente, e senza lunghezza di processi; E tutto a chiara, e piena notizia di ciascuno.

Mandantes, &c.

Niccolò Magnani canc[elliere]

Bandito per me Gio[vanni] Maria di Cammillo Orlandini questo dì  
27 Agosto 1636.

IN FIRENZE, Per Zanobi Pignoni. 1636.

## VII

[Copia conservata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze]

*La mendicità provveduta nella città di Pisa coll'Ospizio publico, ampliato dalla Pietà e Beneficenza del Serenissimo Gran Duca Cosimo III Nostro Signore. Con le risposte contro simili fondazioni, Pisa, per Cesare e Francesco Bindi, 1694*

//p. 10// Capo II

Lo stato de' Poveri in Pisa avanti l'erezione dell'Ospizio publico, l'origine della fondazione, & ampliazione del medesimo

La libertà goduta da' poveri mendicanti nella Città di Pisa, era giunta a segno così grande, che moltiplicati li nativi, con li forestieri, e particolarmente de' luoghi vicini, non si vedeva altro per le strade, e per le Chiese, che numero considerabile di questi, origine d'infiniti disordini, per il che nacque pensiero alla Città di rimediarsi fin l'Anno 1684 con Ospizio publico, e procedendo al fine, con riconoscere l'assegnamenti sperabili da' Cittadini, e Benefattori, per mezzo di quattro Deputati dal Publico, fatte le diligenze, & essendo in Pisa il Sereniss[imo] // p. 11// Gran Duca COSIMO III, Nostro Signore, gli rappresentarono il disegno, dandoli il ristretto de' Benefattori, tra' quali s'ammira l'abbondante Carità di Monsignore Illustriss[imo] Arcivescovo Nostro, e supplicarono S[ua] A[ltrezza] della sua autorevole protezione, onde non solo mostrò gradimento d'un'Opera così santa, ma con somma Pietà, e Zelo l'Anno 1686, diede assegnamenti per effettuarsi la fondazione, animo d'assistenza, e come Padre d'un'Opera tanto gradita a Dio, elesse quattro Deputati tra li molti nominati dalla Città, dandoli amplissima facoltà, per il che fu data l'ultima mano alla fondazione, con rinserrare tutti li poveri il dì 13 Agosto 1687, restando già con bandi rigorosi proibito l'andare accattando per la Città in futuro, dal che restò liberata da un numero grande di poveri, che con la loro importunità turbavano il riposo nelle Case, nelle strade, alle Botteghe, e con estrema irreverenza interrompevano anche i misteri più santi nelle Chiese, con inquietudini, e distrazioni, fino a' Predicatori su' pulpiti, e a' Sacerdoti su l'Altare.

Il Publico infastidito in ogni luogo, non trovava un sol momento di tranquillità nelle sue Orazioni, si che la Casa di Dio, più tosto, che Casa di pace, di Orazione, e di Silenzio, era un luogo pieno di tumulto di querele, e di disordini, e i poveri, che devono essere avvocati de' ricchi appresso S.D.M. come

dice S. Paolino, non serviano, che ad impedire la //p. 12// devozione dovuti, & ad irritar la sua collera. Da tutti però si conosceva, e si detestava un tal disordine, ma non pareva si potesse trovar rimedio, perché avvertendoli con Amore, era l'istesso, che provarli a bestemmiare.

Viveano ignorantemente nella religione, trascurati della propria salute, disonesti, e sfrenati ne' costumi, senza notizia de' misteri della nostra fede, come se fossero allevati tra l'infedeli, e tra' Barbari. Chi l'ha mai veduti sentir la Predica, udir la messa, o ricevere il Sacramento della Santa penitenza? Erano nella Chiesa solo con abominevole irreverenza per salute del Corpo, e con detrimento dell'Anima, e così allevati senza l'essenziale Dottrina Cristiana, viveano quasi come Animali Immondi, e le femine, fatte adulte, erano lo scandolo della Città, & i maschi l'ignominia pubblica, a cagione de' vizij, ne' quali tanto gl'uni, che gl'altri si trovavano immersi; onde quant'Anime nutrite per l'Amore di Giesù Cristo, pare si possa dire, che si allevavano al Demonio con l'elemosina.

E Pure (o cecità deplorabile) non vi è dubbio che quantità di poveri forestieri, birboni, e vagabondi trovavano sussidio per vivere così scandalosamente, & adesso per alimentare li soli nativi nel santo timor di Dio, e con Economia, si trova mancare la metà dell'assegnamenti delle volontarie offerte, che s'ottennero al principio, come se a prova //p. 13// fosse stato riconosciuto esser male impiegata la carità per mantenere l'Ospizio pubblico, e come se facesse diverso effetto da quello, che con tanta verità si è dimostrato.

Ma, lode a Dio, non si può negare, che con questo santo provvedimento non si sia rimediato a tutti li mali sopr'accennati, e fino l'Anno 1693, dirigendo sempre li primi quattro Deputati, con ogni attenzione, Pietà, e Zelo, fu dall'A[ltezza] S[erenissima] fatta riconoscere la loro condotta da' RR.PP. Honorato Chaurand, e Andrea Guevane della Compagnia di Giesù, che benignamente commendatala, si degnò con la sua somma Bontà per stabilir meglio l'Ospizio Generale, d'ampliarlo, eleggendo, & aggiungendo altri dodici Deputati, acciò unitamente con li primi quattro, portassero più facilmente con la loro Carità il lieve peso della direzione, a stabilimento maggiore d'un'opera così santa, e così proseguissero a gara con l'osservanza delle regole prescritteli, distribuendosi le cariche fra di loro, facendosi nel principio frequenti adunanze, tanto, che con rigorosi Bandi esiliati nuovamente li poveri forestieri, e datoli modo per riportarsi alla lor Patria, e li nativi ricevuti nell'Ospizio, o provisti di pane, si son veduti gettare nuovi fondamenti con li precisi comandi del Padron Serenissimo, a' quali umilmente ciascheduno obbedendo, dovrà con tutte le forze dell'Animo suo, esercitarsi in con-

tinui atti di Pietà per la conservazione, //p. 14// & aumento dell'Ospizio Generale, dal che ne risulterà la Gloria di Dio, l'ossequio del Principe, e la salute del prossimo. Restando dunque in quest'azione epilogate tutte l'opere della somma Carità, si spera, che ogn'uno dovrà concorrere con abbondanti elemosine al mantenimento di sì santa operazione.

## VIII

[Archivio di Stato di Firenze, *Leggi e Bandi*, 101.62. 24 aprile 1727]

## BANDO

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per S[ua] A[ltezza] R[eale] gl'Illustrissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina.

Considerando la R[eale] A[ltezza] S[erenissima] l'abuso grande nell'accattare introdotto da qualche tempo in questa Città di Firenze, in cui molta gente oziosa di ogni sesso, e di ogni età si è data ad andar mendicando, benché alla sia abile, e capace di fare qualche esercizio, e lavoro, con tirar su, ed avvezzare i Padri, e le Madri anco li loro Figliuoli benchè piccoli ad andar mendicando, e intraprendere una vita libera e oziosa, il che poi serve di fomento a molti vizj, e da motivo che seguino latrocinj, assassinamenti, ed altre cattive, e scandalose operazioni, servendo tal molteplicità di gente oziosa anco d'incitamento a' Forestieri di venire tanto Uomini, che Donne a mendicare per la città, talmenteché ella si ritrova ripiena d'intere Famiglie Forestiere, e volendo la R[eale] A[ltezza] S[erenissima] con la sua paterna pietà provvedere a tanti disordini, acciocché quelli che sono attualmente abili al lavoro possino impiegarsi in qualche esercizio, e quei che sono di presente per l'età loro incapaci, possino col prendere da' loro maggiori buono esempio abilitarsi, e rendersi atti a procacciarsi il vitto in qualche Arte, e quelli poi che per qualche imperfezione corporale sono costretti ad andare elemosinando non restino privi da' Forestieri dell'altrui sussidio caritativo, perciò riducendo a memoria, e l'antiche Leggi promulgate in diversi tempi contro i Vagabondi, e Birboni, ed altre persone oziose contenute ed espresse nel Bando degli spettabili Sig[nori] Otto del dì primo Luglio 1716. e rinnovando il Bando sopra l'accatto de' Poveri fatto da Lor Signorie Illustrissime sotto dì 13 Gennaio 1701, ed in augumento delle dette Leggi.

Fanno pubblicamente bandire, e notificare come dal giorno della pubblicazione del presente Bando in futuro resta proibito indispensabilmente ad ogni, e qualunque Persona di qualsisia sesso, ed età l'andare ad accattare per la Città di Firenze, in qualunque luogo, sì Sacro, come profano, ed in qualunque tempo senza la permissione, o licenza de' Signori Deputati sopra i Poveri della Congregazione di San Giovanni Battista, e senza i soliti Segni

che a tale effetto saranno distribuiti dalla detta Congregazione alla pena per chi contravverrà, che alla medesima Congregazione parrà più conveniente tanto rispetto al sesso, che all'età, all'arbitrio della qual Congregazione si rimette il conoscere, e punire i trasgressori da estendersi tale arbitrio in conformità all'altre Leggi sopra di ciò emanate fino alla galera.

E rispetto ai Forestieri, tanto Uomini, che Donne intimano, e notificano a tutti e ciascheduno di essi di qualunque sesso, ed età siano, che fra otto giorni dal dì della pubblicazione del presente Bando debbino avere indispensabilmente sgombrato dalla Città, e da tutti i felicissimi Stati di S[ua] A[ltezza] R[eale], sotto pena agl'Uomini maggiori di anni quindici validi, e capaci a poter lavorare della Galera, e alle Donne sane, e similmente capaci a poter lavorare, della Frusta sull'Asino da eseguirsi per i luoghi pubblici, ed a quelli Uomini, e Donne di qualunque età benché non fossero validi, ma incapaci al lavoro di due strappate di corda in pubblico, ed altre pene arbitrarie delle quali dalla medesima Congregazione saranno giudicate capaci le loro persone, e sotto l'istesse pene viene intimato a qualunque Persona di qualsisia sesso, ed età che non sia natia della Città di Firenze, e non abbia quella abitata familiarmente almeno per lo spazio di Anni dieci continovi benché suddita dell'A[ltezza] S[erenissima] il partire dalla detta Città nel termine di giorni otto dal giorno della pubblicazione del presente Bando, mentre non abbia fatto costare alla detta Congregazione, e suoi Signori Deputati di avere intrapreso qualche esercizio, nel quale continuamente esercitandosi possa procacciarsi il vitto. Commettendo alla detta Congregazione dei Poveri privatamente il conoscere di detti trasgressioni sommariamente, con fare che la presente sia inviolabilmente osservata. E tutto, & c.

Francesco Fabrini Cancell[iere]

#### IN FIRENZE MDCCXXVII

Nella Stamperia di S[ua] A[ltezza] R[eale] per Gio[vanni] Gaetano Tartini, e Santi Franchi. Con licenza de' Superiori.

## IX

[Archivio di Stato di Siena, U 57.139 (*Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana stampati in Firenze e pubblicati dal 26 settembre 1757 a tutto il mese di agosto 1765*). 2 maggio 1764]

## BANDO CONTRO I VAGABONDI, E BIRBONI

Gl'Illustrissimi e Clarissimi Signori Ufficiali di Sanità della Città di Firenze considerando quanto sia espediente alla pubblica salute il tener lontane da questo Gran-Ducato certe Persone, la condizione delle quali in ogni ben regolato Governo è stata sempre, ed è riputata sospetta, e specialmente ove sovrasti qualche pericolo di Contagio, benché remoto, come nelle presenti contingenze della Peste, la quale si sente che vada sempre più diramandosi in alcuni Territorj della Veneta Dalmazia.

Perciò con precedente partecipazione, ed approvazione dell'Imperial Consiglio di reggenza, Ordinano, e Comandano, che siano, e s'intendano banditi da tutto il Gran-Ducato di Toscana tutti i Birbanti, Vagabondi, Zingani, Questuanti, ed altri Forestieri di simile sospetta condizione, tanto dell'uno, che dell'altro sesso, volendo che i medesimi sfrattino immediatamente pubblicato il presente Bando da questa Città di Firenze, e dentro il termine di tre giorni dal dì della detta pubblicazione, da tutto il Gran-Ducato, e che non sia lecito ad alcuno di essi l'introdurvisi in avvenire, sotto la pena, tanto a quelli, che non partiranno, quanto a quelli, che avranno ardire d'introdurvisi come sopra, di essere pubblicamente frustati dal Carnefice, e di poi marcati in una spalla con ferro infuocato ed esiliati in perpetuo dal Gran-Ducato, e se saranno Donne, parimente della pubblica Frusta, Carcere ed Esilio.

E quelli che dessero ricetto in qualsisia forma, ancorché fossero Osti, Bettolieri, Spedalinghi, ed altri simili, alle Persone bandite come sopra, siccome Barcaroli, Vetturini, ed altri, che gli passassero, o conducessero, e generalmente chiunque presterà loro ajuto, assistenza, e favore, saranno condannati nelle più rigorose pene, che parrà al retto arbitrio di chi dovrà giudicare, da regolarsi secondo le circostanze de' casi.

Tutti quei Forestieri, che da qui avanti saranno trovati nel Gran-Ducato, in figura di Vagabondi, e Birbanti, vogliono, e comandano le Signorie Loro Illustrissime, e Clarissime, che dagli Esecutori siano arrestati, e condotti al più vicino Iusdicente, il quale fatte le necessarie ricerche, riconoscerà, se

debbano punirsi come Contravventori al presente Bando, e in questo caso dovrà ritenerli, all'effetto di procedersi contro i medesime alle pene di sopra comminate, o più tosto ordinar loro, e permettere, che ritornino indietro, nel qual caso dovranno i detti Forestieri esser muniti della Licenza del detto Iusdicente, per poter retrocedere addirittura, e per le strade maestre condursi al Confine di questo Stato per quella parte, per la quale erano entrati, senza fermarsi nel Gran-Ducato, se non tanto quanto richieda il loro necessario riposo, altrimenti facendo, saranno soggetti alle stesse Pene dichiarate in questo Bando, il quale s'intenda essere, e sia in aumento di tutte le altre Leggi veglianti in simile materia e specialmente della Rinnovazione degli Ordini per li Vagabondi, e Birboni pubblicata dal Magistrato degli Otto sotto dì 20 luglio 1743. E tutto &c. mandantes &c.

Urbano Pierattini Cancelliere

Bandito per me Niccolò Ulivi pubblico Banditore ne' luoghi soliti  
di questa Città di Firenze questo dì 2 Maggio 1764.

In Firenze. L'Anno 1764 nella Stamperia Imperiale.

## X

[Biblioteca Circolo Giuridico dell'Università di Siena, *Fondo Antico*, XVIII A-SER 1.3, 96]

[Ordine di Pietro Leopoldo del 25 aprile 1770]

Sua Altezza Reale essendo stata informata dei gravi danni che vengono continuamente fatti ai Boschi delle sue Bandite del Territorio Pisano, da molti Vagabondi sparsi per la Città, e per la Campagna, i quali in vece di procacciarsi il necessario sostentamento con qualche onesto mestiere, si fanno lecito di andare a tagliare le piante, e portar via le legna di dette Bandite, introducendosi in esse col pretesto di ripulire il Bosco dalle legna morte, e stramazate. E volendo porvi l'opportuno riparo si è determinata ordinare quanto appresso.

I. Che sia rimessa nella più esatta osservanza la proibizione espressa nella Legge del dì 26. Novembre 1646. d'introdursi in dette Bandite per raccogliere le legna morte, e stramazate sotto la pena a quelli che saranno trovati nell'atto di raccogliere, o di estrarre le dette legna, della cattura, e della carcere senza altro processo per quel tempo, che secondo le circostanze parrà giusto al Commissario della Città di Pisa, il quale inoltre, quando si tratti di recidivi, resta autorizzato da S[ua] A[ltezza] R[eale] fatti gli opportuni riscontri senz'altra formalità, a esiliarli da tutto il Capitanato, e Territorio Pisano per quel tempo, che crederà conveniente, con la comminazione di un anno di carcere in caso d'inosservanza.

II. Incorreranno ancora nella pena della perdita della legna, e dell'istrumento sul quale saranno ritrovate, e tanto le dette legna, che l'istrumento dovranno cedere a beneficio dell'Inventore.

III. E volendo altresì la R[eale] A[ltezza] S[erenissima] avere un benigno riflesso a quelle povere persone, che non potrebbero guadagnarsi da vivere con altri mezzi di lecita industria, autorizza il Commissario de' Boschi del Dipartimento di Pisa a concedere gratis la licenza alle Donne, e Uomini attempati di andar a raccogliere Legna morte, e stramazate a forma di quanto prescrive la sopracitata Legge del 1646, coll'obbligo però che tali persone abbiano presso di se la predetta licenza nell'atto che son trovate dagli Esecutori, e Guardie a fare, o estrarre le dette legna, e non altrimenti.

IV. Delle licenze che verranno accordate come sopra dal Commissario de' Boschi a ciascheduna persona in particolare, dovrà mandarsi dal detto Commissario la notizia volta per volta al Commissario del Tribunale della

Città, perché ne sia tenuto esatto registro, e per regola degli Esecutori, che devono invigilare unitamente con le Guardie alla custodia, e conservazione di dette Macchie.

V. E siccome diversi Malfattori si fanno lecito di andare per Arno con de' Barchetti, e introducendosi nella Macchia di S. Rossore, tagliano, e guastano le piante con notabile danno della medesima, così la R[eale] A[ltezza] S[erenissima] inerendo alla precitata Legge del 1646. proibisce l'accostarsi alla ripa di detta Macchia a meno che siano muniti della licenza di pescare dal cacciatore Maggiore, e vuole che siano considerati come trasgressori, e cadano nelle pene come sopra comminate all'Articolo primo, ancorché non siano trovati con legna morte, e stramazate.

VI. Nel caso poi che tanto questi, che qualunque altro fossero trovati nell'atto di tagliare i rami, o piante nei Boschi riservati alla R[eale] A[ltezza] S[erenissima] o nell'atto di estrarle, incorreranno nelle pene comminate dalle Leggi del Danno dato, e specialmente dalla Legge Generale del 5. Settembre 1688. la quale dovrà osservarsi tanto rispetto alle pene, quanto rispetto ai processi, e al modo di liquidare le trasgressioni.

VII. La Giurisdizione se si tratterà d'ingresso nelle dette Macchie a raccogliere legna morte, e stramazate, o di accostarsi con barchetti alla Ripa della Macchia di S. Rossore apparterrà privatamente al Commissario di Pisa, il quale procederà contro simili trasgressori nella forma espressa all'Articolo primo; ma se si tratterà di Danno dato alle Piante vive, o di furto di legname altrui, apparterrà al suo Tribunale il procedere a forma della predetta legge del Danno dato.

VIII. Dovranno tanto le Guardie de' Boschi, quanto quelle di Cacce e Pesche, ed ogni altro Esecutore invigilare all'esatta osservanza della presente Legge, alla pena mancando di essere severamente puniti.

Dato in Firenze addì 25. Aprile 1770.

PIETRO LEOPOLDO

V. Rosenberg

F.A. Bonfini

In Firenze l'Anno 1770. Nella Stamperia Granducale.



## INDICE DEI NOMI

- Abbundo Vinicio, 37n  
Abel Wilhelm, 12n  
Accursio, 77n, 87  
Acocella Nicola, 15n  
Ago Renata, 57n  
Agostino Aurelio d'Ipbona, 19  
Agrippa di Nettesheim Heinrich Cornelius, 103n  
Albert von Brandenburg, 102  
Alberto da Gandino, 76  
Albini Giuliana, 12n, 27n  
Alessandro VII, papa, 52  
Alessandro VIII, papa, 53  
Alessi Giorgia, 45n, 157n, 158n  
Alessio Giovanni, 96n  
Ambrogio Aurelio, 74n, 78  
Amedeo VIII di Savoia, 68  
Ammirato Scipione, 35, 35n  
Anderson Nels, 15n  
Angiolini Franco, 137n  
Armaleoni Domenico Lodovico, 140n  
Ascheri Mario, 25n, 29n, 30n, 33n, 121n  
Assereto Giovanni, 46n, 164n  
Azzone, 77n  
Baker George R. F., 149n  
Baldelli Celozzi Pia, 53n  
Baldigiani Giovanni Maria, 54  
Balestracci Duccio, 26n, 30n, 32n, 34n, 42n, 68n, 133, 133n, 165n  
Balzani Alberto, 53n  
Bandini Sallustio, 149, 150, 174  
Barber William J., 32n  
Barbolani Federico di Montauto, 104, 178  
Bargelli Claudio, 35n, 46, 47n, 70n, 163n  
Baroncelli Flavio, 46n, 164n  
Barsanti Danilo, 32n  
Bartolo da Sassoferrato, 77n, 86, 87  
Battisti Carlo, 96n  
Becagli Vieri, 137n  
Beccaria Cesare, 154, 158  
Bellabarba Marco, 157n  
Bellinazzi Anna, 144n  
Bellucci Gualtiero, 27n  
Benedetto XIII, papa, 65  
Benelli Michele, 183  
Bentham Jeremy, 46  
Bergdolt Klaus, 12n  
Berlinguer Luigi, 154n, 158n, 159n  
Bernardini Rodolfo, 111n

- Bertoli Gustavo, 95, 95n  
 Bianchi Francesco, 27n  
 Bini Lorenzo, 183  
 Biondi Jacopo, 159  
 Birocchi Italo, 33n  
 Blank Andreas, 40n  
 Bonadonna Russo Maria Teresa, 13, 47, 47n, 50n, 51n, 53n, 56n, 57n  
 Bonfini Francesco Antonio, 193  
 Bono Salvatore, 111n  
 Borrelli Camillo, 79n, 86, 86n  
 Bossi Egidio, 84, 84n  
 Botero Giovanni, 61  
 Branca Ludovico, 130, 130n, 131n  
 Brandolini Andrea, 21n  
 Broccardi Alfonso, 129  
 Broggia Carlantonio, 46n  
 Brown Peter, 73n  
 Buniva Giuseppe, 69n, 90n
- Cajani Luigi, 52n, 55n  
 Calabrò Vittoria, 91n  
 Callaey Frédéricgand, 102n  
 Callistrato, 73  
 Calori Giovanni, 50n  
 Campeggi Giovanni, 49  
 Camporesi Piero, 11n, 15, 19n, 22n, 24n, 25n, 34n, 37n  
 Cantimori Delio, 37n, 40n  
 Cantini Lorenzo, 95, 96, 97n, 104n, 108, 111n, 113n-115n, 120n, 122n, 123n, 125n, 131n, 143n  
 Capitani Ovidio, 12n, 73n  
 Cappelletti Francesca, 14n  
 Capulli Massimo, 111n  
 Cardini Franco, 73n  
 Carducci Giosuè, 98n
- Carli Giovanmaria, 179  
 Carlo Emanuele I di Savoia, 69  
 Carlo Emanuele III di Savoia, 69  
 Carlo Magno, 61, 75, 76  
 Carlo VIII di Valois, 41  
 Carpegna Gaspare, 54, 57  
 Caso Chimenti Milena, 95n  
 Cassi Aldo Andrea, 15n  
 Castan Nicole, 170n  
 Cataluccio Francesco M., 13n, 20n, 24n, 42n, 45n, 80n  
 Cavaglieri Guido, 11n, 16n, 35n, 41n, 66n, 73n, 86n, 103n  
 Cecchini Bianca Maria, 159n  
 Cernigliaro Aurelio, 12n, 15, 15n  
 Ceruti Giacomo, 15n  
 Chartier Roger, 11n, 13, 15  
 Chaurand Honoré, 43, 56, 60, 135, 136, 186  
 Cherubini Giovanni, 28n  
 Chiantini Monica, 46n  
 Ciani Michele, 164n  
 Ciano Cesare, 165n, 166n-167n  
 Cipolla Carlo Maria, 34n, 129n  
 Cipriani Alberto, 11n  
 Claro Giulio, 84, 84n  
 Clemente V, papa, 81  
 Clemente X, papa, 52  
 Clemente XI, papa, 49, 65  
 Clemente XIV, papa, 66  
 Coccoli Lorenzo, 13, 13n, 16n, 22n, 26n, 39n, 40n  
 Colao Floriana, 35n, 154n, 158n, 159n  
 Colletti Lucio, 46n  
 Colocci Adriano, 96n  
 Concina Ennio, 111n  
 Conenna Bonelli Lucia, 149n

- Contini Alessandra, 144n, 158, 158n,  
161n, 164n  
Corbo Chiara, 73n, 74n  
Cortese Ennio, 33n, 160n  
Cosimo I de' Medici, 104, 110,  
110n, 111n  
Cosimo II de' Medici, 129  
Cosimo III de' Medici, 54, 60, 105,  
125, 125n, 132, 135-137, 139,  
141, 185  
Cospi Antonio Maria, 87, 87n, 106,  
106n  
Cozzi Gaetano, 11n  
Cracco Ruggini Lellia, 74n  
Crepaldi Silvano, 12n, 69n, 97n,  
103n, 107n  
Cristina di Lorena, 129  
Croce Benedetto, 111n  
Cubero José, 11n, 43n, 44, 44n, 97n  
  
D'Alessandro Domenico, 163n  
Da Passano Mario, 91n, 157n  
Dani Alessandro, 29n, 68n, 72n  
Davis John A., 91n  
De Grassi Carlo, 102  
De la Roncière Charles M., 26n  
De Luca Giovanni Battista, 172,  
172n  
De Ponte Giovan Francesco, 86  
De Ribera Pedro Afán, 87  
De Tomasso Francesco, 55n  
De Vaux de Foletier François, 96n,  
97n, 102-103n, 105, 105n  
De Via Tommaso Caietano, 38n  
De' Nobili Giacinto, 22n  
De' Rossi Mattia, 55  
Deciani Tiberio, 83, 84, 84n  
Del Nero Valerio, 39n  
Della Peruta Franco, 12n  
Della Vista Sara, 154, 154n, 155n,  
156n  
Delumeau Jean, 52n  
Deyon Pierre, 14n  
Di Simone Maria Rosa, 10, 13, 13n,  
39n, 72n, 83n, 85n  
Diaz Furio, 144, 144n, 156n  
Diderot Denis, 164  
Donvito Luigi, 39n, 68n  
Duby Georges, 76n  
Dunod Pierre-Joseph, 43  
  
Edigati Daniele, 72n, 87n, 95n,  
145n, 159, 159n  
Edoardo VI Tudor, 41  
Elisabetta I Tudor, 43  
Enrico da Susa, 87  
Enrico VII Tudor, 41  
Enrico VIII Tudor, 41  
Erasmus da Rotterdam, 38n  
Eugenio di Savoia, 103n  
  
Fabrini Francesco, 189  
Falco Giorgio, 63n  
Fanfani Amintore, 69n, 102n  
Fantoni Marcello, 137n  
Farinacci Prospero, 84, 84n  
Fasano Guarini Elena, 111n  
Fatica Michele, 12n, 13, 30n, 33n, 39,  
39n, 52n, 53n, 55n, 60, 63, 63n,  
64n, 163n, 164, 164n, 171n  
Fava Andrea, 38n  
Feci Simona, 49n  
Federico Guglielmo I di Hohenzol-  
lern, 158n  
Fenzi Giampaolo, 166n  
Ferdinando I de' Medici, 113

- Ferdinando II de' Medici, 118, 131  
 Ferdinando III d'Asburgo-Lorena, 156, 159, 160  
 Fernandez Santamaria Josè, 39n  
 Ferrando Francesca, 69n  
 Ferraris Lucio, 88, 88n, 107, 107n  
 Ferretti Valdo, 161, 161n  
 Ferrone Vincenzo, 163n  
 Fielding Henry, 45n  
 Filangieri Gaetano, 163n, 174  
 Finzi Roberto, 16n  
 Fiorani Luigi, 53n, 64n  
 Fiori Antonio, 91, 91n, 92  
 Fiorini Vittorio, 98n  
 Fiorino Vinzia, 91n  
 Florian Eugenio, 11, 11n, 16n, 35, 35n, 41n, 66n, 73, 73n, 86n, 103n  
 Follerio Pietro, 84, 84n  
 Fontana Carlo, 55  
 Fontana Domenico, 50n  
 Fontani Fabrizio, 32n  
 Forti Fiorenzo, 63n  
 Fosi Irene, 32n, 134n, 135, 143, 143n, 145n, 150, 150n  
 Foucault Michel, 13, 15, 43n, 44  
 Francesco I de' Medici, 110  
 Francesco Maria de' Medici, 139n  
 Francesco Stefano di Lorena, 144, 145, 147  
 Frangi Francesco, 15n  
 Frianoro Rafaele, 22n, 87  
 Friedberg Emil Albert, 81n  
 Friscelli Andrea, 172n  
 Fritsch Ahasver, 80n, 85, 85n, 107, 107n, 128n  
 Fusaro Diego, 46n  
 Garbellotti Marina, 12-13n, 24n, 42n, 43n, 45n, 89, 89n, 134n, 171n  
 Garrán Martínez Josè Maria, 40n  
 Garzoni Tomaso, 34, 34n, 109, 109n  
 Gazzini Marina, 30n  
 Genovesi Antonio, 163n  
 Gensini Sergio, 22n  
 Geremek Bronisław, 12-13n, 19n, 20n, 26n, 28, 28n-30n, 35, 35n, 37n, 38n, 41n, 42, 42n, 44n, 45, 45n, 48n, 49n, 50n, 55n, 74n, 96n-97n, 101n-103n, 171n, 173n  
 Geri Marco Paolo, 95n  
 Ghisleri Antonio, 49n  
 Giacchero Giulio, 111n  
 Gian Gastone de' Medici, 139, 143, 144  
 Gianni Francesco Maria, 156, 159, 162  
 Ginatempo Maria, 28n  
 Giorgetti Giorgio, 28n, 160n  
 Giovanni Crisostomo, 19, 74n  
 Giovanni II di Valois, 29  
 Girolamo Sofronio Eusebio, 78  
 Giuliani Batista, 179  
 Giusberti Fabio, 50n  
 Giuseppe II di Lorena, 102n, 154  
 Giustiniani Lorenzo, 67n  
 Giustiniano I, imperatore, 19, 74  
 Goglin Jean-Louis, 12n  
 Graziano da Chiusi, 78  
 Graziano Flavio, imperatore, 73  
 Greci Roberto, 31n  
 Gregorio XIII, papa, 49, 61  
 Grendi Edoardo, 13, 69n  
 Grieco Allen J., 27n  
 Groppi Angela, 13, 51n, 63, 63n, 65n

- Guévarre André, 43, 56, 60, 135, 137, 186  
 Gutton Jean Pierre, 12n, 13  
 Härter Karl, 37n  
 Herlihy David, 26n  
 Innocenzo XI, papa, 53, 54, 55  
 Innocenzo XII, papa, 43, 53, 55, 61, 142, 156, 166  
 Isaacs Ann Katherine, 31n  
 Jaucourt Louis de, 164  
 Jütte Robert, 12n, 42n  
 Kamen Henry, 52n  
 Karpati Mirella, 103n  
 Kellenaar Christian (Cellarius), 39n  
 Klapisch-Zuber Christiane, 26n  
 Kotel'nikova Ljubov, 28n  
 Kroll Wilhelm, 74n  
 Krueger Paul, 73n  
 Le Goff Jacques, 12n, 76n  
 Le Roy Ladurie Emmanuel, 34n  
 Lemoine Annick, 14n  
 Leys Lenaert (Lessius), 46n, 88  
 Lis Catharina, 12n, 13, 20n, 21n, 22n, 25n, 28n, 29n, 37n, 41n, 42, 42n, 44n, 79n, 174n,  
 Liva Alberto, 154n  
 Locke John, 45n  
 Lombardi Daniela, 13, 24, 24n, 33n, 53n, 72, 72n, 128-130n, 132, 132n, 135n, 140n  
 Lorenzetti Ambrogio, 27  
 Luca, evangelista, 77  
 Luciani Roberto, 53n  
 Luciano di Samosata, 19n  
 Luigi XIV di Borbone, 43, 44n, 54, 56  
 Luongo Dario, 67, 67n, 86, 86n, 163n  
 Lupano Alberto, 88n  
 Maccioni Alessandra, 158n  
 Magnani Niccolò, 184  
 Malanima Paolo, 20, 20n, 21n, 32n, 33n  
 Mallet Michael, 111n  
 Malthus Thomas, 32  
 Mangio Carlo, 157n  
 Mannori Luca, 71, 71n, 158n  
 Mansi Giovanni Domenico, 61n, 101n  
 Marchetti Patrizia, 55n  
 Maria Maddalena d'Austria, 129  
 Maria Teresa d'Asburgo, 67, 102n, 144, 154  
 Marrocchi Mario, 72n  
 Marteilhe Jean, 111n, 113n  
 Martellucci Maura, 26n  
 Martin Lutero, 22n, 37n  
 Martino V, papa, 98  
 Marx Karl, 37, 37n, 40, 40n, 46n  
 Matteo, evangelista, 77  
 Mattone Antonello, 29n, 33n  
 Matza David, 25n, 26n  
 Mazzi Maria Serena, 11n  
 Meneghetti Casarin Francesca, 11n, 13, 81, 81n, 82n, 89, 89n  
 Mercati Matteo, 132n  
 Merton Robert K., 26n  
 Miletta Marco Nicola, 33n  
 Mineccia Francesco, 161n  
 Mirri Mario, 160n

- Mollat Michel, 12n, 13, 22n, 80, 80n  
 Monga Luigi, 111n  
 Monsegu Bernardo, 39n  
 Montemagni Coriolano, 32, 144  
 Monticone Alberto, 11n, 12n, 14, 14n, 47n  
 Montorzi Mario, 83, 83n, 84n, 95n, 160, 160n, 165, 166n  
 Morandotti Alessandro, 15n  
 Mordini Maura, 81n  
 Morozzo Della Rocca Roberto, 11n, 20n, 34n, 96n  
 Moscetti Valentina, 83n  
 Mosconi Maria Cecilia, 53n  
 Mostardini Giuseppe, 139n  
 Mucciarelli Roberta, 28n  
 Müntzer Thomas, 47  
 Muratori Ludovico Antonio, 63, 63n, 70, 98n  
 Muzzi Oretta, 28n
- Napoleone Bonaparte, 166  
 Nasto Luciano, 13, 49n, 51n, 52, 52n, 57n, 66n  
 Nenci Maria Daniela, 28n  
 Neri Pompeo, 161, 161n  
 Neri Valerio, 74n  
 Niccoli Ottavia, 34n  
 Niccolucci Antonello, 72n  
 Nisbet Robert A., 26n  
 Noreña Carlos, 39n  
 Novario Giovanni Maria, 89n, 118n
- Odescalchi Benedetto, 52  
 Odescalchi Marco Antonio, 52  
 Odescalchi Tommaso, 52  
 Orlandini Giovanni Maria, 184  
 Orsini Giordano Paolo, 102
- Pacichelli Giovanni Battista, 128n  
 Pagano Emanuele, 12n, 67, 67n, 113n, 149n  
 Paglia Vincenzo, 12n, 25n, 27n, 35n, 43n, 46n, 164, 164n  
 Pallantieri Alessandro, 48n  
 Pantera Pantero, 110n  
 Paolo di Tarso, 79  
 Papini Lucia, 95n  
 Parente Antonio, 111n, 113n, 149n  
 Parenti Giuseppe, 32n  
 Pareto Vilfredo, 21  
 Parisoli Luca, 40n  
 Paroletti Gustave, 69n, 90n  
 Passerini Luigi, 129-131n, 140n, 154n, 156, 156n, 157n, 165, 165n  
 Paultre Christian, 11, 11n, 41n, 43n, 89, 89n, 96n, 103n, 150n, 164n  
 Pellegrini Michele, 27n  
 Pellegrino Bruno, 53n  
 Pelli Bencivenni Giuseppe, 158  
 Pérez de Herrera Cristobal, 38  
 Piacentino, 77n  
 Piccialuti Maura, 13, 50n, 53n, 65, 65n  
 Piccinni Gabriella, 27, 27n, 28n  
 Pierattini Urbano, 191  
 Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, 17, 144, 150, 151, 153-155, 157, 159, 164, 165, 192  
 Pillio da Medicina, 77n  
 Pini Teseo, 22  
 Pinto Giuliano, 26n, 28n, 31n  
 Pio IV, papa, 48  
 Pio V, papa, 49, 49n, 101, 102  
 Pio VI, papa, 65, 66  
 Pipino d'Italia, 75

- Pirillo Paolo, 28n  
 Pisano Giulio, 50n  
 Pizzo Gaetano, 95, 96n  
 Politi Giorgio, 12n  
 Porta Giuseppe, 26n  
 Porzio Francesco, 15n  
 Procacci Giovanna, 12n  
 Prodi Paolo, 37n  
 Pullan Brian, 11n, 25, 25n, 26n, 42n, 68  
  
 Raimondo Rossella, 154n  
 Ribton-Turner Charles James, 11, 11n, 41n, 43n, 102n  
 Ricci Giovanni, 12n, 16n, 43, 43n  
 Riis Thomas, 12n  
 Rinaldo d'Este, 64n  
 Rocco Arturo, 92  
 Romano Ruggiero, 134n  
 Rosa Mario, 12n, 38, 39n, 47n, 56n, 68n, 73n, 142, 142n, 149n, 161n  
 Rosenberg Franz Xaver Wolf von, 193  
 Rosselli Donatella, 22n, 96n  
 Rossi Alessandro, 171n  
 Rotari, 75, 75n  
  
 Sabaté Flocel, 27n  
 Sadoul Georges, 14n  
 Saitta Armando, 38n  
 Salvestrini Arnaldo, 159n  
 Sandri Lucia, 27n  
 Sannazari della Ripa Gianfranco, 33n  
 Sassier Philippe, 25n  
 Savelli Marc'Antonio, 87, 87n, 88n, 105, 125n  
 Savine Albert, 113n  
 Sbriccoli Mario, 169, 169n  
  
 Scanarolo Giovanni Battista, 79n, 84, 84n, 85, 113, 113n, 116n  
 Scetti Aurelio, 111  
 Schiera Pierangelo, 37n  
 Schmitt Jean-Claude, 12n  
 Schmitt Lothar, 12n  
 Schnapper Bernhard, 11n  
 Schoell Rudolf, 74n  
 Sensi Mario, 22n, 23n  
 Severo Valerio, 73  
 Sigismondo di Lussemburgo, imperatore, 97  
 Simbula Pinuccia, 29n  
 Simoncelli Paolo, 50n  
 Simondi Mario, 155n, 161n  
 Sirovich Gabriele Maria, 55n  
 Sisinni Francesco, 53n  
 Sisto V, papa, 49, 50, 61  
 Solórzano Pereyra Juan de, 16n  
 Soly Hugo, 12n, 13, 20n-22n, 25n, 28n, 29n, 37n, 41n, 42, 42n, 44n, 79n, 174n  
 Sordi Bernardo, 151n, 158n  
 Soto Domingo de, 38n, 39, 39n, 40n, 88  
 Sozzifanti Aurelio, 32  
 Sozzini Bartolomeo, 53  
 Sozzini Mariano, 53  
 Spierenburg Pieter, 154n  
 Spinola Giambattista, 53  
 Stefano di Tournai, 78n  
 Storti Claudia, 75n, 76, 77, 77n  
 Suarez Francisco, 88  
  
 Tavanti Angelo, 164  
 Thomasius Christian, 85, 85n  
 Tierney Brian, 78n  
 Tocchini Gerardo, 163n

- Tocchini Luigi, 160n  
 Todeschini Giacomo, 79n  
 Tognarini Ivan, 161n, 166n  
 Tommaso d'Aquino, 39  
 Tommaso Moro, 37n  
 Tönnemann Andreas, 12n  
 Torriti Piero, 27n  
 Toscano Pia, 65n  
 Toschi Domenico, 88n  
 Tosel André, 46n  
 Tosti Antonio, 55n  
 Trampus Antonio, 163n  
 Travaini Lucia, 27n  
  
 Uguccione da Pisa, 80  
 Ulivi Niccolò, 191  
 Ulpiano Domizio, 73  
  
 Vannucchi Elena, 11n  
 Venturi Franco, 161n  
 Venuti Ridolfino, 52n  
 Verga Marcello, 137n, 144n  
 Verona Flavio, 11n, 90n, 166n  
 Vettori Alessandro, 129  
 Villani Giovanni, 26, 26n  
 Vingiano Giuseppe, 111n  
 Vitelli Vitellozzo, 101  
 Vivès Juan Luis, 38, 38n, 39, 39n, 60  
  
 Wandruszka Adam, 151n  
 Welsch Johann Christian, 85, 85n  
 Wiernicki Krzysztof, 97n, 100, 102n,  
 107n  
 Woolf Stuart J., 12n, 13, 160n  
 Wootton David, 45n  
  
 Zaccheo, 77, 78n  
 Zamagni Vera, 12n  
  
 Zanardelli Giuseppe, 91  
 Zuliani Dario, 159n  
 Zysberg André, 170n





## STUDI E FONTI DI STORIA TOSCANA

1. *Il notariato in Casentino nel Medioevo. Cultura, prassi, carriere*, a cura di Andrea Barlucchi, 2016
2. *Statuto del Comune di Foiano del 1387*, a cura di Simone Allegria, saggi introduttivi di Alarico Barbagli e Andrea Barlucchi, 2017
3. *Beni comuni e strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in area toscana fra Basso Medioevo ed Età Contemporanea*, a cura di Giuseppe Vittorio Parigino, 2017
4. Alessandro Dani, *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, 2018

Finito di stampare nel mese di giugno 2018  
presso Digital Book srl - Città di Castello (Perugia)



